



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 196/12

di iniziativa del Consigliere D. TAVERNISE recante:

"Educazione in natura e disciplina degli agri-nido e agri-asilo"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	19/06/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	19/06/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 20/06/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 196/XII pag. 4
"Educazione in natura e disciplina degli agri-nido e agri-asilo"

Normativa citata

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 pag. 10
"Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato"

Legge 8 novembre 2000, n. 328 pag. 13
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Decreto legislativo 13 aprile 2017 , n. 65 pag. 35
"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 pag. 51
"Norme sui servizi educativi per la prima infanzia"

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 pag. 60
"Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole"

Normativa nazionale

Legge 28 agosto 1997, n. 285 pag. 83
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

Legge 27 maggio 1991, n. 176 pag. 89
"Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"

Normativa comparata

Legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 - Puglia pag. 104
"Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)"

Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 48 - Testo vigente - Abruzzo pag. 108
"Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata"

Decreto regionale 12 novembre 2015, n. 6_Regolamento - Testo vigente - Abruzzo pag. 114
"Regolamento di attuazione della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata)"

Legge regionale del 5 agosto 2020, n. 7 (art. 38)(testo coordinato) - Lazio pag. 124
"Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia"

Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 - Lazio pag. 158
"Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)"

Delibera di Giunta regionale n. 2269 del 19/12/2022 - Emilia Romagna pag. 173
"LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 24 GENNAIO 2022 "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE". APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE"

Documentazione correlata

Decreto Ministero dell'Istruzione del 24 febbraio 2022, n. 43 pag. 212
"Adozione degli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"

Proposta di legge recante:

“Educazione in natura e disciplina degli agri-nido e agri-asilo”

Consigliere
Davide Tavernise

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I servizi educativi per l'infanzia, cosiddetti asili nido, si diffondono in Italia fra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta, istituiti con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato), che si poneva la finalità di attivare un servizio come strumento di tutela delle condizioni di lavoro dei genitori e delle donne in particolare. Rispetto a tale impostazione, la svolta si è avuta con il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (Istituzione del sistema educativo integrato dalla nascita fino a sei anni), attuativo della delega prevista nel comma 181 della legge 13 luglio 2015 n. 107, (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), nota anche come "Buona Scuola". Tali norme consentono ai servizi educativi della fascia di età 0-3 anni di uscire dalla dimensione socio-assistenziale per rientrare in quella educativa del Ministero dell'Istruzione, attraverso il raccordo con le scuole dell'infanzia (segmento 3-6 anni).

Nasce così il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, le cui caratteristiche principali risiedono nel garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppo delle loro potenzialità, attraverso la promozione dello sviluppo integrale, dell'autonomia, della creatività, delle relazioni con l'altro, superando disuguaglianze e barriere. Alla luce di queste premesse, le finalità chiave del sistema integrato sono così riassumibili: riduzione degli svantaggi sociali, culturali, relazionali, favorendo la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie; promozione della continuità educativa; supporto alle famiglie; potenziamento di accessibilità, e qualità dei servizi.

È, dunque, in questa cornice che recentemente è stato emanato il decreto ministeriale (decreto n. 43 del 14 febbraio 2021) che ha adottato gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia elaborati dalla Commissione nazionale per il sistema integrato che dedica grande attenzione a temi particolarmente attuali e significativi dell'educazione e cura dell'infanzia. Tra gli aspetti più significativi figurano il diritto a un'educazione di qualità, fin dalla primissima infanzia; la promozione della continuità; il coinvolgimento attivo delle famiglie; la necessità di una formazione in itinere mirata e sistematica per tutto il personale nei servizi; l'osservazione, la documentazione, la valutazione, quali perni della progettazione, della promozione di contesti educativi "abitati" da buone prassi, capaci di dare centralità ai bambini e valorizzarne l'irriducibile individualità; la riflessione sulla dimensione emotivo-affettiva delle relazioni educative; l'importanza di assumere, da parte di educatori e insegnanti, nel più ampio dei sensi, una "postura di ricerca", volta a esplorare e migliorare l'agire educativo; infine, non meno importante, il ruolo, l'organizzazione, nonché la rilevanza formativa, dello spazio e del tempo.

In linea con tali orientamenti, la proposta di legge prevede l'introduzione dell'agri-nido e dell'agri-asilo, per consentire un ampliamento dell'offerta dei servizi educativi dedicati all'infanzia, orientata all'educazione in natura, quale mezzo per favorire uno sviluppo armonioso delle capacità emotive, cognitive, relazionali dei più piccoli e per insegnare, sin dalla più tenera età e attraverso il gioco, il corretto rapporto con la natura e i suoi ritmi, consentendo, al contempo, alle aziende agricole in possesso dei requisiti necessari, di poter svolgere questa ulteriore attività, integrando anche le fonti di reddito.

Legge regionale 14/2009 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) disciplina:

al Capitolo II l'attività didattica presso le aziende agricole, intesa tuttavia quale attività connessa a quella agricola e avente lo scopo di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua

storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni, attraverso la realizzazione di percorsi formativi e educativi di uno o più giorni “incentrati sulla conoscenza dell’agricoltura, del territorio, dell’ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell’artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile” (art. 21, comma 3);

al Capitolo II le fattorie sociali, quali fattorie che offrono, tra gli altri, i servizi di educazione, istruzione e formazione (art. 26, comma 2, lett.d).

Manca una disciplina organica relativa alle attività didattiche continuative rivolte ai bambini dai tre mesi ai sei anni.

L’attuale proposta di legge prevede una disciplina di dettaglio sugli agri-asilo e gli agri-nido, che consente, da un lato, alle fattorie didattiche e sociali, in regola con i requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale, di espandere le loro attività, dall’altro, di ampliare e diversificare l’offerta formativa riservata all’infanzia, anche nel rispetto di quanto previsto della legge regionale 15/2013.

Si prevede che i soggetti che svolgono tali attività propongano un progetto educativo basato sulla valorizzazione del contesto agricolo-rurale in cui si svolge la formazione e la vita relazionale del bambino, incoraggiando l’interazione con la natura circostante, anche attraverso conoscenze tattili ed esplorative.

Tali attività, quindi, oltre a costituire fonte integrativa di reddito per le imprese, propongono un modello alternativo di ambiente didattico e un nuovo orientamento formativo, che rivolge particolare attenzione nei confronti dell’ambiente e del patrimonio naturale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo

Educazione in natura e disciplina degli agri-nido e agri-asilo.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che detta i principi generali.	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che descrive le finalità educative	//	//	0

	dell'educazione in natura			
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che disciplina aspetti organizzativi dell'educazione in natura	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che disciplina gli agri-nido e gli agri-asilo	//	//	0
Art. 5	Norma relativa all'invarianza finanziaria	//	//	0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale, che dettano principi e regole per la realizzazione dell'educazione in natura attraverso gli agri-nido e gli agri-asilo. Le attività correlate sono svolte in maniera autonoma dagli enti privati che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, intendano avviarle.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Totale	//	//	//	//

Educazione in natura e disciplina degli agri-nido e agri-asilo.

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione Calabria, nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) e in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) promuove lo sviluppo di servizi educativi e di istruzione per l'infanzia basati sull'educazione in natura.

2. L'educazione in natura si realizza mediante una proposta didattica e ricreativa che favorisce l'armonioso sviluppo delle capacità emotive, sociali, fisiche e cognitive dei bambini in un contesto naturale, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento all'aperto che valorizzano il contatto con l'ambiente naturale esterno.

Art. 2

(Finalità educative)

1. L'educazione in natura, attraverso la libertà di esplorare, osservare e manipolare l'ambiente agricolo circostante, favorisce l'apprendimento tramite esperienze concrete e dirette e ha le seguenti finalità educative:

- a) valorizzare il legame con l'ambiente naturale;
- b) favorire le condizioni affinché i bambini comprendano il mondo naturale sviluppando, nel contempo, affettività e intelligenza naturalistica;
- c) promuovere, attraverso il gioco, le dimensioni emotivo-affettive, fisiche, socio-relazionali e cognitive, le esperienze del giardino, dell'orto, del bosco o della campagna;
- d) costruire una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale.

Art. 3

(Educazione in natura)

1. L'educazione in natura è un percorso didattico rivolto ai bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni, comprendente attività inserite in un contesto ambientale agricolo-rurale all'aperto, immerso nel verde e operante nell'ambito del sistema integrato di educazione e istruzione di cui al d.lgs. 65/2017.

2. Il percorso didattico di educazione in natura valorizza le esperienze percettive, sensoriali, motorie, esplorative e laboratoriali che favoriscono il coinvolgimento attivo del bambino e la sua relazione con le persone e con l'ambiente e si realizza mediante gli agri-nido e gli agri-asilo.

Art. 4

(Agri-nido e agri-asilo)

1. L'agri-nido, autorizzato, organizzato e gestito nel rispetto della l. 328/2000, della l.r. 15/2013 e del relativo regolamento di attuazione, è una struttura educativa inserita in un contesto ambientale rurale, aperto e ricco di verde, destinata ai bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi.
2. L'agri-asilo è una struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, disciplinato dalla normativa vigente in materia di scuola dell'infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.
3. L'agri-nido e l'agri-asilo, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, assicurano la realizzazione di programmi educativi dedicati e armonizzati con il contesto ambientale in cui operano, forniscono gli eventuali pasti e gli altri servizi di cura necessari ai bambini e garantiscono percorsi educativi e formativi improntati alla conoscenza delle piante, degli animali e dei ritmi della natura.
4. L'agri-nido e l'agri-asilo, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, adottano un percorso didattico orientato all'avvicinamento dei bambini a un ambiente agricolo-rurale, in cui il bambino è soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, mediante attività all'aria aperta che favoriscono la naturale inclinazione dei minori verso l'esplorazione, la conoscenza dell'ambiente naturale esterno e il rispetto della natura.
5. Le fattorie didattiche e le fattorie sociali di cui alla l.r. 14/2009, in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei requisiti tecnici, strutturali, funzionali, organizzativi e professionali previsti dalla presente legge e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, previa separazione e distinzione degli spazi destinati alle attività agricole e garantendo la sicurezza dei bambini, possono esercitare le attività di agri-nido e agri-asilo.

Art. 5

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to

Consigliere

Davide Tavernise

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1044

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.

(GU n.316 del 15-12-1971)

Vigente al: 30-12-1971

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza negli asili-nido ai bambini di eta' fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare lo accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.

I contributi sono di due tipi. Il primo, pari ad una cifra fissa una tantum di lire 40 milioni, viene erogato quale concorso alle spese relative alla costruzione, l'impianto e l'arredamento dell'asilo-nido. Il secondo, pari ad una cifra fissa annuale di lire 20 milioni, viene erogato quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo-nido medesimo. Questo ultimo contributo viene erogato con preferenza a quegli asili-nido per i quali e' stato erogato il primo contributo, nonche' per quelli gestiti da enti locali.

Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.

Art. 2.

Ai fini di cui alla presente legge e' istituito uno speciale fondo per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanita' tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Art. 3.

Il Ministero della sanita' verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili-nido.

Art. 4.

Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi di comuni possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge inoltrando domanda alla regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le norme stabilite dalla regione stessa.

Art. 5.

Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido fissando le priorit  di intervento e le norme e i tempi di attuazione.

Il piano regionale   trasmesso al Ministero della sanit  entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 6.

La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:

- 1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalit  di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;
- 2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
- 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
- 4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino.

Art. 7.

La vigilanza igienica e sanitaria   affidata alle unit  sanitarie locali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.

Art. 8.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonch  il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale avr  cura di tenere separata contabilit  dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

Art. 9.

Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all'articolo 2 viene alimentato per il quinquennio 1972-76:

- a) dai contributi di cui al precedente articolo 8 che l'I.N.P.S. verser  semestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata;
- b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1972, 12 miliardi per l'anno 1973, 14 miliardi per l'anno 1974, 16 miliardi per l'anno 1975 e 18 miliardi per l'anno 1976.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede:

- a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione dell'entrata ai sensi della lettera a) del precedente articolo 9;

b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

L'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO - MARIOTTI
- FERRARI-AGGRADI
- DONAT-CATTIN -
GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

(GU n.265 del 13-11-2000 - Suppl. Ordinario n. 186)

Vigente al: 28-11-2000

Capo I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi generali e finalita')

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attivita' previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini,

il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2.

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalita'. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione per effettuare le scelte piu' appropriate.

Art. 3.

(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema

integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, e' adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operativita' per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni, nonche' della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonche' con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello

nazionale nonche' le aziende unita' sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralita' di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunita', fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennita' considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennita' spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 5.

(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta', gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonche' il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualita', avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della

qualita' e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalita' previste al comma 3, le modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalita' stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalita' stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a); e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalita' fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i

piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 7.

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8.

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse

regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali; d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

- a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;
- b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle

prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonche' dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10.

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalita' per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalita' giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonche' di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilita' della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attivita' di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attivita' di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilita' di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli

stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilita' di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione e' rilasciata in conformita' ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accREDITAMENTO, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalita' per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12.

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonche' i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'universita' ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarieta' sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalita' di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attivita' formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13.

(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con i Ministri interessati, e' adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed e' tenuto a darne adeguata pubblicita' agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalita' del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonche' le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilita' di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unite sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Art. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle

quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16.

(Valorizzazione e sostegno
delle responsabilita' familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualita' e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilita' e la solidarieta' fra generazioni, di sostenere le responsabilita' genitoriali, di promuovere le pari opportunita' e la condivisione di responsabilita' tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorita':

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternita' e della paternita' responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialita', anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficolta', di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilita' del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti piu' impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilita' di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilita' individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficolta', di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficolta' economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficolta' di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti e' a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche

sociali e' riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilita' di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalita' in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 17.

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalita' per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispose ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

- a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
- b) le prioritari di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica;

- c) le modalita' di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
- e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
- f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
- g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
- i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
- l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;
- m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
- n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
- o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilita' familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilita' e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.
4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione da' conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonche' al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19.

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, provvedono,

nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorit  di intervento nonch  gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalit  organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualita' in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalit  per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalit  per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalit  per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarieta' sociale a livello locale e con le altre risorse della comunita';
- g) le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e' volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonch  a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
- c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonch  i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20

Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno

degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 e' effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
- b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
- c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
- d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonche' modalita' per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;
- e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento puo' essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono,

altresi', somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

Art. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' nominata, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformita' con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino
degli emolumenti economici
assistenziali

Art. 23.

(Reddito minimo di inserimento)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

Art. 24.

(Delega al Governo per il riordino degli
emolumenti derivanti da invalidità
civile, cecità e sordomutismo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli

emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla poverta' o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacita' funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilita' totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilita', e' cumulabile con l'indennita' di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilita' parziale, a cui fare afferire indennita' e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennita' per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravita', nonche' per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennita' afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilita', totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilita' grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennita' puo' essere concessa secondo le seguenti modalita' tra loro non cumulabili:

3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennita' di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilita' dell'indennita' di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennita' dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennita' gia' percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni e indennita';

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla Classificazione internazionale dei

disturbi, disabilita' ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'; definizione delle modalita' per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25.

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente e' effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione". 2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla poverta' e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione e' composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione puo' avvalersi altresì della collaborazione di esperti e puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad

istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28.

(Interventi urgenti per le situazioni di poverta' estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di poverta' estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali e' incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilita' sociale nonche' le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalita' e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalita' per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29.

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unita' di personale dotate di professionalita' ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonche' in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalita' di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista

dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Turco, Ministro per la solidarietà
sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino

**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 65**

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

Vigente al : 20-6-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione;

Vista la [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Vista la [legge 6 dicembre 1971, n. 1044](#), recante «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»;

Visto il [decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 1983, n. 131](#), recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della [legge 27 maggio 1991, n. 176](#);

Vista la [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione», e successive modificazioni;

Vista la [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), recante «Delega al Governo per

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

Vista la [legge 10 marzo 2000, n. 62](#), recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il [decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#), concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#), recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'[articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#), recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'[articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)»;

Vista la [legge 8 ottobre 2010, n. 170](#), recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il [decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254](#), recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'[articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#)»;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80](#), che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Vista la [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalità

1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.

3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:

a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

c) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;

d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'[articolo 3](#)

della Costituzione della Repubblica italiana;

e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica;

f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;

g) promuove la qualita' dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Nella loro autonomia e specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e' costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita', dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita' organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita' ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuita' con la scuola dell'infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o

inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell'infanzia, di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#) e all'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#), assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.

Art. 3

Poli per l'infanzia

1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione,

partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilita' e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

2. Per potenziare la ricettivita' dei servizi e sostenere la continuita' del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di eta' compresa tra tre mesi e sei anni di eta', le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalita' di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.

3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.

4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'[articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153](#), destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'[articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#).

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.

7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare (**gli**) interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.

8. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 9 AGOSTO 2018, N. 97](#).

9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'[articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.

Art. 4

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;

b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;

d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;

e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;

f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;

g) il coordinamento pedagogico territoriale;

h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 5

Funzioni e compiti dello Stato

1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:

a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;

b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;

c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'[articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#);

d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80](#);

e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli [articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), recante «[Codice dell'amministrazione digitale](#)»;

f) per assicurare la necessaria continuita' educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Art. 6

Funzioni e compiti delle Regioni

1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e

di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;

b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla [legge n. 107 del 2015](#);

c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;

d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

Art. 7

Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;

b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;

c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;

d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;

e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla [legge n. 107 del 2015](#);

g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;

h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

Art. 8

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'[articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'[articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 1983, n. 131](#).

2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, e' definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), nonche' l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in eta' compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro ne' del lavoratore, fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.

Art. 10

Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed e' formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di eta' designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.

3. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567](#), e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico puo' essere rinnovato allo stesso componente per non piu' di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

Art. 11

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Art. 12

Finalita' e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalita' previste dal presente decreto.

2. Il Fondo nazionale finanzia:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilita' di stabili, di proprieta' delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e

docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla [legge n. 107 del 2015](#), e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

3. Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli [articoli 117 e 118 della Costituzione](#), promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di eta' compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonche' dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacita' massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con prioritita' per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) la partecipazione delle famiglie;
- b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed eta' e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
- c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
- d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- e) la funzione di coordinamento pedagogico;
- f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;
- g) le modalita' di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di

personale, definite, ai sensi dell'[articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015](#), con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonche' delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.

6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta e' perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla [legge 10 marzo 2000, n. 62](#).

7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla [legge 13 luglio 2015 n. 107](#), relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberanti nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, e' pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. ((3))

2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#).

----- AGGIORNAMENTO (3)

La [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 741) che "A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), e' incrementato di 10 milioni di euro".

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#).

2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e' subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

((3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validita' per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto))

4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'[articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006](#) da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'[articolo 1, comma 605, lettera c\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.

5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'[articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per

l'istruzione in lingua slovena, le modalita' di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15

Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.

(BURC n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 5 luglio 2016, n. 20; 22 febbraio 2017, n. 6; 22 giugno 2018, n. 21; 30 giugno 2020, n. 7; 11 novembre 2020, n. 20; 26 maggio 2021, n. 12; 28 dicembre 2021, n. 38; 4 luglio 2022, n. 19)

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, promuove e disciplina:
 - a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
 - b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
 - d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

Art. 3
(Destinatari delle prestazioni)

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da zero mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e

secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 3 legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

Art. 3-bis¹

(Accesso ai servizi)

1. *Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolida.*
2. *Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.*

CAPO II

TIPOLOGIE DI SERVIZI

Art. 4

(Servizi per l'infanzia)

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.
2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il sistema educativo integrato è costituito da:
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare *comprensivi del servizio tagesmutter*.²

Art. 5

(Nido di infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni.
2. Il nido garantisce:
 - a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

¹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 febbraio 2017, n. 6.

² Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 20.

- b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
 - c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed elaborano adeguati progetti pedagogici.
 4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.
 5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 6

(Micro nido)

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.
2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

Art. 7

(I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia)

1. I servizi educativi integrativi al nido ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. È obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali.
I servizi educativi integrativi al nido sono:
 - a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore o *tagesmutter*³ o in altro spazio a ciò destinato completano l'offerta di servizi per la prima infanzia e sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo e possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri;
 - b) i centri per bambini e famiglie accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile e per i quali non vi è affidamento di minori;
 - c) gli spazi gioco per bambini offrono accoglienza ed un ambiente organizzato con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi. Non offrono il servizio di mensa, sono privi di spazi per il riposo e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore.
2. Il polo d'infanzia comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto

³ Parole inserite dall'art. 2, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 20.

educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

Art. 8

(Gestione dei servizi)

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
 - a) dai comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - c) da soggetti privati, accreditati e convenzionati con i comuni;
 - d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 9

(Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

CAPO III

SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI

Art. 11

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni che:
 - a) definisce i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia;
 - b) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità;
 - c) valorizza il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi;

- d) garantisce il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali.

Art. 12

(Funzioni dei comuni singoli o associati)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Il programma comunale o intercomunale prevede:
 - a) la concertazione con i soggetti interessati per potenziare la rete dei servizi per la prima infanzia e promuoverne la qualità anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati;
 - b) la modalità di riparto dei servizi per necessità di riequilibrio o fronteggiare particolari situazioni di rischio sociale o di forte disagio per le distanze e per la carenza di mezzi di trasporto;
 - c) la promozione dell'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali;
 - d) l'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.
2. I comuni curano la costituzione di un gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento. Il gruppo è composto dal dirigente del settore infanzia del comune capofila, da due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP, da un tecnico del settore edilizio.
3. I comuni singoli o associati, quali garanti della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati e della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni devono:
 - a) esercitare la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;
 - b) adottare un regolamento comunale, elaborato anche a livello associato, sulle modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi, la partecipazione dei genitori alla vita del bambino, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà quali l'affidamento etero-familiare;
 - c) programmare e gestire direttamente o indirettamente i servizi educativi;
 - d) valorizzare e sostenere la qualificazione del sistema comunale dei servizi per l'infanzia e l'integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali, scolastici e del tempo libero;
 - e) concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.
4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

Art.13

(Servizio sanitario)

1. Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di

prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

CAPO IV STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 14 *(Autorizzazione)*

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.
2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;
 - b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
 - c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;
 - d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;
 - e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;
 - f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;
 - g) prevedere la partecipazione dei genitori.
3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

Art. 15 *(Accreditamento)*

1. L'accreditamento è concesso dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, su richiesta del gestore del servizio educativo privato, in presenza dei seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) Carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo che descriva le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata, la partecipazione dei genitori e il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo di lavoro, di autovalutazione ed etero-valutazione;
 - b) accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili;
 - c) supervisione pedagogica, a cura del coordinatore pedagogico, in modo continuativo;
 - d) adesione ad iniziative formative programmate dalla Provincia per promuovere la cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.
2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati.
3. L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti da enti pubblici.

Art. 16

(Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni)

1. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.
2. I comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 17

(Registri comunali)

1. Presso ciascun comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività.

Art. 18

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:
 - a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
 - b) l'indicazione delle attività programmate;
 - c) la determinazione dei fabbisogni.

Art. 19

(Carta dei servizi)

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

CAPO V
PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 20
(Personale)

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.
2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.
3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.
4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.
5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.
6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.
7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

Art. 21
(Coordinatori pedagogici)

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite coordinatori pedagogici così per come previsto all'articolo 16 della presente legge.

CAPO VI
NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 22
(Norma finanziaria)

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatiche nell'ambito dello sviluppo sociale e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 23

(Norma transitoria e finale)

1. Le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, *entro il 30 giugno 2023*⁴, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento successivo.
- 1-bis. *In base al termine di cui al comma 1, tutti i termini, anche connessi a norme transitorie, previsti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 10, sono automaticamente differiti alla data di entrata in vigore della presente legge.*⁵
2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi correlati all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.

Art. 24

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n.12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ Termine così modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 38. In precedenza il presente termine era già stato così modificato: dall'art. 3, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 20 che ha sostituito le parole "entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge" con le parole "entro il 30 giugno 2018"; l'art. 1, comma 1, l.r. 22 giugno 2018, n. 21 ha prorogato il termine al 30 giugno 2020; l'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2020, n. 7, ha prorogato al 31 dicembre 2020; l'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 11 novembre 2020, n. 20, ha prorogato al 30 giugno 2021; l'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 26 maggio 2021, n. 12, ha rinviato il termine al 31 dicembre 2021; l'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 38, ha rinviato il termine al 30 giugno 2022. Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 4 luglio 2022, n. 19, ha prorogato il termine al 30 giugno 2023.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 11 novembre 2020, n. 20. Successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 26 maggio 2021, n. 12. Precedentemente il testo era così formulato: "La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al regolamento attuativo di cui all'articolo 10, le necessarie modifiche per allineare i termini, anche connessi a norme transitorie ivi previste, fissandoli alla data di entrata in vigore della presente legge".

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14

Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole.

(BURC n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 5 del 9 maggio 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 12 giugno 2009, n.19, 5 luglio 2016, n. 22 e 19 novembre 2020, n.19)

CAPITOLO I
Agriturismo

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione Europea e dello Stato, nel quadro dei principi e delle finalità della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#), «Disciplina dell'agriturismo», con i propri strumenti di programmazione, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle aree rurali.
2. La presente legge ha lo scopo di sostenere e disciplinare nel territorio regionale l'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole, al fine di:
 - incentivare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle aree rurali favorendo la multifunzionalità della loro attività per l'incremento e la differenziazione del reddito agricolo e per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nelle aree rurali;
 - favorire lo sviluppo e la valorizzazione del territorio agricolo, in particolare quello montano e collinare, e del suo patrimonio edilizio rurale e un equilibrato rapporto tra città e campagna;
 - valorizzare ed incentivare la cultura enogastronomica calabrese attraverso l'utilizzo delle produzioni aziendali, locali, tradizionali, tipiche e certificate;
 - favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo e valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
 - tutelare, qualificare e valorizzare il patrimonio agricolo, socio-culturale e ambientale della Calabria, attraverso azioni di sviluppo Integrato tra agricoltura, turismo e cultura;
 - contribuire al riequilibrio socio-economico ed allo sviluppo dell'intero territorio rurale regionale;
 - agevolare le iniziative degli imprenditori agricoli, favorendo i giovani, le donne e gli imprenditori agricoli professionali e, tra questi, coloro i quali adottano tecniche agricole a basso impatto ambientale;
 - promuovere l'educazione alimentare;
 - recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche ed architettoniche dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;
 - vietare, nei pressi degli agriturismi e comunque nei facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.

Art. 2

(Definizione di attività agrituristiche e rapporto di prevalenza e connessione)

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo [2135 del codice civile](#) e articolo 1 del [Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228](#) «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della [legge 3 marzo 2001, n. 57](#)» e articolo 1 del [Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99](#) «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ed e), della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#)» e s.m.i., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarità e attività connesse, rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere principali.

2. Rientrano tra le attività agrituristiche:
 - a) dare ospitalità in alloggi di cui al successivo art. 7;
 - b) dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e *caravans*;
 - c) somministrare, pasti e bevande, ivi compresi quelli a carattere alcolico e super alcolico costituiti da prodotti aziendali, ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne ed interne all'azienda, nonché da prodotti di aziende agricole del territorio regionale con preferenza ai prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, biologici e10 compresi nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, per come disciplinati all'articolo 10;
 - d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscita di vini, alla quale si applica la [legge 27 luglio 1999, n. 268](#) «Disciplina delle strade del vino» e la vendita dei prodotti; nonché degustazione di altri prodotti tipici della gastronomia regionale ispirati a specifici itinerari tematici;
 - e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa e nelle strutture comuni realizzate dalle imprese associate, le seguenti attività connesse:
 - attività ricreative;
 - attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico ed artigianale calabrese quali corsi, seminari, visite di ecomusei, musei del territorio e della cultura contadina; visite di siti turistici rurali inseriti in itinerari culturali tematici; nonché di turismo religioso-culturale;
 - attività di raccolta ed esposizione di attrezzi ed oggetti utilizzati nei processi produttivi tradizionali e nei laboratori artigianali con funzione illustrativa delle attività agricole e degli aspetti di vita rurale;
 - attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro-faunistiche-venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini.

3. Costituiscono attività connesse all'azienda agricola e possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche le:
 - attività didattiche, comprese l'organizzazione di «fattorie didattiche» attraverso percorsi formativi all'interno dell'azienda o delle aziende associate, che rispondono ai requisiti previsti dalla Carta della qualità delle fattorie didattiche;

- attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristici dovranno, se svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali attestati che li qualificano a svolgere tale attività.

3-bis.¹ Agli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche di cui al presente articolo in rapporto di connessione e collegamento all'attività principale di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, non si applica la tassa di concessione regionale sull'autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'art. 4 della [legge 14 giugno 1990, n.158](#)).

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono finalizzate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio e della cultura rurale e possono essere realizzate anche per mezzo di convenzioni con enti locali ed associazioni culturali locali.
5. L'attività agrituristica può essere realizzata in forma associata con l'utilizzo di strutture e spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche o da soggetti pubblici.

Art. 3

(Operatori agrituristici)

1. Le attività agrituristiche, di cui all'art. 2, possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo [2135 del codice civile](#), all'art. 1 del [Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228](#) e all'articolo 1 del [Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99](#) e s.m.i., che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica per come previsto nel successivo art. 12 della presente legge, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, nella forma di società cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, purché utilizzino per lo svolgimento delle attività agrituristiche prevalentemente i prodotti e le strutture aziendali dei soci.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. Il personale addetto e i familiari dell'imprenditore dovranno essere inquadrati con contratti per lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni, da disciplinare con il Regolamento di attuazione previsto dalla presente legge.

Art. 4

(Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola)

1. Le attività di cui all'articolo 2 devono essere esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento degli animali. Il rapporto di connessione si realizza quando nell'esercizio delle attività agrituristiche sono utilizzate le materie prime ed i locali dell'azienda

¹ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 19 novembre 2020, n. 19.**

agricola.

2. Le attività agricole devono rimanere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche. Detta prevalenza è realizzata quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio dell'attività agricola e delle produzioni, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività agriturstica. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo-lavoro viene effettuato sommando i rispettivi valori di ciascuna azienda.
3. Le imprese agricole dove si svolge attività agriturstica sono obbligate alla costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del [DPR 503/99](#) e [D.lgs. 99/2004](#).
4. Per le aziende ricadenti nelle aree di montagna definite ai sensi della normativa comunitaria vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi nazionali e regionali o che pur non ricadendo in dette zone, praticano agricoltura biologica, il tempo dedicato all'attività agricola viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a 2.
5. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le attività agrituristiche sono contenute nell'allegato A.
6. Il rapporto di connessione è presunto, quando:
 - a) la ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 l'attività agricola si considera comunque prevalente, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari;
 - b) nel caso di aziende che danno ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.
7. Nei casi di cui al comma 6 è consentito l'uso della cucina domestica.

Art. 5

(Zone di prevalente interesse agriturstico)

1. Sono considerate di prevalente interesse agriturstico le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'articolo 32 della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) «Legge Quadro sulle aree protette» e s.m.i..

Art. 6

(Limiti all'esercizio dell'attività agriturstica)

1. L'attività agriturstica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:
 - a) numero di posti letto massimo 30;
 - b) numero di posti tenda o *roulotte* massimo 10;
 - c) numero di posti tavola per pasto massimo 60 su media annua, secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge.
2. L'attività agriturstica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo.
3. Lo svolgimento dell'attività agriturstica nel rispetto delle disposizioni previste dalla seguente

legge, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#) «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale», nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

Art. 7

(Locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo. Sono da intendersi come strutture da adibire ad attività agrituristica soltanto quelle che rivestono carattere di ruralità e che sono state realizzate esclusivamente per tale scopo e che appartengono alla vecchia edilizia rurale.
2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia dal punto di vista fiscale ai sensi dell'articolo 3 comma 156, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sia da quello della pianificazione urbanistica.
3. I requisiti edilizi per i locali da adibire ad usi agrituristiche sono quelli previsti per strutture di civile abitazione e quindi con tutte le deroghe ed eccezioni previste dai regolamenti edilizi comunali nei diversi ambiti geografici. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature di servizi ad essa afferenti.
5. L'edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse, compresi gli ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, nonché per la realizzazione di strutture di servizi ad essa afferenti (aula per attività didattiche e spazi sociali). Non è consentito nessun ampliamento dei fabbricati esistenti per l'aumento della capacità ricettiva (ristorazione e alloggi).
6. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
7. Gli spazi destinati alla sosta dei campeggiatori devono possedere i requisiti igienico-sanitari così come previsto dalle vigenti norme in materia.
8. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le disposizioni previste dal [D.M. 14 giugno 1989, n. 236](#) «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche».

Art. 8

(Interventi per il recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche, gli interventi per il recupero del patrimonio

edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari relativi all'agricameggio, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.

2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tipiche della zona.
3. Per gli immobili sotto il vincolo artistico o ambientale occorre munirsi della preventiva autorizzazione del Sindaco e della Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali della Regione.
4. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata con opere provvisoriale.

Art. 9

(Norme igienico-sanitarie riferite agli immobili destinati ad agriturismo)

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aereo illuminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine dell'autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica nonché l'attività di macellazione con particolare riferimento a:
 - a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
 - b) caratteristiche dei locali di macellazione;
 - c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
 - d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
6. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a 10 oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di 10 posti letto è possibile utilizzare l'uso di una cucina domestica per gli ospiti, qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
8. Gli alloggi agrituristiche sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico- sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente comma.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 10

(Somministrazione di pasti bevande)

1. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2 è rivolta:
 - a) alle persone alloggiate nei locali aziendali e nelle aree di sosta;
 - b) alle persone non alloggiate.
2. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche, alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica calabrese, la somministrazione di pasti e bevande deve rispettare i seguenti criteri:
 - a) almeno il 70% del valore dei prodotti e delle materie prime utilizzate e trasformate, anche attraverso lavorazioni esterne, deve essere rappresentato da prodotti propri dell'azienda e da prodotti delle aziende agricole della zona (deve intendersi il valore del prodotto sul mercato al dettaglio o il prezzo medio di vendita al dettaglio dei prodotti) e il cui rapporto è definito secondo modalità da individuarsi con il regolamento di attuazione della presente legge;
 - b) la rimanente parte dei prodotti, fino al 25%, può provenire da produzioni artigianali alimentari e da aziende agricole collocate in ambito regionale.
3. In caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità a completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'impiego fino al 5% di prodotti di altra provenienza.
4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b), deve essere data comunicazione al Comune in cui ha sede l'impresa il quale autorizza temporaneamente la continuazione dell'esercizio dell'attività.
5. Le percentuali sopra indicate si applicano anche per la organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali, nonché per la somministrazione di spuntini.

6. Per la somministrazione della prima colazione i prodotti utilizzati possono essere anche a maggioranza extraziendali purché locali e regionali, con preferenza per i prodotti biologici, DOP, IGP e tradizionali.

Art. 11

(Norme igienico-sanitarie per la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande)

1. I locali adibiti a somministrazione di pasti e bevande, alla vendita dei prodotti nonché la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia.
2. Per la produzione di un quantitativo di pasta fresca, formaggi, salumi, prodotti apistici, conserve, marmellate, confetture, sciroppi, succhi, sottaceti e sottoli per un quantitativo settimanale non superiore a 50 Kg per ciascun prodotto proveniente prevalentemente da produzione aziendale, è consentito l'uso della cucina laboratorio. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione. Per quantitativi superiori deve essere autorizzato apposito laboratorio.
3. L'autorità sanitaria, nel prendere in esame i requisiti dei locali per la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, considera l'eterogeneità delle produzioni, la modesta quantità e i tradizionali metodi di lavorazione e impiego dei prodotti.
4. Gli addetti alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovranno fornire attestato di idoneità sanitaria per come previsto dalla [delibera regionale n. 98 del 19 febbraio 2007](#).
5. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di 10, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

Art. 12

*(Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.
Formazione ed aggiornamento professionale)*

1. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici è richiesta l'attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, (...) ² oppure l'impegno a presentare la suddetta attestazione entro sei mesi dalla data della domanda di iscrizione ³.
2. La Regione organizza e cura ⁴ in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 7 della [legge n. 96 del 20 febbraio 2006](#) «Disciplina dell'agriturismo».
3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco non sono obbligatori l'attestazione di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in

² La lett. a) dell'art. 1 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22 ha soppresso le parole: "organizzato su base provinciale".

³ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 19 novembre 2020, n. 19.

⁴ Parole sostituite dalla lett. b) dell'art. 1 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Le Province organizzano e curano".

discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.

4. Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agri-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla Regione⁵ perché venga vietato a terzi, all'interno dell'azienda, l'esercizio della caccia in periodi determinati.

Art. 13

(Elenco regionale⁶ dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo)

1. Presso la Regione è istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un'apposita commissione, composta da:
 - a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;
 - c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati⁷.
2. (Abrogato)⁸.
3. (Abrogato)⁹.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo¹⁰.
5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:
 - redazione della relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio regionale¹¹ integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;
 - valuta, nel rispetto della presente legge, l'idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale¹², tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco stesso;

⁵ Parola sostituita dalla lett. c) dell'art. 1 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provincia".

⁶ Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

⁷ Comma sostituito dalla lett. b) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione e l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo".

⁸ Comma abrogato dalla lett. c) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "La Commissione è composta da: a) Assessori provinciali all'agricoltura o dai loro delegati; b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa; c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative."

⁹ Comma abrogato dalla lett. c) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "La Commissione è presieduta dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato".

¹⁰ Parole sostituite dalla lett. d) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale per l'agriturismo".

¹¹ Parola sostituita dalla lett. e) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

¹² Parola sostituita dalla lett. e) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

– provvede alla tenuta dell'elenco *regionale*¹³.

5 *bis*. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) (abrogata)¹⁴;

b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.

5 *ter*. Nell'elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. *In tal caso, i requisiti di cui alla lettera b) del comma 5-bis devono essere posseduti da almeno uno dei soci* ¹⁵.

5-*quater*. ¹⁶ *Nel caso di subentro a qualsiasi titolo, anche in forma societaria, nella conduzione dell'azienda agrituristica, i soggetti subentranti possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 purché rientrino nella categoria di imprenditori agricoli di cui all'articolo 3, posseggano i requisiti di cui al comma 5-bis o si impegnino a soddisfare le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5-bis entro sei mesi dall'iscrizione, pena la decadenza.*

6. L'iscrizione nell'elenco regionale¹⁷ è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di agriturismo.

7. L'iscrizione nell'elenco *regionale*¹⁸ è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli [442](#), [444](#), [513](#), [515](#) e [517](#) del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) e successive modifiche.

8. I soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.

¹³ **Parola sostituita dalla lett. e) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "provinciale".

¹⁴ **Lettera abrogata dall'art. 1, lett. c), num. 1), della l.r. 19 novembre 2020, n. 19. Precedentemente il testo così recitava:** "esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile".

¹⁵ **Periodo sostituito dall'art. 1, lett. c), num. 2), della l.r. 19 novembre 2020, n. 19. Precedentemente il testo così recitava:** "In tal caso, i requisiti di cui al comma 6 bis, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica".

¹⁶ **Comma aggiunto dall'art. 1, lett. c), num. 3), della l.r. 19 novembre 2020, n. 19.**

¹⁷ **Parola sostituita dalla lett. f) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "provinciale".

¹⁸ **Parola sostituita dalla lett. g) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "provinciale".

9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la *Regione*¹⁹ provvede alla cancellazione provvisoria dall'elenco e comunica la propria determinazione all'interessato con l'indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la *Regione*²⁰ adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.

Art. 14

(Disciplina amministrativa)

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13 e che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:

a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell'elenco *regionale*²¹ provinciale con l'indicazione:

- delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturismo;
- della capacità ricettiva;
- di eventuali periodi di sospensione dell'attività agrituristica nell'arco dell'anno;
- del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l'azienda agricola;
- del possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
- della misura dell'apporto di prodotti propri.

b) un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agriturismo;

c) certificato di iscrizione nell'elenco *regionale*²² di cui all'articolo 13;

d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.

1 *bis*. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione inizio attività (...) ²³, alla Regione e all'Azienda sanitaria competente per territorio.

2. L'esercizio dell'attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda.

3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,

¹⁹ Parola sostituita dalla lett. h) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Provincia".

²⁰ Parola sostituita dalla lett. h) dell'art. 2 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Provincia".

²¹ Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 3 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

²² Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 3 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "provinciale".

²³ Parole soppresse dalla lett. b) dell'art. 3 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "alla Provincia".

in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

4-bis.²⁴ Entro trenta giorni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 13, comma 5-quater, trasmettono, al comune ove è ubicata l'azienda, la comunicazione di intervenuta variazione della titolarità della medesima, confermando la sussistenza dei requisiti.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione²⁵ un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.

6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

7. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.

Art. 15

(Obblighi degli operatori agrituristici)

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;

b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all'ingresso dell'area riservata ai campeggiatori;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;

d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell'autorizzazione;

e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;

f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all'elenco;

²⁴ **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 19 novembre 2020, n. 19.**

²⁵ **Parola sostituita dalla lett. c) dell'art. 3 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava: "Provincia".**

g) comunicare al Sindaco e alla Regione²⁶ entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.

La Regione²⁷ provvederà a comunicare celermente la cessazione dell'attività all'Osservatorio Agrituristico Regionale.

2. Entro tre anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l'attività agrituristica, pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.

Art. 16

(Programmazione agrituristica)

1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:

- individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
- coordina le iniziative di promozione dell'offerta agrituristica;
- coordina le iniziative di formazione professionale.

2. *Il Programma annuale d'intervento della Regione è adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con le associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, ed è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione. Il Programma contiene:*

- a) *la perimetrazione delle zone d'intervento;*
- b) *le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;*
- c) *le proposte d'intervento da realizzare*²⁸.

3. (Abrogato)²⁹

4. (Abrogato)³⁰

²⁶ **Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 4 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "Provincia".

²⁷ **Parola sostituita dalla lett. a) dell'art. 4 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "Provincia".

²⁸ **Comma sostituito dalla lett. a) dell'art. 5 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "I Piani Annuali Territoriali d'intervento delle Province di concerto con le Associazioni e Organizzazioni Agrituristiche più rappresentative, devono pervenire al Dipartimento «Agricoltura, Foreste, Forestazione» della Regione Calabria entro il 30 settembre di ogni anno".

²⁹ **Comma abrogato dalla lett. b) dell'art. 5 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "Il Piano Annuale Territoriale d'intervento della Provincia, contiene: la perimetrazione delle zone d'intervento; le iniziative agrituristiche in atto con l'indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge; le proposte d'intervento da realizzare".

³⁰ **Comma abrogato dalla lett. b) dell'art. 5 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "Il Programma Annuale d'intervento della Regione, redatto dal Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali d'intervento presentati dalle Province, è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione".

Art. 17

(Osservatorio regionale dell'agriturismo)

1. Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito l'Osservatorio Regionale per l'Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese.
2. L'Osservatorio Agrituristico regionale è composto da:
 - dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato;
 - (...) ³¹;
 - da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione.
3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore all'Agricoltura o da un suo delegato.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente *del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo* ³².
5. L'Osservatorio, in particolare:
 - cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti (...) ³³ dalle Associazioni Agrituristiche;
 - collabora con l'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 13 della [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#);
 - pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell'agriturismo in Calabria;
 - formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all'art. 16.
6. L'Osservatorio regionale, inoltre, promuove:
 - manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l'ambiente agricolo sull'agriturismo;
 - iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi;
 - pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali;
 - attività di studio e di ricerca sull'agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;

³¹ **Parole soppresse dalla lett. a) dell'art. 6 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale".

³² **Parole sostituite dalla lett. b) dell'art. 6 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "regionale per l'agriturismo".

³³ **Parole soppresse dalla lett. c) dell'art. 6 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "dalle Province e".

- promozione di itinerari agrituristici integrati;
- partecipazione a fiere, mostre e altro con *stand* specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione;
- creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina *on-line* con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all'elenco regionale;
- interconnessione della banca dati con numerosi *box information* da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristico regionale.

Art. 18

(Albo per la tutela della qualità)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della qualità dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica possono essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:
 - della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del *comfort* generale;
 - dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo- forestale, ambientale e paesaggistico;
 - dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull'apposito conto corrente regionale della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
5. La gestione e la tenuta dell'albo sono affidate al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria secondo modalità e procedure che saranno definite con regolamento di attuazione della presente legge.
6. La Regione promuove l'attivazione di un marchio di qualità regionale identificativo delle aziende agrituristiche che abbiano i requisiti ed esercitano l'attività sulla base del sistema delle garanzie e dei controlli previsti dalla presente legge. La procedura ed il rilascio del marchio di qualità regionale sono regolate in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 19
(Vigilanza)

1. *La Regione*³⁴ con ispezioni e controlli *accerta*³⁵ che l'attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.

In particolare *accerta*³⁶:

- che l'attività agrituristica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale;
 - che l'attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione con l'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali;
 - che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall'articolo 6 della presente legge.
2. L'esito dei controlli effettuati dalla *Regione*³⁷ è comunicato al Comune dove ha sede l'agriturismo per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.
 3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all'elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.
 4. (Abrogato)³⁸.

CAPITOLO II
Attività Didattica

Art. 20
(Finalità e oggetto)

1. Con la presente legge la Regione Calabria in armonia con il proprio Statuto e nel rispetto del [Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce come aziende agricole didattiche le imprese agricole, singole o associate, come definite ai sensi dell'articolo 1 del [Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228](#), che si impegnano a svolgere, oltre alle attività tradizionali, attività didattiche e culturali volte alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo-pastorali,

³⁴ **Parole sostituite dall'art. 7, lett. a), num. 1), della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "Le Amministrazioni provinciali".

³⁵ **Parola sostituita dall'art. 7, lett. a), num. 2), della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "accertano".

³⁶ **Parola sostituita dall'art. 7, lett. a), num. 2), dell'art. 7 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "accertano".

³⁷ **Parola sostituita dall'art. 7, lett. b), della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "Provincia".

³⁸ **Comma abrogato dall'art. 7, lett. c), della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** "Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza e controllo esercitata".

per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

Art. 21
(Attività)

1. L'azienda agricola deve programmare l'Offerta Didattica stabilendo i temi, gli obiettivi e il metodo.
2. L'Offerta Didattica deve essere modulata ed adattata all'età dei visitatori.
3. Le aziende agricole didattiche offrono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell'agricoltura, del territorio, dell'ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.
4. I percorsi didattici da proporre alle scuole e/o ai gruppi devono essere formulati e predisposti in base alle peculiarità dell'azienda e delle persone che li vivono e vi lavorano.
5. Le attività didattiche, devono essere predisposte in base alle colture, agli allevamenti, agli impianti di trasformazione presenti in azienda, al territorio in cui l'azienda ricade, al paesaggio agrario, alle risorse naturalistiche dell'ambiente circostante.
6. I Programmi didattici devono contenere attività volte a fare acquisire le conoscenze su:
 - a) l'importanza del lavoro agricolo;
 - b) il ruolo sociale e multifunzionale dell'agricoltura;
 - c) i sistemi e le tecniche di coltivazione e di allevamento;
 - d) i processi di trasformazione dei prodotti agricoli;
 - e) le relazioni tra l'Agricoltura e l'Ambiente;
 - f) i cicli della natura e le relazioni tra le varie componenti ambientali;
 - g) le stagioni dell'agricoltura;
 - h) l'educazione alimentare;
 - i) l'educazione ambientale;
 - j) le risorse storiche, culturali, naturali, archeologiche del territorio in cui ricade l'azienda.
7. I programmi didattici devono prevedere attività pratiche e laboratori per permettere esperienze dirette tipo seminare, raccogliere, trasformare, costruire, catalogare campioni di vegetali e insetti, preparare cibi, ecc.

Art. 22
(*Requisiti*)

1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per accogliere i partecipanti e garantire lo svolgimento delle attività didattiche e culturali previste.
2. Le strutture di cui al comma precedente devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia.
3. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente la somministrazione di spuntini e/o degustazione di prodotti aziendali, per la preparazione degli stessi possono fare uso della cucina domestica e di altri locali purché siano rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene previsti per i locali ad uso abitativo.
4. Per le aziende che prevedono consumazioni di pasti e il pernottamento, è obbligatorio possedere l'autorizzazione comunale secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della presente legge.
5. I titolari delle fattorie didattiche devono attenersi al rispetto della carta dei principi e dei requisiti di qualità, da approvarsi in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge, e devono disporre di personale professionalmente formato per gestire l'accoglienza, l'assistenza, l'accompagnamento dei visitatori e le attività didattiche.

Art. 23
(*Programma regionale*)

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura, di concerto con le Organizzazioni professionali agricole, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale, ogni anno redige il programma regionale delle fattorie didattiche.

Art. 24
(*Autorizzazioni*)

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fattorie didattiche è rilasciata dal Comune ove ha sede l'azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla presente legge e in relazione all'attività svolta e ai servizi offerti.
2. (*Abrogato*)³⁹.

Art. 25
(*Simbologia*)

1. L'Assessorato regionale all'Agricoltura di concerto con le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.
2. Il simbolo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletica.

³⁹ **Comma abrogato dall'art. 59, comma 1, della l.r. 12 giugno 2009, n. 19.**

CAPITOLO III
Fattorie sociali

Art. 26
(Finalità)

1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. I servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. Tale funzione viene svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio- sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale;
 - b) lo svolgimento di attività agricole e/o di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne l'integrazione sociale con modalità produttive e non meramente assistenziali.
2. La fattoria sociale ha lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, intendendo per questi tutti i beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:
 - a) assistenza sociale;
 - b) assistenza sanitaria;
 - c) assistenza socio-sanitaria;
 - d) educazione, istruzione e formazione;
 - e) turismo sociale;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

Art. 27
(Soggetti)

1. Le imprese agricole singole o associate, di cui al [Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001](#), stipulano apposita convenzione o protocolli d'intesa con Enti pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato e Enti *no profit* che erogano servizi socio-assistenziali e svolgono attività di utilità sociale mediante l'utilizzo di processi produttivi e di attrezzature propri delle attività agricole e ad esse connesse.
2. I titolari delle imprese agricole di cui al comma 1 o propri collaboratori, designati allo svolgimento dell'attività agrisociale, devono conseguire la qualifica di «operatore agrisociale» attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale.

Art. 28
(Attività)

1. Terapia e riabilitazione:

- a) terapie assistite con gli animali (*pet-therapy*, ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;
- b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo).

2. Inserimento lavorativo:

- a) formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti.

3. «Rieducazione», didattica e attività ludico-ricreative:

- a) attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;
- b) costituzione di agriasili e agrinidi, con attività anche ludico-ricreative e di aggregazioni che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.

CAPITOLO IV
Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 29
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, approva entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione, previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 30
(Norme transitorie)

1. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 13, e permangono iscritti per un periodo non superiore a due anni, entro il quale devono adeguarsi alle norme di cui alla presente legge.
2. Spetta alle amministrazioni provinciali la verifica dell'avvenuto adempimento, in assenza del quale è proposta al Comune l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 31.
3. Tutto quanto non previsto nella presente legge è demandato al regolamento di attuazione di cui all'articolo 29.

Art. 31
(Sanzioni)

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all'articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, dispone la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.
4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l'obbligo di comunicare il provvedimento adottato al *dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 17⁴⁰*.
5. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi.

⁴⁰ **Parole sostituite dalla lett. a) dell'art. 8 della l.r. 5 luglio 2016, n. 22. Precedentemente il testo così recitava:** *"Dipartimento Agricoltura, all'Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente".*

Allegato A

Parametri Tempo Lavoro Per L'Attività Agricola

Coltivazioni		Minimo	Massimo	
Seminativo asciutto semplice ed erborato	gg. II.	10	20	Ha/anno
Foraggiere irrigue	gg. II.	20	30	Ha/anno
Colture industriali e ortaggi a pieno campo	gg. II.	150	200	Ha/anno
Ortaggi in coltura semi-protetta	gg. II.	250	300	Ha/anno

Ortaggi in serra	gg. II.	1000	1200	Ha/anno
Fiori e/o piante ornamentali in serra	gg. II.	1200	1500	Ha/anno
Agrumeto	gg. II.	60	90	Ha/anno
Frutteto	gg. II.	80	120	Ha/anno
Piccoli frutti	gg. II.	350	400	Ha/anno
Vigneto da vino	gg. II.	80	120	Ha/anno
Vigneto da tavola	gg. II.	120	140	Ha/anno
Vigneto protetto	gg. II.	130	150	Ha/anno
Oliveto da olio	gg. II.	50	80	Ha/anno
Oliveto da mensa	gg. II.	70	100	Ha/anno
Castagneto da frutto	gg. II.	20	30	Ha/anno
Pascolo	gg. II.	3	6	Ha/anno
Bosco	gg. II.	5	10	Ha/anno

Allevamenti		Minimo	Massimo	
Bovini da carne	gg. II.	6	10	Per capo/anno
Bovini da latte	gg. II.	10	15	Per capo/anno
Ovicapriani	gg. II.	2	4	Per capo/anno
Suini	gg. II.	3	5	Per capo/anno
Equini	gg. II.	3	5	Per capo/anno
Conigli	gg. II.		150	Per 100 fattrici/anno
Polli da carne	gg. II.		150	Per 5000 capi/anno
Ovaiole	gg. II.		300	Per 5000 capi/anno
Api	gg. II.	30	40	Per 25 famiglie/anno

Parametri Tempo Lavoro Per L'Attività Agrituristica

Ospitalità

In appartamenti/monolocali ore/mese		In camere di 2 posti letto ore/giorno				
Posti letto	Ore lavoro	N° camere autorizzate	Alloggio	Alloggio + 1 ^a colazione	Alloggio + ½ pensione	Alloggio + pensione
2	12	1	0,05	1	2.05	3.05
4	14	2	1	1.05	3.02	4.03
6	16	3	1.04	1.09	3.09	5.01
8	18	4	1.08	2.04	4.05	6
10	20	5	2.02	2.09	5.01	6.09

12	22	6	2.06	3.04	5.07	7.08
14	24	7	3	3.09	6.02	8.04
16	26	8	3.04	4.04	6.07	9
18	28	9	3.08	4.09	7.02	9.06
20	30	10	4.02	5.03	7.09	10.05
22	32	11	4.06	5.08	8.06	11.04
24	34	12	5	6.02	9.03	12.03
26	36	13	5.04	6.07	9.09	13.01
28	38	14	5.08	7.02	10.05	13.08
30	40	15	6.02	7.07	11.01	14.05

Agricampeggio: ore/mese 6 per piazzola di sosta autorizzata Ristoro agriturismo

Posti a tavola autorizzati		Cena giorni di apertura						Pranzo e cena giorni di apertura					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
10	Ore/sett.	4	8	12	17	21	25	7	13	20	25	30	35
20	Ore/sett.	6	12	18	24	30	35	10	20	30	39	47	55
30	Ore/sett.	8	17	25	33	42	50	13	27	40	53	67	75
40	Ore/sett.	10	21	30	40	51	60	16	31	45	59	73	87
50	Ore/sett.	12	24	36	48	60	70	20	40	60	74	88	100
60	Ore/sett.	14	29	43	57	71	84	22	42	62	82	102	120

Attività ricreative e culturali

Per attività di maneggio	12 ore/mese per capo equino
Per altre attività ricreative (pesca, gioco a bocce, bicicletta, ecc.)	10% dell'attività di ospitalità
Per attività culturali (spettacoli, serate danzanti e musicali, ecc.)	5 giorni/anno

Trasporti, sorveglianza, operazioni generiche, contabilità

Per attività di ospitalità e/o agricampeggio	30 ore/anno
Per attività di ristoro agriturismo e/o somministrazione pasti	1/2 ora/giorno

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

LEGGE 28 agosto 1997, n. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza.

(GU n.207 del 5-9-1997)

Vigente al: 20-9-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo e' riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

- a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
- c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT;
- e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita' criminali come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita', sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere

dall'anno 1998.

Avvertenza:

Il testo delle note e' stato redatto ai sensi dell'art. 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o delle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

(Ambiti territoriali di intervento)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunita' montane e province.

2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonche' il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilita' assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonche' di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

Art. 3.

(Finalita' dei progetti)

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalita':

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della poverta' e della violenza, nonche' di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualita' della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversita', delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piu' minori con handicap al fine di migliorare la qualita' del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Art. 4.

(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli di contrasto della poverta' e della violenza, nonche' misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)

1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;

b) l'attivita' di informazione e di sostegno alle scelte di maternita' e paternita', facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternita' di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;

c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali,

e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunita' educativo-riabilitative;

f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;

g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficolta' con figli minori, o in stato di gravidanza, nonche' la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potesta' con figli minori al seguito;

h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;

i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficolta' relazionali;

l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

2. La realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

Art 5

(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilita';

b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

Art. 6.

(Servizi ricreativi ed educativi)

per il tempo libero)

1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonche' occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacita' di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.

2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Art. 7.

(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilita', ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilita';

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunita' locale, anche amministrativa.

Art. 8.

(Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico)

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalita' della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualita' degli interventi;

c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunita' europee.

3. Il servizio, in caso di rilevata necessita', per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attivita' di promozione e di monitoraggio e per le attivita' di consulenza e di assistenza tecnica, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalita' organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.

5. Per il funzionamento del servizio e' autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

Art. 9.

(Valutazione dell'efficacia della spesa)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla societa', sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

Art. 10.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarieta' sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.

Art. 11.

(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)

1. Il Ministro per la solidarieta' sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicit  adeguata sulla qualita' della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della societa'.

Art. 12.

(Rifinanziamento della legge
19 luglio 1991, n. 216)

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n.

216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme stanziare per le finalita' di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 agosto 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Turco, Ministro per la
solidarieta' sociale

Visto, il Guardasigilli: Flick

LEGGE 27 maggio 1991, n. 176

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

(GU n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35)

Vigente al: 12-6-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Parte di provvedimento in formato grafico

PRIMA PARTE

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformita' con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana nonche' l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della liberta', della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignita' e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in un maggiore liberta',

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno puo' avvalersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' che vi sono enun-

ciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unita fondamentale della societa' ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettivita',
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalita' deve crescere in un'ambiente familiare in un clima di felicita', di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Societa', ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignita', di tolleranza, di liberta', di uguaglianza e di solidarieta',
Tenendo presente che la necessita' di concedere una protezione speciale al fanciullo e' stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10- e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturita' fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che e' necessario prestare ad essi una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'eta' inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturita' in virtu' della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un

organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla liberta di espressione. Questo diritto comprende la liberta di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto puo' essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita.
3. La liberta' di manifestare la propria religione o convinzioni puo' essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanita' e della moralita' pubbliche, oppure delle liberta' e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla liberta' di associazione ed alla liberta' di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti puo' essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in un societa' democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanita' o la moralita' pubbliche, o i diritti e la liberta' altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

- Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinche' il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonche' la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli stati parti:
- a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilita' sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
 - b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;
 - c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
 - d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo no minoritario;
 - e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il

riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilita' comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilita' di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilita' che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalita' fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui e' affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione concorderanno, in caso di necessita', procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli e' affidato, nonche' per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale e' temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non puo' essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformita' con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva puo' in particolare concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessita', del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terra' debitamente conto della necessita' di una certa continuita' nell'educazione del fanciullo, nonche' della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorita' competenti le quali verificano, in conformita' con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione puo' essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l'adozione all'estero puo' essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono reponsabili;
- e) Ricercano le finalita' del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri famigliari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità'.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò è possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal

riguardo, si terra' conto in particolare della necessita' dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) Diminuire la mortalita' tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
 - b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) Fare in modo che tutti i gruppi della societa' in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrita' dell'ambiente e sulla prevenzione degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
 - f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessita' dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che e' stato collocato dalle Autorita' competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformita' con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilita' fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilita' e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilita' finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha un responsabilita' finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonche' l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilita':

- a) Rendono l'insegnamento primario abbligatorio e gratuito per tutti;
- b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come.. la gratuita dell'insegnamento e' l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessita';
- c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacita' di ognuno;
- d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
- e) adottano misure per promuovere la regolarita' della frequenza scolastica e la diminuizione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinche' la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignita' del fanciullo in quanto essere umano ed in conformita' con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessita' dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalita':

- a) di favorire lo sviluppo della personalita' del fanciullo nonche' lo sviluppo delle sue facolta' e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialita';
- b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche' il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui puo' essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita' della vita in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoc tona;
- e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sara' interpretata in maniera da nuocere alla liberta' delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non puo' essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di

professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attivita' ricreative proprie della sua eta' e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attivita' ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'eta' minima oppure eta' minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, cosi' come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attivita' sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati parti vigilano affinche':

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ne' la pena capitale ne' l'imprigionamento a vita senza possibilita' di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di eta' inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di liberta' in maniera illegale o

arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere affettuati in conformita' con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata piu' breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di liberta' sia trattato con umanita' e con il rispetto dovuto alla dignita' della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua eta'. In particolare, ogni fanciullo privato di liberta' sara' separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avra' diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di liberta' abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonche' il diritto di contestare la legalita' della loro privazione di liberta' dinnanzi un Tribunale o altra autorita' competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'eta' di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilita'.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'eta' di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi piu' di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i piu' anziani.

4. In conformita' con l'obbligo che spetta loro in virtu' del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affiche' i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il ririnserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignita' del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignita' e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali e che tenga conto della sua eta' nonche' della necessita' di facilitare il suo riinserimento nella societa' e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinche' nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinche' ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorita' o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonche' in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che cio' non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua eta' o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parita';

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorita' o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformita' con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorita' e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'eta' minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacita' di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta cio' sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sara' prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la liberta' condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonche' soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni piu' propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e' istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralita' ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte puo' designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avra' luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario

Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporra tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere - informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività'.
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli

Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza e' sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adotta in conformita con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

20216

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 28 del 24-3-2023

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2023, n. 2

“Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1**Finalità**

1. La Regione Puglia, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), promuove lo sviluppo di servizi educativi e di istruzione per l'infanzia basati sul modello dell'educazione in natura, che prevedono proposte educative orientate al contatto con la natura e alla conoscenza esperienziale dell'ambiente naturale esterno e dei ritmi biologici.

2. Il modello di educazione in natura opera attraverso una proposta educativa e ricreativa mirata a favorire l'armonioso sviluppo delle capacità emotive, sociali, corporee e cognitive dei bambini e delle bambine in un contesto naturale, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento all'aperto che valorizzano il protagonismo delle bambine e dei bambini a contatto con l'ambiente naturale esterno

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge, si intende per educazione in natura il complesso delle attività educative finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente naturale esterno nelle sue diverse configurazioni tramite esperienze che rispondono al bisogno naturale dell'infanzia di esplorazione e scoperta, nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell'educazione in natura è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all'ambiente naturale esterno, inteso come ambiente di apprendimento, attraverso esperienze concrete e dirette. L'educazione in natura ha le seguenti finalità educative:

- a) valorizzare e mantenere il legame con l'ambiente naturale;
- b) sviluppare un'identità naturale per creare le condizioni affinché i bambini e le bambine possano affinare la propria capacità di comprensione del mondo naturale sviluppando, nel contempo, affettività e intelligenza naturalistica;
- c) trasformare l'ambiente naturale in contesto multidimensionale di alfabetizzazione, educazione e socializzazione che coinvolge, attraverso il gioco, le dimensioni emotivo-affettive, corporee, socio-relazionali e cognitive, attraverso strumenti e fattori organizzativi di contesto che rendono possibili le esperienze del giardino, dell'orto, del bosco o della campagna;

- d) costruire una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale e dell'integrazione uomo-natura, affinché le conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti ambientali acquisiti nel percorso educativo in natura siano trasferiti all'esperienza ordinaria e, in futuro, alla vita adulta.

Art. 3

Disciplina del modello di educazione in natura

1. Il modello di educazione in natura è rivolto sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia.
2. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini di età compresa tra zero e trentasei mesi, qualificato come agrinido, è autorizzato e gestito nel rispetto della legge 328/2000, della l.r. 19/2006 e dei regolamenti regionali 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e 18 aprile 2012, n. 7 (Modifiche urgenti al regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.) e rientra nell'ambito dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali ed educative destinate ai minori. Al fine di definire i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e professionali dei servizi di agrinido, la Giunta regionale, previa intesa tra i dipartimenti regionali Welfare e Politiche del lavoro, istruzione e formazione, modifica il r.r. 4/2007.
3. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, qualificato come agriasilo, è disciplinato dal complesso normativo dedicato alla scuola dell'infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.
4. Il modello di educazione in natura trova, inoltre, applicazione nell'ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni di cui al d.lgs. 65/2017.
5. Le attività di educazione in natura sono inserite in un contesto ambientale agricolo-rurale, aperto e ricco di verde. Nel caso in cui le attività di agrinido e agriasilo ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui alla presente legge devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
6. Gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) possono esercitare le attività di agrinido e agriasilo. L'azienda agricola, per poter esercitare l'attività di agrinido o agriasilo, deve garantire il possesso dei requisiti tecnico-strutturali e funzionali, organizzativi e professionali previsti dalla presente legge e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Gli spazi utilizzati devono essere adeguatamente separati e distinti da quelli destinati all'espletamento delle attività agricole, garantendo la sicurezza dei bambini.

Art. 4

Agritata

1. La Regione Puglia, in linea con i principi statali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), della l. 328/2000 per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alla l.r. 19/2006 definisce una innovativa forma di attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da zero a trentasei mesi in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola.
2. L'attività di agritata è svolta all'interno dell'impresa agricola che intende svolgere oltre alle attività agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.

Art. 5

Progetto educativo

1. Il modello di educazione in natura prevede programmi educativi armonizzati con il contesto ambientale in cui si opera e garantisce percorsi educativi e formativi improntati alla conoscenza delle piante, degli animali e dei ritmi della natura. Le attività all'aria aperta devono favorire la naturale inclinazione dei bambini e delle bambine verso l'esplorazione e la conoscenza dell'ambiente naturale esterno e il rispetto della natura.

2. Il progetto educativo basato sul modello dell'educazione in natura definisce le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori dei servizi di agrinido e agrisilo. Il progetto educativo è fondato sull'idea del bambino quale protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l'offerta formativa propria della specifica fascia di età. Lo sviluppo del progetto educativo deve svolgersi prevalentemente negli ambienti esterni per accrescere le capacità emotive, sociali, corporee e cognitive dei bambini e delle bambine che, inseriti in un contesto diverso da quello dell'aula, sono spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente, maturando la consapevolezza verso i temi del rispetto dell'ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. Gli ambienti interni devono risultare opportunamente attrezzati dal punto di vista pedagogico con materiali e arredi idonei a favorire diverse opportunità di gioco e di apprendimento in continuità con l'ambiente naturale esterno. Il progetto educativo si basa sull'avvicinamento del bambino a un ambiente naturale e agricolo-rurale, attraverso un percorso strutturato in forma necessariamente innovativa e alternativa rispetto all'offerta educativa tradizionale, incoraggiando la quotidiana interazione con la natura circostante. Le attività didattiche prevedono esperienze di tipo percettivo-sensoriale, attività socio-motorie ed esplorative e laboratori e favoriscono il coinvolgimento attivo del bambino attraverso l'attivazione di relazioni interpersonali ed ecosistemiche.

3. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgimento di tale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'educazione in natura. Nella definizione e nell'attuazione del progetto educativo il coordinatore può essere affiancato da un agronomo o da un agrotecnico.

Art. 6

Formazione

1. Al fine di diffondere e rafforzare le competenze in materia e gli ambiti territoriali di educazione in natura, la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, corsi di formazione e di aggiornamento continuo ed esperienze di interscambio tra gli operatori del settore, favorendo l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

Art. 7

Modifiche alla l.r. 19/2006

1. All'articolo 41 della l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera g) del comma 1, è aggiunta la seguente:
"g bis) agrinido.";
 - b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. L'agrinido è un servizio educativo per minori di età compresa tra zero e trentasei mesi, basato sul modello dell'educazione in natura, che concorre, con le famiglie, alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine attraverso un'offerta educativa orientata al contatto con la natura e alla conoscenza esperienziale dell'ambiente naturale esterno, inteso come ambiente di apprendimento. Il servizio di agrinido opera attraverso una proposta educativa mirata a favorire l'armonioso sviluppo

delle capacità emotive, sociali, corporee e cognitive del bambino in un contesto naturale, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento all'aperto. Le attività all'aria aperta favoriscono la naturale inclinazione dei bambini e delle bambine verso l'esplorazione, la conoscenza dell'ambiente naturale esterno e il rispetto della natura, al fine di costruire una consapevolezza naturalistica intorno ai temi della sostenibilità ambientale e dell'integrazione uomo-natura. Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 ne disciplina gli standard strutturali e organizzativo-funzionali.”.

Art. 8
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione del modello di educazione in natura nell'ambito dei servizi educativi e di istruzione per i minori.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge coinvolgendo gli operatori del settore.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 marzo 2023

MICHELE EMILIANO

**L.R. 18 dicembre 2013, n. 48****Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 167/8 del 3 dicembre 2013](#), pubblicata nel BURA 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale ed entrata in vigore il 28 dicembre 2013)

Testo vigente
(in vigore dal 28/12/2013)

*Indice***CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

[Art. 1](#) - Finalita'

CAPO II - FATTORIE DIDATTICHE

[Art. 2](#) - Definizione attivita' delle fattorie didattiche

[Art. 3](#) - Esercizio dell'attivita', connessione e prevalenza

[Art. 4](#) - Requisiti soggettivi

[Art. 5](#) - Requisiti strutturali

[Art. 6](#) - Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica

[Art. 7](#) - Segnalazione certificata di inizio attivita' di fattoria didattica

[Art. 8](#) - Simbolo distintivo e rete delle fattorie didattiche

[Art. 9](#) - Programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche

[Art. 10](#) - Osservatorio regionale dell'attivita' didattica, culturale e ricreativa

[Art. 11](#) - Vigilanza e controllo

[Art. 12](#) - Sospensione e revoca dell'attivita'

[Art. 13](#) - Sanzioni

[Art. 14](#) - Finanziamenti

CAPO III - FATTORIE AGRINIDO

[Art. 15](#) - Definizione attivita' di agrinido

[Art. 16](#) - Finanziamenti

CAPO IV - FATTORIE AGRIASILO

[Art. 17](#) - Definizione attivita' di agriasilo

CAPO V - AGRITATA

[Art. 18](#) - Definizione attivita' di agritata

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 19](#) - Norma finanziaria

[Art. 20](#) - Regolamento

[Art. 21](#) - Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1**
Finalita'

1. La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione europea e nazionale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socioculturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attivita' multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo, promuove la realizzazione di fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata, per favorire nelle nuove generazioni:
 - a) la conoscenza del mondo agricolo abruzzese, dei prodotti tipici e biologici regionali;
 - b) la conoscenza dei metodi di coltivazione ed allevamento impiegati;
 - c) l'interesse per l'ambiente rurale e i suoi valori culturali;
 - d) un piu' corretto stile alimentare e di vita.
2. Le attivita' di cui al comma 1 rappresentano uno strumento educativo importante per i bambini, i ragazzi e gli adulti, poiche' l'integrazione dell'agricoltura con la scuola e la societa' consente di accompagnarli nel loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli piu' consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono.

CAPO II
FATTORIE DIDATTICHE**Art. 2**
Definizione attivita' delle fattorie didattiche

1. Sono attivita' delle fattorie didattiche: le attivita' di educazione e didattica con interventi rientranti nel quadro della educazione alimentare ed ambientale e delle tradizioni rurali, l'accoglienza in spazi aperti, la degustazione di prodotti agricoli aziendali, le attivita' ricreative e culturali.
2. Le fattorie didattiche propongono e realizzano per i bambini, i ragazzi e gli adulti percorsi educativi e formativi in azienda, di uno o piu' giorni, per le finalita' di cui al comma 1.
3. L'attivita' didattica puo' essere implementata da esercitazioni pratiche che permettano ai visitatori di partecipare attivamente al processo produttivo aziendale con un'offerta diversificata di attivita'.
4. L'offerta didattica della fattoria e' coerente con l'orientamento produttivo aziendale.
5. I principali destinatari delle attivita' di cui al comma 1 sono gli studenti, i loro familiari, persone adulte singole o in gruppi organizzati.
6. Le fattorie didattiche, durante il periodo delle vacanze scolastiche, possono organizzare per i ragazzi percorsi formativi anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i comuni, le province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.
7. I percorsi formativi hanno per oggetto i temi dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'alimentazione e della ruralita' in coerenza con l'orientamento produttivo dell'azienda agricola.
8. Le fattorie didattiche, durante tutto l'anno, possono altresì organizzare per gli anziani attivita' didattiche per uno o piu' giorni anche mediante la sottoscrizione di una convenzione con i Comuni, le Province ed altri enti pubblici e soggetti privati interessati.

Art. 3

Esercizio dell'attivita', connessione e prevalenza

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che intendono svolgere, oltre alle attivita' agricole, le attivita' didattiche.
2. L'attivita' di fattoria didattica e' svolta dall'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'articolo 2135 del codice civile, che conduce un'azienda sia in proprieta' che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione di tale attivita', puo' avvalersi dei suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230- bis del codice civile, nonche' di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.
3. Le attivita' di cui al comma 1, dell'articolo 2 sono svolte in rapporto di connessione rispetto alle attivita' agricole e con le risorse agricole aziendali e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attivita' agricole. Il principio della connessione tra le due attivita' viene stabilito con il criterio del tempo/lavoro; l'attivita' agricola deve rimanere comunque prevalente rispetto a quella didattica. I criteri e le modalita' per determinare il tempo di lavoro dedicato all'attivita' agricola e quello dedicato alle attivita' di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 4

Requisiti soggettivi

1. Lo svolgimento di attivita' di fattoria didattica e' consentito a chi ha frequentato un corso di formazione per operatore di fattoria didattica organizzato dalla Regione.
2. Le modalita' di svolgimento del corso sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 20.
3. La quota di partecipazione ai corsi di formazione e' determinata dalla Giunta regionale ed e' commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi stessi.
4. Qualora l'attivita' agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e' richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' didattica.

Art. 5

Requisiti strutturali

1. Le fattorie utilizzano per le attivita' didattiche locali i beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche assicurano, inoltre, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attivita' educative.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attivita', vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attivita' di fattoria didattica sono definiti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ospitalita' e di sicurezza.
6. La conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata anche con opere provvisoriale.
7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

Art. 6

Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica

1. Presso la Direzione politiche agricole e sviluppo rurale e' istituito l'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.
2. Gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, che intendono iscriversi all'Elenco regionale di cui al comma 1, presentano apposita richiesta alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni professionali agricole.
3. L'iscrizione all'elenco consente alla Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione.
4. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 sono definite le modalita', le procedure e la documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco.
5. Le aziende agrituristiche regolarmente abilitate gia' inserite nel circuito regionale delle "Fattorie Didattiche d'Abruzzo" istituito dall'ex ARSSA sono iscritte nell'Elenco regionale se posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 7

Segnalazione certificata di inizio attivita' di fattoria didattica

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, che intendono esercitare l'attivita' di fattoria didattica, presentano allo Sportello unico per le attivita' produttive del Comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'[articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Qualora l'attivita' agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e' richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' didattica.
3. Non possono esercitare l'attivita' di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 gennaio 1956, n. 1423](#) (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
4. Alla Scia sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' di fattoria didattica previsti dalla presente legge, nonche' dichiarazione attestante l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 6, secondo la modulistica approvata con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 8

Simbolo distintivo e rete delle fattorie didattiche

1. Le fattorie didattiche, iscritte nell'elenco regionale, utilizzano un simbolo distintivo definito nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 20.
2. Il simbolo distintivo e' riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica.
3. La Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale istituisce la "Rete delle fattorie didattiche abruzzesi" per favorire:
 - a) la promozione delle attivita' didattiche;
 - b) lo scambio di informazioni tra le aziende e tra queste e le istituzioni competenti;
 - c) l'applicazione di processi sostenibili.

Art. 9

Programma per lo sviluppo delle fattorie didattiche

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, previa consultazione delle OO.PP. agricole con rappresentanza nazionale e operativita' su tutto il territorio regionale, approva il programma di durata triennale annualmente aggiornabile finalizzato a favorire lo sviluppo delle fattorie didattiche.
2. Il programma di cui al comma 1 e' approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.

Art. 10

Osservatorio regionale dell'attivita' didattica, culturale e ricreativa

1. Al fine di garantire un costante monitoraggio delle attivita' svolte dalle fattorie didattiche e fornire loro indicazioni utili per una migliore programmazione delle attivita' rispetto agli obiettivi formativi della scuola e alle esigenze della collettivita', presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale e' istituito l'Osservatorio regionale delle fattorie didattiche che svolgono attivita' didattiche, culturali e ricreative.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i componenti e definite le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio del quale fanno parte di diritto un rappresentante per ciascuna Organizzazione Professionale

Agricola di cui all'articolo 9, comma 1.

3. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio regionale dell'attività delle fattorie didattiche non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.

Art. 11

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 è svolta dalla Direzione politiche agricole e sviluppo rurale la quale effettua controlli e verifiche periodiche.
2. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 12

Sospensione e revoca dell'attività

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività.
3. L'attività è altresì revocata nei seguenti casi:
 - a) qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 6;
 - b) qualora l'interessato non abbia dato inizio all'attività entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa.

Art. 13

Sanzioni

1. Chiunque svolge attività di fattoria didattica senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Chiunque utilizza impropriamente il simbolo distintivo delle fattorie didattiche di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 800,00.
3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono, rispettivamente, il Comune e la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal comma 2 sono introitati alla unità previsionale di base (UPB) 03.05.001 - Cap 35016 denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazione di norme comunitarie, statali e regionali, nel comparto agricoltura" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 14

Finanziamenti

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, può concorrere agli investimenti degli imprenditori agricoli che intendono avviare l'attività di fattoria didattica, anche ai fini dell'adeguamento degli edifici rurali esistenti e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo.
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 20 e tenendo conto del programma regionale di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse ad esse destinate.
4. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge soggetti a notifica è subordinata al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

CAPO III

FATTORIE AGRINIDO

Art. 15

Definizione attività di agrinido

1. L'agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un'azienda agricola, singola o associata, di cui all'articolo 3, comma 2, inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde lontano da fonti di inquinamento, destinata ad accogliere bambine e bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, senza alcuna discriminazione, in grado di assicurare la realizzazione di programmi educativi, pasti e tutti gli altri servizi di cura necessari ai bambini.

2. L'agrinido e' organizzato e gestito nel rispetto della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della [legge regionale 28 aprile 2000, n. 76](#) (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e della [legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2](#) (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona). L'agrinido puo' altresì organizzare servizi integrativi ai nidi d'infanzia previsti dalla [l.r. 76/2000](#).
3. L'azienda agricola per poter esercitare l'attività di agrinido deve garantire il possesso dei requisiti tecnico strutturali e funzionali, organizzativi, professionali previsti dalle vigenti disposizioni regionali.

[Art. 16](#)

Finanziamenti

1. Le aziende agricole autorizzate ed accreditate all'attività di agrinido possono richiedere finanziamenti ai sensi della [l.r. 76/2000](#) e della [l.r. 2/2005](#) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

[CAPO IV](#)

FATTORIE AGRIASILO

[Art. 17](#)

Definizione attività di agriasilo

1. L'azienda agricola di cui all'articolo 3, comma 2, può svolgere attività di agriasilo nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

[CAPO V](#)

AGRITATA

[Art. 18](#)

Definizione attività di agritata

1. La Regione Abruzzo, in linea con i principi statali di cui all'[articolo 8, comma 3, lettera d\) della legge 328/2000](#), per incrementare la copertura territoriale dei servizi integrativi ai nidi d'infanzia di cui alla [l.r. 76/2000](#) definisce una innovativa forma di attività domiciliare alla prima infanzia, denominata agritata, rivolta a bambini da 3 mesi a tre anni in numero non superiore a due, da realizzarsi, in via sperimentale, unicamente in ambito rurale presso la casa dell'agritata collocata all'interno dell'azienda agricola.
2. L'attività di agritata e' svolta all'interno di un'impresa agricola, di cui all'articolo 3, comma 2, che intende svolgere, oltre alle attività agricole, attività con carattere educativo e ludico organizzate.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia una sperimentazione dell'attività di agritata. La sperimentazione, di durata triennale, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia di servizi integrativi alla prima infanzia.

[CAPO VI](#)

DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 19](#)

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 e dall'articolo 18.

[Art. 20](#)

Regolamento

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, nel rispetto dei principi della presente legge, la proposta di regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene ogni altra disposizione necessaria a dare esecuzione alla presente legge ad eccezione dell'articolo 18.

Note all'art. 20:

Il regolamento di attuazione della presente legge e' stato emanato dal Presidente della Giunta regionale con [Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.](#)

[Art. 21](#)

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg

Regolamento di attuazione della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata).

(Approvato, ai sensi dell'[art. 38 dello Statuto](#) e dell'[art. 76 del Regolamento](#) interno per i lavori del Consiglio regionale, dalla III Commissione consiliare permanente (Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive) con [delibera n. 2 del 28 ottobre 2015](#), pubblicato nel BURA 27 novembre 2015, n. 130 Speciale ed entrato in vigore il 27 dicembre 2015)

Testo vigente
(in vigore dal 27/12/2015)

Indice

Premessa -

Capo I - Fattorie Didattiche

[Art. 1](#) - (Finalità)

[Art. 2](#) - (Connessione e prevalenza: criteri e modalità)

[Art. 3](#) - (Requisiti soggettivi)

[Art. 4](#) - (Requisiti strutturali)

[Art. 5](#) - (Modalità, procedure e documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica)

[Art. 6](#) - (Segnalazione certificata inizio attività "SCIA")

[Art. 7](#) - (Simbolo delle "Fattorie didattiche d'Abruzzo")

[Art. 8](#) - (Obblighi ed impegni dell'operatore di fattoria didattica)

[Art. 9](#) - (Vigilanza e controllo)

[Art. 10](#) - (Criteri e modalità di assegnazione degli aiuti)

Capo II - Fattorie Agrinido

[Art. 11](#) - (Definizione attività di agri nido)

[Art. 12](#) - (Autorizzazione)

[Art. 13](#) - (Accreditamento)

[Art. 14](#) - (Progetto educativo)

[Art. 15](#) - (Requisiti strutturali)

[Art. 16](#) - (Attività di controllo)

[Art. 17](#) - (Norma finale)

[Allegato A](#) - Tabella per la determinazione delle giornate di lavoro (U.L.U.) delle colture e degli allevamenti

[Allegato B](#) - Tabella delle attività connesse per la valorizzazione delle Giornate Lavorative e delle Unità Lavorative Aziendali (U.L.A.)

[Allegato C](#) - Modello SCIA - Segnalazione certificata inizio attività

[Allegato D](#) - Simbolo Fattorie Didattiche D'Abruzzo

[Allegato E](#) - Elenco classi economiche di registrazione del simbolo

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'[art. 121 della Costituzione](#) come modificato dalla [Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#);

Visti gli articoli [39](#) e [44](#) del vigente [Statuto regionale](#);

Visto il [verbale n. 2 del 28.10.2015 del Consiglio regionale - III Commissione consiliare permanente, in sede deliberante](#)

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I **Fattorie Didattiche**

[Art. 1](#)
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività delle fattorie didattiche in attuazione della [legge regionale 18 dicembre 2013, n. 48 \(Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata\)](#), [articolo 20, comma 1](#).

Art. 2

(Connessione e prevalenza: criteri e modalità)

1. Nel presente articolo sono definiti i criteri e le modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e quello dedicato alle attività di fattoria didattica, nonché la connessione e la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella didattica.
2. L'attività didattica è caratterizzata dal rapporto di connessione con l'impresa agricola e cioè con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento, che comunque rimangono prevalenti.
3. Il principio della prevalenza è stabilito con il criterio del tempo lavoro. Il calcolo è operato distinguendo due casi:
 - a) attività di fattoria didattica praticata dall'azienda agricola come unica attività multifunzionale; in tal caso il rapporto di connessione e complementarietà si intende presunto ed anche la prevalenza dell'attività agricola soddisfatta;
 - b) attività di fattoria didattica praticata insieme ad altre attività multifunzionali come le attività agrituristiche o attività di fattorie sociali. In tal caso il valore forfettario di 20 giornate annue per ogni addetto impegnato nelle attività didattiche e appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore o dipendente del medesimo fino ad un massimo di 40 giornate annue è cumulato alle altre attività multifunzionali così come disciplinato dalle rispettive norme.
4. In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, le fattorie didattiche, con la domanda di iscrizione all'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica, indicano le tipologie di attività didattiche che l'azienda intende svolgere, al fine di stabilire la connessione funzionale delle attività didattiche con le attività agricole di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali. Le tipologie di attività didattiche possono essere variate dalle aziende, previa comunicazione scritta alla Regione.
5. Ai fini dell'applicazione dei criteri e delle modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, per la tipologia di azienda di cui al comma 3. lettera b) del presente articolo, si fa riferimento alle tabelle di conversione allegate al presente regolamento, allegati A e B. La Giunta regionale adegua con propria deliberazione le allegate tabelle A e B alle modifiche ed integrazioni previste da successive fonti normative e regolamentari.
6. La consistenza aziendale è desunta dai dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del [DPR 503/1999](#) e s.m.i.

Art. 3

(Requisiti soggettivi)

1. L'attività di fattoria didattica è svolta dall'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'articolo 2135 del codice civile, che conduce un'azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L'imprenditore, per la gestione di tale attività, può avvalersi dei suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.
2. Il possesso dei requisiti di cui di cui all'[articolo 4 della legge regionale n. 48/2013](#) è richiesto in capo al titolare d'azienda o, qualora l'attività agricola sia esercitata in forma societaria, al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività didattica; quest'ultimo soggetto può soddisfare il requisito formativo per una sola fattoria didattica.
3. La valutazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo è svolta dalle competenti Strutture regionali nella fase istruttoria volta all'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di Fattoria didattica, nonché nelle fasi di valutazione di eventuali variazioni nell'iscrizione medesima.
4. Tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che coadiuvano l'imprenditore nell'attività di fattoria didattica devono essere in possesso dei requisiti formativi di cui al presente articolo.
5. Le fattorie didattiche inserite nel circuito regionale delle "Fattorie Didattiche d'Abruzzo" promosso dall'ex ARSSA e in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per Fattorie Didattiche rilasciato dall'ex ARSSA hanno già assolto l'obbligo formativo di cui al presente articolo.
6. Sono, altresì, qualificanti i corsi specifici organizzati o finanziati dalla Regione Abruzzo attraverso le proprie Strutture, anche nell'ambito di Programmi cofinanziati dall'Unione Europea, purché rispondano ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del presente articolo.
7. Sono, infine, riconosciuti come qualificanti anche i corsi gestiti da Organismi di Formazione accreditati ai sensi del D.M. n. 26 maggio 2011, n. 166 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative" e s.m.i., purché rispondano ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del presente articolo.
8. Ai fini del riconoscimento della qualifica posseduta ai sensi del presente articolo, il corso frequentato risponde ai seguenti requisiti:
 - a) la durata minima del corso è di 70 ore comprensive delle verifiche finali. Eventuali visite guidate o stage concorrono al raggiungimento delle ore minime di lezione fino ad un massimo di 24 ore;
 - b) il rilascio dell'attestato di qualifica per operatore di fattoria didattica è subordinato alla frequenza obbligatoria del corso (non sono consentite assenze superiori al 10 per cento del totale delle ore di lezione) e al superamento delle

prove finali;

- c) il programma del corso contempla lezioni teorico-pratiche nelle seguenti materie: origine, storia, diffusione e organizzazione nei principali Paesi europei e in Italia delle fattorie didattiche. Aspetti giuridici - disciplina dell'attività didattica, aspetti pedagogici e dinamiche di gruppo, linee guida per la progettazione di fattoria didattica, organizzazione e gestione aziendale, comunicazione regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità, mercato e marketing, sicurezza attiva e passiva della fattoria didattica - aspetti amministrativi, fiscali, principi e norme di igiene alimentare, valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali, rurali ed enogastronomiche.
9. Nell'ipotesi in cui per le società l'assolvimento del requisito formativo avvenga da parte di una persona diversa dal legale rappresentante e specificatamente preposta all'attività didattica, il riconoscimento della fattoria didattica è limitata al periodo di permanenza nell'impresa del soggetto in possesso dell'attestato. Nell'ipotesi in cui l'operatore cessi il suo rapporto di lavoro con l'azienda, la stessa deve darne obbligatoriamente comunicazione scritta alle Strutture regionali e comunali competenti e la relativa iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è sospesa, così come l'attività didattica, fino al momento in cui sono riacquisiti i requisiti di cui al presente articolo.
10. Nell'ipotesi di decesso del titolare, e conseguente subentro di un erede, o nell'ipotesi di cambio di titolarità d'impresa la stessa impresa deve darne obbligatoriamente comunicazione alle Strutture regionali e comunali competenti e la relativa iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è sospesa, così come l'attività didattica, fino al momento in cui sono riacquisiti i requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4

(Requisiti strutturali)

1. L'individuazione dei requisiti strutturali delle Fattorie Didattiche propedeutici all'iscrizione all'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è disciplinata dall'[articolo 5 della legge di riferimento](#).
2. Possono essere utilizzati per attività didattiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo ed utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola, nonché locali o edifici che sono nella disponibilità dell'impresa situati all'esterno dei beni fondiari.
3. L'utilizzazione degli edifici a fini didattici non comporta il cambio di destinazione d'uso e le autorizzazioni o concessioni non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.
4. Ai fini dell'idoneità dei locali da impiegare per i fini di cui alla [l.r. 48/2013](#) è sufficiente il requisito dell'agibilità.
5. Possono essere destinati per le attività didattiche i seguenti locali:
 - Laboratori / locali appositamente utilizzati ed arredati;
 - Laboratori multifunzionali;
 - Locali per preparazione o somministrazione di cibo;
 - Laboratorio di trasformazione o vendita dei prodotti agro alimentari;
 - Locale dell'abitazione dell'imprenditore agricolo;
 - Strutture come "gazebo e simili".
6. Le strutture delle Fattorie didattiche rispettano la normativa vigente in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche per essere accessibili a persone diversamente abili o con problemi di deambulazioni, anche mediante opere provvisorie. Con riferimento alla dotazione di servizi igienici questi sono adeguati e sufficienti al numero degli ospiti, almeno due distinti per sesso di cui uno attrezzato per disabili.
7. Fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, le strutture utilizzate per le attività didattiche posseggono le seguenti caratteristiche:
 - a) un'altezza minima non inferiore a metri 2,50 di altezza. In caso di soffitti inclinati, l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2,00 metri;
 - b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizio igienico non inferiore a 2,20 metri;
 - c) per quanto riguarda la superficie aerea illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto aereo illuminante pari al valore di 1/12 (o comunque quelli minimi previsti per i locali di abitazione se inferiore);
 - d) per immobili di particolare pregio storico-architettonico, sottoposti a vincoli di conservazione dell'apertura esterne possono essere consentite ulteriori deroghe con la possibilità di prevedere impianti di illuminazione autonomi e sistemi di ventilazione naturali e meccanici di tipo ausiliario.
8. L'azienda può accogliere un numero di partecipanti adeguato agli spazi aziendali e proporzionato al numero di operatori presenti in azienda, che non può comunque essere superiore a 30 utenti per operatore.

Art. 5

(Modalità, procedure e documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica)

1. E' istituito presso la competente Direzione regionale "l'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica" contenente la specifica degli imprenditori in possesso dei requisiti di legge ai fini dell'esercizio di attività di fattoria didattica. L'elenco regionale è articolato in Elenchi provinciali.

2. Gli imprenditori agricoli ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica inoltrano apposita domanda ai sensi della [l.r. 48/2013](#) al Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente rispetto alla sede operativa ove avviene l'attività di fattoria didattica.
3. La domanda contiene i seguenti dati principali:
 - nominativo/i del titolare d'azienda e dell'operatore/i di fattoria didattica, la ditta o denominazione o ragione sociale dell'impresa agricola e la denominazione della fattoria didattica;
 - la sede legale e la sede operativa ove viene svolta l'attività di fattoria didattica;
 - il C.U.A.A. (Codice unico di identificazione delle aziende agricole);
 - la partita IVA;
 - l'indirizzo, n. di telefono e cellulare, fax, e-mail e sito web, email pec;
 - l'ordinamento produttivo aziendale.
4. La domanda contiene le seguenti dichiarazioni ai sensi dell'[articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa":
 - a) insussistenza delle seguenti condizioni:
 - aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali;
 - b) il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;
 - c) il rapporto di connessione delle attività di fattoria didattica con quelle agricole e la prevalenza dell'attività agricola su quella di fattoria didattica;
 - d) le tipologie di attività didattiche che l'azienda intende svolgere;
 - e) le strutture e relative superfici disponibili in azienda che si intendono destinare alle attività di fattorie didattiche;
 - f) il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento;
 - g) la consistenza aziendale mediante la costituzione del fascicolo aziendale di cui all'[articolo 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503](#) e agli artt. [13](#) e [14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#).
5. Alla domanda è allegata copia dichiarata conforme all'originale del documento attestante la specifica qualifica posseduta. Nel caso di presentazione di titoli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 del presente Regolamento, alla domanda è allegata dichiarazione dell'Organismo di Formazione che ha rilasciato l'attestato di qualifica presentato e relativa alla rispondenza del corso ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del medesimo articolo 3.
6. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Servizio regionale territorialmente competente provvede all'istruttoria della verifica del possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e di connessione e prevalenza necessari per l'iscrizione all'elenco di cui all'[articolo 6 della l.r. 48/2013](#). In caso di mancanza di uno dei requisiti soggettivi o strutturali previsti agli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento il Servizio regionale territorialmente competente concede 60 giorni di tempo per raggiungere la conformità; decorso tale termine la domanda decade. In caso di istruttoria positiva il Servizio regionale territorialmente competente provvede all'iscrizione della fattoria didattica nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica - Sezione provinciale di pertinenza - ed invia comunicazione di iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica alla ditta richiedente. L'Elenco ricognitivo è pubblicato nella forma aggiornata con cadenza almeno annuale, entro il mese di gennaio, a cura di ciascun Servizio regionale territorialmente competente.
7. L'iscrizione nell'Elenco regionale decade nelle seguenti situazioni:
 - a) a seguito di specifica rinuncia da parte dell'interessato;
 - b) nel caso in cui vengano persi i requisiti di legge, fatti salvi i casi di sospensione disciplinati ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del presente Regolamento.
8. Ciascuna Struttura regionale territorialmente competente avvia la verifica annuale della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti su almeno il 5 per cento degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.
9. E' fatto obbligo all'imprenditore di comunicare al Servizio regionale territorialmente competente ogni variazione relativa ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui si è verificata la modifica. Il Servizio regionale territorialmente competente nel caso in cui accerta per la prima volta la mancata comunicazione di variazioni relative ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 o l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle eventuali prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, il Servizio regionale procede ad effettuare la contestazione e la successiva revoca dell'iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria.
10. La modulistica relativa all'attuazione del presente articolo viene predisposta dal competente Servizio della Giunta regionale e resa disponibile anche in via telematica.

[Art. 6](#)

(Segnalazione certificata inizio attività "SCIA")

1. I soggetti iscritti nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica possono esercitare attività didattica previa presentazione allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
2. La predetta comunicazione, redatta in carta semplice, specifica:
 - a) le tipologie di attività didattiche che si intendono svolgere;
 - b) i dati relativi all'iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.
3. La SCIA, oltre che per l'inizio attività, è presentata anche per le variazioni o cessazione dell'attività di Fattoria didattica.
4. Il Comune, nei quindici giorni successivi alla presentazione della SCIA, provvede ad inviarla al Servizio regionale territorialmente competente.
5. La attestazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica e dell'iscrizione all'elenco del registro regionale degli imprenditori agricoli di fattoria didattica da allegare alla SCIA è predisposta in conformità della modulistica di cui all'allegato C del presente Regolamento. Le modifiche e aggiornamenti alla modulistica di cui all'allegato C sono disposte con provvedimento del competente Servizio regionale. La modulistica è resa disponibile anche in via telematica.

Art. 7

(Simbolo delle "Fattorie didattiche d'Abruzzo")

1. E' istituito il Simbolo "Fattorie Didattiche D'Abruzzo", (in seguito denominato Simbolo) che contraddistingue le Fattorie didattiche della Regione Abruzzo definite all'[articolo 8 della l.r. 48/2013](#), operanti in una o più delle categorie merceologiche riportate nell'Allegato E. La struttura geometrica e morfologica del simbolo è rappresentata nell'Allegato D. Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca del detto Simbolo sono dettate dal presente Regolamento.
2. I soggetti titolati a ricevere una licenza d'uso del Simbolo devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica;
 - b) aver avviato la propria attività di Fattoria didattica in adesione all'articolo 6 del presente Regolamento.
3. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di utilizzare il Simbolo per promuovere eventi singolarmente, o insieme ad altri Enti Istituzionali o Associazioni.
4. Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate al comma 2, può richiedere al competente Servizio territorialmente competente della Regione Abruzzo il rilascio del simbolo per l'utilizzazione dello stesso secondo le norme del presente Regolamento.
5. La richiesta è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal competente Servizio e pubblicata on line sul sito della Regione Abruzzo.
6. Esaminata la richiesta la Struttura della Regione Abruzzo emette un giudizio che è sinteticamente espresso sulla richiesta all'uso, a mezzo dell'apposizione alternativa della dicitura "approvato" o "non approvato" seguito dalla data e dalla firma del Responsabile del Servizio medesimo.
7. Ottenuta l'approvazione (in seguito denominata "licenza") secondo le modalità indicate nel presente articolo, al richiedente è concessa la facoltà di utilizzare il Simbolo sullo specifico prodotto o sul servizio richiesto e approvato. Il logo è inviato dalla Regione, in formato elettronico, alle Fattorie didattiche riconosciute ed il suo utilizzo diventa obbligatorio dal momento di tale invio.
8. Un cartello con il logo regionale seguito dalla denominazione aziendale, deve essere esposto all'ingresso della struttura e ben visibile. Il logo inoltre deve essere riportato sulla segnaletica della Fattoria didattica, su tutto il materiale informativo e illustrativo che è realizzato e distribuito e sui siti Internet.
9. Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Simbolo nei confronti di terzi.
10. Il licenziatario non può usare il Simbolo parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza.
11. Nell'utilizzo del Simbolo, il licenziatario si atterrà alle disposizioni del presente Regolamento e alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato D.
12. Il licenziatario può usare il Simbolo sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.
13. Nel caso in cui la Regione Abruzzo conceda direttamente o indirettamente contributi economici per la realizzazione di iniziative di carattere promozionale, turistico, sportivo o culturale, è fatto obbligo ai beneficiari di utilizzare il Simbolo secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.
14. Il licenziatario si impegna a non depositare e a non utilizzare simboli, marchi, scritte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Simbolo o con i singoli elementi dello stesso.
15. Il licenziatario si impegna nell'uso del Simbolo e nelle relative attività a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Simbolo.
16. L'uso del Simbolo è concesso a titolo gratuito alle aziende agricole di cui al comma 4 che ne fanno esplicita richiesta.
17. Il Simbolo può essere applicato o riportato segnatamente su:
 - a) azioni pubblicitarie rivolte allo specifico prodotto/servizio che gode dell'uso del Simbolo;

- b) azioni di promozione di eventi a carattere turistico, culturale, eno-gastronomico, sportivo;
- c) abbigliamento promozionale e gadgets;
- d) pubblicazioni e libri legati al territorio della Regione Abruzzo;
- e) carta intestata, biglietti da visita;
- f) qualunque bene o servizio purché rientrante in una delle classi economiche elencate nell'Allegato B, ad eccezione dei beni agro-alimentari.
18. E' vietato l'utilizzo del Simbolo sui prodotti agro-alimentari di qualsiasi genere e tipo, nonché sulle relative confezioni e sui relativi materiali di imballaggio.
19. Il licenziatario, in tutte le attività nelle quali usa il Simbolo, indica la propria qualità di fabbricante del prodotto o di prestatore di servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi oggetto della licenza, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla prestazione di servizi di promozione, pubblicità, distribuzione, vendita. E' pertanto inteso che, nei limiti inderogabili di legge, il licenziatario garantisce e tiene la Regione Abruzzo indenne da qualsiasi richiesta di terzi, inclusa quella per eventuali danni, relativa alle predette responsabilità.
20. La riproduzione o l'utilizzazione del Simbolo per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dalla Regione Abruzzo, o il suo improprio utilizzo comportano l'immediata decadenza dal diritto di utilizzo del Simbolo, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'[articolo 13 della l.r. 48/2013](#).
21. La Regione Abruzzo ha facoltà di perseguire legalmente secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi tutti coloro che utilizzano il Simbolo senza la preventiva autorizzazione.
22. La licenza d'uso del Marchio è concessa alle fattorie didattiche che soddisfano le seguenti condizioni:
- a) esercizio dell'attività di fattoria didattica a norma di legge;
- b) sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio.
23. L'Allegato D con la versione in quadricromia del Simbolo è parte integrante ed essenziale del presente Regolamento.

Art. 8

(Obblighi ed impegni dell'operatore di fattoria didattica)

1. L'operatore di fattoria didattica deve:
 - a) presentare S.C.I.A. prima di dare avvio all'attività di fattoria didattica;
 - b) esporre copia della S.C.I.A. che deve specificare la tipologia di attività di fattorie didattiche;
 - c) esporre un cartello nello spazio antistante l'azienda con il simbolo regionale fattorie didattiche e la dicitura «Fattoria Didattica», seguita dalla denominazione;
 - d) svolgere le attività nei limiti e modalità previsti dalla legge in materia di Fattorie Didattiche e dal presente Regolamento;
 - e) comunicare al Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente qualsiasi variazione relativa ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.
2. La fattoria didattica, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento del settore, deve tenere un elenco degli utenti in visita riportante data della visita ed indirizzo dei partecipanti.
3. I prodotti alimentari ottenuti nel corso dell'attività didattica attraverso la manipolazione diretta dei partecipanti ai percorsi didattici non possono essere destinati all'alimentazione e alla vendita.
4. La fattoria didattica che utilizza la cucina domestica per la preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa non può somministrare alimenti riconducibili ai primi, ai secondi e ai contorni.
5. La fattoria didattica deve mettere in atto ogni precauzione per evitare situazioni di pericolo ai partecipanti derivanti dalla presenza di animali, attrezzature, macchine agricole o sostanze pericolose. In particolare:
 - devono essere resi inaccessibili i locali ove vengono depositate le sostanze pericolose (farmaci, fitofarmaci, vernici, oli, rifiuti speciali pericolosi e non, ecc.);
 - devono essere eliminate le forme di pericolo negli spazi aziendali;
 - occorre proteggere i pozzi, gli invasi, le piscine e le scarpate;
 - è garantita un' adeguata pulizia dei luoghi prossimi al centro aziendale, che devono essere liberi da materiale d'ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo allo svolgimento dell'attività o pericolo per le persone;
 - gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo per i fruitori dell'attività, devono essere individuati, segnalati adeguatamente e vietati all'accesso del pubblico; in particolare la segnalazione va fatta anche in forma verbale, all'insegnante o al referente di gruppo.
6. Durante le visite e le attività educative i partecipanti devono essere coperti da assicurazione di responsabilità civile comprendente, nel caso di degustazione o somministrazione non assistita (per le aziende agricole) o assistita (per le aziende agrituristiche), il rischio di intossicazione alimentare.
7. L'operatore di fattoria didattica segnala opportunamente, anche in forma verbale, all'insegnante o al referente di gruppo le aree e le attrezzature a rischio e si accerta della presenza di utenti con eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari.

8. La fattoria didattica è accessibile alle autovetture e ai pullman o, comunque, nel caso in cui non fosse accessibile ai pullman per brevi percorsi, si può ovviare con un servizio navetta per il raggiungimento aziendale e deve rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.
9. La fattoria didattica deve ottemperare alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché a quelle vigenti in tema di sicurezza e possedere attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione e gli operatori devono aver frequentato corsi di primo soccorso ai sensi della [legge 626/94](#) e s.m.i.

Art. 9

(Vigilanza e controllo)

1. In ottemperanza agli articoli [11](#) e [12 della l.r. 48/2013](#), i competenti Servizi territoriali della Regione predispongono apposite verifiche annuali, su un campione di aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche, in misura non inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco. Tale percentuale può essere incrementata in funzione di eventuali fattori di rischio evidenziati dai controlli stessi e tiene conto anche delle segnalazioni trasmesse dagli altri organi di controllo. Il personale addetto ai controlli verifica la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente regolamento e la persistenza del rapporto di connessione e complementarietà con l'azienda agricola. Se in sede di controllo sono accertati comportamenti non rispettosi della normativa, la Regione applica le sanzioni previste dalla l.r. 48/2013 all'[articolo 11](#), comma 2 e all'[articolo 12](#), comma 3 - relativo alla revoca dell'iscrizione nell'Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria - e all'[articolo 13](#), comma 2.
2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
3. Il Comune invia alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli esiti dei controlli effettuati nell'anno precedente.
4. Al fine di disporre in fase di controllo delle specifiche competenze di carattere amministrativo/fiscale e tecnico, i Comuni e la Regione possono coordinarsi al fine di effettuare presso l'impresa un unico controllo congiunto.

Art. 10

(Criteri e modalità di assegnazione degli aiuti)

1. La Regione, compatibilmente con l'eventuale stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale, con deliberazione di Giunta Regionale può definire il Programma di cui all'[articolo 9 della l.r. 48/2013](#) ed il connesso provvedimento di cui all'[articolo 14](#) comma 3.
2. L'esecutività dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, è subordinata alla verifica di compatibilità ai sensi degli articoli 107 e 108 del [Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea \(TFUE\)](#).
3. Per ragioni di equità e coerenza, nel caso in cui siano formulati i provvedimenti di cui al comma 1, i criteri e le modalità di assegnazione degli aiuti, nonché le modalità di monitoraggio e controllo, sono integralmente mutuati da quelli corrispettivi disposti dai Programmi della Regione Abruzzo cofinanziati dall'Unione Europea e finalizzati al finanziamento delle iniziative di cui alla [l.r. 48/2013](#), sempre nel rispetto dei principi di Demarcazione nell'impiego di fondi comunitari dettati dalle vigenti norme dell'Unione Europea.

Capo II

Fattorie Agrinido

Art. 11

(Definizione attività di agri nido)

1. La Regione, nell'ambito dei propri indirizzi generali di sviluppo, favorisce l'integrazione delle politiche agricole con alcuni interventi di carattere sociale, tra cui sono da ricomprendere i servizi educativi per la prima infanzia, al fine di fornire ai bambini in età da tre mesi a tre anni un percorso educativo portatore di stimoli per il loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell'ambiente e del territorio in cui vivono.
2. L'azienda agricola che gestisce l'Agrinido è inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di inquinamento e facilmente accessibile con mezzi di trasporto.
3. L'Agrinido, nell'ambito specifico dei servizi educativi per la prima infanzia, contribuisce alla differenziazione dell'offerta educativa, anche in considerazione della specifica dislocazione dei servizi:
 - a) con riferimento alle aree montane, in cui risulta meno diffusa la presenza di servizi educativi per la prima infanzia, l'introduzione di Agrinido permette di far crescere i bambini in un contesto assimilabile all'ambiente familiare;
 - b) con riferimento alle aree periferiche dei grandi e medi agglomerati urbani, dove le liste di attesa dei servizi educativi per la prima infanzia sono spesso gremite, si consente ai genitori sensibili alla cultura rurale di inserire i bambini in un contesto che risponda alla ricerca di quei valori primari ancora essenziali nel mondo agreste.
4. L'istituzione degli Agrinido, per il conseguimento dell'obiettivo di integrazione di cui al comma 1, può contribuire a:

- a) assicurare un servizio educativo per la prima infanzia capillare e diversificato sul territorio della Regione Abruzzo;
 - b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali;
 - c) salvaguardare l'ambiente, valorizzare il patrimonio rurale e le sue tradizioni;
 - d) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale.
5. L'Agrinido si configura quale servizio educativo per la prima infanzia, rivolto a bambini di età da tre mesi a tre anni, gestito da un imprenditore agricolo singolo o associato, come individuato all'art. 2135 del c.c., presso l'azienda agricola di proprietà o condotta ad altro titolo, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, assicurando alle famiglie e ai bambini la flessibilità e la diversificazione delle attività connesse.
6. L'impresa agricola può accogliere e organizzare un servizio di Agrinido con le modalità generali previste dalla [legge regionale 28 aprile 2000, n. 76](#) (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dalla DGR del 26.06.2001, n. 565, avente ad oggetto: (l.r. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione), la quale dispone, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, le competenze dei Comuni, le figure professionali, le caratteristiche ed i requisiti strutturali dei servizi, i requisiti strutturali, la suddivisione degli spazi interni ed esterni e i requisiti organizzativi afferenti al numero minimo e massimo di bambini per sezione, il rapporto educatore/bambini, le competenze e i titoli di studio degli operatori dei servizi.

[Art. 12](#)

(Autorizzazione)

1. Il servizio di Agrinido è sottoposto al regime di autorizzazione al funzionamento, ai sensi della [l.r. 76/2000](#), della [legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2](#) (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona) e in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR n. 565/2001.
2. L'istanza è presentata al Comune territorialmente competente dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 5, comma 2 del presente Regolamento, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla DGR n. 1230 del 12.12.2001, Allegato A, nelle more dell'adozione del previsto Regolamento di cui alla [l.r. n. 2/2005](#).

[Art. 13](#)

(Accreditamento)

1. I soggetti che erogano servizi di Agrinido per bambini di età tre mesi - tre anni, interessati all'accreditamento, oltre ad essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti aggiuntivi previsti dalla Disciplina del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvata con DGR n. 935 del 23.12.2011 e s.m.i.
2. L'istanza di accreditamento è presentata dall'imprenditore agricolo che gestisce l'Agrinido al Comune territorialmente competente.
3. L'accreditamento è disposto dal Comune con emanazione di apposito provvedimento amministrativo, nei termini stabiliti dalla normativa e dalle disposizioni regionali vigenti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal competente Servizio e disponibile anche in via telematica.
4. L'accreditamento costituisce requisito imprescindibile per l'accesso a finanziamenti con risorse pubbliche.

[Art. 14](#)

(Progetto educativo)

1. Al fine di favorire la presa in carico dei bambini in uno specifico quadro di riferimento educativo, che contempli le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori del servizio, l'Agrinido deve dotarsi di un proprio Progetto Educativo.
2. Il Progetto Educativo predisposto dall'Agrinido è fondato sull'idea del bambino quale soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l'offerta formativa insita nella specifica tipologia del servizio.
3. Lo sviluppo del progetto educativo deve svolgersi sia negli ambienti interni in dotazione al servizio nido, che devono risultare opportunamente attrezzati dal punto di vista pedagogico con materiali e arredi idonei a favorire diverse opportunità di gioco e di apprendimento, sia negli ambienti esterni, per sperimentare con i bambini le esplorazioni, i percorsi guidati, e le visite tematiche nell'azienda agricola.
4. Data la tipicità del servizio offerto, il progetto educativo in un Agrinido prevede, quale filosofia di base, l'avvicinamento dei bambini a un ambiente agricolo-rurale, in un progetto esplicitato in forma necessariamente innovativa e alternativa rispetto all'offerta educativa di un asilo nido tradizionale, incoraggiando la quotidiana interazione dei bambini con la natura circostante. Le attività ordinarie, ricorrenti in un qualsiasi servizio nido, sono integrate con altre attività: laboratori di riciclo creativo, preparazione di prodotti alimentari, osservazione e cura dell'orto, sperimentazione di esperienze sensoriali in relazione ai profumi e alla manipolazione di fiori e piante, insegnamento del succedersi delle fasi temporali legate alle stagioni, insegnamento del concetto di pazienza e di percezione della natura, attraverso conoscenze tattili ed esplorative.

Art. 15

(Requisiti strutturali)

1. Per le attività di Agrinido sono utilizzabili i fabbricati rurali, o parte di essi, in dotazione all'azienda agricola.
2. L'utilizzo dei locali adibiti all'attività di Agrinido è specificamente destinato all'accoglienza dei bambini di età tre mesi - tre anni, i locali devono risultare conformi ai requisiti volumetrici e ai parametri di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
3. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività di Agrinido devono possedere i requisiti tecnico strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali - spazi interni ed esterni adeguati) ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, [l.r. n. 76/2000](#), [l.r. n. 2/2005](#) e DGR n. 565/2001.
4. Gli interventi ritenuti necessari per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni per le strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia, anche con opere provvisoriale.

Art. 16

(Attività di controllo)

1. L'attività di controllo è esercitata dal Comune competente, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e delle modalità che hanno consentito l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento degli Agrinido.
2. Le variazioni eventualmente intervenute in ordine ai requisiti sono tempestivamente comunicate al Comune di appartenenza, al fine di consentire opportune valutazioni e verifiche e la conseguenziale revisione dei provvedimenti amministrativi emanati.
3. La perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di Agrinido comporta, da parte del Comune territorialmente competente, la revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento.

Art. 17

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero delle Politiche agricole, dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione agricoltura.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, può modificare gli allegati contenuti nel presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.
4. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

Allegato A

Tabella per la determinazione delle giornate di lavoro (U.L.U.) delle colture e degli allevamenti

[Vedi l'Allegato A](#)

Allegato B

Tabella delle attività connesse per la valorizzazione delle Giornate Lavorative e delle Unità Lavorative Aziendali (U.L.A.)

[Vedi l'Allegato B](#)

Allegato C

Modello SCIA - Segnalazione certificata inizio attività

[Vedi l'Allegato C](#)

[Allegato D](#)

Simbolo Fattorie Didattiche D'Abruzzo

[Vedi l'Allegato D](#)

[Allegato E](#)

Elenco classi economiche di registrazione del simbolo

[Vedi l'Allegato E](#)

Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia**Numero della legge: 7****Data: 5 agosto 2020****Numero BUR: 98****Data BUR: 06/08/2020****SOMMARIO****CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 (Finalità e oggetto)
- Art. 2 (Servizi educativi)
- Art. 3 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)
- Art. 4 (Servizi educativi nei luoghi di lavoro)
- Art. 5 (Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)
- Art. 6 (Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)
- Art. 7 (Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)
- Art. 8 (Contributi delle famiglie ai costi di gestione)
- Art. 9 (Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)

CAPO II ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI

- Art. 10 (Comuni)
- Art. 11 (Aziende sanitarie locali)
- Art. 12 (Regione)
- Art. 13 (Soggetti gestori dei servizi educativi)
- Art. 14 (Coordinatore pedagogico)
- Art. 15 (Gruppo educativo)
- Art. 16 (Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)
- Art. 17 (Poli per l'infanzia)
- Art. 18 (Coordinamenti pedagogici territoriali)

CAPO III REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

- Art. 19 (Ubicazione dei servizi educativi)
- Art. 20 (Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)
- Art. 21 (Refezione e tabella dietetica)
- Art. 22 (Compiti del personale)
- Art. 23 (Titoli di studio)
- Art. 24 (Formazione continua in servizio)
- Art. 25 (Requisiti di onorabilità)
- Art. 26 (Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)
- Art. 27 (Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)
- Art. 28 (Progetto educativo)
- Art. 29 (Carta dei servizi)

CAPO IV NIDO

- Art. 30 (Nido)
- Art. 31 (Funzionamento e prestazioni del nido)
- Art. 32 (Ricettività)
- Art. 33 (Spazi interni)
- Art. 34 (Spazi esterni)
- Art. 35 (Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)
- Art. 36 (Micronido)
- Art. 37 (Sezione primavera)

CAPO V EDUCAZIONE SPERIMENTALE

- Art. 38 (Educazione sperimentale all'aperto)
- Art. 38bis (Educazione sperimentale interculturale)

CAPO VI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

- Art. 39 (Spazio gioco)
- Art. 40 (Nido domestico)
- Art. 41 (Gestione del nido domestico)
- Art. 42 (Centro per bambine e bambini e famiglie)

CAPO VII STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

- Art. 43 (Autorizzazioni)
- Art. 44 (Decadenza delle autorizzazioni)
- Art. 45 (Accreditamento e convenzionamento)
- Art. 46 (Commissioni distrettuali per i servizi educativi)
- Art. 47 (Consulta regionale per i servizi educativi)
- Art. 48 (Sistema informativo)

CAPO VIII PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- Art. 49 (Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)
- Art. 50 (Finanziamenti)
- Art. 51 (Contributi alle famiglie)
- Art. 52 (Regolamento di attuazione e integrazione)
- Art. 53 (Clausola valutativa)

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 54 (Vigilanza)
- Art. 55 (Sanzioni)

CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 56 (Disposizioni transitorie e finali)
- Art. 57 (Abrogazioni)
- Art. 58 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 59 (Entrata in vigore)

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****(Finalità e oggetto)**

1. La Regione si impegna a favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, riconosciuti come soggetti titolari di diritti individuali, civili e sociali, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.

2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e, a tal fine, promuove lo sviluppo e l'estensione del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Favorisce inoltre, in tutti gli ambiti, l'integrazione e il raccordo tra le politiche e la programmazione regionale operando per il superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica nonché per contribuire ad una migliore condivisione dei carichi di cura familiare nell'ottica di incrementare la partecipazione di donne e uomini al mercato del lavoro.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche nonché dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche e negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, lettere a) e b), dello Statuto, la Regione promuove l'attuazione del sistema integrato di educazione e in particolare disciplina i servizi educativi per l'infanzia, di seguito denominati servizi educativi.

4. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata di servizi educativi sul territorio mediante:

a) interventi e azioni che realizzino la progressiva gratuità dei servizi educativi tenuto conto della situazione economica delle famiglie e di ulteriori condizioni di fragilità, al fine di contrastare la povertà educativa attraverso l'universalità dell'offerta educativa per l'infanzia;

b) la centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico orientati alla coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell'ambito di ciascun servizio;

c) il rispetto e l'accoglienza delle diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione;

d) i coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale;

e) la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

f) il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza che favoriscano il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica;

g) la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature, con particolare riguardo alle condizioni di salute e benessere dei bambini e degli operatori, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica;

h) la definizione delle caratteristiche organizzative dei servizi, con particolare riguardo al numero e alla formazione professionale degli educatori alle modalità di erogazione del servizio;

i) l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate) e successive modifiche, nonché con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati;

- l) la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- m) l'individuazione degli strumenti di monitoraggio del benessere lavorativo del personale ai fini di prevenire l'insorgenza di stati psico-patologici legati allo stress lavorativo e allo stress da lavoro correlato;
- n) l'integrazione fra servizi pubblici e privati per la creazione di un sistema omogeneo di offerta in funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali;
- o) la promozione della qualità dell'offerta educativa, avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria, mediante la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;
- p) la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico mediante il collegamento funzionale tra servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia e con i servizi culturali, ricreativi, sociali e sanitari;
- q) l'ampliamento qualitativo e quantitativo dei servizi educativi attualmente offerti;
- r) la valorizzazione delle diversità culturali al fine di rafforzare l'identità e favorire il processo di inclusione.

Art. 2

(Servizi educativi)

1. I servizi educativi, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi e consistono in:

- a) nido e micronido che assicurano la realizzazione di attività educative e di gioco, i pasti e il riposo secondo le disposizioni di cui al capo IV;
- b) sezione primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo all'offerta formativa infantile, che favorisce la continuità del percorso educativo dai primi mesi di vita e fino al compimento dei sei anni di età, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37;
- c) servizi integrativi classificati in:
 - 1) spazio gioco, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, di cui all'articolo 39;
 - 2) nido domestico, di cui all'articolo 40;
 - 3) centro per bambini e famiglie, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, di cui all'articolo 42.

2. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie dei servizi di cui alla presente legge e, ai fini dell'apertura e del funzionamento, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

Art. 3

(Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)

1. I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una

pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi e di istruzione nonché per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi nei quali sono carenti i servizi educativi, in particolare quelli situati nelle periferie, nelle aree interne e nelle zone montane, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura.

2. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi e di istruzione e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite occasioni di incontro e formazione professionale congiunta, nonché di esperienze di interscambio tra i servizi educativi e quelli di istruzione. La Regione e gli enti locali promuovono, inoltre, l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

3. La Regione e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e successive modifiche, promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi con gli altri presidi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 4

(Servizi educativi nei luoghi di lavoro)

1. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati o nelle immediate vicinanze degli stessi per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici riservando una quota percentuale anche alle bambine e ai bambini residenti o domiciliati nel comune o nel municipio, previa convenzione con gli stessi.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e previo avviso pubblico, ai soggetti di cui al comma 1, la Regione può riconoscere:

- a) agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b) una premialità, sotto forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.

3. La Regione individua i requisiti e le modalità per la realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nonché le modalità e i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni e delle premialità di cui al comma 2.

4. Per rispondere a specifiche e documentate esigenze lavorative dei genitori, la Regione riconosce ai servizi educativi di cui al presente articolo, la possibilità di apertura nelle giornate di sabato, nelle giornate festive, durante le vacanze natalizie e pasquali, nel mese di agosto nonché in orario notturno.

Art. 5

(Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata in ambito di servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:

- a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) titolarità e gestione privata convenzionata ai sensi dell'articolo 45;
- d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

2. In particolare, l'affidamento dei servizi educativi di cui al comma 1, lettera b), avviene, previo espletamento delle procedure ad evidenza pubblica:

- a) favorendo il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni;
- b) nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle esigenze di conciliazione di vita e di lavoro, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi disciplinati dalla presente legge.

Art. 6

(Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)

1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati ai sensi dell'articolo 45, comma 4, di seguito denominati servizi educativi a offerta pubblica, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 2, comma 1, residenti e/o domiciliati nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi e/o in quelli limitrofi o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune stesso, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri non accompagnati.

2. Le bambine e i bambini rientranti nella fascia di età di cui al comma 1 e non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati.

3. Salvo diversa volontà del genitore, i figli dei dipendenti iscritti ai servizi di cui all'articolo 4 hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale sospensione o cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione del genitore che intervenga nel corso del ciclo educativo frequentato dalla bambina e dal bambino.

Art. 7

(Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)

1. La priorità nell'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica è stabilita dai comuni secondo i seguenti criteri predeterminati e pubblici:

- a) disabilità e bisogni educativi speciali della bambina o del bambino;
- b) due o più figli aventi età rientrante nell'obbligo scolastico;
- c) disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali, riconoscendo priorità alla famiglia monoparentale;
- d) particolari condizioni di lavoro dei genitori;
- e) condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori;
- f) altre situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla **legge regionale 19 marzo 2014, n. 4** (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;
- g) orfani di femminicidio.

Art. 8

(Contributi delle famiglie ai costi di gestione)

1. I comuni stabiliscono le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), e all'articolo 51, comma 2, nonché sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. I comuni, con proprio regolamento, stabiliscono le ipotesi di esenzione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate.

Art. 9**(Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)**

1. I servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.
2. Ai fini della presente legge, per bisogni educativi speciali si intendono:
 - a) disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992;
 - b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento;
 - c) svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
 - d) emarginazione sociale.
3. A seguito della valutazione e della certificazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD), nel piano assistenziale individuale, tramite anche il budget di salute, viene definito il progetto educativo adeguato alle esigenze delle bambine e dei bambini di cui al comma 2, lettera a), anche laddove è previsto un rapporto educatore/bambino di 1 a 1.
4. I comuni individuano criteri e modalità per l'inclusione delle bambine e dei bambini di cui al comma 2 intervenendo, in particolare:
 - a) sul numero delle bambine e dei bambini accolti nel servizio, in modo da garantire un'efficace esperienza formativa di tutti gli utenti;
 - b) sulla dotazione del personale educativo assegnato e ad essi dedicato anche facendo ricorso alle risorse stanziato nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, fermo restando quanto stabilito dal comma 3;
 - c) sulla permanenza dei bambini oltre il terzo anno di età e, ove possibile, sulla continuità educativa con la scuola dell'infanzia ubicata nello stesso plesso.

CAPO II**ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI****Art. 10****(Comuni)**

1. I comuni, anche in forma associata, svolgono le seguenti funzioni amministrative:

- a) gestiscono in forma diretta e indiretta propri servizi educativi dell'infanzia, favorendone la qualificazione, tenendo conto del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 49 e della normativa statale sulla parità scolastica;
- b) definiscono i criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, nonché le relative graduatorie;
- c) definiscono le tariffe dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), e 51, comma 2;
- d) definiscono i livelli di partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte delle famiglie degli utenti, ai sensi dell'articolo 8;
- e) autorizzano e accreditano i servizi educativi, sia a titolarità pubblica sia a titolarità privata, ai sensi rispettivamente degli articoli 43 e 45;
- f) realizzano attività costanti e documentate di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia;
- g) definiscono le ulteriori norme tecniche per la sicurezza dei bambini per i nidi domestici di cui all'articolo 40 nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017;
- h) definiscono i parametri di adeguatezza numerica del personale ausiliario nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 35, comma 3;
- i) assicurano l'integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali ai sensi dell'articolo 9;
- l) elaborano, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, protocolli relativi alle attività poste in essere dalle stesse ai sensi dell'articolo 11, promuovendone l'adozione anche da parte dei servizi a titolarità e gestione privata;
- m) svolgono le funzioni inerenti la vigilanza sui servizi educativi disciplinati dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 54, e irrogano le sanzioni di cui all'articolo 55;
- n) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;
- o) attivano il coordinamento pedagogico del sistema integrato di educazione e istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;
- p) coordinano, al fine di garantire l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, la programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze del territorio di riferimento;
- q) promuovono iniziative ed esperienze di continuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia con il primo ciclo di istruzione;
- r) trasmettono alla Regione le informazioni relative ai servizi educativi, ai fini dell'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 48;
- s) promuovono, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione e di qualificazione del personale dei servizi educativi, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
- t) facilitano e regolamentano la presenza degli enti del Terzo settore, con personale adeguatamente formato, nella gestione dei servizi educativi;
- u) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine, possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi educativi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie;
- v) promuovono, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva di entrambi i genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli enti del Terzo settore e delle aziende sanitarie locali nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 9.

2. I comuni, entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 52, adottano un proprio regolamento per la definizione di quanto previsto dal comma 1.

Art. 11

(Aziende sanitarie locali)

1. Nell'ambito della presente legge, le aziende sanitarie locali, in collaborazione con i comuni:

- a) svolgono attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 54, comma 2;
- b) svolgono attività di controllo in materia di somministrazione, caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, approvando le tabelle dietetiche adottate nei servizi, ai sensi dell'articolo 21;
- c) prescrivono modalità operative per la prosecuzione dell'allattamento materno delle bambine e dei bambini inseriti nei servizi educativi;
- d) realizzano attività d'informazione e prevenzione in tema di salute, benessere dell'infanzia e disabilità;
- e) individuano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi educativi per le finalità di cui all'articolo 9, prevedendo la presenza di figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogarsi in orario di fruizione del servizio;
- f) svolgono attività di collaborazione in fase di autorizzazione, in materia igienico sanitaria e sicurezza dei locali, rilasciando l'attestazione della ricettività massima del nido.

Art. 12

(Regione)

1. Al fine di favorire ed implementare lo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi quantitativamente e qualitativamente omogeneo, la Regione concorre all'attuazione di programmi d'intervento per la realizzazione e la gestione dei servizi educativi, ed in particolare:

- a) definisce gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi nonché i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi di cui rispettivamente agli articoli 43, 45 e 54 e individua le sanzioni da applicare per le violazioni accertate;
- b) approva, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 65/2017, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 49;
- c) definisce le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del sistema integrato di educazione e di istruzione per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015;
- d) promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e istruzione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli enti locali;
- e) programma, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, la costituzione di Poli per l'infanzia, definendone le modalità di gestione;
- f) sviluppa il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 65/2017;
- g) concorre al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. 65/2017;

- h) promuove interventi per favorire l'accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, anche attraverso l'erogazione di contributi di natura monetaria, in forma di voucher vincolati, finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza, ai sensi dell'articolo 51;
- i) organizza e coordina il sistema informativo di cui all'articolo 48;
- l) definisce modalità e criteri per concorrere al monitoraggio e alla valutazione della qualità dei servizi;
- m) definisce linee guida per la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei servizi, ai sensi dell'articolo 26;
- n) promuove la realizzazione dei servizi educativi a carattere sperimentale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge prevedendo la loro dettagliata regolamentazione e vigilanza;
- o) promuove progetti di avvicinamento alla lettura, alla lingua inglese e alla musica all'interno dei servizi educativi;
- p) promuove il tempestivo riparto dei fondi destinati agli enti locali nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La Regione sostiene e promuove la realizzazione di servizi educativi coinvolgendo:

- a) enti pubblici per la messa a disposizione di terreni e/o immobili;
- b) enti del Terzo settore per la realizzazione e la gestione dei servizi;
- c) fondazioni e istituti di credito che favoriscono i soggetti di cui alla lettera b), ai fini dell'accesso al credito agevolato.

3. La Regione, inoltre, attua direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare esperienze educative innovative, progetti di ricerca e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.

4. In caso di sospensione dell'attività dei servizi educativi dovuta a motivi eccezionali e straordinari determinati da calamità naturali o per motivi di sicurezza e salute pubblica, la Regione può sostenere con contributi straordinari i servizi educativi pubblici, convenzionati e privati, che subiscono un danno economico dovuto alla sospensione. **(1)**

5. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, può concedere agli enti locali e a loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per l'infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale. Tali contributi sono riconosciuti per interventi volti a raggiungere il fine dell'ecosostenibilità ambientale.

Art. 13

(Soggetti gestori dei servizi educativi)

1. I titolari della gestione dei servizi educativi, di seguito denominati soggetti gestori, si occupano di garantire la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l'efficacia e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico e garantendo in particolare:

- a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28;
- b) la predisposizione della carta dei servizi di cui all'articolo 29;
- c) la predisposizione del sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 26 nonché l'acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);

- d) il coordinamento con gli altri servizi educativi presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali;
- e) la partecipazione delle famiglie, ai sensi dell'articolo 16;
- f) la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e le bambine e i bambini utenti del servizio;
- g) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità;
- h) la formazione continua in servizio del personale, ivi compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti di cui all'articolo 23, commi 2 e 3;
- i) la periodica messa a disposizione dei comuni delle informazioni di propria competenza relative ai servizi, affinché confluiscono nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 48;
- l) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21.

2. I soggetti gestori assicurano, altresì, al personale impiegato nei servizi educativi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 14

(Coordinatore pedagogico)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, promuove l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.

Art. 15

(Gruppo educativo)

1. Il gruppo educativo promuove l'equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti del servizio e la gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
2. Ai fini di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito da un coordinatore pedagogico e dal personale operante nel nido.
3. Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:
 - a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;
 - b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;
 - c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 26;

- d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;
- e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale ai sensi dell'articolo 24;
- f) segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.

Art. 16

(Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

1. Nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al gruppo educativo di cui all'articolo 15 e ferma restando l'autonomia dello stesso, la gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti organi:

- a) assemblea dei genitori;
- b) comitato di gestione.

2. I criteri e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1, sono regolamentati dai comuni.

3. Le famiglie e i loro organi rappresentativi, in particolare, possono:

- a) richiedere al soggetto gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in particolare allo svolgimento delle attività programmate;
- b) essere coinvolti con proposte di partecipazione attiva alla vita del servizio e in coerenza con il progetto educativo;
- c) esprimere proposte in riferimento al calendario annuale, all'ampliamento dell'orario settimanale e giornaliero del servizio, nonché agli incontri con il gruppo educativo di cui all'articolo 15;
- d) esprimere proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido.

Art. 17

(Poli per l'infanzia)

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di Poli per l'infanzia, intesi come aree all'interno delle quali si trovano almeno un servizio educativo per l'infanzia e una scuola per l'infanzia.

2. In ciascuno dei Poli di cui al comma 1:

- a) i servizi generali aventi le stesse funzioni, nonché gli spazi esterni, possono essere condivisi purché la progettazione e il dimensionamento degli stessi garantiscano la funzionalità ed il corretto svolgimento dei servizi;
- b) gli ambienti per le attività ludico-ricreative dei servizi educativi costituiscono lo strumento principale di attuazione della continuità educativa, favorendo il gioco e l'incontro tra gruppi di bambine e bambini di età diversa e personale di diversa formazione all'interno di spazi condivisi e fruibili secondo il progetto educativo.

Art. 18**(Coordinamenti pedagogici territoriali)**

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento attraverso:
 - a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
 - b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
 - c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
 - d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
 - e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
 - f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

CAPO III**REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI****Art. 19****(Ubicazione dei servizi educativi)**

1. I servizi educativi sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse comune dal piano urbanistico comunale generale (PUCG) di cui all'**articolo 28, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38** (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell'infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alle bambine e ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, salubrità, confort, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per gli studenti disabili e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, necessari ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, nonché il diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione.
3. I servizi educativi, ad eccezione dello spazio gioco di cui all'articolo 39 e del nido domestico di cui all'articolo 40, sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa,

magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale generale di cui all'**articolo 28, comma 2, lettera a), della l.r. 38/1999** con esclusione delle zone in cui si registri la presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e le zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione, fatti salvi i diritti dei terzi. In tali ipotesi non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora, al termine del servizio, lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.

5. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, la Regione favorisce interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per l'infanzia, scuole primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

Art. 20

(Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)

1. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.

2. L'area esterna del servizio educativo a uso esclusivo delle bambine e dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.

3. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

4. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'articolo 28 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

5. Il progetto educativo di cui all'articolo 28 e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tuteli la sicurezza dei bambini.

6. Al fine di assicurare le finalità dei servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un rappresentante del coordinamento pedagogico o, comunque, un esperto in materia psico-pedagogica.

7. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambine e bambini, ovvero altri eventi culturali, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

Art. 21

(Refezione e tabella dietetica)

1. Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei servizi educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, sono applicate tabelle dietetiche rispettose

delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate con provvedimento del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

2. Le tabelle dietetiche di cui al comma 1:

a) sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

b) contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.

3. I soggetti gestori devono seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).

4. Il servizio educativo deve essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135.

5. La Regione può fornire indirizzi e attuare interventi affinché le clausole dei bandi relativi alla refezione nei servizi educativi disciplinati dalla presente legge rispettino i requisiti di qualità e quantità nell'interesse delle bambine e dei bambini, favorendo altresì l'utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell'uso della plastica e l'impiego di prodotti a kilometro zero.

Art. 22

(Compiti del personale)

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito da un coordinatore pedagogico che svolge le funzioni di cui all'articolo 14, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo di cui all'articolo 28.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo di cui all'articolo 28, curano le relazioni con i genitori e agevolano la comunicazione dei genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.

3. Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori del servizio.

4. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

5. La preparazione dei pasti è svolta da personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, commi 2 e 3.

Art. 23

(Titoli di studio)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.

2. Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione. Costituisce idonea documentazione il possesso di diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero o di qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti" o di diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome, o di attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti-cuoco, rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

3. Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

Art. 24

(Formazione continua in servizio)

1. La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera o), nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015.

2. Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:

a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;

b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;

c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle situazioni di burn out, così da tutelare l'utenza ed il personale stesso.

3. Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione.

4. Al fine di raggiungere progressivamente il consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia, la Regione promuove iniziative di formazione congiunta e di scambio di esperienze tra educatori di tutti i servizi educativi e delle scuole per l'infanzia.

Art. 25

(Requisiti di onorabilità)

1. Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

-

Art. 26

(Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)

1. I soggetti gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:

- a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;
- b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l'adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
- c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
- d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori in materia;
- e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera m), le linee guida per l'adozione del sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1, adottando lo schema tipo del codice di condotta di cui al comma 1, lettera a).

3. Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti.

Art. 27

(Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)

1. La Regione promuove interventi affinché i servizi educativi si dotino di un sistema di comunicazione quotidiana con i genitori, per informare agevolmente dell'assenza non giustificata delle bambine e dei bambini e che preveda modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa segnalazione da parte dei genitori.

Art. 28

(Progetto educativo)

1. Il gruppo educativo di cui all'articolo 15 elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con

riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:

- a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
- b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
- c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
- e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

Art. 29

(Carta dei servizi)

1. I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la carta dei servizi in particolare individua:
 - a) il responsabile del servizio;
 - b) le caratteristiche del servizio;
 - c) le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;
 - d) le tariffe applicate;
 - e) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
 - f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
 - g) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti;
 - h) la raccolta dei dati aggregati da inserire nel portale regionale.

CAPO IV

NIDO

Art. 30

(Nido)

1. Il nido è un servizio educativo, d'interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro

crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido ha come finalità:

- a) la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- d) lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;
- e) agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

Art. 31

(Funzionamento e prestazioni del nido)

1. Il nido osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a minimo di sei ed un massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno e assicura:

- a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
- b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21;
- c) il riposo delle bambine e dei bambini;
- d) il gioco e l'attività educativa.

2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.

Art. 32

(Ricettività)

1. La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente in sei e sessanta posti. I nidi devono garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.

2. Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia.

3. In deroga ai limiti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34, il comune può autorizzare il funzionamento di nidi aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio.

4. In considerazione della non corrispondenza tra le bambine e i bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento.

5. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte delle bambine e dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.

Art. 33**(Spazi interni)**

1. Gli spazi interni del nido, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 20 sono articolati in:

- a) aree di accoglienza e guardaroba;
- b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
- c) eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
- d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e) spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f) locali di servizio.

1 bis. In relazione a specifiche esigenze locali, il comune, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), può autorizzare il funzionamento di sezioni che accolgono fino a ventotto bambine e bambini ove la metratura dei locali lo consenta, fatto salvo il rispetto nella specifica sezione del parametro di un educatore ogni sette bambini. **(8)**

2. Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f).

3. Gli spazi interni degli asili nido di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

Art. 34**(Spazi esterni)**

1. Gli spazi esterni del nido autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere suddivisi in:

- a) un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;
- b) aree esterne di servizio.

2. Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.

3. Per i nidi collocati in edifici preesistenti all'interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, i comuni possono concedere l'autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno di cui al comma 1, lettera a), abbia una superficie non inferiore a tre metri e cinquanta centimetri quadrati a bambino. **(9)**

4. Gli spazi esterni dei nidi di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

Art. 35**(Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)**

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale dei posti autorizzati secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini. **(10)**
2. Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
3. Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo parametri individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 52, e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

Art. 36

(Micronido)

1. Il micronido è un nido che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.
2. Al micronido si applicano le disposizioni del presente capo, fatta eccezione per l'obbligo della distinzione in sezioni per classi di età e della riserva del venti per cento per i lattanti di cui all'articolo 32, comma 1.

Art. 37

(Sezione primavera)

1. La sezione primavera è un servizio educativo che accoglie quotidianamente bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età.
2. La sezione primavera concorre con le famiglie alla crescita, alla cura, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini e favorisce la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età.
3. Ai fini del consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione, la Regione promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole di infanzia e nei Poli per l'infanzia del territorio regionale.
4. La sezione primavera garantisce, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.
5. Previo accordo con le competenti autorità scolastiche, è consentita l'apertura di sezioni primavera realizzate in edifici scolastici.
6. Alle sezioni primavera si applicano le disposizioni di cui ai capi III e IV, fatta eccezione per il rapporto numerico stabilito in un educatore ogni dieci bambini.

CAPO V

EDUCAZIONE SPERIMENTALE

Art. 38

(Educazione sperimentale all'aperto)

1. La Regione introduce e sostiene la possibilità dell'educazione sperimentale all'aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio.
2. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.
3. Nel caso in cui le attività educative sperimentali all'aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
4. Le attività educative sperimentali all'aperto devono adottare il progetto educativo di cui all'articolo 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgimento di tale funzione, in particolar modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'"outdoor education". Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni di cui all'articolo 14, insieme agli educatori e al personale ausiliario, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.
5. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale all'aperto da attuare attraverso apposite convenzioni.
6. La Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 52 i requisiti e le procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale all'aperto nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.

Art. 38 bis

(Educazione sperimentale interculturale) (2)

1. La Regione promuove l'educazione sperimentale interculturale, quale progetto sperimentale di educazione alla diversità tesa alla promozione dell'inclusione e di educazione diffusa, inserita e connessa con il tessuto sociale.
2. L'educazione sperimentale interculturale si avvale, anche in collaborazione con i centri interculturali per l'infanzia, di un impianto teorico di pedagogia interculturale, di metodologie educative e di processi innovativi di apprendimento che valorizzino le molteplici appartenenze delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.
3. Le attività interculturali sperimentali devono adottare il progetto educativo di cui all'articolo 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, valorizzando le figure che hanno maturato competenze specifiche nella pedagogia e nella didattica interculturale.
4. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale interculturale da attuare attraverso appositi avvisi.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale interculturale nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.

CAPO VI

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Art. 39

(Spazio gioco)

1. Lo spazio gioco, nel rispetto della normativa vigente, accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.
2. Lo spazio gioco garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'eventuale interruzione del servizio fra la mattina ed il pomeriggio.
3. Allo spazio gioco si applicano le disposizioni di cui:
 - a) al capo III, ad eccezione degli articoli 21 e 23 comma 2;
 - b) al capo IV, ad eccezione degli articoli 30 e 31.
4. Previa valutazione del comune, lo spazio gioco può realizzarsi in edifici preesistenti all'interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati.

Art. 40

(Nido domestico)

1. Il nido domestico o tagesmutter è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.
2. Il nido domestico:
 - a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
 - b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
 - c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;
 - d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
 - e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.
3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio di cui al comma 4 sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.
4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.
5. Il nido domestico adotta, ai sensi dell'articolo 28, un progetto educativo.

Art. 41

(Gestione del nido domestico)

1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:
 - a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
 - b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;
 - c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
 - d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
 - e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
 - f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.
3. Nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il comune territorialmente competente, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico. (6)

Art. 42

(Centro per bambine e bambini e famiglie)

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.
3. Il centro per bambine e bambini offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.
4. I requisiti strutturali e organizzativi e le modalità di apertura e funzionamento del centro per bambine e bambini e famiglie sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto, nonché in osservanza di quanto previsto dall'articolo 23.

CAPO VII

STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

Art. 43**(Autorizzazioni)**

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dalla presente legge, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il comune territorialmente competente rilascia un'autorizzazione al servizio educativo.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui al capo III e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi IV e VI, che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio educativo, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.
3. I soggetti gestori inviano al comune, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2, fatta salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del comune, ai sensi dell'articolo 54.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio educativo a un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione da parte del comune competente, che provvede alla relativa voltura, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e successive modifiche.
5. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione di cui comma 1, gli eredi hanno facoltà di proseguire nell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del comma 4 ovvero richiedere la voltura dell'autorizzazione in proprio favore.
6. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione, di cui ai commi 4 e 5, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:
 - a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
 - b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o ente del Terzo settore.

Art. 44**(Decadenza delle autorizzazioni)**

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 43 decadono in caso di:
 - a) estinzione del soggetto autorizzato;
 - b) rinuncia del soggetto autorizzato;
 - c) scadenza del termine previsto nel provvedimento di autorizzazione, salvo procedimento di rinnovo;
 - d) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti della persona fisica titolare dell'autorizzazione o del legale rappresentante del soggetto autorizzato;
 - e) trasferimento dell'autorizzazione in mancanza della verifica dei requisiti.

Art. 45**(Accreditamento e convenzionamento)**

1. Al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ai fini dell'accREDITAMENTO dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità.
2. L'accREDITAMENTO di cui al comma 1 costituisce:
 - a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;
 - b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.
3. L'accREDITAMENTO è concesso dal comune territorialmente competente sulla base dei criteri e modalità, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
4. Al fine di ampliare l'offerta di servizi educativi, i comuni stipulano convenzioni con i servizi accREDITATI ai sensi del presente articolo.

Art. 46**(Commissioni distrettuali per i servizi educativi)**

1. Sono istituite le commissioni distrettuali per i servizi educativi, di seguito denominate commissioni distrettuali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Per la definizione degli ambiti territoriali delle commissioni distrettuali si fa riferimento all'articolazione di cui all'**articolo 43, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11** (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).
2. Le commissioni distrettuali, al fine di favorire omogeneità ed efficienza nei servizi educativi, sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo e gestionale, svolgono attività di supporto:
 - a) ai coordinamenti pedagogici dei servizi;
 - b) ai comuni per l'espletamento delle altre funzioni di cui all'articolo 10.
3. Le commissioni distrettuali, nominate dalle assemblee dei sindaci degli ambiti territoriali di cui al comma 1, sono composte da dirigenti e/o dai responsabili degli uffici tecnico-amministrativi che gestiscono i servizi educativi, nonché dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi presenti nei territori di riferimento.
4. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ricompresi o coincidenti con il territorio di un solo comune, la composizione dell'organismo che svolge i compiti di cui al comma 2 è individuata dal comune competente.

Art. 47**(Consulta regionale per i servizi educativi)**

1. È istituita la Consulta regionale per i servizi educativi, di seguito denominata Consulta, con funzioni di raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore dei servizi educativi.

2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Regione, è composta da:
- a) l'Assessore competente in materia di servizi educativi o suo delegato, che la presiede;
 - b) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di servizi educativi o suo delegato;
 - c) da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali (CAL);
 - d) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - e) dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle cooperative sociali delle centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale, nonché degli altri gestori di cui all'articolo 5, comma 1;
 - f) dai rappresentanti delle associazioni di secondo livello che rappresentano le famiglie.
3. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta nonché quelle per la designazione dei rappresentanti di cui al comma 2, lettere d), e) e f).
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel limite individuato dalla deliberazione di cui al comma 3.

Art. 48

(Sistema informativo)

1. Il sistema informativo regionale dei servizi educativi, di seguito denominato sistema informativo, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 65/2017, organizza i flussi informativi provenienti dai comuni e dai soggetti gestori al fine di:
- a) effettuare un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle dimensioni e le caratteristiche del sistema di offerta attivata nel territorio;
 - b) fornire un servizio informativo accessibile ai cittadini;
 - c) supportare la programmazione di cui all'articolo 49.
2. La Regione e i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento e alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:
- a) la tipologia dei dati da acquisire;
 - b) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
 - c) le risorse per le attività del sistema informativo;
 - d) le modalità di erogazione delle informazioni sui servizi ai cittadini.
4. I soggetti gestori forniscono, annualmente, ai comuni le informazioni sulle richieste affinché confluiscono nel sistema informativo di cui al comma 1, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b). I comuni trasmettono annualmente le informazioni alla direzione regionale competente.
5. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, il sistema informativo si integra con gli altri sistemi operanti nel settore sociale ed educativo attivati sul

territorio da soggetti pubblici, privati e dagli enti del Terzo settore.

CAPO VIII

PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 49

(Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 65/2017 e sentita la commissione consiliare competente in materia, approva, con deliberazione, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominato programma regionale, che definisce:

a) le linee d'indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica;

b) i criteri per la definizione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;

c) i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni in particolare:

1) per l'inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi, in base al numero di bambine e bambini con disabilità;

2) per l'offerta dei servizi educativi ed integrativi nei piccoli comuni;

3) per programmi di prevenzione del disagio e di diagnosi precoce delle disabilità realizzati nei servizi educativi;

d) le modalità per l'attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.

2. Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 50

(Finanziamenti)

1. I comuni, singoli o associati, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a trentasei mesi e delle loro famiglie, finanziano la realizzazione di sistemi integrati locali di servizi educativi, costituiti dall'insieme dei servizi educativi a offerta pubblica.

2. La Regione, previo avviso pubblico, può riconoscere un buono su base annua, parametrato a undici mensilità per ogni figlio nato o adottato, utilizzabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di servizi educativi, nonché di forme di ausilio e di assistenza, presso l'abitazione del genitore richiedente, in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, affetti da malattie croniche gravi. Il buono è corrisposto al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, ed è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dello stesso genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

3. La Regione, al fine di promuovere sul territorio regionale un sistema integrato di servizi educativi a offerta pubblica quantitativamente e qualitativamente omogeneo e d'incrementarne progressivamente il complessivo livello quantitativo, concorre, in via sussidiaria e perequativa rispetto all'intervento primario comunale, alle spese di realizzazione e di gestione dei sistemi integrati locali di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti nel programma regionale.

Art. 51

(Contributi alle famiglie)

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera h), la Regione per il tramite dei comuni singoli e associati, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce sostegno economico alle famiglie in condizione di disagio socioeconomico, che abbiano figli con disabilità ai sensi della l. 104/1992 o che abbiano bambine o bambini in affido e che non utilizzino servizi educativi a offerta pubblica per carenza di posti disponibili, concorrendo al pagamento delle rette di frequenza in servizi educativi a titolarità privata convenzionata e non convenzionata.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi contenuti nel programma regionale.

Art. 52

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione e integrazione della presente legge. (7)

Art. 53

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nello sviluppo dei servizi educativi e nella realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata degli stessi. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che, anche sulla base del monitoraggio annuale di cui all'articolo 48, informi sullo stato di attuazione della legge e, in particolare:

- a) sull'ampliamento dell'offerta dei servizi educativi, indicando tipologia, titolarità e gestione di quelli realizzati e loro diffusione sul territorio;
- b) sul grado di soddisfacimento della domanda annua di accesso ai servizi educativi per ambito provinciale, metropolitano e del comune di Roma capitale e sull'andamento della domanda stessa;
- c) sulla promozione e realizzazione dei servizi educativi sperimentali e relativi esiti;
- d) sugli interventi di sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi educativi, sulle modalità della loro attuazione e relativi esiti;

- e) sulle iniziative di formazione del personale;
- f) sulle risorse stanziare e su quelle utilizzate per i vari interventi e loro distribuzione territoriale;
- g) sulle eventuali criticità incontrate e le misure adottate per farvi fronte.

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

Art. 54 (Vigilanza)

1. I comuni esercitano la funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati, mediante almeno un'ispezione all'anno e, ove possibile, più di una volta all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini e l'attuazione del progetto educativo.
2. Le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza sui servizi educativi presenti sul rispettivo territorio per gli aspetti inerenti il rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto.

Art. 55 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato:
 - a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54, il comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
 - b) se il comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 48, comma 4, assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;
 - c) se il comune competente accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;
 - d) se il comune accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 43, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;
 - e) qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al comune competente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.500,00 euro;
 - e bis) se il comune competente accerta la mancata osservanza dei limiti di orario imposti al soggetto titolare o gestore del servizio educativo provvede, previa diffida, alla sospensione del servizio. (3)
2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dai comuni nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il comune dispone la chiusura del servizio.
3. Il comune applica le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 in conformità alle disposizioni di cui alla **legge regionale 5 luglio 1994, n. 30** (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

CAPO X**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI****E DISPOSIZIONI FINANZIARIE****Art. 56****(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Per i servizi educativi già autorizzati l'autorizzazione rimane valida per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. **(3a)**

1 bis. Per i servizi educativi già autorizzati, i comuni possono prevedere deroghe di carattere generale alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio. **(3b)**

1 ter. In caso di trasformazione di un nido già autorizzato, tramite la realizzazione nei medesimi spazi di un Polo dell'infanzia, i comuni possono derogare alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio. **(3b)**

2. Per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere eventuali deroghe ai requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 19, 33 e 34 solo qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati. **(4)**

3. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi d'infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi d'infanzia.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017, continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla **legge regionale 5 marzo 1973, n. 5** (Norme sugli asili-nido) e dalla **legge regionale 16 giugno 1980, n. 59** (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.

5. Può continuare a svolgere l'attività di preparazione dei pasti il personale già addetto a tali ambiti alla data di entrata in vigore della presente legge anche se privo dei requisiti stabiliti dall'articolo 23, commi 2 e 3.

6. I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno previste dalla **l.r. 59/1980**, restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Art. 57**(Abrogazioni)**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) **legge regionale 5 marzo 1973, n. 5** (Norme sugli asili nido);
- b) **legge regionale 28 dicembre 1973, n. 39** relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- c) **legge regionale 18 dicembre 1976, n. 62** relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- d) **legge regionale 13 settembre 1977, n. 38** relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;

- e) **legge regionale 22 settembre 1978, n. 61** relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- f) **legge regionale 16 giugno 1980, n. 59** (Norme sugli asili nido);
- g) **legge regionale 1° giugno 1990, n. 67** relativa a modifiche alla l.r. 59/1980;
- h) **articolo 27 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11** relativo a disposizioni per i servizi socio assistenziali e a modifiche alla l.r. 59/1980;
- i) **articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14** relativo a locali e attrezzature per gli asili nido;
- l) **legge regionale 3 gennaio 2000, n. 3** relativo a modifiche alla l.r. 59/1980;
- m) **articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26** relativo ai termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi inerenti la gestione degli asili nido;
- n) **articolo 43 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31** relativo a politiche sociali e sostegno per le famiglie nonché a modifiche alla l.r. 59/1980;
- o) **comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12** relativo a modifiche alla l.r. 59/1980.

Art. 58

(Disposizioni finanziarie)

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, relativi all'annualità 2020, concernenti, in particolare, il sostegno ai comuni per gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3, ed i contributi alle famiglie, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettera h), e 51, si provvede mediante le risorse già destinate al finanziamento della **legge regionale 16 giugno 1980, n. 59** (Norme sugli asili nido), iscritte nel programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", pari a 10.500.000,00 euro.

2. Agli oneri relativi alle annualità 2021 e 2022, derivanti dall'approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede, rispettivamente:

a) per gli interventi di parte corrente di cui all'articolo 12, commi 1, lettere h), n) e o), 3 e 4, e agli articoli 4, comma 4, 17, 18, 37, 38, 38 bis, 47, 50, commi 2 e 3, e 51, mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 1, del "Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a 15.000.000,00 euro per l'anno 2021 e a 18.000.000,00 euro per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per 13.000.000,00 euro per l'anno 2021 e 14.000.000,00 euro per l'anno 2022, in riferimento all'autorizzazione di spesa della **l.r. 59/1980**, di cui al programma 01 della missione 12, titolo 1 e per 2.000.000,00 euro per l'anno 2021 e 4.000.000,00 euro per l'anno 2022, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1; (5)

b) per gli interventi in conto capitale di cui all'articolo 12, comma 5, mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a 2.000.000,00 euro per l'anno 2021 e a 3.000.000,00 euro per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, lettere f) e g), e 48, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titoli 1 e 2, di due apposite voci di spesa:

a) "Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e

2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b) “Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa pari a 70.000,00 euro, per l’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

4. Agli oneri relativi all’annualità 2023, derivanti dall’approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nei fondi e nelle voci di spesa di cui ai commi 2 e 3, autorizzate ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio di regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.

5. Al finanziamento degli interventi derivanti dalla presente legge concorrono le risorse derivanti dall’assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 65/2017.

Art. 59

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3a) Comma modificato dall'articolo 9, comma 24, lettera d), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(3b) Comma inserito dall'articolo 9, comma 24, lettera d), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5) Lettera modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(6) Vedi deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2021, n. 453 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 20 luglio 2021, n. 72

(7) Vedi regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 20 luglio 2021, n. 72

(8) Comma inserito dall'articolo 9, comma 24, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(9) Comma modificato dall'articolo 9, comma 24, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(10) Comma modificato dall'articolo 9, comma 24, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento 16 luglio 2021, n. 12

Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)

LA GIUNTA REGIONALE**ha adottato****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****e m a n a****il seguente regolamento:****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) ai sensi dell'articolo 52 della medesima legge regionale 7/2020, di seguito indicata semplicemente come legge.

**Art. 2
(Regolamento comunale)**

1. I comuni inviano alla direzione regionale competente in materia di servizi educativi i regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 3
(Ubicazione dei servizi educativi)

1. Qualora l'edificio non sia interamente destinato a servizio educativo, deve essere assicurata l'autonomia funzionale del servizio educativo.
2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ubicati nel medesimo edificio.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nidi domestici.

Art. 4
(Titoli di studio del personale educativo)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:
 - a) maestra d'asilo;
 - b) vigilatore d'infanzia;
 - c) puericultrice;
 - d) assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
 - e) abilitazione magistrale;
 - f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
 - g) maturità tecnica femminile;
 - h) liceo socio-psicopedagogico;
 - i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
 - l) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
 - m) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

Art. 5
(Personale ausiliario)

1. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 22, comma 3, della legge, il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni.
2. Il personale ausiliario collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.
3. Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

CAPO II NIDO

Art. 6 (Sezioni)

1. Il nido è suddiviso in base all'età dei bambini e delle bambine nelle seguenti sezioni:
 - a) piccoli o lattanti da tre mesi a dodici mesi;
 - b) medi o semidivezzi da tredici mesi a ventiquattro mesi;
 - c) grandi o divezzi da venticinque mesi a trentasei mesi.

Art. 7 (Anno educativo)

1. Per anno educativo si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 luglio.

Art. 8 (Assistenza sanitaria preventiva)

1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.
2. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese.
3. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.
4. Per i nidi a titolarità pubblica e per i posti in convenzione, il pediatra è individuato sulla base di accordi con la azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Art. 9 (Ricettività)

1. Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali.
2. Qualora siano stati iscritti un numero di bambini e bambine superiori alla ricettività della struttura ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge, la frequenza in ogni momento della giornata non può comunque essere superiore alla ricettività autorizzata.

Art. 10 (Spazi interni)

1. Nel rispetto del regolamento edilizio e delle relative norme igienico-sanitarie in relazione alle superfici aeroilluminanti, in caso di ristrutturazione edilizia o di

- nuova costruzione di un nido si devono prevedere finestre ad anta non apribile con quota d'imposta di almeno 50 cm, in modo da permettere ai bambini e alle bambine un continuo rapporto visivo con l'esterno.
2. Lo spazio per le attività ordinarie e libere costituisce il fulcro funzionale del nido e deve mantenere uno stretto rapporto con spazi di altra natura, come lo spazio per il riposo, la sala igienica, i servizi igienici, l'atrio e lo spazio esterno. Lo spazio deve essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di natura differente, come le attività a tavolino per piccoli e grandi gruppi, la lettura e le attività libere. Gli arredi sono funzionali all'organizzazione dello spazio, con l'ausilio di pareti basse e una possibile interpretazione della pavimentazione, con colori e materiali differenti.
 3. Lo spazio per il riposo deve essere previsto come autonomo, con accesso diretto dallo spazio per le attività e con comunicazione visiva garantita tramite finestra a vetro fisso, con vetro-camera per un buon isolamento acustico, per permettere agli educatori una continua verifica delle condizioni dei piccoli che riposano. Gli infissi esterni devono essere oscurabili. Si può prevedere una soluzione d'uso flessibile, che ne consenta un uso alternativo, come angolo calmo o come teatrino.
 4. Lo spazio per l'igiene, il cambio e la cura, detto anche sala igienica, si colloca in prossimità con lo spazio per le attività ed i servizi igienici e deve comprendere un angolo riparato e funzionale alla movimentazione dei bambini e delle bambine da parte del personale educativo. Deve prevedere l'accesso diretto dallo spazio attività ed un buon grado di comunicazione visiva, tramite finestre a vetro non apribili. Gli arredi minimi previsti sono un fasciatoio a norma ed un lavandino a canale per lavare i bambini e le bambine in posizione adiacente ed alla stessa quota del fasciatoio.
 5. I servizi igienici si differenziano rispetto alla fascia di età a cui vengono dedicati:
 - a) per il nucleo dei piccoli non si rende necessaria la presenza di wc piccoli, poiché devono ancora acquisire la necessaria autonomia di movimento per l'uso;
 - b) per il nucleo dei medi e grandi, devono prevedere un wc piccolo ogni sette bambini.
 6. In generale, lo spazio dedicato ai servizi igienici è integrato alla sezione, con accessibilità diretta dallo spazio per le attività, o con accessibilità mediata dalla sala igienica. Oltre ai wc piccoli, di altezza variabile tra 28 e 30 cm, dotati di cassetta di scarico idonea a facilitare la manovra ai bambini e alle bambine, devono essere presenti dei lavabi, preferibilmente a canale, di dimensioni adeguate all'uso da parte di bambini e bambine. Nel caso in cui sia possibile, i lavabi devono essere collocati in un antibagno, da utilizzare eventualmente anche per attività ludiche o per laboratori. Le pavimentazioni devono essere certificate antiscivolo secondo la normativa vigente, in modo che l'eventuale spargimento di acqua non costituisca pericolo. La superficie dei locali dei servizi igienici, compresa la sala igienica, deve soddisfare un indice parametrico pari ad almeno 0,75 mq per bambino per i nidi fino a trenta bambini e 0,63 mq per bambino per i nidi con più di trenta bambini.
 7. Ogni sezione di cui all'articolo 6 è dotata di spazi idonei a garantire la massima autonomia funzionale.

Art. 11
(Spazi esterni)

1. L'area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed organizzata ed attrezzata come ambiente educativo al fine di consentire l'esplorazione libera ed il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età.
2. Lo spazio attrezzato all'aperto deve collocarsi in contiguità con lo spazio interno e, laddove il piano di calpestio dell'area esterna non sia alla stessa quota del piano interno, devono essere realizzate rampe di raccordo dei piani con la minore pendenza possibile al fine di agevolare la deambulazione dei bambini e delle bambine.
3. Le aree destinate a parcheggi ed alla viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini e delle bambine sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Art. 12
(Spazi di servizio)

1. Gli spazi di servizio al funzionamento del nido si articolano in:
 - a) atrio;
 - b) segreteria;
 - c) spazio infermeria/visite pediatriche;
 - d) bagni e spogliatoi per il personale;
 - e) cucina e dispensa;
 - f) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.).
2. L'atrio si struttura come spazio aperto in contiguità con l'ingresso, preferibilmente non attraversato da percorsi per raggiungere gli spazi di servizio; si configura come uno spazio flessibile, di accoglienza e di incontro con le famiglie, e può essere utilizzato anche come spazio collettivo per le eventuali iniziative organizzate in comune tra tutte le sezioni. Lo spazio può essere articolato facilmente tramite arredi e muretti bassi per separare eventualmente piccoli ambiti più riservati dove le famiglie possono disporre di una maggiore intimità.
3. Lo spazio per la segreteria è destinato allo svolgimento delle attività del coordinatore pedagogico e deve avere dimensioni minime conformi ai regolamenti edilizi comunali. Nelle strutture più piccole può essere utilizzato anche per le visite periodiche del pediatra o per l'eventuale isolamento temporaneo dei bambini e delle bambine con insorte malattie. La sua collocazione ottimale nella struttura è in diretta comunicazione con l'ingresso e l'atrio.
4. Lo spazio di infermeria/visite pediatriche, dotato di armadietto per il primo soccorso secondo la normativa vigente, è utilizzato per le visite periodiche di controllo ai bambini e alle bambine, nonché come isolamento temporaneo in caso di malattie insorte in attesa dell'arrivo dei genitori.
5. Gli spogliatoi per il personale devono essere articolati almeno in un locale, dotato di armadietti e possibilmente comunicante con i servizi igienici a loro dedicati. Inoltre, devono essere presenti un ulteriore spogliatoio e un servizio igienico, dotato oltre che di lavabo e wc, anche di doccia, per il personale addetto alla cucina, collocati in adiacenza funzionale alla cucina.

6. La cucina deve avere un accesso riservato dall'esterno tramite una zona di disimpegno che impedisca l'attraversamento della cucina o del nido da parte dei non addetti. La sua collocazione è, di norma, in adiacenza agli spazi pranzo e, ove non possibile, perché su piano diverso, è necessaria l'installazione di un montacarichi di comunicazione o di un ascensore. In tale ultimo caso, deve essere garantito un percorso igienicamente sicuro dei cibi, che devono essere trasportati in carrelli dotati delle protezioni richieste dalla ASL. Il locale deve avere forma possibilmente regolare, in modo da favorire l'organizzazione funzionale delle varie zone secondo la corretta sequenzialità logica delle specifiche lavorazioni di preparazione e cottura degli alimenti. Il posizionamento delle apparecchiature deve garantire l'ispezionabilità, salvaguardando gli appositi spazi di movimento e sicurezza, evitando comunque di addossare le macchine di cottura ai muri perimetrali dei locali. La logistica interna dovrà tener conto della separazione della zona preparazione ("pulito") e la zona di rientro ("sporco"). Con riferimento alle normative in materia di igiene e sicurezza sulla preparazione degli alimenti, la superficie minima destinata alla cucina deve essere tra 35 e 40 mq in un nido fino a sessanta bambini, tra i 20 e 25 mq per un nido fino a trenta bambini, tra 9 e 12 mq per un micronido.
7. La dispensa è l'ambiente di servizio alla cucina e deve essere accessibile sia dalla cucina per prelevare le derrate che dall'esterno per il rifornimento delle merci, possibilmente in prossimità di un accesso carrabile. Il locale deve essere areato direttamente con finestre, protette da retina antinsetto, montata su telaio autonomo rimovibile per la pulizia. La dotazione minima di impianti consiste in armadio frigorifero ed eventuale congelatore. Deve avere una dimensione minima tra 4 e 6 mq.
8. Il locale detersivi, di dimensione minima di 3,5 mq deve essere accessibile direttamente mediante disimpegno ventilato.

Art. 13 **(Nido aziendale)**

1. I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.
2. Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda stessa, anche se provenienti da altri comuni. L'accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzati e secondo le regole di accesso stabilite dall'azienda.
3. L'eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall'azienda, con priorità per l'accesso dei bambini e delle bambine residenti o domiciliati nel comune o nel municipio di pertinenza.

CAPO III

POLI PER L'INFANZIA

Art. 14 (Caratteristiche)

1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali contigue, almeno un servizio educativo per l'infanzia ed una scuola dell'infanzia.
2. I poli per l'infanzia sono caratterizzati da:
 - a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l'ufficio del coordinatore pedagogico, l'aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio l'area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);
 - b) l'integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni.
3. La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso:
 - a) l'esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;
 - b) l'attribuzione ad un'unica figura delle funzioni di coordinamento pedagogico zero sei anni;
 - c) la programmazione lungo l'anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;
 - d) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.
4. Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e delle bambine e dei turni del personale.

Art. 15 (Formazione del personale)

1. La formazione continua è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
2. I soggetti gestori, nella programmazione e nella realizzazione della formazione obbligatoria annua, dedicano il cinquanta per cento delle attività formative ad iniziative congiunte tra gli educatori del servizio educativo per l'infanzia e gli insegnanti della scuola dell'infanzia.

Art. 16 (Sostituzione temporanea del personale)

1. Il personale educativo che abbia maturato almeno quaranta ore di formazione specifica sulla continuità educativa per l'integrazione zero sei anni, può essere utilizzato, in caso di necessità, per le sostituzioni temporanee per massimo tre giorni presso l'altro servizio presente nello stesso polo.

Art. 17
(Comunicazione visiva)

1. Al fine di identificare in modo univoco la struttura e valorizzare il progetto educativo di continuità zero sei anni, il polo per l'infanzia deve essere identificato chiaramente con la denominazione "polo per l'infanzia" nei rapporti con le famiglie e con i referenti istituzionali.

CAPO IV

EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO

Art. 18
(Definizione e monitoraggio)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "educazione all'aperto": una vasta area di attività educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell'ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell'infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell'educazione sperimentale all'aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all'ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L'educazione sperimentale all'aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l'ambiente circostante.
2. L'educazione sperimentale all'aperto può essere esercitata secondo le seguenti forme:
 - a) servizi di educazione all'aperto che possono essere esercitati nelle forme disciplinate dall'articolo 2 della l.r. 7/2020 e, pertanto, dedicate esclusivamente ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi di età;
 - b) progetti di educazione all'aperto, anche senza l'utilizzo di spazi interni, rivolti, invece ai bambini tra i 3 mesi e i 6 anni e svolti autonomamente, o in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi o le scuole dell'infanzia.
3. La regione, decorsi tre anni dalla sperimentazione di cui al comma 2 effettua il monitoraggio sull'attuazione del progetto educativo realizzato nell'ambito dell'educazione all'aperto.

Art. 19
(Requisiti di autorizzazione dei servizi di educazione all'aperto)

1. I servizi di educazione all'aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall'articolo 2, primo comma, della l.r. n.7/2020 e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni:
 - a) il progetto educativo è caratterizzato da attività svolte prevalentemente all'aperto, ed, in particolare, prevede:

- 1) un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all'attività all'aperto;
 - 2) l'utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali;
 - b) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti dalla l.r. 7/2020;
 - c) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 50 mq/bambino;
 - d) il personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, è specificatamente formato per l'educazione all'aperto;
 - e) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all'aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.
2. In caso di servizio di educazione all'aperto insediato all'interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comunque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il nullaosta del soggetto gestore delle aree naturali protette.

Art. 20 **(Autorizzazione)**

1. I servizi di educazione sperimentale all'aperto sono soggetti a autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio.
2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.
3. Possono presentare domanda di autorizzazione:
 - a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia che intendono ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;
 - b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) in collaborazione con servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia.
4. La domanda di autorizzazione è presentata dal gestore o legale rappresentante e contiene:
 - a) generalità del gestore o del legale rappresentante in caso di ente;
 - b) denominazione e ragione sociale in caso di ente;
 - c) sede del servizio.
5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) progetto educativo, con particolare riferimento alla strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull'apprendimento esperienziale all'aperto;
 - b) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;
 - c) relazione contenente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire con particolare riferimento agli spazi esterni e alle regole relative alla sicurezza, con specifica indicazione delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche derivanti dall'ambiente naturale.
 - d) nulla osta igienico sanitario della ASL territorialmente competente;
 - e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso, inoltre, è necessario allegare il piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;

- f) elenco degli accordi di collaborazione stipulati con i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia;
 - g) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7.
6. Gli spazi interni del servizio devono avere una superficie minima di 5 mq a bambino; gli spazi esterni devono avere una superficie minima di 15 mq a bambino.
7. Al fine di tutelare i bambini e le bambine e la qualità del servizio educativo, il servizio sperimentale all'aperto deve possedere i seguenti requisiti:
- a) rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, salubrità e igiene;
 - b) accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi;
 - c) assicurazione per il personale e per l'utenza. CAPO V

SPAZIO GIOCO

Art. 21 (Funzionamento)

1. Lo spazio gioco garantisce un orario di funzionamento quotidiano compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici ore. Nel caso di funzionamento per un numero di ore superiore al minimo, il servizio deve essere articolato in due distinte fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e può prevedere un'eventuale interruzione. Qualora l'interruzione non sia prevista, ciascun bambino può frequentare per un massimo di cinque ore giornaliere.
2. Nel caso di articolazione in due fasi, ciascun bambino o bambina può frequentare quotidianamente il servizio per una sola delle due fasi.
3. Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa. Può prevedere il consumo di merende con prodotti confezionati e non forniti dalle famiglie o acquistati dal gestore e conservati secondo le normative vigenti.
4. Il personale deve essere formato, abilitato ed espressamente autorizzato dalla famiglia allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso di merende non confezionate, dovrà essere individuato dal gestore un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP.
5. Il personale deve essere formato e abilitato allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge, gli spazi gioco rispettano i requisiti previsti per i nidi dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO VI

AUTORIZZAZIONI

Art. 22 (Disposizioni generali)

1. Il comune predispone idonei processi informatici al fine di rendere più agevole l'inoltro della domanda di autorizzazione, il rilascio della stessa e la dichiarazione annuale di permanenza del possesso dei requisiti, promuovendo l'uso di strumenti

- e modelli che realizzino i principi della cittadinanza digitale e dell'open government.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, inserisce sul portale regionale dedicato i dati relativi al servizio educativo autorizzato ed il relativo atto di autorizzazione al funzionamento.
 3. Il gestore del servizio espone nella bacheca dei locali del servizio l'autorizzazione al funzionamento.
 4. Ogni autorizzazione al funzionamento è relativa ad un singolo servizio educativo. È possibile autorizzare più servizi educativi nella stessa struttura a condizione che sia garantita l'autonomia funzionale di ciascun servizio.

Art. 23

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto gestore (persona fisica) o dal legale rappresentante della persona giuridica e contiene:
 - a) generalità del gestore o del legale rappresentante;
 - b) denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
 - c) generalità del titolare del servizio, se diverso dal gestore;
 - d) esatta tipologia del servizio educativo per il quale è richiesta autorizzazione;
 - e) sede del servizio educativo.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica;
 - c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:
 - 1) il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenza tra il titolare e il gestore;
 - 2) il titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo con indicazione specifica della durata;
 - 3) la ricettività massima determinata secondo i parametri indicati agli articoli 32 e 33 della legge;
 - 4) l'età minima e massima dei bambini ammessi;
 - 5) l'indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;
 - 6) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e l'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro;
 - 7) la rispondenza degli spazi e degli arredi agli standard strutturali previsti dalla legge e dalla relativa normativa di attuazione;
 - d) progetto educativo, descrittivo delle modalità organizzative del servizio nonché delle linee pedagogiche cui lo stesso si ispira;
 - e) menù e tabelle dietetiche approvate dalla ASL competente;
 - f) carta dei servizi;
 - g) documento di valutazione dei rischi;

- h) copia della polizza assicurativa del personale, dell'utenza e verso terzi, contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso;
 - i) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
 - l) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, in caso di servizio ad offerta pubblica;
 - m) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante:
 - 1) il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione o della S.C.I.A. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;
 - 2) il certificato di agibilità;
 - 3) la destinazione di uso;
 - 4) la dichiarazione di conformità degli impianti;
 - 5) la S.C.I.A. per l'attivazione all'esercizio della cucina, se prevista per il servizio educativo;
 - 6) la S.C.I.A. relativa alla prevenzione incendi se prevista per il servizio educativo;
 - n) nulla osta igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente.
3. Alla domanda sono altresì allegati i seguenti elaborati progettuali redatti, timbrati e sottoscritti in originale da un professionista abilitato:
- a) inquadramento territoriale ed urbanistico;
 - b) planimetria generale, in scala 1:200 o 1:500, dell'edificio in cui è inserito il servizio educativo e della relativa area esterna e dell'area a verde di pertinenza esclusiva;
 - c) piante, prospetti e sezioni significative dei locali dove avviare il servizio educativo, in scala 1:100 (ante operam e post operam), con l'indicazione per ciascun ambiente delle quote, delle altezze nette, della destinazione d'uso, della superficie utile e delle superfici aeroilluminanti;
 - d) planimetria degli spazi interni ed esterni con individuazione e differenziazione, mediante campitura colorata, degli spazi secondo i parametri indicati dagli articoli 33 e 34 della Legge. In tale elaborato deve essere presente una tabella riepilogativa con il totale delle superfici al fine della determinazione e verifica della ricettività massima;
 - e) planimetria quotata con la disposizione e l'ingombro degli arredi;
 - f) relazione, corredata da schede tecniche o altra idonea documentazione, che attesti la conformità degli arredi alla normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai bambini;
 - g) relazione tecnica sul rispetto della normativa vigente sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
4. La domanda di autorizzazione per i servizi sperimentali all'aperto è disciplinata dall'articolo 20 del presente regolamento.
5. I regolamenti comunali possono prevedere documentazione integrativa specifica per le varie tipologie di servizio educativo.
6. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla legge e dal presente regolamento, rilascia l'autorizzazione dando atto:
- a) della regolarità della domanda presentata;

- b) della tipologia di servizio educativo autorizzato;
 - c) dell'idoneità dei locali, sia in relazione alla loro ubicazione, che alle necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità degli stessi, nonché dei relativi impianti e servizi;
 - d) del gestore del servizio e del legale rappresentante;
 - e) del titolare del servizio e del legale rappresentante, se diverso;
 - f) del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio;
 - g) della ricettività massima della struttura espressa in numero posti;
 - h) dell'attestazione di deposito della S.C.I.A. prevenzione incendi ove prevista;
 - i) del certificato di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile;
 - l) della scadenza dell'autorizzazione al funzionamento.
7. Nel caso di affidamento del servizio educativo da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione viene effettuata nell'ambito della relativa procedura di evidenza pubblica. L'affidamento del servizio educativo costituisce titolo autorizzativo.

Art. 24

(Durata dell'autorizzazione e rinnovo)

1. La durata dell'autorizzazione al funzionamento non può essere superiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo.
2. In caso di servizio educativo gestito da soggetto diverso dal titolare la durata dell'autorizzazione non può essere superiore alla durata del contratto di gestione del servizio.
3. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al comune entro i novanta giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali e la scadenza sia legata esclusivamente alla disponibilità dell'immobile.

Art. 25

(Autorizzazione temporanea)

1. Ove il gestore del servizio educativo abbia necessità di trasferire temporaneamente il servizio presso altra struttura, presenta domanda di autorizzazione temporanea al comune.
2. L'autorizzazione temporanea al funzionamento può essere richiesta per un massimo di dodici mesi e solo per i seguenti comprovati motivi:
 - a) ristrutturazione edilizia;
 - b) adeguamento degli impianti a sopravvenute normative;
 - c) situazioni di pericolo e incolumità dei bambini.
3. L'autorizzazione temporanea al funzionamento è rilasciata dal comune previa verifica della conformità della struttura ai requisiti di funzionamento del servizio, limitatamente agli aspetti di igiene, distributivi, dimensionali e funzionali della sede temporanea proposta. Il rispetto di tali requisiti nella sede temporanea proposta può essere attestato tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) firmata da un tecnico abilitato.

Art. 26
(Disposizioni transitorie)

1. In caso di modifiche sostanziali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, fatta eccezione per la variazione del numero dei posti autorizzati, la autorizzazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge decade e deve essere presentata domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Per modifiche sostanziali di cui al comma 1 si intendono le opere che comportano modifiche dimensionali dello stato dei luoghi. Non sono considerate sostanziali le modifiche organizzative nonché i cambi di uso funzionale degli ambienti purché effettuati nel rispetto della normativa vigente.

CAPO VII

VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
(Vigilanza)

1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza sui servizi educativi al fine di verificare la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla legge e dal presente regolamento ivi compresi gli aspetti relativi all'attuazione delle linee pedagogiche del progetto educativo adottato.
2. A tale scopo i comuni si dotano di propri strumenti, quali ad esempio schede/check list, per svolgere le verifiche in modo puntuale ed omogeneo. I comuni sono tenuti a dare continuità nel tempo all'azione di vigilanza, effettuando ispezioni ai sensi dell'articolo 54 della legge, anche su segnalazione.

Art. 28
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, lì 16 Luglio 2021

Il Presidente
Nicola Zingaretti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Atti amministrativi****GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 2269 del 19/12/2022

Seduta Num. 52

Questo lunedì 19 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore
11) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/1795 del 11/10/2022

Struttura proponente: SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 24 GENNAIO 2022 "NORME IN MATERIA DI
AGRICOLTURA SOCIALE". APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Teresa Maria Iolanda Schipani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge n. 141 del 18 agosto 2015 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
- la Legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2022 "Norme in materia di agricoltura sociale" che stabilisce che la Regione:
 - promuove la conoscenza e lo sviluppo in tutto il territorio regionale dell'agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti, anche di carattere innovativo, attraverso adeguate azioni d'informazione, animazione e comunicazione, rivolte ai cittadini, nonché attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
 - favorisce il raccordo tra le politiche socio-sanitarie e in materia di agricoltura anche attraverso la consultazione della Conferenza regionale del Terzo settore e della Consulta agricola, e con le federazioni delle associazioni regionali delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative iscritte nel Registro unico nazionale di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

Richiamata la Legge regionale n. 15 del 15 novembre 2021 che stabilisce che spettano alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, la programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa unionale, statale e regionale;

Atteso che la citata legge regionale n. 1 del 2022, nell'articolo 2 comma 5 compreso nel Titolo I - stabilisce espressamente che compete alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con apposito atto, specifica:

- i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di

- agricoltura sociale,
- le modalità di svolgimento della stessa,
- le procedure amministrative e di controllo applicabili,
- il periodo di eventuale sospensione volontaria dell'attività,
- le attività esercitabili nelle fattorie sociali, con riferimento agli ambiti, di cui all' articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015;

Ritenuto inoltre necessario, in attuazione del nuovo quadro normativo stabilire i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 1/2022;

Ritenuto altresì, in merito all'applicazione della Legge regionale n. 24 del 2017 con riferimento alle disposizioni approvate con il presente atto, di provvedere all'aggiornamento della deliberazione n. 623 del 29 aprile 2019, recante "Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, L.R. n. 24/2017", come integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 2019, come di seguito indicato:

- al paragrafo 2 "Fonti normative" sono aggiunte in fine le seguenti parole "Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 1";
- al paragrafo 3.1.4 Asseverazione del PRA è aggiunto in fine il seguente punto "8) qualora l'intervento edilizio giustificato dal PRA comporti interventi di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, o di ampliamento di edifici dell'azienda agricola da adibire all'agricoltura sociale, occorre dimostrare la necessità degli interventi edilizi progettati per lo svolgimento dell'attività di natura sociale e la compatibilità dell'attività di agricoltura sociale con la continuità delle attività produttive dell'azienda agricola interessata";

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Preso atto che le disposizioni della presente deliberazione sono state sottoposte al Consiglio delle Autonomie Locali che ha espresso parere favorevole nella sua seduta del 20 ottobre 2022;

Preso atto che nella seduta del 24 ottobre 2022 è stata sentita la competente Commissione dell'Assemblea Legislativa;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Sentito l'Assessore al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne, Igor Taruffi, per quanto di competenza;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi, dell'Assessore alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori, e dell'Assessore alle politiche per la salute, Raffaele Donini;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare nella formulazione di cui all'Allegato 1) - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - i criteri di attuazione della legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2022 per il settore dell'agricoltura sociale;
- 2) di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 623/2019, come integrata con deliberazione n. 713/2019, come di seguito precisato:
 - al paragrafo 2 "Fonti normative" sono aggiunte in fine le seguenti parole "Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 1";
 - al paragrafo 3.1.4 Asseverazione del PRA è aggiunto in fine il seguente punto "8) qualora l'intervento edilizio giustificato dal PRA comporti interventi di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, o

di ampliamento di edifici dell'azienda agricola da adibire all'agricoltura sociale, occorre dimostrare la necessità degli interventi edilizi progettati per lo svolgimento dell'attività di natura sociale e la compatibilità dell'attività di agricoltura sociale con la continuità delle attività produttive dell'azienda agricola interessata”;

- 3) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- 4) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE n. 1 del 2022 "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE"

- 1 PREMESSA**
- 2 DEFINIZIONI**
- 3 ATTIVITA' DI AGRICOLTURA SOCIALE E CRITERI NECESSARI PER IL LORO SVOLGIMENTO**
 - 3.1 Funzione inclusiva**
 - 3.2 Funzione di servizio**
 - 3.3 Funzione erogativa**
 - 3.4 Funzione di supporto**
- 4 MODALITÀ E LIMITI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE SVOLTE IN ACCORDO CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**
 - 4.1 Soggetti**
 - 4.2 Modalità di collaborazione e limiti di esercizio**
- 5 INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON L'ATTIVITA' AGRICOLA**
- 6 STRUTTURE PER ATTIVITA' DI AGRICOLTURA SOCIALE**
 - 6.1 Edifici e locali**
 - 6.2 Sicurezza dei luoghi**
 - 6.3 Accessibilità**
 - 6.4 Locali per la somministrazione dei pasti**
 - 6.5 Fondi delle fattorie sociali sottratti all'attività venatoria**
- 7 ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI**
 - 7.1 Requisiti di iscrizione**
 - 7.2 Presentazione istanza**
 - 7.3 Attività istruttoria su richiesta di iscrizione**
 - 7.4 Nucleo di valutazione**
 - 7.5 Registrazione**
 - 7.6 Iscrizione provvisoria**
 - 7.7 Aggiornamento e modifiche**
 - 7.8 Sospensione attività e decadenza dell'iscrizione**
- 8 FORMAZIONE OPERATORI DI FATTORIA SOCIALE**
 - 8.1 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**
 - 8.2 Corsi di formazione: soggetti attuatori e procedure di autorizzazione**
 - 8.3 Contenuti dei corsi di formazione**
- 9 RETI DELLE FATTORIE SOCIALI**
- 10 IDENTIFICAZIONE DELLE FATTORIE**
- 11 OBBLIGHI E CONTROLLI**
 - 11.1 Obblighi generali**
 - 11.2 Norme igienico-sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande nelle fattorie sociali**
 - 11.3 Vigilanza e controlli**
 - 11.4 Disposizioni sanzionatorie**

1. PREMESSA

Con la legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2022 “Norme in materia di agricoltura sociale” la Regione Emilia-Romagna ha definito l’assetto normativo per il settore dell’agricoltura sociale con la finalità di promuoverla e sostenerla come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e reddituali in un quadro di multifunzionalità delle imprese agricole.

Con le presenti disposizioni si dà attuazione alla suddetta legge regionale che ha demandato alla Giunta la definizione dei criteri e delle modalità necessarie allo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale, nonché la disciplina delle procedure amministrative e di controllo.

Le disposizioni, pertanto, disciplinano:

1. i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale;
2. le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’elenco degli operatori;
3. le caratteristiche e le modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie sociali iscritte all’elenco;
4. i requisiti per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale ai sensi della legge n. 141 del 2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, del decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 12250 del 2018 “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alla attività di agricoltura sociale” e della legge regionale n. 1 del 2022 “Norme in materia di agricoltura sociale”.

2. DEFINIZIONI

Nell’ambito delle presenti disposizioni si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- **“agricoltura sociale”**: le attività previste all’ articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dall’ articolo 2, comma 4, della citata legge statale, dirette a integrare nell’attività agricola l’erogazione di servizi di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2022, mediante l’utilizzo dei processi produttivi, delle attrezzature e delle dotazioni proprie delle attività agricole ad esse connessi;
- **“fattorie sociali”**: i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2022 dotati di specifica competenza e formazione, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell’elenco regionale delle fattorie sociali;
- **“operatore di fattoria sociale”**: soggetto in possesso dei requisiti definiti al paragrafo 8 delle presenti disposizioni;
- **“servizi sociali”**: come definiti dalla legge n. 328 del 2000, si intendono “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”, e dalla legge regionale n. 2 del 2003 all’art. 5 “Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete”.

3. ATTIVITA’ DI AGRICOLTURA SOCIALE E CRITERI NECESSARI PER IL LORO SVOLGIMENTO

Le attività di agricoltura sociale sono svolte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello

complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche avvalendosi di specifiche figure professionali preposte all'erogazione dei servizi, aventi i requisiti previsti dalle specifiche norme di settore.

Per meglio definire e specificare i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura le varie tipologie di attività svolte dalle fattorie sociali sono distinte in funzione delle prevalenti modalità di espressione ed esercizio della loro funzione sociale in relazione ai loro fruitori o beneficiari, fermo restando che l'agricoltura sociale è sempre caratterizzata da una integrazione funzionale biunivoca tra l'attività sociale e l'azienda agricola, cioè da una interrelazione tale per cui quell'attività non sussisterebbe senza l'azienda agricola e l'azienda non svolgerebbe una funzione sociale senza quella attività, indipendentemente dal volume o dall'intensità dell'attività stessa.

Pertanto, le attività rientranti nell'agricoltura sociale, assoggettate alle prescrizioni della legge regionale n. 1 del 2022, anche svolte disgiuntamente, sono classificate come di seguito indicato:

1) le attività di agricoltura sociale a prevalente «**funzione inclusiva**» che comprendono le attività indicate all'art. 2 comma 1 lettera a) della legge n. 141 del 2015 che prevede inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651 del 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, e successive modificazioni, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Tali attività sono organizzate secondo un modello che considera il soggetto fragile quale elemento del processo produttivo agricolo e che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;

2) le fattorie sociali a prevalente «**funzione di servizio**» che comprendono le attività definite all'art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 141 del 2015 che prevede la realizzazione di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Le fattorie sociali che svolgono tali attività attuano azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, nonché attività volte ad offrire esperienze di crescita e integrazione sociale, fornendo elementi formativi e "rigenerativi", educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, sociali e rivolte a persone e fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze quali bambini ("agriasili", "agrinidi"), anziani, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, soggetti a rischio di marginalità sociale;

3) le attività di agricoltura sociale a prevalente «**funzione erogativa**» che comprendono le attività definite all'art. 2 comma 1 lettera c) della legge n. 141 del 2015 che prevede la realizzazione di prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

Tali attività sono organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le attività che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi;

4) le attività di agricoltura sociale a prevalente «**funzione di supporto**» che comprendono le attività definite all'art. 2 comma 1 lettera d) della legge n. 141 del 2015 che prevede la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello

regionale, quali iniziative ricreative per bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le fattorie sociali possono svolgere attività di agricoltura sociale riconducibili ad una o più funzioni, purché per ciascuna siano soddisfatti i requisiti necessari.

Nella realizzazione delle prestazioni e attività di agricoltura sociale, sia inclusive che erogative, può essere inoltre applicata la metodologia del **Budget di Salute**, come definito dalle Linee programmatiche stabilite dalla Presidenza Consiglio dei Ministri nella Conferenza Unificata del 6 luglio 2022 sulle “Linee programmatiche: progettare il Budget di Salute con la persona-proposta degli elementi qualificanti”. La metodologia, la procedura, gli strumenti e gli elementi qualificanti e attuativi del Budget di Salute sono dettagliatamente descritti nelle Linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1554 del 2015 “Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del Budget di salute” con la quale sono stati definiti i criteri qualificanti e indirizzi omogenei per consolidare la metodologia del Budget di salute e facilitare la sua applicazione negli interventi socio-sanitari dei pazienti dei Centri di Salute Mentale.

In linea generale il Budget di Salute, costituito dall’insieme delle risorse economiche, professionali, umane e relazionali, necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona, è uno strumento generativo che può sostenere la realizzazione di percorsi di cura e benessere nell’ambito di Progetti di Vita personalizzati nel contesto dell’Agricoltura sociale, attraverso interventi di tipo abilitativo-riabilitativo e psicoeducativo, soluzioni alloggiative personalizzate, tirocini formativi, inserimenti lavorativi per persone con disabilità e svantaggiati in carico ai servizi socio-sanitari, opportunità di lavoro per soggetti fragili, ma anche opportunità di tipo aggregativo e socializzante, in un contesto che ben si presta anche ad azioni di promozione ai corretti stili di vita, azioni di tipo culturale antistigma e a favore dell’inclusione rivolte alla comunità intera e a target elettivi, quali gli istituti scolastici. Le fattorie sociali possono offrire servizi che rispondono a specifiche esigenze previste da un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato con Budget di Salute.

3.1 Funzione inclusiva

Tipologie di servizi e requisiti.

L’inserimento socio lavorativo di soggetti destinatari appartenenti alle fasce deboli è attuato attraverso percorsi stabili di inclusione socio-lavorativa dei soggetti mediante l’utilizzo delle tipologie contrattuali riconosciute dalla normativa vigente.

In particolare, i destinatari sono i lavoratori con disabilità e i lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651 del 2014 e art. 1, comma 1 della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381 del 1991, e i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, nonché i migranti e rifugiati ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge n. 141 del 2015.

3.2 Funzione di servizio

Le attività di agricoltura sociale con funzione di servizio sono realizzate con le modalità previste dalle specifiche normative di settore e possono essere svolte in collaborazione con i servizi sociali e/o sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, ed attuate tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti.

Fra tali attività rientrano:

- a) attività educative, assistenziali o formative in fattoria sociale;

b) ulteriori prestazioni, attività di agricoltura sociale e di servizio per le comunità locali.

a) Attività educative, assistenziali o formative in fattoria sociale

Si tratta di servizi di agricoltura sociale altamente specializzati che mettono al centro l'esperienza a contatto con la natura e gli spazi aperti, finalizzata:

- allo sviluppo educativo di bambine e bambini in età prescolare (fascia 0-6 anni) attraverso la cosiddetta modalità "agrinido" o "agriasilo" o altri servizi integrativi;
- allo svolgimento di attività educativa o socio-educativa per minori a rischio;
- alla realizzazione di attività formative e/o assistenziali e/o abilitative/riabilitative verso persone con fragilità sociale, fisica e psichica.

Le attività sono svolte assicurando la presenza di specifiche figure professionali preposte alla erogazione dei servizi ed aventi i requisiti previsti dalle normative di settore.

Tali attività possono essere realizzate, ove consentito dalla normativa di settore, in collaborazione o partenariato con gli enti pubblici e con gli enti del Terzo settore anche in chiave di integrazione socio-sanitaria come meglio specificato al paragrafo 4.

L'avvio delle attività deve essere notificato alle Autorità competenti in materia sociosanitaria, secondo le specifiche previsioni della normativa di settore.

Sviluppo educativo di bambine e bambini in età prescolare

L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, svolti nell'ambito dell'agricoltura sociale, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui alla legge regionale n. 19 del 2016, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono localizzate le strutture, sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'art. 22 della sopra citata legge regionale.

I servizi educativi svolti dalle fattorie sociali per la prima infanzia possono prevedere:

- agrinido;
- servizi integrativi al nido esercitati in fattoria sociale, quali spazi bambini, centri per bambini e famiglie, piccoli gruppi educativi (PGE);
- agiasilo (scuola per l'infanzia);
- agripolo per l'infanzia.

Tali servizi richiedono alcuni requisiti obbligatori, secondo quanto previsto dalle seguenti normative:

- legge regionale n. 19 del 2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000",
- deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016",
- decreto ministeriale 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica".

Agrinido

Gli agrinidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, collocati presso l'azienda agricola, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

Il servizio di agrinido, realizzato mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, è svolto dalla Fattoria sociale anche avvalendosi di specifiche figure professionali aventi i requisiti previsti dalla normativa di settore.

Le attività educative proposte dall'agrinido devono tenere conto in particolare delle condizioni specifiche e devono essere condivise dall'equipe educativa con le famiglie all'inizio dell'anno educativo per informare delle modalità di svolgimento e delle precauzioni attuate in loco per la salute e la sicurezza dei bambini.

I requisiti strutturali e organizzativi specifici per i nidi d'infanzia, per quanto non precisato nelle presenti disposizioni, sono stabiliti nell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017. In particolare, le strutture adibite ad agrinido devono:

- essere ad uso esclusivo e distinto dalle altre attività aziendali;
- essere facilmente raggiungibili e avere un ingresso indipendente;
- garantire il rapporto diretto con l'esterno, e di norma essere collocate a pianterreno ed articolate su un unico livello. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per assicurare la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana. Si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano;
- avere una superficie interna suddivisa in spazi destinati alle attività dei bambini e delle bambine, ai servizi generali e alle attività degli adulti;
- avere uno spazio esterno delimitato, contiguo agli ambienti interni, minimo di mq. 10 per posto bambino e comunque non inferiore complessivamente a 80 mq;
- dotare lo spazio esterno di elementi attrattivi e stimolanti per i bambini privilegiando il ricorso a elementi naturali. La progettazione degli spazi esterni viene predisposta insieme all'equipe educativa.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia tra interno ed esterno. Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dell'attività di agrinido.

Le aree destinate alle attività dell'azienda agricola, alla viabilità e ai parcheggi e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla presenza di vegetazione non tossica o velenosa per i bambini e le bambine, e di bacche o piccoli frutti che potrebbero causare soffocamento.

Spazi esterni non contigui alla struttura del nido possono essere utilizzati se inseriti nel progetto educativo specifico, considerando un numero di personale educativo idoneo a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle esigenze dei bambini e delle bambine e collegati con percorsi che garantiscano la loro sicurezza.

Servizi integrativi in fattoria sociale

Al fine di assicurare alle famiglie un'offerta flessibile e differenziata tale da garantire la più ampia risposta possibile, la legge regionale n. 19 del 2016 prevede l'opportunità di realizzare servizi educativi integrativi al nido. Tali servizi possono essere svolti anche dalle fattorie sociali. I servizi educativi integrativi al nido si distinguono in spazio bambini, centro per bambini e famiglie, piccoli gruppi educativi.

I requisiti strutturali e organizzativi specifici per servizi educativi integrativi svolti dalle fattorie sociali, per quanto non precisato nel presente documento, sono stabiliti nell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017.

I principali elementi caratterizzanti i servizi educativi realizzati nelle fattorie sociali sono riportati di seguito.

Spazio bambini

Lo spazio bambini prevede l'affido e ospita bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi e consente tempi di frequenza non superiori alle cinque ore giornaliere.

Nello spazio bambini non è prevista la somministrazione di pasti mentre può essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

La ricettività massima è di 50 bambini contemporaneamente, ma è possibile iscrivere un numero di bambini superiore secondo le indicazioni previste dalla normativa.

Le attività educative proposte devono tenere conto in particolare delle condizioni specifiche e devono essere condivise dall'equipe educativa con le famiglie all'inizio dell'anno educativo per informare delle modalità di svolgimento e delle precauzioni attuate in loco per la salute e la sicurezza dei bambini.

Le fattorie sociali che svolgono tale servizio integrativo devono possedere i medesimi requisiti strutturali già definiti per gli agrinidi, ad eccezione dei seguenti parametri:

- avere una superficie interna di almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini, in conformità con le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017;
- avere uno spazio esterno con superficie di almeno 10 metri quadri per posto bambino;
- trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato.

Centro per bambini e famiglie

Il centro per bambini e famiglie realizzato nella fattoria sociale ha come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori.

Tale servizio assume la presenza di questi ultimi come risorsa importante per lo svolgimento dell'esperienza, quindi non comporta l'affido. Possono essere previsti momenti informativi per i soli adulti accompagnatori, in tal caso i bambini sono affidati al personale. Pertanto, ciascun centro deve disporre di un regolamento (o di una Carta del servizio) che attribuisca la responsabilità agli educatori e agli adulti accompagnatori.

Per i motivi sopra esposti, il centro per bambini e famiglie deve avere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, motorie, relazionali specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, potendo prevedere momenti di attività anche separati per bambini e accompagnatori.

Nel centro per bambini e famiglie - in considerazione delle caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle attività - il rapporto numerico tra educatori e bambini, nei momenti in cui questi sono affidati completamente al personale educatore, non deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.

Nel centro per bambini e famiglie non è prevista la somministrazione di pasti ma può essere fornita una merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa del servizio offerto.

Piccoli gruppi educativi

Sono servizi realizzati dalle fattorie sociali organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti a destinazione abitativa dell'azienda agricola o in altra struttura dedicata dell'azienda agricola purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni. Questa tipologia di offerta educativa, privilegiando il rapporto personalizzato di piccolo gruppo, valorizza una

peculiare intimità del contesto in cui ha sede il servizio indipendentemente dal luogo ove questo venga organizzato.

I piccoli gruppi educativi (PGE) organizzano la loro proposta educativa accogliendo fino a un massimo di sette bambini. Se non ospitano bambini di età inferiore ai 12 mesi, possono accogliere fino a otto bambini. I requisiti minimi di personale sono modulati a seconda del numero di bambini accolti ed in particolare:

- nel servizio di PGE che accoglie fino a 4 bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato da una figura, anche senza titolo, reperibile nei casi di necessità;
- nel servizio di PGE che accoglie da cinque a sette bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato per almeno il 50% del periodo di apertura e con la reperibilità per il restante periodo di un'altra figura anche senza titolo;
- i piccoli gruppi educativi che non ospitano bambini di età inferiore ai 12 mesi, possono accogliere fino a otto bambini, ferma restando la dotazione di personale di cui al precedente punto.

In considerazione della particolare flessibilità del servizio le fattorie sociali, al momento della richiesta di autorizzazione al funzionamento, oltre a garantire la disponibilità alla messa in rete anche attraverso la funzione di coordinamento pedagogico, presentano una proposta di articolazione organizzativa e gestionale del servizio modulata rispetto al numero e all'età dei bambini accolti prevedendo anche, qualora l'educatore non abbia esperienza pregressa nel settore, un periodo di formazione / affiancamento in altro servizio per l'infanzia di almeno tre mesi.

Agriasilo (scuola per l'infanzia)

Le fattorie sociali possono svolgere attività educativa rivolta ad una fascia di età che va dai 3 ai 6 anni, nel rispetto della normativa vigente riferita alle scuole dell'infanzia, configurando le attività secondo gli ordinamenti previsti dal Ministero dell'Istruzione (Ufficio scolastico regionale), ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

Agripolo per l'infanzia

Si tratta di un servizio educativo di carattere innovativo rivolto alle fasce d'età 0 - 6.

In tal caso devono essere soddisfatti i requisiti minimi previsti dalla legge per l'utenza 0-3, nonché quelli previsti per la scuola dell'infanzia per la fascia 3-6. Alcuni spazi possono essere in comune per entrambe le fasce d'età.

b) Ulteriori prestazioni, attività di agricoltura sociale e di servizio per le comunità locali

Fra le attività di supporto possono essere realizzate anche forme di inserimento indiretto, quali orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità disciplinate dalla normativa vigente ivi comprese le attività di volontariato svolte nell'ambito di progetti in collaborazione o partenariato con Enti del Terzo settore e disciplinate dal D.Lgs. n. 117 del 2017, art.17 e D.Lgs. n. 112 del 2017, art. 13.

La durata temporale minima viene stabilita sulla base degli obiettivi specifici previsti da ogni singola attività, servizio o prestazione oggetto di erogazione da parte della fattoria sociale.

Con riferimento ai tirocini extracurricolare può svolgere la funzione di soggetto ospitante, ai sensi della legge regionale n. 17 del 2005. Ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia i tirocini sono misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali, l'inserimento e il reinserimento lavorativo nonché l'inclusione sociale, l'autonomia della persona e la riabilitazione.

I tirocini dovranno rispettare quanto previsto dalla legge regionale n. 17 del 2005, come modificata da ultimo dalla legge regionale n. 1 del 2019 e dalle relative deliberazioni di Giunta regionale che dettano le disposizioni attuative anche con riferimento alla durata. Si precisa inoltre che, in esito al tirocinio, dovrà essere garantita al tirocinante la formalizzazione delle competenze acquisite in esito, in base a quanto previsto nelle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui all'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 25 maggio 2017 nel rispetto delle normative e disposizioni attuative regionali.

3.3 Funzione erogativa

Rientrano fra tali attività le prestazioni e servizi di agricoltura sociale che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative; i suddetti servizi di norma sono svolti in collaborazione con i servizi sociali e/o sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, ed attuati tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale riconosciuta dalle norme vigenti.

Le prestazioni e servizi di agricoltura sociale che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative devono essere realizzate dagli operatori di agricoltura sociale, prevalentemente presso l'azienda agricola, quali ad esempio gli interventi mediati da animali o terapie ortocolturali; possono essere svolte all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista.

Tali attività possono essere realizzate anche applicando la metodologia del Budget di salute e in collaborazione con gli enti del Terzo settore.

Le prestazioni e i servizi sono resi dagli operatori di agricoltura sociale tenendo conto di quanto indicato nei Piani sociali e sociosanitari nazionali e regionali, per una durata temporale minima stabilita in funzione degli obiettivi prefissati dalle specifiche terapie.

È richiesta la presenza di figure professionali preposte all'erogazione di tali servizi di agricoltura sociale in modo da consentire il regolare svolgimento delle attività e la presenza delle figure professionali può essere dimostrata mediante collaborazioni o convenzioni.

Tali requisiti possono essere assolti anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione meglio descritti e definiti al successivo paragrafo 4.

Interventi mediati da animali appartenenti a specie domestiche

Sono inoltre riconducibili a queste attività le tipologie di intervento mediate da animali appartenenti a specie domestiche come previsto dalle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015, recepite in Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 2015, quali:

- terapia assistita con animali (TAA),
- educazione assistita con animali (EAA),
- attività assistita con animali (AAA).

La realizzazione degli IAA deve attenersi anche a quanto indicato nelle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, nella deliberazione di Giunta regionale n. 679 del 2015 e nelle disposizioni attuative delle stesse di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 2018, recante "*Disposizioni attuative delle Linee Guida Nazionali per gli IAA, recepite con DGR 679/2015*".

Gli IAA, secondo le Linee guida nazionali, possono essere svolti anche in strutture non specializzate come le aziende agricole ma devono essere realizzati da un'equipe multidisciplinare i cui componenti devono avere una specifica formazione e attestato di idoneità (si tratta di figure diverse a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA).

Le strutture in cui sono erogate TAA o EAA con animali residenziali devono richiedere il nulla osta presentando istanza alle AUSL competenti per territorio, come specificato nella deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 2018.

L'avvio delle attività deve essere notificato alle Autorità competenti in materia sanitaria o sociosanitaria, secondo le specifiche previsioni della normativa di settore.

3.4 Funzione di supporto

L'operatore di agricoltura sociale, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali ed immateriali delle imprese agricole, promuove, accompagna e realizza progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali, quali iniziative ricreative per bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica, anche attraverso la definizione di nuovi modelli di *welfare*.

Tali prestazioni e attività sono svolte prevalentemente presso l'azienda agricola, e qualora siano esercitate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità degli operatori di agricoltura sociale, devono essere funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche avvalendosi di specifiche figure professionali aventi i requisiti previsti dalle normative di settore, qualora le attività comportino il possesso di determinati requisiti professionali.

Si tratta di attività che non comportano permessi o autorizzazioni da parte delle autorità sociosanitarie, e non comportano l'obbligo di comunicazione inizio attività ai fini sociali o sociosanitari, ma unicamente della sola SCIA per l'agricoltura sociale.

Lo svolgimento delle attività di educazione ambientale e tutela della biodiversità deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile definita a livello regionale.

Rientrano in tale tipologia di attività i servizi ricreativi per bambini in età prescolare. Tali servizi ricreativi a differenza dei servizi educativi per la prima infanzia, si contraddistinguono per l'occasionalità e temporaneità dell'offerta.

I servizi ricreativi svolti dalle Fattorie sociali, in osservanza delle disposizioni regionali di cui alla deliberazione n. 1564 del 2017, sono caratterizzati da una frequenza massima giornaliera di due ore e di due giorni alla settimana, senza erogazione del servizio mensa.

Hanno carattere occasionale i servizi che vengono prestati, anche quotidianamente, per periodi brevi di tempo anche in considerazione di esigenze particolari di famiglie o territori a condizione che non abbiano durata superiore alle tre settimane all'anno e non prevedano un tempo di frequenza giornaliera superiore a quattro ore.

Tali servizi non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento, ma deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività.

Il riconoscimento dell'esercizio di attività di supporto avviene in corso di istruttoria di cui al paragrafo 7 ed è condizionato da una delle seguenti forme di validazione della funzione di agricoltura sociale da parte della pubblica amministrazione avente competenza in materia di servizi sociali:

- progetti di servizio o di intervento definiti attraverso gli strumenti di co-programmazione e/o di co-progettazione di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e previsti anche nell'applicazione delle Linee programmatiche Budget di Salute della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 30 giugno 2022;
- presenza di una convenzione con i servizi sociali territoriali per la realizzazione di progetti rispondenti a specifiche esigenze del territorio;

- presenza di una specifica progettualità, descritta da una relazione tecnica che illustri l'attività e ne declini le modalità di svolgimento. Tale progettualità verrà esaminata e validata dal nucleo di valutazione regionale definito al successivo paragrafo 7.

Per le attività che sono realizzate nelle fattorie didattiche iscritte all'elenco previsto dalla legge regionale n. 4 del 2009, si rimanda alla disciplina di tale legge. L'elenco dei soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalla Regione secondo la specifica legge in materia.

4. MODALITÀ E LIMITI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE SVOLTE IN ACCORDO CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

4.1 Soggetti

Le attività di cui alla legge n. 1 del 2022 possono essere svolte dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo, comma 4, della legge n. 141 del 2015 anche in accordo con gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che comprendono:

- le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, incluse le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- le Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, artt. 32-35;
- gli altri Enti del Terzo settore di carattere privato quali gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in accordo con altri soggetti privati, oltre ai soggetti già indicati ai punti precedenti, qualora siano fra i soggetti attivi coinvolti nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali, come indicato all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Restano ferme la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati, per le attività da loro realizzate, in base alla normativa vigente.

4.2 Modalità di collaborazione e limiti di esercizio

Qualora le fattorie sociali attivino collaborazioni con Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale ed altri Enti del Terzo settore che erogano servizi sociali e/o socioassistenziali e/o svolgono attività di interesse generale, in attuazione dell'Art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, devono formalizzare la collaborazione stipulando apposita convenzione o protocolli d'intesa.

La collaborazione avrà per oggetto la realizzazione di un progetto integrato dal quale si evinca il ruolo ricoperto da entrambi i soggetti coinvolti e le relative responsabilità e proprio personale dedicato.

Le attività di agricoltura sociale attuate in partenariato con gli Enti di Terzo settore, possono attivare gli strumenti di co-programmazione e/o di co-progettazione di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

La partecipazione attiva da parte di Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale ed altri Enti del Terzo settore deve restare sussidiaria rispetto alle attività condotte dagli operatori della fattoria sociale.

Non possono essere considerate attività di agricoltura sociale i casi in cui l'attività sociale è attuata sotto la totale responsabilità di un soggetto del Terzo settore e svolta solo fisicamente presso le strutture di un'impresa agricola.

5. INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON L'ATTIVITA' AGRICOLA

Conformemente a quanto disposto dalla normativa di riferimento, le attività di agricoltura sociale sono inquadrabili in:

- attività di cui al punto 3.1 (funzione inclusiva), intrinsecamente funzionali all'attività agricola in quanto collaborano attivamente allo svolgimento dell'attività stessa;
- attività di cui ai punti 3.2 (funzione servizio), 3.3 (funzione erogativa) e 3.4 (funzione di supporto), che costituiscono attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile in quanto svolte in connessione funzionale ai processi produttivi, utilizzando fabbricati, attrezzature e dotazioni proprie delle attività della azienda agricola, nonché competenze e professionalità dell'operatore di fattoria sociale.

6. STRUTTURE PER ATTIVITA' DI AGRICOLTURA SOCIALE

6.1 Edifici e locali

Le attività di agricoltura sociale sono svolte negli edifici a destinazione abitativa dell'azienda agricola, nei fabbricati o nelle porzioni di fabbricati rurali dell'imprenditore agricolo strumentali rispetto all'esercizio dell'attività agricola e nelle strutture presenti sul fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile, purché risultino idonee all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale n. 12550/2018, con le seguenti specificazioni regionali:

- funzione inclusiva (attività di cui al precedente punto 3.1): tutti i locali rurali e le strutture presenti afferenti al fondo agricolo utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 Codice civile;
- per tutte le altre funzioni (di servizio, erogativa e di supporto di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4): tutti i locali, le strutture ed i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali presenti sul fondo agricolo purché risultino conformi alle specifiche norme di settore in materia.

I locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale devono essere dotati di abitabilità, secondo la normativa vigente.

In mancanza di apposite normative tecniche statali e regionali relative alle specifiche attività di agricoltura sociale che si intendono attuare, trovano applicazione i requisiti minimi previsti per i locali di civile abitazione.

È necessario che nella segnalazione certificata di inizio attività presentata in Comune ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2022 per ogni struttura utilizzata vengano specificate le attività che possono essere svolte, nonché la capienza massima.

Gli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola da destinare all'attività di agricoltura sociale e la nuova costruzione, ammessa unicamente per l'ampliamento degli edifici esistenti destinati a servizi accessori o vani tecnici funzionali alla medesima attività di agricoltura sociale, sono attuati in conformità agli strumenti di pianificazione, alla legge regionale n. 15 del 2013 sull'edilizia e nel rispetto dell'atto di coordinamento su programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 623 del 2019 e integrato con deliberazione di Giunta regionale n. 713 del 2019.

In particolare, la predisposizione del PRA è richiesta per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Il PRA deve dimostrare, oltre alla necessità degli interventi edilizi progettati per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale, la compatibilità dell'attività di agricoltura sociale che si intende avviare con la continuità delle attività produttive dell'azienda agricola interessata. Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 36,

comma 3, della legge regionale n. 24 del 2017 in merito al divieto di dispersione insediativa nel territorio rurale.

Gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono la destinazione d'uso rurale. Gli interventi di trasformazione degli stessi immobili sono subordinati a titolo abilitativo edilizio secondo le disposizioni della legge regionale n. 15 del 2013, al rispetto dei requisiti tecnici previsti per la specifica funzione a cui sono adibiti e all'acquisizione della conformità edilizia e agibilità nei casi previsti dalla stessa legge regionale n. 15 del 2013.

6.2 Sicurezza dei luoghi

Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che si recano in azienda, l'operatore di agricoltura sociale individua gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo, vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.

I locali ove si svolgono le attività dovranno essere riportati nella SCIA di attività di agricoltura sociale con indicazione del numero massimo di persone che possono essere ospitate in funzione dello spazio a disposizione.

Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono altresì essere conformi alle normative vigenti, anche in materia di gestione delle risorse ambientali e profilassi degli allevamenti.

6.3 Accessibilità

Nei luoghi ove si svolgono le attività, al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei servizi in relazione alle attività di agricoltura sociale, devono comunque essere rispettate le norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Deve essere presente almeno un servizio igienico in possesso delle caratteristiche di accessibilità.

Possono essere utilizzati servizi igienici facilmente fruibili, a disposizione di altre attività svolte (es. commercializzazione), purché dotati delle caratteristiche di accessibilità.

6.4 Locali per la somministrazione dei pasti

Qualora nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuata anche la somministrazione di pasti esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle attività di agricoltura sociale, alla somministrazione si applicano le vigenti norme igienico-sanitarie.

La somministrazione dei pasti potrà avvenire se l'attività svolta ha un carattere di continuità durante tutto l'arco della giornata. In tutti gli altri casi, potranno essere somministrati spuntini e merende.

Per quanto riguarda la somministrazione dei pasti per le attività inerenti lo sviluppo educativo di bambine e bambini in età prescolare, di cui al precedente paragrafo 3.2, si rimanda alla normativa applicabile di settore, in particolare alla deliberazione di Giunta regionale n. 1564 del 2017.

I pasti possono essere prodotti da un soggetto terzo (parzialmente o totalmente) o direttamente dalla fattoria sociale.

La fattoria sociale dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate per la preparazione e somministrazione dei pasti prodotti internamente e la distribuzione dei pasti prodotti da soggetto terzo.

Per le fattorie sociali che scelgono di somministrare pasti prodotti direttamente è richiesta una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia.

Nel caso di pasti forniti da soggetti esterni, deve essere previsto un terminale di distribuzione – o cucinetta – adeguatamente attrezzato a servizio della distribuzione di pasti forniti dall'esterno, e deve essere garantito il mantenimento della qualità del cibo.

Per la semplice preparazione di spuntini o merende legate allo svolgimento dell'attività può essere utilizzata anche la cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo, e dovrà essere identificato il locale da adibire a sala ristoro.

I pasti somministrati, nell'esercizio delle attività di agricoltura sociale, dalle imprese agrituristiche iscritte all'elenco regionale delle fattorie sociali, non sono computati ai fini del rispetto dei limiti previsti dall' art. 6 della legge regionale n. 4 del 2009.

6.5 Fondi delle fattorie sociali sottratti all'attività venatoria

Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all' art. 15 della legge regionale n. 8 del 1994.

La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

7. ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

7.1 Requisiti di iscrizione

Possono iscriversi all'elenco regionale gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, con i seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio come impresa agricola;
- iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento regionale n. 17/2003,
- possesso dell'attestato di frequenza ad un corso per operatore di agricoltura sociale.

L'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 prevede che le cooperative sociali possono essere iscritte all'elenco qualora il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Le attività svolte dalle fattorie didattiche rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze nell'ambito delle attività di orientamento ai consumi e di educazione alimentare restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009, e dalle relative disposizioni attuative.

7.2 Presentazione istanza

Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo, comma 4, della legge n. 141 del 2015, che intendono svolgere l'attività di agricoltura sociale devono preventivamente richiedere l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, presentando istanza secondo lo schema adottato con successivo atto dirigenziale.

L'istanza di iscrizione all'elenco è presentata via PEC all'indirizzo programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it ovvero attraverso il portale regionale "Accesso Unitario".

Oltre ai dati dell'impresa e dell'imprenditore agricolo e/o della cooperativa sociale, nei limiti sopra riportati, dovrà essere fornita una descrizione dettagliata del progetto aziendale di agricoltura sociale che si intende svolgere, indicando specificamente:

1. tipologia delle attività;
2. caratteristiche e finalità (target);
3. caratteristiche dell'azienda agricola (ubicazione, settore produttivo, ecc.);
4. modalità di svolgimento;
5. ruolo dell'attività agricola nel progetto;
6. specifiche professionalità eventualmente impiegate;
7. spazi dedicati e locali utilizzati;
8. accordi con i servizi sociosanitari e/o con gli enti pubblici competenti per territorio, qualora previsti;
9. eventuali collaborazioni con gli Enti del Terzo settore.

Il progetto aziendale di agricoltura sociale sarà descritto dall'impresa conformemente allo schema definito con successivo atto dirigenziale del responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

7.3 Attività istruttoria su richiesta di iscrizione

In sede di istruttoria di iscrizione all'elenco viene verificato il possesso dei requisiti previsti, in particolare:

- che il richiedente sia un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, che l'impresa sia iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio e in possesso di partita IVA;
- nel caso in cui il richiedente sia cooperativa sociale di cui alla legge n. 381 del 1991, che il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo;
- il possesso dell'attestato di frequenza ad un corso per operatore di agricoltura sociale con verifica dell'apprendimento. Tale attestato, nel caso di imprenditore persona fisica dovrà essere posseduto dal richiedente o da un suo coadiuvante familiare, nel caso di società di persone da almeno un socio, nel caso di società di capitale o cooperativa da almeno un socio o da un dipendente;
- le caratteristiche dell'attività sociale che l'impresa intende svolgere, conformemente alle previsioni descritte ai precedenti paragrafi 3 e 4 (mediante riscontro del progetto aziendale di agricoltura sociale). Il progetto verrà esaminato da un nucleo di valutazione regionale - come definito al successivo punto 7.4, integrato di volta in volta da un rappresentante dei servizi sociali e da un istruttore del Settore agricoltura competente per territorio;
- l'esistenza di volumi edificati, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale e la sussistenza, per tali edifici o locali, dei requisiti di cui al paragrafo 6 o le modalità e caratteristiche degli interventi per adeguarli;
- l'insussistenza in capo all'imprenditore agricolo e alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015, delle condizioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera f) del Codice Antimafia.

Gli esiti degli accertamenti istruttori e degli eventuali sopralluoghi dovranno risultare in apposito verbale.

Il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con apposito atto iscrive il richiedente nell'elenco regionale delle fattorie sociali.

Nell'atto di iscrizione saranno individuate le attività di agricoltura sociale che potranno essere svolte dall'operatore di fattoria sociale nel rispetto della normativa vigente.

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Elenco.

7.4 Nucleo di valutazione

Allo scopo di garantire la coerenza e la sinergia delle attività di agricoltura sociale con le attività previste dalla programmazione socio sanitaria e con le specifiche norme di settore ove applicabili, è costituito un gruppo interdisciplinare composto da esperti individuati tra i funzionari delle Direzioni Generali Agricoltura, caccia e pesca, Cura della persona salute e welfare, Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, coinvolte nelle tematiche specifiche ed integrato, di volta in volta, da un rappresentante dell'Ente locale (Unione o singolo Comune) referente per i servizi sociali o dell'azienda sanitaria referente per i servizi sociosanitari relativi al territorio comunale ove si svolge l'attività e da un funzionario del Settore agricoltura competente per territorio.

Al nucleo di valutazione sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- verificare il progetto aziendale di agricoltura sociale presentato dall'imprenditore agricolo o dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 in relazione alla effettiva coerenza con le presenti disposizioni attuative;
- validare le proposte relative ad una eventuale specifica progettualità di cui al punto 3.4, con funzione di supporto alle comunità locali.

Il Nucleo adotta le proprie decisioni a maggioranza.

7.5 Registrazione

I competenti uffici regionali provvedono alla registrazione dell'iscrizione nel software gestionale per la tenuta dell'Elenco delle Fattorie sociali.

Con determinazione del responsabile del Settore competente sono approvati il software ed il manuale di gestione per la tenuta dell'Elenco delle Fattorie sociali in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2022.

Oltre alla compilazione dei dati richiesti in sede di iscrizione all'elenco, gli uffici del competente Settore regionale dovranno provvedere alla registrazione dei dati trasmessi dai Comuni relativi all'attività effettivamente svolta, quale risultante dalla Segnalazione certificata di inizio attività e delle eventuali modifiche.

7.6 Iscrizione provvisoria

Per garantire la continuità del servizio di agricoltura sociale nei casi di decesso del titolare, di subentro di un giovane ed in ogni altra situazione imprevedibile di impedimento irreversibile del titolare, la Regione provvede ad iscrivere provvisoriamente il nuovo imprenditore nell'elenco, previo impegno del subentrante di frequenza del primo corso di formazione per operatore di fattoria sociale che verrà avviato sul territorio di riferimento. Gli uffici della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca competenti alla tenuta del registro dovranno verificare il rispetto dell'impegno preso e, in caso di accertamento negativo, provvederanno alla cancellazione dell'operatore di agricoltura sociale dall'elenco, dandone comunicazione al Comune per gli opportuni provvedimenti.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2022 già svolgono attività di agricoltura sociale sono iscritti provvisoriamente nell'elenco.

Le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte agli elenchi di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 4 del 2009, che svolgono già attività sociali previste dall'articolo 3 comma 2 lettera d) della legge regionale n. 4 del 2009, e le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2022, esercitavano attività di agricoltura sociale che intendono iscriversi nell'Elenco devono adeguarsi alle prescrizioni della legge regionale n. 1 del 2022 entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative.

Per tali imprese, qualora esercitino la suddetta attività sociale in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici, è considerato assolto il requisito formativo.

7.7 Aggiornamento e modifiche

L'elenco viene aggiornato in continuo, sulla base delle istanze presentate per l'iscrizione, l'avvio dell'attività, la sospensione o cancellazione.

Le imprese vengono iscritte come "non attive", diventano "attive" quando depositano la SCIA per l'avvio dell'attività presso il SUAP.

Il Comune che riceve una Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 7 della L.R. n. 1 del 2022 comunica alla Regione i dati necessari all'aggiornamento dell'elenco regionale relativi all'azienda che ha aperto o modificato l'attività. I dati relativi alla descrizione delle attività di agricoltura sociale svolte ed alla loro consistenza dovranno essere rilevati dalla Segnalazione certificata di inizio attività presentata.

Gli uffici della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca competenti per la tenuta del registro dovranno provvedere entro 30 giorni dal loro ricevimento alla registrazione dei dati trasmessi dai Comuni relativi all'attività effettivamente svolta, quale risultante dalla Segnalazione certificata di inizio attività.

L'attività svolta, dichiarata dall'imprenditore in sede di domanda di iscrizione all'elenco degli operatori, può essere modificata, previa richiesta agli uffici regionali competenti alla tenuta del registro.

Per modifica si intende ad esempio una nuova tipologia di attività o una modalità di offerta che si discosti significativamente dal progetto aziendale approvato dal nucleo di valutazione in sede di istruttoria iniziale; le richieste di modifica sono pertanto soggette a nuova istruttoria di approvazione.

A seguito di richieste di modifica che riguardano esclusivamente l'azienda agricola o le attività di agricoltura sociale proposte, l'iscrizione mantiene la stessa numerazione.

7.8 Sospensione attività e decadenza dell'iscrizione

L'attività di agricoltura sociale, per sua natura ed in relazione alla tipologia di utenti, di servizi svolti ed in relazione ai rapporti con i Servizi sociali territoriali, può presentare periodi di particolare intensità alternati a periodi di riduzione o sospensione delle singole attività, senza che ciò possa configurarsi come una interruzione dell'attività sociale complessivamente svolta.

Deve perciò intendersi sospensione dell'attività un periodo di tempo superiore all'anno solare durante il quale non venga svolta alcuna delle attività previste dalla Segnalazione certificata di inizio attività.

In tal caso i soggetti iscritti nell'Elenco regionale delle Fattorie sociali devono darne comunicazione motivata agli uffici del Settore regionale competente alla tenuta del registro, che provvedono ad annotarne l'iscrizione come "non attive", sino a nuova comunicazione di ripresa dell'attività.

L'operatore comunica altresì l'eventuale sospensione temporanea per motivazioni relative alla gestione aziendale comunicandone i termini al SUAP.

Qualora l'inattività si protragga per oltre due anni dalla data della comunicazione della sospensione dell'attività, interviene la decadenza dell'iscrizione e gli uffici del Settore regionale competente alla tenuta del registro provvedono alla cancellazione dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati ed al Comune ove ha sede l'azienda. Le attività di agricoltura sociale possono riprendere qualora l'azienda presenti nuova richiesta di iscrizione, istruita con esito positivo.

8. FORMAZIONE OPERATORI DI FATTORIA SOCIALE

8.1 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale l'imprenditore agricolo o coadiuvante familiare nel caso di imprenditore persona fisica, o un socio nel caso di società di persone o un dipendente o un socio nel caso di società di capitale o di cooperativa, devono aver frequentato un apposito corso di formazione con verifica dell'apprendimento all'esito del quale viene rilasciata attestazione di frequenza.

Il requisito formativo si ritiene assolto per le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte all'Elenco di cui all' articolo 30 della legge regionale n. 4 del 2009 e le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2022, esercitavano attività di agricoltura sociale in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici.

8.2 Corsi di formazione: soggetti attuatori e procedure di autorizzazione

I corsi di formazione per operatore di agricoltura sociale sono autorizzati dalla Regione in esito alla candidatura da parte degli Organismi di Formazione professionale accreditati ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003.

8.3 Contenuti dei corsi di formazione

Contenuti di massima:

- a) Legislazione nazionale e regionale in materia di agricoltura sociale:
 - finalità, attività previste in relazione alla funzione prevalente;
 - connessione funzionale e complementarità con l'attività agricola;
 - caratteristiche dell'operatore di fattoria sociale, iscrizione all'Elenco regionale e Segnalazione certificata di inizio attività comunale;
 - obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività;
 - salute, sicurezza sul lavoro e antinfortunistica, sicurezza alimentare nel caso di eventuale somministrazione di pasti e bevande.
- b) Inquadramento generale del settore dell'agricoltura sociale:
 - esperienze consolidate, evoluzione e prospettive;
 - modelli aziendali, e le possibili integrazioni e sinergie con il Terzo settore;
 - le politiche di sostegno all'impresa agricola, alla fattoria sociale ed al territorio rurale.
- c) Legislazione nazionale e normativa regionale in materia di servizi sociali:
 - legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali (Legge n. 328 del 2000);
 - legge regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.R. n. 2 del 2003);
 - forme di collaborazione e partenariato tra Pubblico, privato ed Enti del terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017);
 - legislazione di settore e norme specifiche di attuazione (per i principali temi di interesse).
- d) Elementi di progettualità:
 - caratteristiche della funzione sociale cui si vuole assolvere per lo sviluppo del progetto aziendale di agricoltura sociale;
 - multifunzionalità e integrazione funzionale con l'attività agricola;
 - collaborazioni con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, tramite convenzione, accordo o altra forma contrattuale;
 - accordi di partenariato con Enti del Terzo settore e possibili collaborazioni aziendali.

Durata: almeno 80 ore.

Commissione di valutazione: la Commissione è formata da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti/esperti che hanno partecipato alla realizzazione del corso.

Modalità di svolgimento della prova finale: sviluppo di un caso pratico e colloquio, anche in forma integrata.

Attestazione rilasciata: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Frequenza minima per la validità del percorso: 70%.

9. RETI DELLE FATTORIE SOCIALI

Le fattorie sociali accreditate ed i loro organismi associativi e di rappresentanza possono costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione ed aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Le reti di agricoltura sociale possono essere costituite dalle fattorie sociali insieme ad altri attori locali che assicurano la protezione sociale del territorio, consentendo di valorizzare le risorse, i processi e le strutture disponibili in modo congiunto. La collaborazione tra i soggetti nelle reti di agricoltura sociale rende possibile l'offerta di servizi innovativi e sostenibili di prossimità, favorendo i legami sociali delle comunità territoriali. Le reti, attraverso soluzioni non convenzionali, permettono di erogare servizi personalizzati anche per esigenze emergenti, e consentono un supporto per la comunità.

Riconoscimento delle reti di agricoltura sociale

La Regione Emilia-Romagna riconosce le reti di fattorie sociali che valorizzano specializzazioni in termini di servizi erogati e prodotti offerti.

Le reti di agricoltura sociale per ottenere il riconoscimento regionale devono essere organizzate e coordinate da un apposito organismo di gestione, cui spettano i compiti di progettazione e realizzazione di attività, condivisione delle competenze e scambio delle esperienze, valorizzazione e promozione della rete. Per tale attività le reti possono avvalersi di collaborazioni esterne.

Le reti devono adottare un programma comune ai soggetti aderenti che, in relazione alla specializzazione delle stesse, definisca i criteri qualitativi ed un sistema di controllo interno e di autodisciplina che selezioni i soggetti partecipanti e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.

Le proposte di riconoscimento devono dimostrare che l'organo di gestione dispone di potere decisionale, risorse umane e finanziarie sufficienti a svolgere le attività di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2022.

La rete, una volta costituita, deve presentare domanda di riconoscimento alla Regione Emilia – Romagna, Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto o altro documento che definisce il patto sociale nonché la documentazione afferente:

- elenco dei soggetti aderenti;
- forma di gestione (un soggetto unico o una pluralità di soggetti, una persona fisica o giuridica, interna o esterna alla rete);
- specificità del servizio offerto (tipologia di utenza di riferimento, competenze distintive, ecc.);
- il programma comune e le modalità per il raggiungimento degli scopi previsti dalla rete;
- i ruoli e gli obblighi di ciascun partecipante, i criteri qualitativi e il sistema di controllo adottato;
- l'eventuale marchio distintivo e la denominazione della rete;
- la forma giuridica eventualmente adottata dalla rete (rete contratto o rete soggetto, associazione, o altro);

- la durata del contratto.

La Regione, a seguito di istruttoria tecnica, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, assume la decisione in merito al riconoscimento con atto del Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

La Regione provvede a dare divulgazione delle reti riconosciute attraverso il proprio portale internet.

Ogni anno, entro il 31 marzo, la Rete deve inviare alla Regione copia dell'elenco dei soggetti, ove è indicato per ciascun soggetto la data di sottoscrizione del contratto o della partecipazione alla forma giuridica ed eventuale cessazione/esclusione; copia del rendiconto delle attività svolte con documentazione provante quanto fatto; relazione sui controlli effettuati presso le attività dei soggetti della rete per verificare il rispetto del programma, con indicazione specifica delle anomalie e delle osservazioni fatte; eventuali aggiornamenti del programma di attività.

La Regione, a seguito di apposita istruttoria, può disporre entro 60 giorni l'eventuale revoca del riconoscimento. In mancanza di specifico provvedimento di revoca il riconoscimento si intende confermato.

10. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTORIE

Con successivo atto dirigenziale sarà approvato il logo identificativo delle fattorie sociali dell'Emilia-Romagna.

Il cartello contenente il logo identificativo delle fattorie sociali regionali delle dimensioni di cm. 60 x 60 dovrà essere ben visibile e posizionato in corrispondenza dell'accesso principale.

11. OBBLIGHI E CONTROLLI

11.1 Obblighi generali

L'operatore di agricoltura sociale è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:

- esporre al pubblico copia della SCIA e il logo delle fattorie sociali.
È obbligatorio esporre all'ingresso della struttura il logo delle fattorie sociali approvato.
All'interno dei locali dell'azienda, in prossimità del punto di accoglienza dei destinatari, dovrà essere esposta una copia della Segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comune;
- svolgere l'attività nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale n. 1 del 2022, nonché nei limiti delle attività comunicate al Comune con la SCIA.
L'attività sociale dichiarata dall'imprenditore in sede di domanda di iscrizione all'elenco degli operatori di agricoltura sociale può essere modificata negli anni, previa richiesta alla Regione;
- mantenere in essere l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
- fornire tutti i dati: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici, la tipologia dei servizi offerti e progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività di agricoltura sociale.

11.2 Norme igienico-sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande nelle fattorie sociali

La somministrazione, salvo che per le imprese agrituristiche, di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Per la migliore organizzazione delle attività di agricoltura sociale erogate, le fattorie sociali possono pertanto somministrare pasti esclusivamente ai fruitori dei servizi e a coloro che svolgono un ruolo funzionale allo svolgimento delle attività di agricoltura sociale proposte. La somministrazione del pasto è intesa quale momento del percorso erogato.

La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti ed è soggetta a notifica ai sensi dell'art. 6 del

Regolamento (CE) 852/2004, secondo le modalità definite con la Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica n. 8667 del 6 giugno 2018.

Nell'ambito dell'attività svolta, le fattorie sociali possono offrire, esclusivamente ai soggetti destinatari delle attività, anche spuntini o merende.

Rientra in questa categoria l'offerta di prodotti agricoli, quali ad esempio frutta, verdura, formaggi, salumi, olio, o di merende a base di prodotti tipici locali o tradizionali, prodotti propri della produzione aziendale (ad esempio frutta e verdura) o prodotti realizzati in azienda per l'occasione.

Per la preparazione di spuntini o merende legate allo svolgimento dell'attività, devono essere identificate le strutture e le attrezzature necessarie per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie in funzione del prodotto offerto, e può essere utilizzata anche la cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo. Tale ambiente deve rispettare i requisiti previsti per le abitazioni rurali.

Merende e spuntini preparati in azienda devono essere esclusivamente costituiti da prodotti che, per le specifiche caratteristiche, possono configurarsi a basso rischio sanitario, quali ad esempio:

- piadina, pane, tigelle, pizza e simili;
- ciambelle, crostate con confetture e marmellate, biscotti secchi;
- affettati (provenienti da laboratori riconosciuti o registrati o dalla stessa azienda se in possesso di regolare registrazione o riconoscimento);
- formaggi solo stagionati (i freschi solo se provenienti da laboratori riconosciuti o registrati o dalla stessa azienda, se in possesso di regolare registrazione o riconoscimento);
- frutta e verdure fresche, sia cotte che crude;
- succhi e spremute di frutta, confetture, miele.

Il personale dell'azienda agricola, addetto alle preparazioni alimentari, deve essere in possesso di attestato di formazione in sostituzione del libretto sanitario, così come previsto dalla legge regionale n. 11 del 2003 e dalla successiva deliberazione di Giunta n. 342 del 2004.

Il Reg. (CE) n. 852 del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, all'art. 5, stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti, basate sui principi HACCP (identificazione dei pericoli, dei punti critici di controllo e dei relativi limiti critici, di sistemi di sorveglianza efficaci, di azioni correttive nonché opportune verifiche e registrazioni).

Sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida comunitarie e regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 1869 del 2008) in materia di semplificazione, agli operatori di fattoria sociale che effettuino le limitate operazioni di preparazione spuntini e merende è consentita l'applicazione di procedure semplificate in relazione al controllo dei possibili pericoli connessi alla ridotta attività di produzione alimentare esercitata. La rintracciabilità (art. 18 del Reg. CE n. 178 del 2002), il ritiro degli alimenti e l'obbligo di informazione delle autorità competenti (art. 19 del Reg. CE n. 178 del 2002) - pur non figurando tra i prerequisiti - devono essere, comunque, considerate prescrizioni di base.

Deve essere previsto ed attuato un sistema di registrazione delle non conformità rilevate e delle misure correttive adottate.

11.3 Vigilanza e controlli

La vigilanza sull'applicazione della legge n. 1 del 2022 e delle disposizioni attuative della Giunta regionale compete ai Comuni che effettuano il controllo nelle fattorie sociali al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti e ne trasmettono alla Regione gli esiti.

Rientra tra le competenze del Comune vigilare affinché nessuno utilizzi il logo regionale delle fattorie sociali senza essere in possesso di regolare iscrizione all'elenco delle fattorie sociali.

La Regione attraverso le strutture competenti effettua la verifica periodica delle attività svolte nelle fattorie sociali per riscontrare la permanenza dei requisiti che hanno dato il diritto all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

I Servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene ed ambienti di lavoro.

I Comuni e la Regione effettuano almeno un controllo ogni tre anni. I controlli possono essere programmati anche congiuntamente.

Se in sede di controllo vengono accertati comportamenti non rispettosi della normativa, i Comuni dovranno applicare le sanzioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2022.

I Comuni trasmettono gli esiti dei controlli alla struttura competente della Giunta regionale per una valutazione complessiva dell'attività svolta e per sottoporre i risultati all'Assemblea legislativa.

11.4 Disposizioni sanzionatorie

Le sanzioni sono stabilite all'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2022.

In caso di reiterate violazioni della legge regionale n. 1 del 2022, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività da tre a sei mesi.

La perdita dei requisiti di iscrizione all'elenco o gravi violazioni della legge regionale n. 1 del 2022 comportano la cancellazione dall'elenco regionale.

E' fatta salva l'applicazione di altre misure sanzionatorie previste dalle norme vigenti.

Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 21 del 1984.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Teresa Maria Iolanda Schipani, Responsabile di SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Teresa Maria Iolanda Schipani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Diegoli, Responsabile di SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Giuseppe Diegoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile di SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Alessio Saponaro, Responsabile di AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE, in sostituzione della Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, Franchi Fabia, come disposto dalla nota protocollo n° 08/09/2022.0826973.U esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Alessio Saponaro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giovanni Pietro Santangelo, Responsabile di SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Giovanni Pietro Santangelo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1795

IN FEDE

Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2269 del 19/12/2022

Seduta Num. 52

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi



Al Ministro dell'Istruzione

Adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante “*Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, concernente “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera f) che prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisca gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l’infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all’articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTI** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 gennaio 2018, n. 48, recante “*Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 325, recante “*Modifiche alla composizione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, il decreto del Ministro dell’istruzione 6 febbraio 2020, n. 55, recante “*Modifiche alla composizione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*” e il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 258, recante “*Ricostituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*” (d’ora in poi “*Commissione*”);
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione 22 novembre 2021, n. 334, recante “*Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*”;
- VISTO** il documento base degli *Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia* approvato dalla *Commissione* nella seduta del 10 novembre 2021;
- VISTA** la nota ministeriale del 1° dicembre 2021, n. 29527, contenente informazioni sull’evento di presentazione del documento base degli *Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia* elaborato dalla *Commissione* e l’avvio di una campagna di consultazione pubblica;
- TENUTO CONTO** degli incontri nazionali con le organizzazioni di settore convocati con le note ministeriali del 7 dicembre 2021, n. 30088, 9 dicembre 2021, n. 30345, 9 dicembre 2021, n. 30373, 22 dicembre 2021, n. 31471, 22 dicembre 2021, n. 31473, 22 dicembre 2021, n. 31478, 13 gennaio 2022, n. 860, 19 gennaio 2022, n. 1304, 21 gennaio 2022, n. 1510 e degli esiti della campagna di consultazione;
- VISTO** il documento “*Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia*” approvato all’unanimità dalla *Commissione* nella seduta del 2 febbraio 2022 e proposto al Ministro per l’adozione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- ACQUISITO** il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (d’ora in poi *CSPI*) formulato nella seduta plenaria n. 76 del 16 febbraio 2022;



Il Ministro dell'Istruzione

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal *CSPI* che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

D E C R E T A

Articolo 1

Sono adottati gli Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, di seguito "*Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia*", come da Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale documento viene trasmesso a tutti gli Uffici scolastici regionali, alle Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, alle Regioni, all'Unione Province Italiane, alle Province autonome di Trento e Bolzano e all'Associazione Nazionale Comuni di Italia per la più ampia diffusione e promozione presso i servizi educativi e le scuole dell'infanzia.

Articolo 2

Entro due anni dall'emanazione del presente decreto, la *Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 può proporre al Ministro dell'istruzione eventuali modifiche o integrazioni agli *Orientamenti nazionali per i servizi educativi* adottati con il presente decreto.

Articolo 3

Dal presente decreto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Ministro dell'Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegato 1 – Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia



Ministero dell'Istruzione

ORIENTAMENTI NAZIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

*La Commissione nazionale che ha elaborato i presenti Orientamenti educativi è composta da:
Susanna Mantovani (Presidente), Ilaria Antonini, Nadia Bazzano, Stefania Bigi, Anna Maria Bondioli, Paola Cagliari, Lorenzo Campioni, Cristina Casaschi, Laura Donà, Giovanni Faedi, Italo Fiorin, Gianluca Lombardo, Daniela Marrocchi, Sara Mele, Tullia Musatti, Miriam Pompilia Pepe, Rosa Seccia, Maria Rosa Silvestro.*

Hanno inoltre collaborato alla stesura Nadia Corsi, Laura Franceschini, Jessica Magrini, Arianna Pucci, Donatella Savio, Beatrice Serventi, Federica Taddei, Lara Vannini, Paola Vassuri, Francesca Zaninelli, Rosanna Zerbato.

La Commissione ricorda Giancarlo Cerini, che ha contribuito all'impostazione del documento.

Indice

Premessa	p. 4
CAPITOLO 1 – I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA: PATRIMONIO DEL PASSATO, PROSPETTIVE PER IL FUTURO	
1. La specificità del percorso educativo da zero a tre anni	p. 6
2. La nascita dei servizi educativi per l’infanzia in Italia	p. 7
3. Lo sviluppo di una cultura educativa nei servizi per l’infanzia	p. 8
4. Il significato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini e per le famiglie	p. 9
5. I diversi tipi di servizi educativi per l’infanzia	p. 10
6. Le istituzioni responsabili dei servizi educativi per l’infanzia	p. 12
CAPITOLO 2 – DIRITTI E POTENZIALITÀ DEI BAMBINI	
1. Dai bisogni ai diritti per sviluppare le potenzialità	p. 14
2. L’orientamento alla relazione	p. 14
3. Il desiderio di comunicare	p. 16
4. L’affettività originaria	p. 17
5. L’identità che ha origine nella corporeità	p. 18
6. L’interesse per il mondo circostante	p. 19
7. La propensione ad attribuire significati	p. 20
8. L’attitudine al gioco	p. 21
9. Un’espressività fatta di molteplici linguaggi	p. 22
CAPITOLO 3 – L’ALLEANZA EDUCATIVA CON I GENITORI	
1. Immagini reciproche	p. 23
2. L’ambientamento	p. 24
3. Servizi educativi e famiglia: gli strumenti per costruire la relazione	p. 26
4. Dal singolo al gruppo: offrire una molteplicità di occasioni diverse	p. 27
5. Costruire l’alleanza educativa nei centri per bambini e famiglie	p. 28
6. Dalla relazione alla partecipazione	p. 29
7. Il rapporto con il territorio e i servizi educativi come fattori di coesione sociale	p. 29
CAPITOLO 4 – LA PROFESSIONALITÀ EDUCATIVA	
1. Chi opera nei servizi educativi	p. 30
2. Una professione riflessiva	p. 32
<i>Osservare e ascoltare</i>	
<i>Progettare</i>	
<i>Documentare</i>	
<i>Valutare</i>	
3. Lavorare con i bambini	p. 35
<i>Il gesto educativo di cura nel quotidiano</i>	
<i>Favorire la partecipazione dei bambini</i>	
<i>Sostenere i bambini nelle loro esperienze</i>	
<i>Riconoscere e sostenere la socialità</i>	
<i>Parlare con i bambini</i>	
4. Lavorare tra adulti	p. 38
<i>Comunicare con i genitori</i>	

Lavorare in gruppo
Lavorare nella prospettiva della continuità
Conoscere e agire sull'organizzazione

CAPITOLO 5 – UN AMBIENTE ACCOGLIENTE E PROPOSITIVO

- | | |
|--|-------|
| 1. Un'accoglienza attrezzata: le condizioni fondamentali | p. 40 |
| 2. Gli spazi | p. 41 |
| <i>Gli aspetti architettonici</i> | |
| <i>L'organizzazione dello spazio interno ed esterno</i> | |
| <i>Gli arredi</i> | |
| <i>I materiali</i> | |
| 3. I tempi | p. 45 |
| <i>I tempi del servizio e i tempi dei bambini</i> | |
| <i>Preavvisare e desincronizzare</i> | |
| <i>La giornata e la quotidianità</i> | |
| 4. Le esperienze educative | p. 47 |
| 5. L'organizzazione della comunità educativa | p. 47 |

CAPITOLO 6 – LA CONTINUITÀ NEL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI: FINALITÀ E CURRICOLO

- | | |
|---|-------|
| 1. Le finalità dei servizi educativi per l'infanzia | p. 49 |
| 2. Il curriculum verticale zerosei | p. 49 |
| 3. La progettualità | p. 50 |
| 4. Le conquiste possibili | p. 51 |

PREMESSA

A 50 anni dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che ha dato vita agli “asili nido comunali con il concorso dello Stato”, e a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, vengono qui proposti i primi *Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l’infanzia*.

Gli *Orientamenti* sono ispirati dalle finalità di mettere in comune il patrimonio di esperienze e di conquiste di tanti anni, favorire un’ulteriore elaborazione di qualificate proposte educative per i bambini fino ai tre anni, delineare una prospettiva alla quale fare riferimento per il futuro. Gli *Orientamenti* completano il percorso che rende i servizi educativi per i più piccoli definitivamente agganciati al sistema nazionale di educazione e istruzione e alimentano, offrendo prospettive e strumenti educativi, la determinazione di rendere possibile l’accesso a un numero sempre più ampio di bambine e bambini tra zero e tre anni, senza barriere, a servizi di qualità. Possono essere uno strumento per tutti coloro che sono coinvolti, ogni giorno, nella promozione dei servizi educativi e per tutti coloro che lo saranno per la prima volta anche grazie alle nuove e significative risorse messe in campo.

I soggetti istituzionali chiamati in causa sono molteplici - Enti locali, Regioni, Stato - e la governance è complessa; questo impone una collaborazione stretta e generosa: tutti sono chiamati al massimo della responsabilità, mettendo sempre al centro i bambini e i loro diritti.

La Legge 1044/1971 ha generato esperienze radicate nella volontà di tante donne che aspiravano a una conciliazione possibile tra la loro identità di madri e quella di lavoratrici, dalla costante e propositiva partecipazione delle famiglie, dalla coerenza di ogni servizio educativo con la cultura e le tradizioni locali. A distanza di mezzo secolo, alla luce dell’articolazione più ricca dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni e della pluralità di soggetti gestori, questa storia va rivisitata e può essere arricchita condividendo i contributi più importanti del patrimonio italiano e internazionale della cultura dell’infanzia per offrire il meglio a tutti i bambini che vivono nel nostro Paese.

Gli *Orientamenti* fanno riferimento ai valori della Costituzione italiana, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alle più recenti indicazioni della Commissione Europea. Il documento ripercorre le tappe fondamentali del processo di sviluppo dei nidi e degli altri servizi educativi per l’infanzia: dai diritti delle donne ai diritti di tutte le bambine e di tutti i bambini a luoghi pensati per loro, nei quali i loro genitori siano sempre benvenuti, ascoltati e coinvolti. Per garantire questi diritti sono necessari educatori preparati e consapevoli dell’importanza del loro ruolo, finalità condivise, ambienti inclusivi, ricchi e accoglienti, progetti educativi fondati sul protagonismo dei bambini e tali da consentire il dispiegarsi delle potenzialità di ciascuno.

La preoccupazione per la salute, per le condizioni di vita quotidiana, per il benessere di tutti i bambini, insieme alla volontà di contrastare e prevenire la povertà educativa, è particolarmente viva. È dunque necessaria una riflessione culturale profonda e aperta che coinvolga chi opera nei servizi, i genitori, gli amministratori, i decisori politici, il mondo del lavoro. Sappiamo tutti che l’infanzia è un bene prezioso, tutti vorremmo che fosse custodito come tale.

Il testo di questi *Orientamenti* non ha una struttura lineare, ma reticolare: i temi che riguardano l’infanzia e i suoi servizi, i saperi, le esperienze, le potenzialità dei bambini e le risposte degli adulti sono intrecciati nel testo con rimandi molteplici per ricostruire il panorama nel quale i servizi educativi si collocano, la progettazione delle esperienze educative e le conquiste possibili dei bambini, le condizioni per favorirle e orientarle, gli scambi con le famiglie. È stato costruito cercando una coerenza che permetta di rintracciare il filo rosso dei diritti e della ricerca della qualità.

La Commissione ha lavorato intensamente e con una dialettica molto vivace, che si augura possa essere percepita, solleciti il dibattito e tenga vivo l’interesse per il sistema integrato zero-sei.

Gli *Orientamenti* sono un documento aperto, che si confronterà con le sfide quotidiane della pratica nei servizi educativi che già esistono e in quelli che nasceranno, che si colloca in continuità e va letto in modo intrecciato con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei e aspira a un incontro tra la specificità del segmento zero-tre e la coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del D.lgs. 65/2017.

Il testo è anche il frutto di un'ampia consultazione che ha permesso di verificare l'interesse e l'urgenza di vedere riconosciuto il contributo dei servizi educativi alla cultura dell'infanzia del nostro Paese e di cogliere le nuove sfide del nostro tempo.

CAPITOLO 1

I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: PATRIMONIO DEL PASSATO, PROSPETTIVE PER IL FUTURO

La disponibilità dei servizi educativi di qualità tale da sostenere lo sviluppo di tutte le potenzialità delle bambine e dei bambini¹ durante i primi tre anni è considerato un elemento di primaria importanza nel quadro delle politiche europee per il riconoscimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza quale leva per la prevenzione della povertà educativa. Le numerose esperienze educative realizzate nei nidi e negli altri servizi educativi per l'infanzia nel nostro Paese hanno mostrato la possibilità e la necessità di garantire questo diritto. La Legge 107/2015 e il D.lgs. 65/2017, con l'istituzione del sistema integrato dalla nascita ai sei anni, hanno riconosciuto il carattere educativo di tutti i luoghi che accolgono i bambini di quest'età, a complemento e in interazione con l'azione educativa del genitore, nella loro diversità di funzionamento e nella specificità della loro missione educativa. Hanno anche confermato la necessità di aumentare il numero e la diffusione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia e di costruire dei processi di continuità con l'esperienza successiva nella scuola dell'infanzia.

1. La specificità del percorso educativo da zero a tre anni

Durante i primi mille giorni di vita si attua una rivoluzione meravigliosa, nel corso della quale i bambini acquisiscono il senso della propria identità, divengono sempre più autonomi nella gestione del proprio corpo e nella mobilità e sempre più competenti nel comunicare con gli altri, condividendo significati, e nell'esplorare il mondo circostante. È in questo periodo che i bambini apprendono ad apprendere.

Queste competenze non si sviluppano con lo stesso ritmo per ogni bambino, in quanto si riscontrano differenze anche grandi tra i bambini nel momento e nelle modalità della loro comparsa: c'è il bambino che impara prima a muoversi autonomamente nello spazio e solo dopo diversi mesi a usare il linguaggio, c'è il bambino che per molto tempo si sposta gattonando e quello che preferisce farlo subito in posizione eretta, c'è il bambino che comprende e produce un numero ampio di parole ma le compone in una frase solo dopo alcuni mesi e il bambino che combina in una frase significativa le pochissime parole che ha appena appreso a usare. Alcuni bambini, poi, possono presentare situazioni quali problemi di salute², disabilità cognitive o sensoriali, esperienze di povertà educativa, appartenenza a contesti sociali, storie personali o familiari particolari che possono influenzare lo sviluppo delle loro abilità e la maturazione delle diverse competenze.

Il servizio educativo offre l'opportunità agli adulti di vedere bambini, anche nati a pochi giorni di distanza, che nello stesso contesto mostrano competenze diverse, si impegnano in attività che comportano riflessioni e abilità importanti, mentre ne trascurano altre. Responsabilità del servizio educativo per l'infanzia è accogliere e accompagnare la crescita dei bambini, affiancando e sostenendo la primaria responsabilità dei genitori di educare e crescere i figli³, riconoscendo e rispettando la varietà dei ritmi di sviluppo individuali così come lo sfasamento delle diverse acquisizioni nell'esperienza dello stesso bambino. Per i bambini vedere i propri coetanei interessati ad aspetti diversi del mondo, e diversamente competenti nel modo di entrarvi in rapporto,

¹ Nel presente documento la Commissione Nazionale ha discusso a lungo, con diverse posizioni espresse dai componenti, su come utilizzare i termini di bambina/o, educatrice/educatore, coordinatrice/coordinatore al fine di non appesantire il testo. È stato deciso, in continuità con le Linee pedagogiche e con il linguaggio istituzionale e amministrativo collegato alla dimensione del profilo professionale, di utilizzare in prevalenza il genere grammaticale maschile per indicare tutte le persone che si incontrano all'interno dei servizi educativi indipendentemente dal genere. Si è ben consapevoli che la funzione educativa è svolta in realtà da una netta maggioranza di donne e si ritiene imprescindibile un intervento per aumentare in questo settore le presenze maschili in una logica di maggiore equilibrio di genere nelle professioni educative e di cura della prima infanzia.

² Nel testo si fa propria la definizione di "salute" della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Nuova York 22 luglio 1946: "La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità",

³ Vedi articoli 30 e 31 della Costituzione italiana e articoli 18 e 28 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

costituisce una grande opportunità per arricchire la propria esperienza e uno stimolo a intraprendere nuove avventure.

Il veloce dispiegamento delle potenzialità dei bambini si attua all'interno di una condizione fisiologica ed emotiva che richiede una cura particolare da parte degli adulti, che devono possedere competenze culturali di base ed esperienze anche relative all'intervento con i bambini più vulnerabili, da aggiornare costantemente, per favorire condizioni contestuali adeguate e rispondenti alle diverse specificità e bisogni. L'intervento educativo in questo periodo si contraddistingue proprio per il particolare impegno nel coniugare la funzione di cura con il sostegno alle potenzialità di sviluppo dei bambini e delle bambine, nel dar risposta ai loro bisogni materiali ed emotivi mentre si promuove la loro socialità e il loro interesse a conoscere.

Far sì che ciascuno di essi già nei primi tre anni di vita faccia un'esperienza sociale e di conoscenza di qualità che gli permetta di sviluppare compiutamente le sue potenzialità di apprendere come apprendere e come condividere conoscenze, emozioni e progetti con gli altri è l'importante missione del percorso educativo da zero a tre anni. È necessario calibrare organizzazione, pratiche e interventi educativi sulla necessità dei bambini di quest'età di essere sostenuti nel loro incessante percorso di scoperta del mondo che li circonda e nel riconoscere e utilizzare il patrimonio di significati e di simboli che lo caratterizzano.

Accompagnare tutti i bambini e ciascuno di essi in questa impresa di scoperta, di apprendimento e di arricchimento culturale, tenendo presente al tempo stesso sia le caratteristiche di quest'età sia la complessità del mondo con cui essi si confrontano, è la dimensione fondamentale dell'intervento educativo nei servizi educativi per l'infanzia.

Questa missione è ancora più importante e delicata nei confronti dei bambini con disabilità ai quali, al pari degli altri, devono essere garantite accoglienza⁴ e attivazione precoce di tutti gli interventi necessari a garantire le migliori condizioni possibili per il pieno sviluppo delle potenzialità. Gli interventi educativi precoci, infatti, insieme al rapporto fra pari, sono fondamentali per la crescita: potersi relazionare con personale adeguatamente preparato e con altri bambini rappresenta un valore aggiunto nel percorso verso la costruzione delle autonomie e verso lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale⁵.

Per queste ragioni, i servizi educativi per l'infanzia sono il primo fondamentale segmento del percorso di educazione e istruzione, nel quale si collocano in continuità di riflessioni e di proposte educative.

2. La nascita dei servizi educativi per l'infanzia in Italia

In Italia, i primi servizi pubblici rivolti ai bambini sotto i tre anni sono stati costruiti alla fine degli anni '60 del secolo scorso, per iniziativa di alcune amministrazioni comunali più sensibili alle problematiche della conciliazione tra l'impegno della cura dei più piccoli e la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Questi nuovi servizi si affiancavano all'offerta educativa per i bambini fra i tre e i sei anni, che aveva già ricevuto una forte espansione dall'istituzione nel 1968 della scuola materna statale, che andava ad aggiungersi alle scuole gestite dai Comuni e dall'associazionismo cattolico. Pochi anni dopo anche i servizi per i più piccoli hanno beneficiato di un intervento statale

⁴ Articolo 12, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido"; articolo 13, comma 2: "gli enti locali e le unità sanitarie locali possono prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati".

⁵ La sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 22 novembre 2002 rileva: "Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino. [...] Gli asili nido (*sono*) riconosciuti come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori. [...] La frequenza dell'asilo nido è un essenziale fattore per il "recupero" del bambino che si trovi nelle condizioni di disabilità [...], nonché per il "superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità" (sentenza n. 215 del 1987)".

perché il Parlamento, su impulso dei movimenti femminili e delle organizzazioni sindacali, con la Legge 1044/1971 ha istituito l'*asilo nido comunale* (andando anche a sostituire i precedenti istituti a carattere assistenziale dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, ONMI). Alcuni aspetti di questa legge hanno avuto importanti conseguenze sullo sviluppo successivo dei servizi educativi per l'infanzia nel nostro Paese e sulla definizione della loro identità culturale.

Un'importante conseguenza è stato l'affidamento alle Regioni della distribuzione dei finanziamenti statali, integrati con propri investimenti, in base alle richieste avanzate dai Comuni e al di fuori di ogni programmazione nazionale. Negli anni successivi, il mancato rifinanziamento da parte dello Stato, il diverso dinamismo delle amministrazioni regionali e comunali, unitamente alla diversa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla diversa cultura sull'accudimento dei bambini nei vari territori, hanno creato una disomogenea presenza dei servizi educativi per l'infanzia nel nostro Paese. Questa disparità nelle opportunità di accesso a un servizio educativo è oggi al centro del dibattito attorno al diritto di tutti i bambini a un'educazione di qualità fin dalla nascita.

Un altro elemento importante è stata la regolamentazione del rapporto dei nidi con le famiglie e il territorio, istituendo la *gestione sociale* dei servizi, secondo la quale le famiglie e le rappresentanze delle formazioni sociali del territorio dovevano poter partecipare alla loro gestione.

Fin dall'istituzione dei nidi, dunque, venivano gettate le basi per un'esperienza culturale innovativa nell'educazione della prima infanzia, che coniugava la risposta ai bisogni delle famiglie con un servizio rivolto all'educazione dei bambini e inserito nella vita sociale e culturale del territorio.

3. Lo sviluppo di una cultura educativa nei servizi per l'infanzia

I nuovi nidi comunali trovavano rari riferimenti nella cultura pedagogica tradizionale⁶ e rifiutavano l'impostazione esclusivamente igienico-sanitaria dell'ONMI. Si era consapevoli che il nido non potesse essere una replica del contesto familiare, né tantomeno appariva ragionevole ispirarsi a modelli scolastici volti soprattutto a stimolare apprendimenti specifici. Era, invece, evidente che per offrire ai bambini più piccoli un luogo di vita quotidiana serena, che tenesse conto delle loro esigenze emotive e materiali, dei loro interessi e del dinamico sviluppo delle loro competenze, bisognava entrare in relazione con le famiglie in modo inedito, costruire un nuovo contesto organizzativo ed elaborare nuove pratiche e nuove riflessioni.

Questo impegno ha trovato occasione di realizzarsi nei percorsi di formazione in servizio che molte amministrazioni locali hanno garantito con continuità agli educatori e a tutto il personale dei nidi. In questo processo di elaborazione della riflessione educativa sulla prima infanzia è stato importante l'incontro con una nuova generazione di ricercatori e docenti universitari che si accostavano in quegli anni all'analisi dei processi di sviluppo dei bambini nei primi anni di vita. L'incontro tra preoccupazioni educative e interessi di ricerca scientifica è stato particolarmente fertile perché non poteva basarsi su indicazioni pedagogiche già consolidate e, quindi, ha coinvolto ricercatori e operatori dell'asilo nido assieme nell'osservazione e nell'interpretazione dei comportamenti, attività e bisogni espressi dai bambini e nella riflessione su come darvi risposta. Ancor oggi la cultura dell'infanzia maturata nel nostro Paese non si presenta come un insieme di saperi codificati, ma mantiene la caratteristica dinamica del dibattito svolto in stretta sinergia tra mondo dei servizi educativi e mondo della ricerca e delle università. Oggi è prevista una formazione di base universitaria per gli educatori e rimane un largo consenso sul fatto che le iniziative di formazione continua in servizio non abbiano la funzione di trasmettere contenuti disciplinari o specifiche strategie didattiche, ma debbano piuttosto offrire occasione agli operatori di riflettere sulla loro azione educativa, a partire dall'osservazione e dall'analisi dei comportamenti e delle attività dei bambini, e di nutrire costantemente il loro bagaglio culturale personale.

⁶ Ad esempio, nel 1947 la Scuola Assistenti Infanzia dell'educatrice montessoriana Adele Costa Gnocchi

Lo stretto rapporto dei nidi con il territorio di appartenenza ha fatto sì che il pensiero pedagogico sull'educazione della prima infanzia abbia conosciuto diversi approfondimenti nei vari territori. Sono oggi disponibili molti documenti elaborati dalle amministrazioni comunali o regionali per offrire un quadro pedagogico articolato e orientare le pratiche nei servizi. Un ulteriore stimolo a delineare le linee teoriche e le pratiche educative è venuto dall'obbligo per i gestori di un servizio rivolto alla cittadinanza (e quindi anche di un servizio educativo per l'infanzia) di redigere una Carta dei servizi in cui vengono comunicate le modalità e gli standard di qualità che intendono garantire. In molti casi questi documenti sono stati arricchiti con riflessioni approfondite attorno alla qualità educativa del servizio. Si è così costituito un ricco patrimonio documentale che non solo ha disegnato nel dettaglio molti aspetti dell'operatività del servizio, ma anche ha messo in evidenza la varietà delle pratiche che possono esprimere la sua qualità.

Dalla lettura di questi documenti emergono alcuni elementi comuni che connotano la qualità dei servizi educativi per l'infanzia nel nostro Paese. Innanzitutto, il rispetto del protagonismo di tutti gli attori coinvolti: bambini, genitori, educatori. Si riconosce l'importanza di leggere l'esperienza che i bambini fanno nei servizi educativi dalla loro prospettiva; l'espressione "guardare con gli occhi dei bambini", risuonata spesso nei dibattiti e nei documenti, intende comunicare proprio che è l'osservazione di come i bambini vivono e comprendono l'esperienza che deve guidare l'intervento educativo. Vengono molto valorizzati anche il coinvolgimento dei genitori e la costruzione di un'alleanza educativa con loro e l'apertura alla comunità territoriale. E si insiste sulla necessità che gli educatori acquisiscano una professionalità specifica, capace di riflettere sulla propria pratica, di valutarla e innovarla di continuo. Emerge una concezione della qualità del servizio educativo da rielaborare continuamente a contatto con l'esperienza realizzata e nel confronto tra tutti gli attori, educatori, genitori e comunità territoriale.

La cultura educativa maturata in Italia nelle varie esperienze dei territori ha trovato ampia diffusione in tutta Europa andando ad alimentare un dibattito culturale che, progressivamente, ha portato al riconoscimento del ruolo dell'educazione e cura della prima infanzia nel promuovere l'apprendimento, il benessere e lo sviluppo di tutti i bambini, con particolare riguardo per coloro che provengono da contesti svantaggiati. Numerosi sono i documenti europei che, nel sottolineare come i primi anni di vita sono i più formativi, poiché pongono le basi per il loro sviluppo lungo tutto l'arco della vita, richiamano il diritto di tutti i bambini all'educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità⁷. Basandosi sulla ricerca scientifica e sulle buone pratiche degli Stati membri dell'Unione europea⁸, si è affermato un approccio europeo ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia ispirato al principio del protagonismo del bambino e al suo coinvolgimento attivo attraverso il gioco, l'esperienza, le relazioni, nonché all'importanza della partecipazione delle famiglie come partner nei servizi educativi.

4. Il significato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini e per le famiglie

La Legge 107/2015 e il D.lgs. 65/2017 hanno confermato il nuovo significato che oggi deve essere attribuito ai servizi che accolgono i bambini sotto i tre anni. Facendo tesoro dell'esperienza maturata nei servizi e anche delle richieste espresse da molte famiglie, la nuova normativa ha ribadito il carattere *educativo* di questi servizi e cioè che ogni servizio che accoglie i bambini nei primi anni di vita debba garantire loro la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento.

Per assolvere questo impegno educativo è necessario aver consapevolezza di che cosa significhi la frequenza di un servizio per l'infanzia nella vita di un bambino piccolo, quali profonde trasformazioni

⁷ Il *Pilastro europeo dei diritti sociali* (Doc. 13129/17), Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, novembre 2017, art. 11 "Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori": *a. I bambini hanno diritto all'educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità.*

⁸ *Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2019*

siano introdotte nel suo mondo relazionale ed esperienziale. Per la maggioranza dei bambini, oggi, l'ingresso in un servizio educativo per l'infanzia, quando i genitori compiono questa scelta, costituisce il primo incontro con un contesto fisico e sociale diverso dall'ambiente familiare, primo nucleo di rapporti affettivi: un mondo nuovo da scoprire e comprendere, nuove relazioni da costruire con altri adulti e con altri bambini piccoli, con cui, se figli unici, spesso non hanno ancora avuto alcun contatto. Nel servizio educativo i bambini trovano nuove occasioni per sviluppare le proprie potenzialità nell'apprendere, per conquistare la propria autonomia, per controllare le proprie pulsioni. Non va dimenticato, tuttavia, che i bambini devono anche riuscire a collocare la nuova esperienza nel complesso della loro vita quotidiana, mettendo in relazione in modo significativo e armonioso il mondo del servizio educativo con il proprio mondo familiare.

L'impegno prioritario dei servizi educativi è nei confronti dei bambini, ma deve essere declinato considerando anche il significato che essi rivestono per le loro famiglie. La disponibilità di un servizio di buona qualità, cui affidare con fiducia il proprio bambino, è, oggi come ieri, un elemento fondamentale per garantire alle donne la possibilità di riprendere o intraprendere un'attività lavorativa dopo essere diventate madri. È, quindi, un importante strumento per raggiungere la parità di genere ed elevare le condizioni economiche delle famiglie. Tra i genitori si è diffusa anche la consapevolezza di ciò che il servizio educativo per l'infanzia può offrire ai propri bambini in termini di opportunità educative e di socializzazione. E nella condivisione della cura e dell'educazione del bambino con gli educatori e nell'incontro con altri genitori, molte madri e molti padri possono maturare nuove riflessioni anche sul proprio ruolo educativo. Oggi, dunque, il servizio per l'infanzia costituisce un'importante tappa nell'elaborazione della funzione genitoriale e un'opportunità di scambio e confronto tra persone che stanno attraversando la stessa esperienza di vita.

5. I diversi tipi di servizi educativi per l'infanzia

Oggi sono disponibili per i bambini sotto i tre anni servizi educativi per l'infanzia che declinano la cura e l'educazione dei piccoli e la risposta ai bisogni delle famiglie con modalità organizzative e di intervento diverse (D.lgs. 65/2017, art. 2, comma 3).

Il *nido* viene presentato finalmente senza essere accompagnato dal termine "asilo", che suona evocativo di un servizio rivolto all'assistenza di persone in difficoltà. Nel nido, o *micronido*, di dimensioni più ridotte, l'impegno educativo nei confronti dei bambini a partire dai tre mesi di età garantisce il loro benessere e il sostegno al loro sviluppo in tutti i suoi aspetti. Vengono sottolineate le dimensioni fondamentali dell'intervento educativo, che non si sostituisce ma si armonizza con quello delle famiglie e si configura come la prima tappa di un percorso che proseguirà nella scuola dell'infanzia. Inoltre, anche se i nidi possono avere diversi orari di funzionamento e modalità organizzative, tutti offrono ai bambini un'esperienza di vita quotidiana complessiva, che è anche scandita dai loro ritmi fisiologici, dai momenti dei pasti e del riposo.

Per ampliare l'offerta educativa a partire dai due anni, quando la domanda delle famiglie di garantire ai bambini un'esperienza di socialità e apprendimento fuori dal contesto familiare si fa particolarmente pressante, è stata istituita già da molti anni la *sezione primavera* (Legge 296/2006, art. 1, comma 630), anche per contrastare l'ingresso anticipato nella scuola dell'infanzia, dove contesto, ambiente e progettualità sono adeguati ad accogliere i bambini dai tre ai sei anni. Nella sezione primavera l'intervento di cura e educazione è calibrato su tempi e stili di sviluppo dei bambini nel terzo anno di vita. In questo periodo si assiste a una vera e propria esplosione delle loro competenze espressive e comunicative e dei loro interessi nei confronti delle persone e del mondo materiale e simbolico che li circonda.

Integrano l'offerta educativa altri servizi educativi che le famiglie possono scegliere sulla base di opzioni culturali o di esigenze organizzative diverse. Tra questi *servizi integrativi* ci sono gli *spazi gioco*, che offrono ai bambini a partire dai dodici mesi di età un'esperienza educativa e di socialità connotata soprattutto dalla dimensione ludica e da un ridotto tempo quotidiano e/o settimanale,

senza presa in carico del pranzo né del successivo riposo. Questi servizi, quindi, si inseriscono nell'organizzazione familiare e nell'esperienza quotidiana del bambino in modo diverso dal nido o dalla sezione primavera, ma sollecitano altrettanta attenzione educativa per accompagnare lo sviluppo delle sue competenze e per garantire la serena transizione dall'uno all'altro dei suoi mondi. Questa transizione è proposta ancora in altra forma dai *centri per bambini e famiglie*, che accolgono per momenti di gioco e di socialità bambini insieme a un adulto familiare. Questi servizi sono organizzati secondo modalità che possono variare da un luogo all'altro, ma sono perlopiù molto flessibili, facilmente accessibili e non prevedono una presa in carico complessiva dei bisogni di cura dei bambini. Per i bambini questa può essere la prima occasione di un rapporto con altri coetanei in uno spazio curato, accogliente e con materiali a loro destinati, e altrettanto importante è l'opportunità che viene offerta ai genitori di osservare le reazioni del proprio figlio nel nuovo contesto e di entrare in contatto con gli stili educativi e i modi diversi di interagire con i bambini degli educatori e degli altri genitori presenti. Un'uscita, quindi, fuori dall'ambiente domestico che adulto e bambino realizzano insieme e che costituisce un passaggio, sempre emozionante ma attuato con particolare lievità, a un mondo di socialità tra pari di cui entrambi fanno esperienza. Sono questi gli unici servizi che accolgono i bambini fin dai primi giorni di vita, a volte in spazi di accoglienza riservati, dove vengono tutelati i bisogni specifici dei neonati e viene proposto a mamme e papà un luogo di ascolto e confronto attorno alle prime fasi dell'esperienza genitoriale. Questi servizi svolgono anche l'importante compito di far conoscere il sistema dei servizi educativi, orientando i genitori nelle loro scelte e, più in generale, informandoli delle opportunità per l'infanzia presenti nel territorio (biblioteche, teatri, servizi sanitari e sociali...).

Ancora diversa è l'offerta dei *servizi educativi in contesto domiciliare*, nei quali un educatore accoglie in modo continuativo alcuni bambini presso il proprio domicilio. In questi servizi si rivela particolarmente importante la condivisione delle modalità di cura e delle prospettive educative tra l'educatore e la famiglia. Anche questi servizi, come gli altri servizi educativi, devono rispettare specifici requisiti organizzativi, non ultimo quello relativo alla professionalità dell'educatore.

Così come l'esperienza dei bambini e quella dei loro genitori è diversa nei diversi tipi di servizio educativo per l'infanzia, varia anche il ruolo che gli educatori si trovano a svolgere. Saper declinare il proprio intervento secondo le specificità di ogni servizio è una dimensione fondamentale della professionalità educativa per la prima infanzia. Il diverso modo con cui i vari tipi di servizio accolgono bambini e genitori esprime comunque la stessa intenzione di accompagnarli nella loro avventura durante i primi mille giorni. Non è perciò insolito il passaggio successivo delle famiglie dall'uno all'altro servizio sulla base di nuove esigenze organizzative dei genitori o anche della maturazione di una diversa consapevolezza dei bisogni del bambino o del proprio ruolo. Anche per questo, ma non solo per questo, è estremamente importante che i diversi servizi siano messi in relazione all'interno di una rete sul territorio.

La connessione tra i servizi è facilitata quando essi sono aggregati in un Polo per l'infanzia all'interno di uno stesso edificio o in edifici vicini assieme a sezioni di scuola per l'infanzia. Questa proposta, che è realizzata in molte situazioni da diversi anni, trova oggi un particolare incoraggiamento perché, come evidenziato nel documento *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*, vi si individua uno strumento organizzativo per consolidare la continuità del percorso educativo per l'infanzia e per consentire nuove sperimentazioni. L'inserimento di più servizi educativi in un Polo offre nuove occasioni a tutti e tre i protagonisti del mondo educativo: bambini, genitori, educatori. Ai bambini è facilitata la transizione al successivo percorso educativo da tre ai sei anni o anche il passaggio dall'esperienza in un tipo di servizio educativo a un altro, come spesso avviene da un servizio integrativo a un nido o a una sezione primavera; i genitori vi possono trovare un aiuto per orientarsi nelle scelte relative al percorso educativo e scolastico dei bambini e un punto di aggregazione comunitario continuativo negli anni. Infine, per gli educatori il Polo può costituire un'opportunità di riflessione e confronto attorno alle diverse sfaccettature del fare educazione con i più piccoli.

6. Le istituzioni responsabili dei servizi educativi per l'infanzia

Estendere la diffusione dei servizi per l'infanzia in tutto il territorio nazionale e garantire la loro buona qualità è un impegno cui sono chiamati tutti i livelli istituzionali.

Il Presidente del Consiglio ha funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza mediante il Dipartimento per le politiche della famiglia, che promuove e finanzia attività volte al benessere di bambini e ragazzi e offre alle famiglie contributi economici per sostenere la frequenza di servizi educativi⁹. Al Ministero dell'Istruzione continua ad essere affidato il compito precipuo di indirizzare, coordinare e promuovere la progressiva ed equa estensione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni su tutto il territorio nazionale¹⁰.

Il quadro della governance del sistema integrato, di cui i servizi educativi fanno parte, è stato definito nel D.lgs. 65/2017 e prevede che il sistema integrato sia programmato, realizzato e qualificato con il concorso dei diversi livelli di governo, dallo Stato alla Regione all'Ente locale, ciascuno dei quali si vede affidate competenze specifiche da svolgersi in sinergia e con spirito di collaborazione¹¹. Tale quadro è stato presentato estesamente nelle *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*, ma è utile qui riassumere i punti che riguardano specificamente i servizi che accolgono i bambini sotto i tre anni.

Per quanto riguarda in particolare i servizi educativi per l'infanzia, aumentare l'offerta, appianare le differenze nella loro diffusione territoriale e agevolare la frequenza sono obiettivi strategici per realizzare il sistema integrato. Viene, inoltre, previsto il superamento della condizione di servizio a domanda individuale, che ancor oggi connota l'offerta educativa per i bambini sotto i tre anni, al fine di un pieno riconoscimento del diritto all'educazione fin dalla nascita. Per realizzare questi obiettivi e per la promozione della qualità dei servizi, lo Stato predispone periodicamente un *Piano di azione nazionale pluriennale* sulla base del quale eroga ai Comuni finanziamenti dedicati, da utilizzare per costruire o ristrutturare nuovi servizi, sostenerne i costi di gestione, anche nella prospettiva di ridurre la contribuzione a carico delle famiglie, e promuoverne la qualità mediante la formazione continua in servizio e il coordinamento pedagogico territoriale. Allo Stato compete anche la responsabilità di istituire, in collaborazione con le amministrazioni regionali e comunali, un sistema informativo nazionale relativo a presenza, caratteristiche organizzative e capienza di tutti i servizi educativi per l'infanzia.

Le *Regioni* sono chiamate a programmare e cofinanziare lo sviluppo di tutto il sistema integrato sul loro territorio, e quindi anche l'estensione dei servizi educativi per l'infanzia nelle loro diverse tipologie, e a sostenerne la qualità, progettando il supporto alla professionalità degli operatori e promuovendo l'istituzione di coordinamenti pedagogici territoriali d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali. Per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia, le Regioni hanno lo specifico compito di definire i requisiti strutturali e organizzativi per ciascuna tipologia di servizio e disciplinare le attività, svolte dall'Ente locale, di autorizzazione al funzionamento, vigilanza e accreditamento. Nel dibattito che si è attivato anche a livello istituzionale attorno ai costi della possibile estensione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia si avverte sempre più l'urgenza che in un confronto tra le Regioni si possano rendere omogenei i requisiti che più incidono sulla determinazione dei costi di costruzione e gestione dei servizi.

I *Comuni* hanno un ruolo di protagonista nel governare l'offerta educativa per i bambini sotto i tre anni nel loro territorio. L'Ente locale, infatti, non solo costruisce e gestisce direttamente o indirettamente servizi educativi per l'infanzia e provvede al sostegno costante alla loro qualità mediante l'organizzazione di iniziative formative e l'attività dei coordinatori pedagogici responsabili

⁹ D-L 12 luglio 2018, n. 86 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97), articolo 3

¹⁰ Legge 107/2015, articolo 1, comma 181, lettera e) e decreto legislativo 65/2017 articolo 1, comma 4

¹¹ D.lgs. 65/2017, articoli 5, 6 e 7

per tali servizi, ma ha anche il compito di autorizzare e accreditare quelli gestiti da soggetti privati, sulla base dei requisiti indicati dalla Regione, e di monitorare e verificare il funzionamento di tutti i servizi educativi per l'infanzia presenti nel proprio territorio. Si tratta di un compito particolarmente importante poiché all'aumento della domanda delle famiglie ha corrisposto la crescente presenza dell'iniziativa privata - soprattutto organismi del terzo settore, in collaborazione con l'amministrazione pubblica o in autonomia -, che costituisce oggi quasi la metà dell'offerta complessiva di servizi educativi per l'infanzia. Questo ampliamento e diversificazione dell'offerta ha rappresentato anche un rilevante arricchimento della riflessione dentro e attorno i servizi, soprattutto quando ciò ha potuto svilupparsi in un confronto continuativo tra tutti i servizi pubblici e privati. È, inoltre, precipua responsabilità dell'Ente locale attivare il coordinamento pedagogico territoriale che, coinvolgendo i servizi educativi e le scuole dell'infanzia presenti sul territorio, promuova occasioni di scambio di esperienze e riflessioni, iniziative di formazione congiunta e la creazione di relazioni strutturate.

CAPITOLO 2

DIRITTI E POTENZIALITÀ DEI BAMBINI

Ciascun bambino è un soggetto unico e irripetibile, con una propria relazione col mondo ed una storia personale che prende forma nel contesto familiare e, a partire da esso, nell'ambiente sociale. I bambini sono portatori di diritti universali e di diritti specifici, in particolare di quello ad un'educazione di qualità fin dalla nascita.

I servizi educativi per l'infanzia, accanto al ruolo primario della famiglia, rappresentano una risorsa fondamentale per i diritti dei bambini.

1. Dai bisogni ai diritti per sviluppare le potenzialità

I bambini hanno diritto al rispetto, ad essere visti come persone e valorizzati ognuno nella propria particolarità e unicità, al di là di qualsiasi idea uniforme e stereotipata. Tale diritto accoglie e valorizza tutte le caratteristiche individuali, comprese quelle legate alla provenienza geografica, al contesto economico, sociale, culturale di appartenenza o alle condizioni di salute.

I bambini hanno diritto alle medesime condizioni di partenza, in termini di eque opportunità di accesso e di piena fruizione dei servizi educativi per l'infanzia¹².

I bambini hanno diritto a essere sostenuti nei loro percorsi di crescita da figure adeguatamente preparate e in ambienti accoglienti e propositivi, capaci di allargare l'esperienza e promuovere le potenzialità di ciascuno.

I bambini hanno diritto a cure attente e sensibili che possano sostenere il senso di fiducia verso il mondo e verso sé stessi. Si tratta del diritto ad un ambiente che comunica loro che si possono fidare e che sono accolti e valorizzati così come sono, condizione fondamentale per la costruzione del senso di autostima.

I bambini hanno diritto di esprimersi, di essere ascoltati, di essere protagonisti nella determinazione dei propri percorsi di apprendimento. Un diritto che esige attenzione per la voce dei bambini, nei modi sottili in cui essa si manifesta attraverso il corpo, i gesti, lo sguardo, il silenzio e la comunicazione non verbale, il gioco, e che richiede che tale voce venga tenuta presente nel dialogo attraverso cui si definiscono contesti ed esperienze di apprendimento.

I bambini hanno diritto di stare con altri bambini e di partecipare alla vita di una comunità infantile, dove lo sviluppo trova alimento e stimolo nell'incontro, nella relazione e nello scambio tra coetanei. Infine, i bambini hanno diritto, pur nei differenti e personali percorsi di crescita, di veder riconosciute le particolarità del loro momento evolutivo.

I bambini hanno diritto ad ambienti interni ed esterni sicuri, stimolanti, belli e ricchi di opportunità. Ogni bambino ha i suoi tempi e i suoi modi di crescere e le indicazioni generali sono semplicemente riferimenti possibili per progettare relazioni e contesti educativi capaci di sintonizzarsi con le inclinazioni e le esigenze peculiari di ognuno, di qualsiasi natura esse siano. Un ambiente inclusivo non può far parti eguali tra diseguali e pertanto risulta in ogni caso necessario, in questa delicata fascia di età, modulare modalità di accoglienza, relazioni, contesti e occasioni di esplorazione, scoperta e apprendimento.

2. L'orientamento alla relazione

La costruzione di legami significativi, prima in famiglia e poi, via via, attraverso l'ampliamento dei rapporti con altre figure e in altri contesti, costituisce per i bambini il punto di partenza e al contempo di approdo della crescita e dello sviluppo dell'identità. Il bambino scopre chi è e si spalanca fiducioso al suo incontro con la realtà solo in un rapporto di riconoscimento certo, solido

¹² "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (articolo 3 della Costituzione italiana).

e aperto. Bambine e bambini fin dai primi giorni di vita mettono in atto strategie interattive: la preferenza per il viso umano, le prime forme di imitazione e di conversazione ne sono un chiaro esempio.

È proprio nella relazione stabile, significativa, capace di cura che i bambini scoprono un'affidabilità di legami che costituisce la matrice essenziale ed irrinunciabile per procedere nella scoperta di sé e del mondo, la base sicura dalla quale possono partire lo slancio e la naturale apertura verso gli altri. Per questo va data attenzione a quella importante "transizione ecologica" denominata ambientamento, tradizione dei servizi educativi per l'infanzia che ha generato una ricca riflessione. Il primo incontro con il nido e altri servizi è un momento delicato e importante. Si tratta per molti bambini di un primo distacco, seppur temporaneo, dalle figure di attaccamento primario che può scatenare il timore dell'abbandono e ridurre la disponibilità ad esplorare e accostarsi ad una realtà nuova, attraente ma, proprio per la sua novità, anche fonte di ansia. La creazione di un clima di fiducia tra educatori, bambino e suoi accompagnatori aiuta a fugare gli iniziali timori, invita a esplorare il nuovo ambiente e consente gradualmente di godere delle sue attrattive relazionali e ludiche.

Un bambino che inizia a frequentare un servizio educativo si confronta con un contesto sociale, un ambiente, adulti nuovi e diversi e altri bambini che dovrà imparare a conoscere. Per molti, infatti, il servizio educativo per l'infanzia costituisce la prima opportunità di entrare in contatto con coetanei in modo prolungato e ripetuto, in un contesto predisposto per l'incontro. Ha bisogno di tempo e di una presenza discreta da parte dell'adulto che lo accompagna e che lo sostiene nell'affrontare questa esperienza, trasmettendogli fiducia.

I bambini hanno anche un interesse sempre più pronunciato per gli altri bambini. I bambini, anche molto piccoli, mostrano una spiccata attenzione per l'altro bambino, un desiderio intenso di osservarlo, sorridergli, toccarlo, esplorarlo, intuiscono che è un essere simile a loro, che condivide simili interessi, desideri, emozioni e la stessa forte inclinazione al gioco. Nei primi tempi della frequenza l'interesse per gli altri bambini può manifestarsi in un ritirarsi dal contatto diretto per osservarli e per osservare e comprendere il nuovo ambiente sociale. Viceversa, è possibile vedere come i bambini già ambientati possano cogliere il disorientamento del nuovo venuto e si prodighino per accoglierlo. Questi comportamenti di mutuo aiuto si possono osservare anche in altri momenti di difficoltà del compagno, nei modi e nelle forme compatibili con le reciproche età (piccole carezze, sorrisi, offerta di oggetti o un aiuto nel mettersi le scarpe). Anche la conflittualità, ad esempio lo scontro per il possesso degli oggetti, è un aspetto comune nei rapporti tra bambini, specie in una situazione di comunità che richiede di fare i conti con esigenze e punti di vista diversi, in un momento evolutivo in cui prevale la centratura sulle proprie esigenze e i propri punti di vista. La conflittualità, quando viene affrontata con delicatezza e competenza dall'adulto, evolve in una dimensione relazionale positiva che esprime energia vitale, promuovendo da una parte affermazione di sé, assertività e costruzione della propria identità, dall'altra il progressivo riconoscimento delle prospettive altrui e l'avvio dei primi processi di negoziazione. Nel tempo i bambini possono mostrare preferenza per un bambino o una bambina in particolare, con cui si ritrovano più spesso a condividere giochi o esplorazioni. Queste relazioni privilegiate possono essere vissute con grande intensità, anche quando sono di breve durata.

Le attività degli altri bambini non sono solo fonte di grande interesse, ma costituiscono anche un potente motore di riflessione. L'esplorazione di un oggetto da parte di un coetaneo richiama sempre l'attenzione e spesso induce il bambino che osserva a desiderare il medesimo oggetto e a replicare l'azione o a modificarla utilizzando altri oggetti. Questo prendere ispirazione dall'altro si svolge anche a distanza e in momenti successivi e contribuisce a costruire un patrimonio di conoscenze comuni tra i bambini. Quando il "fare come te" è riconosciuto esplicitamente da sorrisi, gesti o espressioni verbali, esso spesso si trasforma in un "fare insieme": i bambini replicano la stessa azione contemporaneamente. Nel servizio educativo si osservano frequentemente piccoli gruppi di

bambini sviluppare di loro iniziativa azioni di gioco coordinate, che si possono ripetere più volte, anche in giornate e momenti diversi. Nel tempo le azioni parallele, o semplicemente coordinate, si sviluppano in vere e proprie attività collaborative o rituali di gioco collettivi. In questi casi sono evidenti sia il grande impegno cognitivo dei bambini nel coordinare le attività, nell'eseguirle con precisione o nel riferirsi a un mondo immaginario comune, sia il loro grande piacere nel condividere la dimensione ludica.

Nel servizio educativo, insomma, tra bambini e bambine fiorisce una vita sociale e relazionale intensa, ricca di emozioni e di opportunità di apprendimento: sta all'intervento educativo e a un'opportuna organizzazione del contesto e delle proposte educative renderla possibile e orientarla verso un suo sviluppo armonioso.

3. Il desiderio di comunicare

I bambini hanno, fin dalla nascita, una spiccata necessità di comunicare. Il pianto e i primi vocalizzi assumono da subito una valenza espressiva quando i bambini se ne avvalgono per richiamare l'attenzione sui propri bisogni corporei e interagire. La relazione adulto e bambino che si attiva a partire dai primissimi giorni di vita si esprime come una vera e propria sincronia interattiva per mezzo di vocalizzazioni, espressioni facciali e gestualità ad esse strettamente connesse, e questo scambio è determinante per porre le basi del benessere psico-fisico del bambino. Anche sul piano affettivo la richiesta di contatto, vicinanza, sicurezza e benessere, che gli adulti soddisfano mediante la carezza, il prendere in braccio, la voce, lo sguardo, le cure e i primi giochi, si manifesta tramite segnali verbali e non verbali.

È proprio nelle relazioni adulto e bambino, centrate sullo scambio di sorrisi e vocalizzi, di gesti, di sguardi e contatti con attese e risposte reciproche, che si pongono le basi per l'acquisizione del linguaggio, conquista fondamentale e strategica di questi primi anni di vita.

Lo sviluppo del linguaggio si attiva secondo un processo di apprendimento che utilizza parametri del tutto musicali: di timbro, di volume, di altezza, ritmo e durata, di forma. Per questo è fondamentale che il bambino sperimenti le possibilità dell'apparato fonatorio, che usi la voce in senso informale, che canti in maniera naturale, che produca "effetti sonori", guidato da figure di riferimento che hanno questa attenzione, questa sensibilità e consapevolezza verso il mondo sonoro, che sappiano favorire e sostenere la loro musicalità innata senza preconcetti o condizionamenti.

Il bambino sperimenta un ruolo di interlocutore per l'adulto ancor prima di comprendere e utilizzare il linguaggio verbale: ne è un chiaro esempio il gioco del cucù, in cui ogni piccolo, facendo suo lo schema del nascondersi e riapparire, vive il piacere di essere riconosciuto e riconoscere.

All'interno di contesti relazionali conosciuti e vissuti come positivi, con routine prevedibili, ogni bambino esercita e sviluppa il suo modo di comunicare, arricchendolo attraverso gesti apparentemente semplici, come il mostrare, il richiedere e, principalmente, l'indicare, anche alternando lo sguardo tra l'oggetto di interesse e l'adulto con cui interagisce; un adulto che, nel condividere lo sguardo, esprime partecipazione e complicità emotiva, utilizza parole che descrivono, ampliano, spiegano, talvolta anticipano quanto il bambino non è ancora in grado di produrre.

Motivati a comunicare con persone interessate e disponibili alla relazione, i bambini, prima e insieme alla parola, sperimentano l'imitazione e l'utilizzo di nuovi gesti che rappresentano aspetti della realtà consueti, come portare la mano alla bocca per dire "bere", appoggiare il viso al palmo della mano per indicare il dormire, aprire e chiudere la mano per "ciao", gesti che via via vengono usati con minor frequenza quando il vocabolario aumenta in quantità e qualità.

Le prime parole, che compaiono intorno al secondo anno di vita, non solo forniscono un ulteriore strumento di comunicazione, ma svolgono anche funzioni con conseguenze cruciali sullo sviluppo. La parola permette di evocare qualcosa che non c'è o non c'è più (nel buio, al momento dell'addormentamento, la parola sussurrata "mamma" rievoca la persona cara e lenisce la solitudine); la parola introduce quello scarto tra la realtà e la sua rappresentazione che consente di

pianificare un'azione prima di compierla e di guidarne l'esecuzione (come quando il bambino dice a se stesso: "adesso preparo la pappa" e poi si avvicina alla cucinetta e sistema un pentolino sul fornello). Il suo potere si esplica anche nelle relazioni, perché promuove l'unione e il sentimento dell'"essere insieme": l'avvento della parola produce un cambiamento a livello relazionale in quanto rende possibile la condivisione di esperienze, emozioni e desideri.

Il linguaggio permette di dare un nuovo assetto all'esperienza: assegnare un nome alle cose, agli eventi, agli stati d'animo trasforma il vissuto in significati che hanno un valore sociale.

Tramite il linguaggio i bambini giungono a possedere gli strumenti per modificare la realtà (possono dire: "oggi piove" quando c'è il sole); possono immaginare il futuro e prepararsi ad esso ("domani andiamo nel parco, che bello!") e ricordare il passato ("quando ero piccolo..."). I bambini possono comprendere e creare, accanto al mondo vissuto, un mondo narrato.

Lo sviluppo del linguaggio apre nuove possibilità anche nelle relazioni tra bambini, che troviamo intenti a commentare le loro attività durante un'esplorazione comune, a condividere la lettura di un libro conosciuto, ripercorrendo e raccontando anche tramite gesti e azioni la storia che vi è illustrata e costruendo scambi comunicativi che si trasformano nel tempo in vere e proprie conversazioni.

Nei servizi educativi ogni giorno viene offerta una molteplicità di occasioni e contesti che incoraggiano i bambini, anche quelli che vivono in un contesto familiare non italofono, a sperimentare e perfezionare le proprie competenze lessicali e sintattiche per entrare in relazione con adulti diversi dai genitori e con i compagni, comprendere ed essere da loro compresi attraverso la condivisione di un codice comune. In parallelo i servizi per l'infanzia offrono occasioni per coltivare linguaggi espressivi non verbali in tutte le loro forme che, oltre a favorire lo sviluppo del pensiero creativo, facilitano contemporaneamente tutti i processi educativi.

Non sempre il linguaggio verbale procede nei modi e nei tempi usualmente attesi nella prima infanzia. Le differenze individuali sono molto ampie e dipendono dalla complessa interazione tra fattori biologici e ambientali. Possono esserci stili di apprendimento diversi, possono esserci ritardi o atipie nello sviluppo delle abilità linguistiche che emergono in questa fascia d'età. Nei bambini che provengono da famiglie bi- o plurilingue lo sviluppo del linguaggio può apparire rallentato rispetto a quelli che provengono da contesti monolingue, perché le loro competenze sono distribuite tra le due lingue e/o l'input in una delle due lingue può non essere sufficiente. In alcuni casi il linguaggio viene esperito dai bambini in un'altra modalità. È questo il caso dei bambini sordi, che esposti dalla nascita ad una lingua dei segni e alla lingua parlata in contesti educativi e abilitativi, sperimentano, dunque, una condizione particolare di bilinguismo. In tutti i casi sarà compito degli educatori, in costante rapporto con la famiglia, ricercare forme di comunicazione che favoriscano rielaborazioni, significazioni e arricchimenti dell'esperienza in modo che il bambino abbia, in ambito domestico e non, occasioni per sviluppare e approfondire la conoscenza della propria lingua madre.

4. L'affettività originaria

Nell'età infantile l'affettività costituisce una delle vie preferenziali di contatto con il mondo e si esprime sia nella relazione interpersonale, sia nella progressiva elaborazione dei vissuti pulsionali e sensoriali.

I bambini molto piccoli sono attraversati da vissuti emotivi potenti, indecifrabili, da cui possono sentirsi sopraffatti. Si tratta di vissuti e desideri strettamente intrecciati alle sensazioni corporali. Il senso di fame, di sonno, di malessere fisico, di desiderio per un oggetto, con le emozioni che suscitano, risultano nei primi mesi di vita pervasivi e ingovernabili per più ragioni: perché non sono identificabili e distinguibili come fame, sonno, paura, rabbia, desiderio di possedere, ma sono un caos indistinto di sensazioni, rispondono a un impulso che vuole "tutto e subito" (essere nutrito, dormire, essere calmato, impossessarsi), e sono soggetti a una percezione del tempo che non padroneggia ancora l'esperienza della durata (fame, sonno, rabbia, desiderio irrefrenabile sono

“ora” e quindi “per sempre”), tutte condizioni che non permettono ai bambini piccolissimi di circoscriverli e padroneggiarli.

Sono vissuti connessi anche alla particolare sensibilità per le discontinuità e quindi per le novità. Più si è piccoli, più l’esperienza del mondo è piena di novità; le novità suscitano da una parte confusione e timore per ciò che è sconosciuto, dall’altra stupore, curiosità e tensione verso la scoperta.

Questa ambivalenza caratterizza tipicamente il primo contatto dei bambini con un servizio educativo. Se i vissuti disorientanti connessi alla discontinuità vengono accompagnati, l’interesse ha la possibilità di dispiegarsi e svilupparsi in processi di conoscenza e di relazione. I bambini hanno bisogno di una presenza adulta certa, che, mentre si fa garante della bontà della realtà, sappia porre un limite ai loro impulsi immediati, che aiuti a superare l’iniziale centratura su di sé e sui propri impellenti bisogni per guidarli a godere del piacere del condividere.

I bambini sono pronti ad accogliere e rielaborare ciò di cui fanno esperienza sul piano affettivo se sono in rapporto con un adulto che offre contenimento emotivo (“posso accogliere la tua paura, rabbia, confusione senza esserne distrutto e continuando a essere accogliente”) e sostiene la capacità di dare significato e distinguere i sentimenti, di nominarli (è rabbia, è paura, è gioia, è confusione, ecc.), mettendo ordine nel caos e permettendo di identificarli e circoscriverli.

I bambini, che hanno un senso del tempo personalizzato, ritmato su esigenze e desideri da realizzare all’istante, nell’incontro con i bisogni degli altri e con il tempo istituzionale imparano pian piano a tollerare la frustrazione e apprezzare il piacere dello stare insieme. In questo modo i bambini sono posti in una condizione di benessere che permette loro progressivamente di fare i conti con i limiti, di acquisire un senso del tempo che tenga conto delle esigenze e dei tempi degli altri e di trovare gradualmente dei riferimenti comuni per orientarsi (è il momento del pasto, del sonno, del ritorno a casa) quali precursori del tempo cronologico e sociale.

5. L’identità che ha origine nella corporeità

I bambini fin dalla nascita esercitano e sviluppano abilità motorie e capacità percettive in modo interconnesso, divenendo attivi costruttori di sé, favoriti da relazioni con persone che ascoltano e rispondono alle loro richieste, dove il contatto corporeo e il dialogo tonico (il dondolio, il sentirsi cullare, in modo continuo, fluido, senza brusche rotture) con un adulto di riferimento offrono sicurezza e tranquillità. Nel percorso di costruzione del senso di identità e del vivere nell’interezza del proprio corpo, i bambini si impegnano nella sperimentazione di una corporeità vissuta appieno con tutti i sensi di cui possono disporre e soprattutto esercitano, quando possibile, il movimento, percepito con piacere e intensità, specialmente se possono contare sullo sguardo di un altro che restituisce loro le conquiste raggiunte. Così nei primi mesi diventano progressivamente più attivi nei confronti dell’ambiente, anche lo stare in braccio non è più un farsi sostenere restando rilassati e appagati: puntano i piedi, si spingono dal corpo dell’altro, esplorano l’equilibrio ed il disequilibrio. Iniziano ad apprezzare movimenti diversi che provocano cambiamenti di intensità, verso o direzione, spesso presenti nei giochi tradizionali o familiari, come quello del cavalluccio, dei classici giochi di lancio in alto e ripresa, di oscillazione e caduta, di aggiramento.

Contemporaneamente, le prime esperienze di gioco che un bimbo molto piccolo può attivare da solo sono anch’esse collegate al movimento corporeo e alle sensazioni che provoca. Più avanti, quando i bambini entrano in relazione e agiscono sull’ambiente, in quello stesso momento fanno esperienza di sé stessi, percepiscono, infatti, i risultati delle proprie azioni, riconoscendosi capaci di trasformazione e incidenza sul mondo. Queste sensazioni piacevoli generate dal movimento stesso, dal sentirsi capaci di intervenire sull’ambiente e di muoversi autonomamente distaccandosi dall’adulto, li aiutano a sentirsi interi e a scoprire la presenza dell’altro e degli effetti delle leggi della fisica su di sé e sugli oggetti.

Nei servizi educativi l’organizzazione dell’ambiente diversa dallo spazio domestico, la presenza di arredi e strumenti appositamente predisposti (es. cubi, cuscini, tappeti, piccoli scivoli, specchi), la

disponibilità di materiali e oggetti di diverse consistenze, dimensioni, proprietà percettive moltiplicano le esperienze tattili e motorie, favorendo l'acquisizione di questa consapevolezza.

Non appena imparano a strisciare, a gattonare o a camminare, si allarga lo spazio entro cui i bambini possono muoversi. Inizia un periodo caratterizzato dall'alternarsi di escursioni per esplorare il mondo circostante e di riavvicinamenti per ricevere rifornimento affettivo e di sicurezza, una alternanza progressiva che consente di individuare la giusta distanza tra dipendenza e indipendenza, vicinanza e separazione.

Crescendo, i bambini godono dell'acquisita autonomia, della padronanza del proprio corpo e dell'autoaffermazione che ne deriva, che si manifesta nella manipolazione e nell'esplorazione. Nei servizi educativi i bambini trovano un'ampia varietà di oggetti su cui agire e occasioni intenzionalmente progettate perché possano sperimentare il loro potere di intervento sulla realtà, anche confrontandosi con i compagni, guardandoli, imitandoli, inventando nuove azioni.

Il processo di separazione, la conquista dell'autonomia, l'individuazione passano anche attraverso l'opposizione e il contrasto. La disobbedienza per i bambini di quest'età è una forma di autoaffermazione: il dire di no alle richieste delle persone che stanno loro intorno, anche quando sono piacevoli, è una forma di divertimento e di gioco ma anche un dispositivo di crescita mediante il quale mettere alla prova e rinsaldare la propria identità in evoluzione. Questa condizione delicata, caratterizzata dalla ricerca della giusta distanza tra attaccamento e indipendenza, autoaffermazione e senso del limite, richiede da parte dell'adulto una sensibilità particolare e un accompagnamento attento, che incoraggi i bambini alla scoperta del mondo e delle regole dello stare insieme. Limitazioni del movimento autonomo o deficit sensoriali che possono derivare da condizioni organiche richiedono agli educatori particolari e mirate attenzioni, affinché ogni bambino possa esprimere e soddisfare ugualmente il proprio bisogno esplorativo e l'attitudine alla scoperta.

6. L'interesse per il mondo circostante

Il percorso di apprendimento prende avvio dall'interesse per il mondo circostante e, pur ponendo le basi su esperienze di continuità, si sviluppa a partire dal desiderio dei bambini di conoscere che induce ad un'attiva esplorazione di oggetti, situazioni e contesti attraverso tutti gli organi di senso. I bambini sono acuti osservatori, interessati ai dettagli più minuti. La loro attenzione si concentra su particolari che li attirano e li sollecitano con uno sguardo non ancora influenzato da stereotipie di significato. Le cose non sono date, ma scoperte, e la curiosità è fonte di una coraggiosa e instancabile attività dei bambini che, attraverso la manipolazione, studiano il loro funzionamento e ne ricercano i nessi causa-effetto. Anche il proprio corpo è oggetto di attenzione e curiosità e viene messo alla prova in situazioni diversificate e molteplici.

Fin dai primi mesi i bambini appaiono impegnati in attività di esplorazione degli oggetti: li afferrano, li soppesano, li portano alla bocca, ne colgono le proprietà, le differenze e le somiglianze. Vuotare e svuotare, infilare e sfilare, caricare e scaricare, costruire sono tutte attività che i bambini compiono spontaneamente e con gioia perché dimostrano continuamente il loro potere sulle cose e permettono di scoprire l'ordine delle stesse. Nel tempo affinano le capacità di studiare le reazioni degli oggetti alle azioni che li coinvolgono: ad esempio come rotola una palla che viene spinta, qual è il suono di una torre di cubi fatta cadere, la consistenza di un frutto schiacciato tra le mani, ecc.

Anche le posizioni e le relazioni tra le cose costituiscono oggetto di attenzione ed esplorazione: come un oggetto può essere collocato dentro uno più grande, come può passare attraverso la cavità di un altro, come può restare in equilibrio su una superficie orizzontale oppure cadere se posto su un piano inclinato.

I bambini trovano modi diversi di organizzare il mondo ricercando quali nuove relazioni si possono stabilire tra gli oggetti; possiamo vederli seduti per terra intenti a spostare gli oggetti attorno a sé in modo da dividerli in mucchi sulla base del loro colore o della loro forma, oppure allineare uno accanto all'altro oggetti simili, quasi a marcare la somiglianza, o collocarli uno sull'altro in modo da

comporre una torre ordinata per grandezza. Sono le prime esperienze di classificazione, seriazione, associazione, ordinamento. L'esplorazione, nel tempo, viene accompagnata dal linguaggio verbale che descrive e guida l'azione.

Molti altri aspetti del mondo fisico, come ad esempio la luce, la fluidità dei liquidi, le ombre che il proprio corpo o altri oggetti proiettano, la forma e la dimensione delle tracce che si lasciano su una superficie, i suoni prodotti dal proprio corpo o ascoltati nell'ambiente, il movimento e il mutamento degli esseri viventi possono suscitare curiosità, diventare oggetto di osservazione e di conseguente indagine e di conversazione tra loro e con gli adulti.

L'insieme di queste esplorazioni viene vissuto in modo olistico, cioè con un coinvolgimento intrecciato dei diversi canali sensoriali, con un interesse aperto e multidimensionale per i fenomeni incontrati nell'interazione col mondo, che coinvolge interamente mente e corpo.

Le curiosità e le attività dei bambini richiedono da parte degli educatori un'accoglienza in grado di riconoscerne il valore e il significato e un accompagnamento che, a partire da una attenzione prolungata a ciò che i bambini stanno facendo, porti a sostenere e promuovere il processo di conoscenza e di sviluppo. Ad esempio, il passaggio da un'esplorazione poco definita o casuale ad una più mirata e intenzionale, che porta a un percorso di scoperta progressiva dell'oggetto, delle sue proprietà e dell'uso che se ne può fare, può aver luogo attraverso la *ripetizione*: reiterando più volte la stessa attività in modo identico, oppure introducendovi progressive modifiche, l'esplorazione dei bambini si fa sistematica, più consapevole, più capace di introdurre *variazioni*.

Leggere nelle azioni dei bambini qualità e concetti propri dei diversi sistemi simbolico-culturali, consente all'educatore di individuare parole, materiali, provocazioni e nuovi contesti più focalizzati e pertinenti che possano far evolvere, senza forzature o insegnamenti diretti, le esplorazioni dei bambini. Ad esempio, nella spontanea attrazione dei bambini per i suoni che producono battendo le mani su alcune superfici, è presente il concetto di timbro che si può rendere più presente alla percezione dei bambini introducendo materiali e battenti differenti. Oppure la vibrazione, a cui i bambini sono molto sensibili, può essere resa esplorabile da metalli articolati dando struttura formale a materiali informali, corde di chitarra o di violino tese tra due supporti affissi al muro che consentono di sperimentare la durata, l'intensità, il timbro delle vibrazioni.

In alcuni casi possono manifestarsi timore o sgomento invece che attrazione per il mondo e l'altro da sé, necessità di stabilità invece che propensione verso il nuovo, tendenza allo stabilire confini invece che apertura spontanea alla relazione; i linguaggi del corpo, dei sensi e della voce possono aiutare il bambino e con lui l'adulto ad equilibrare un corretto spazio relazionale, non invadente, non estraneo.

Attraverso un ambiente incoraggiante e un contesto pronto a modificarsi in relazione ai progressi dei bambini, nel corso dei primi tre anni di vita le attività di esplorazione divengono via via più articolate e si esprimono in sequenze sempre più lunghe di azioni coordinate, fino ad affrontare questioni più complesse, prefigurando competenze cognitive che troveranno possibilità di sviluppo e arricchimento negli anni successivi.

7. La propensione ad attribuire significati

Lo sviluppo intellettuale si iscrive nella propensione infantile, presente fin dalla nascita, ad attribuire significati. Si tratta di una propensione inizialmente sviluppata in modo concreto, attraverso il corpo e il movimento, per cui, ad esempio, il dondolare di un ninnolo appeso viene compreso ed espresso dai bambini piccolissimi con il dondolare del capo o del corpo. Tale processo, se viene incoraggiato e sostenuto, con il progressivo affermarsi del linguaggio può via via appoggiarsi alla ricchezza e alla precisione delle parole, grazie alle quali i bambini affinano le loro possibilità di costruire e condividere significati: al corpo che dondola si affianca e poi sostituisce la parola "dondolare", che soddisfa in modo più pieno la necessità di comprendere quel movimento e poterlo comunicare.

Nei primi tre anni, infatti, l'intelligenza progressivamente supera la dimensione esclusivamente senso-motoria, grazie allo sviluppo del linguaggio e della capacità di rappresentazione. Questo sviluppo avvia la possibilità di innescare processi di ragionamento ancorati alle situazioni che incontrano nel loro personale rapporto con il mondo e che suscitano curiosità o problemi che chiedono di essere supportati da un'azione educativa capace di riconoscerli e di promuoverli.

A questi processi si associa la propensione a "fare" cultura, intesa in senso ampio come tensione dei bambini fin da piccolissimi a condividere e costruire repertori di significati con gli adulti che si curano di loro e con i coetanei che frequentano assiduamente, come succede nei servizi educativi. Una tensione che, quando viene riconosciuta e incoraggiata, si esprime ad esempio con rituali che, prestissimo e in modo del tutto personale, scandiscono il rapporto tra adulto e bambino nei momenti di cura del corpo, e che il bambino contribuisce a costruire, riconosce e richiede: una certa filastrocca, un piattino disposto in un certo modo significano che è il momento del pranzo. Tra bambini, in un ambiente che favorisce la libertà di movimento ed espressione, il "fare" cultura si esprime attraverso rituali e significati comuni che attribuiscono in modo condiviso a momenti, spazi, oggetti: ad esempio, per tutti i bambini la tana del lupo è sotto il grande tavolo in sezione. Questa propensione, tipicamente umana, permette ai bambini di accedere progressivamente alla cultura del mondo adulto in cui sono immersi e ai sistemi simbolico-culturali che la caratterizza, se vengono accompagnati in modo adeguato ad incontrarli.

8. L'attitudine al gioco

Il gioco si caratterizza per il suo essere spontaneo, libero, finalizzato a se stesso e al piacere di metterlo in atto (si gioca per giocare). Per i bambini, fin dalla nascita, giocare è un'esperienza vitale in più sensi: perché attraverso di essa si esprime un modo di rapportarsi al mondo sostanziale per l'infanzia (se si è bambini, si gioca), ma anche perché promuove benessere e dà la possibilità di sentirsi "vivi", cioè di sentire che il proprio corpo, le proprie azioni, i propri pensieri e le proprie fantasie possono esprimersi in modo libero da vincoli che non siano il vitale desiderio di farlo. Per i bambini giocare è, ad esempio, scuotere una scatola e ascoltare il rumore che fa, far cadere e riprendere un oggetto, girare su sé stessi, preparare un caffè "per finta", farlo più volte fino a quando lo si desidera sotto la spinta del solo piacere di ripetere per capire cosa succede, rivivere le emozioni che dà, mettersi alla prova. Si tratta di un'esperienza che permette loro di sentire che sono i soli padroni della situazione e che sono capaci, in questa posizione, di incidere sul mondo – e il mondo risponde positivamente – procurandosi le esperienze di cui hanno bisogno per star bene, senza nessun'altra finalità se non questa.

Il gioco è la voce dei bambini, anche quelli piccolissimi, è un modo privilegiato di esprimersi: grazie al gioco possono dire di sé, delle loro comprensioni, di ciò che li incuriosisce o li turba, in un modo che, a differenza della realtà degli adulti, è interamente scelto e governato da loro stessi nei tempi, nei percorsi, nelle modalità. È anche un modo essenziale di pensare, nella misura in cui nel giocare dei bambini le esperienze sono guidate dal desiderio della scoperta e dal piacere che dà il metterle in atto, sia che si tratti dei primissimi giochi di esplorazione del corpo (ad esempio, chiudere e aprire gli occhi per il piacere di "studiare" ciò che succede) e degli oggetti (ad esempio, impilare scatoline per il piacere di capire come fare una pila più alta possibile), sia che riguardi giochi più evoluti (ad esempio, fingere di essere un dottore per comprendere meglio questo ruolo).

Successivamente, con il gioco del far finta, i bambini cominciano a rappresentare oggetti ed eventi non presenti, coinvolgendo, come spettatori e partner, adulti e altri bambini (imboccare la mamma, o l'educatore, o un altro bambino da un cucchiaino vuoto, fingere di dormire senza avere sonno). In questo tipo di gioco si manifesta fortemente la soggettività dei bambini, il loro modo di vedere il mondo e la loro creatività. Si manifesta anche precocemente il desiderio di condividere questa realtà immaginaria e di godere del piacere di un "far finta insieme" che si sviluppa in giochi complessi: i

bambini si travestono, assumono ruoli diversi, mettono in scena situazioni e storie anche trasformando le funzioni degli oggetti (la sedia diventa il cavallo, il tavolo una nave...).

Se trova ambienti accoglienti e supportanti, il gioco del bambino dispiega tutti i suoi poteri: libera esplorazione delle cose e dei rapporti interpersonali, osservazione, scoperta attiva, padronanza corporea, autoaffermazione. Il gioco è uno dei fronti più delicati e sensibili nei quali attuare ed affinare accurate strategie inclusive.

9. Un'espressività fatta di molteplici linguaggi

I bambini, fin da piccolissimi, sono continuamente attratti dalle cose, dalla natura e dalle relazioni, sono capaci di provare meraviglia per i suoni, le luci, i colori, le forme, intenti a lasciar tracce, a condividere ("Guarda?"), a creare composizioni uniche, che l'adulto può ascoltare, osservare, cercar di capire e sostenere. Attraverso molteplici modalità espressive danno forma ai propri vissuti e a ciò che comprendono della realtà: parole, segni grafici e disegni, suoni e rumori, ritmi e melodie, movimenti, manipolazioni, costruzioni sono tutti modi per dare senso e conoscere il mondo. Si tratta di linguaggi che coinvolgono al tempo stesso corpo, emozioni, pensieri, fantasie, e che si intrecciano tra loro arricchendosi, dimostrando così una forza e una vitalità straordinarie. Sono modalità comunicative che, nel momento in cui si esercitano, diventano anche strumenti conoscitivi e di arricchimento dell'esperienza (muoversi a ritmo in una danza improvvisata a suon di musica comporta comprensione del rapporto corpo-mondo, padronanza di sé, appropriazione del senso del tempo). I diversi linguaggi non si esercitano mai separatamente e ciascun bambino ha il proprio modo di combinarli e integrarli.

Tutti i linguaggi hanno pari dignità e vanno ugualmente valorizzati affinché nessuno di essi venga trascurato e ciascuno abbia la possibilità di espandersi e arricchirsi tramite esperienze che si sviluppano nel tempo. Non si tratta tanto di fornire conoscenze tecniche (come tener in mano la matita, come modellare la creta, come utilizzare un tablet, ecc.) o di mostrare procedure esecutive codificate (colorare stando nei margini, imitare i movimenti dell'educatore), quanto piuttosto di sostenere nei bambini la capacità di dare forma alle proprie idee attraverso l'esercizio della creatività, che gradualmente può manifestarsi in modalità espressive sempre più formalizzate e governate: dagli scarabocchi al disegno, dallo spargimento del colore al suo uso espressivo, dalla manipolazione dei materiali al costruire e comporre, dalla percussione di un oggetto alla produzione di un ritmo, dall'emissione di suoni alla creazione di melodie... L'adulto può fornire un modello di gesti precisi che i bambini possono osservare e imitare, come fanno spontaneamente nelle attività di vita pratica e di partecipazione guidata. Nei servizi per l'infanzia occorre perciò dare spazio ai linguaggi grafico-pittorici, plastici, musicali, coreutici, costruttivi, motori, ma anche scientifici, tecnologici e di esplorazione dei viventi che troveranno negli anni successivi ulteriori possibilità di arricchimento ed espansione. L'importanza dei molteplici linguaggi infantili è anche connessa alla pluralità delle forme dell'intelligenza e alla necessità che già a partire dai servizi educativi esse trovino possibilità di promozione e arricchimento che integrino mani, mente e cuore.

Per rispettare e promuovere i diritti e le potenzialità dei bambini è necessario individuare le finalità che orientano la progettazione e le pratiche educative: il progressivo consolidarsi dell'identità, l'acquisizione delle prime autonomie, l'imparare ad apprendere in tutte le situazioni della quotidianità, l'imparare a vivere e condividere significati con altri bambini e altri adulti. Queste finalità, condivise con i genitori, permettono di orientarsi nella progettazione e nella scelta delle esperienze da proporre ai bambini per sostenerne lo sviluppo.

Per mettere in atto queste potenzialità occorrono sostegno e promozione intenzionale da parte dell'adulto mediante azioni specifiche che assicurino il protagonismo dei bambini, tenendo conto in chiave evolutiva delle azioni e degli interessi manifestati, delle propensioni e delle inclinazioni. Non si tratta di proporre esperienze codificate, bensì di progettare gli ambienti e sostenere le attività e le proposte dei bambini, assumendo una postura di ascolto e osservazione.

CAPITOLO 3

L'ALLEANZA EDUCATIVA CON I GENITORI

All'interno di un servizio educativo si può educare solamente a partire dalla costruzione di un rapporto di ascolto, dialogo e alleanza con la famiglia. La famiglia è infatti il luogo di identità e appartenenza del bambino e svolge un compito educativo primario rispetto al compito del servizio educativo, che si pone come complementare e integrativo. I valori, gli obiettivi e i criteri guida relativi alla costruzione della alleanza educativa con le famiglie sono trasversali alle differenti tipologie di servizio educativo per l'infanzia, anche se le strategie necessariamente si differenziano in relazione al contesto specifico, alla storia e all'esperienza, alla tipologia di ciascun servizio.

1. Immagini reciproche

Dal punto di vista del servizio educativo: padri, madri, genitori, famiglie

I genitori non sono clienti, né meri fruitori di un servizio. Sono portatori di attese, di visioni educative e di progetti di vita che incontrano il servizio educativo, e il progetto proposto, in molti modi diversi. Gli educatori stimano i genitori come interlocutori attivi e competenti, riconoscono le differenze e si propongono in affiancamento alle figure genitoriali, considerando degne di ascolto e di interesse le esperienze, le credenze e le competenze che ciascuna famiglia porta.

Le famiglie che oggi si affacciano ai servizi educativi sono molto diverse tra loro nei modi di essere e fare famiglia e di interpretare i ruoli paterni e materni. Sono molte e diverse le provenienze geografiche, di coppie o di genitori, che spesso sono figli della migrazione di seconda o terza generazione, nati e scolarizzati in Italia. Cala la natalità, mentre si è elevata l'età media in cui si fa il primo figlio. In un mondo dove i bambini sono sempre di meno, spesso il figlio è il primo bambino con cui i nuovi genitori si trovano in relazione, e poiché, soprattutto nelle grandi città, si sono allentate le relazioni con le generazioni più anziane, i genitori, sempre più soli, si affidano a fonti di informazione molto varie, talvolta non fondate pedagogicamente e spesso contraddittorie. Non è sempre facile per gli educatori tenere vivo il dialogo, mantenere un atteggiamento empatico, spiegare senza impazienza, non manifestare fastidio perché non si condividono comportamenti e abitudini o perché ci si sente poco riconosciuti. La pluralità dei contesti familiari chiede una grande attenzione, sensibilità, sospensione dei propri pregiudizi, capacità di ascolto autentico, disponibilità a mettere in discussione le proprie certezze.

Dal punto di vista del genitore: la scelta del servizio educativo

La pluralità di tipologie nell'offerta di servizi educativi propone differenti modalità di esperienze ai bambini e intende rispondere anche a esigenze diverse dei genitori. Qualunque sia la scelta che i genitori operano, spesso l'ingresso in un servizio educativo rappresenta, soprattutto per chi è al primo figlio, il primo accesso a un contesto sociale pubblico che può essere poco conosciuto. La cultura dell'educazione in collettività, quindi, presenta differenze molte ampie.

La scelta di iscrivere il proprio bambino a un servizio educativo ha sempre due motivazioni: la necessità della conciliazione tra lavoro e cura dei figli e la consapevolezza dell'importanza per i bambini di stare con i coetanei. L'avvio della frequenza per il proprio figlio porta con sé aspettative positive, ma anche timori e ambivalenze. Ogni esperienza è un nuovo incontro che richiede al genitore di mettersi in gioco nella relazione con gli educatori e con i genitori degli altri bambini e di comprendere i vincoli che la vita comunitaria impone. Si tratta di cominciare a pensare al proprio bambino all'interno di una comunità di vita e di rapporti caratterizzati da pratiche specifiche e da ritmi condivisi diversi da quelli familiari, ma progettati per assicurare il benessere di tutti.

2. L'ambientamento

Dal punto di vista del bambino

Il primo incontro con un servizio educativo è in buona parte determinato dall'atteggiamento e dalle emozioni che avverte nei genitori. I bambini sono dei sensori sensibilissimi e per fidarsi hanno bisogno di percepire che chi li accompagna ha fiducia, è pronto e si fida di chi li accoglie e si occuperà di loro. Le prime esperienze di distacco dal genitore vanno esplicitate al bambino, che va rassicurato e ascoltato nei suoi tempi di adattamento al nuovo contesto. Il tempo necessario a ciascuno va calibrato con attenzione, delicatezza e senza scansioni troppo rigide, anche in relazione alla presenza di altri bambini già ambientati o di bambini e genitori che condividono la stessa esperienza. Al bambino va offerta fin dai primi giorni, senza forzarlo, la possibilità di sperimentare l'ambiente e le opportunità di gioco, di accettare le proposte di scambio con i bambini e gli educatori, ma anche una grande libertà di ritrarsi e di rifugiarsi da chi lo accompagna.

Dal punto di vista del genitore

Il primo incontro con il servizio educativo implica affidare un bambino piccolissimo a persone e ambienti che non sono familiari: è un passaggio che suscita emozioni e sentimenti contrastanti e di non immediata elaborazione. Avere fiducia è l'esito, mai acquisito una volta per tutte, di un processo che può avere tempi molto differenti per ogni genitore e famiglia. Alleanza e fiducia sono inscindibili e si costruiscono nella reciprocità.

L'informazione e la conoscenza diretta del contesto, così come una costante disponibilità all'ascolto e al dialogo da parte degli educatori, sono i primi mattoni per iniziare a costruire un rapporto di fiducia con l'ambiente e il personale.

Queste attenzioni assumono un valore tutto particolare quando si tratta di avviare una relazione di fiducia con famiglie di origine straniera, che possono avere pratiche educative e di cura differenti, che a volte non esplicitano perché le danno per scontate, o perché ritengono non sia opportuno parlarne, oppure perché hanno difficoltà ad esprimersi. Per questi genitori è importante trovare negli educatori interlocutori che si sforzino di comunicare con loro, oltre le barriere linguistiche, utilizzando al meglio possibile una lingua veicolare. Il dialogo, infatti, deve essere denso e ravvicinato, specie nei momenti più delicati, quale è certamente quello del primo ingresso nei servizi educativi.

L'ingresso dei figli nei servizi educativi offre l'occasione di uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e legami di comunità. Modelli culturali e educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in una società più ricca, aperta e democratica.

Prima che il bambino inizi la frequenza, è necessario creare occasioni in cui i genitori possono narrare il loro bambino, conoscere chi se ne prenderà cura e in che modo. L'organizzazione di visite o intrattenimenti per bambini e famiglie consente al genitore di vivere il nuovo ambiente con il proprio bambino, conoscere gli altri bambini e genitori, vedere gli educatori nella relazione con il gruppo.

La permanenza nel servizio educativo di figure conosciute e familiari per il bambino, nei primi giorni di frequenza, supporta in maniera favorevole la transizione.

Per i genitori stare dentro la sezione in questi primi giorni può essere fonte di imbarazzo e di incertezza su come comportarsi. È bene che gli educatori parlino di questo con il genitore, suggerendogli di porsi come presenza discreta. Vanno infatti tenute in considerazione la presenza di altri bambini e genitori, l'importanza di favorire la autonoma e libera esplorazione del contesto da parte del bambino, l'opportunità di dare il giusto spazio al ruolo dell'educatore.

I tempi dell'ambientamento vanno concordati con i genitori e valutati giorno per giorno. Ogni bambino è diverso, ogni genitore è diverso, ogni relazione di attaccamento si esprime in modo differente. È consigliabile non assecondare l'eventuale fretta del genitore di abbandonare la sezione, ma neanche prolungarne eccessivamente la presenza secondo un iter predefinito.

Dal punto di vista del servizio educativo

La condivisione delle esperienze di cura dei piccolissimi è, da parte dei genitori, un gesto di grande fiducia, anche se spesso accompagnato da ambivalenze e richieste alle quali può essere impossibile rispondere perché potrebbero determinare lo stravolgimento dell'organizzazione del servizio. I genitori chiedono, talora pretendono, interventi simili a ciò che avviene in ambito domestico. Il primo incontro con il genitore e il bambino è, quindi, un momento particolarmente delicato e capace di orientare gli atteggiamenti futuri. Gli educatori sanno che per i genitori sentirsi ascoltati, compresi nelle proprie aspettative e nelle proprie ansie, sperimentare una relazione ospitale e incoraggiante pone le basi per solidi legami di fiducia e di collaborazione: ecco che la preparazione del primo contatto e delle prime giornate di frequenza è basilare. Fin dai primi momenti il servizio educativo rende visibile la sua identità, caratterizzata da accoglienza, disponibilità all'ascolto, non autoreferenzialità, capacità di tenere aperto un confronto non compiacente né delegante, che porti a condividere cosa sia, in quel momento e nel contesto del servizio, il meglio per il bambino, diventando così un riferimento autorevole. Si tratta di un'autorevolezza che viene da un progetto educativo costruito nel tempo e nella collegialità, nell'esperienza e nel dialogo con i genitori e con la comunità, sempre aperto alle nuove domande.

L'incontro con una pluralità di figure professionali in grado di offrire ascolto e supporto, rimanda al genitore una molteplicità di punti di vista, capaci di arricchire lo sguardo sul proprio bambino.

La convivenza con il genitore nella quotidianità della sezione richiede agli educatori la consapevolezza che tutti i gesti che compiono vengono significati e valutati dal genitore, che attraverso di essi inizia a individuare gli aspetti che condivide e quelli che non approva, a delimitare quindi gli spazi di disponibilità al dialogo, a costruire la sua immagine del servizio educativo e a gettare le fondamenta della fiducia che riporrà in esso. È quindi necessario sapersi affiancare con delicatezza al genitore e al bambino, far comprendere la differenza dei ruoli, dialogare con autorevolezza con le domande e le considerazioni del genitore, dare valore alla dimensione del gruppo.

Nell'accoglienza sono coinvolte tutte le figure professionali (educatori, ausiliari, coordinatore, atelierista, cuoco...), ognuna delle quali ha una funzione educativa indipendentemente dalla mansione svolta. La comunità educativa nel suo complesso accoglie, costruisce e garantisce un'organizzazione ed un'unità che può dare fiducia ai genitori e alle altre figure di riferimento del bambino che, ognuna nel proprio ruolo, entrano in relazione con il servizio educativo.

Il servizio educativo deve avere una struttura previsionale di massima dei tempi e delle modalità dell'ambientamento, che, però, rispondano, per quanto possibile, alle necessità dei bambini e delle loro famiglie.

L'accoglienza dei genitori e dei bambini con disabilità, certificata o in corso di accertamento, va fatta oggetto di un'attenzione particolare, nella consapevolezza che la Legge 104/1992¹³ riconosce l'inserimento dei bambini con disabilità come un diritto. Le famiglie dei bambini con disabilità possono trovare nei servizi un grande supporto, capace di individuare e valorizzare le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di un ambiente educativo inclusivo, accogliente e competente, capace di offrire precocemente attenzioni specifiche ai bisogni di ciascun bambino attraverso la definizione di un percorso educativo coerente costruito in base a protocolli progettati e condivisi con gli altri soggetti del territorio (servizi sanitari, sociali, pediatri). È necessario essere sensibili e attenti nella comunicazione con le famiglie dei bambini con disabilità, aiutandole nella scoperta delle loro risorse e potenzialità e anche nel riconoscimento delle difficoltà. Altrettanta attenzione va posta nei confronti degli altri genitori, che vanno guidati a comprendere che la convivenza con bambini con bisogni educativi speciali può arricchire l'esperienza del gruppo in quanto favorisce l'incontro e uno sguardo empatico verso tutti gli specifici bisogni di ciascun

¹³ Articolo 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, già citato

compagno. Una cura particolare deve essere dedicata all'allestimento dello spazio e all'organizzazione dei tempi che siano inclusivi per tutti, secondo la prospettiva delineata dall'ICF¹⁴, che vede il benessere come frutto dell'incontro con un ambiente facilitante e privo di barriere: non è il bambino che deve adattarsi al contesto, ma è quest'ultimo che deve essere predisposto affinché il bambino possa ambientarsi, utilizzare tutte le proprie risorse e sviluppare tutte le proprie potenzialità.

L'incontro con il servizio può far emergere agli occhi dei genitori aspetti dello sviluppo del loro bambino, di cui fino a quel momento erano poco consapevoli. Sta agli educatori mettersi al fianco della famiglia, garantendo un'osservazione attenta e puntuale del bambino e il suo sviluppo e una comunicazione costante.

Nella progettazione dell'ambientamento va prevista la predisposizione, all'interno del servizio, di spazi dedicati ai genitori, che dopo aver lasciato i bambini possano conoscere e conversare con gli altri genitori. Va anche incoraggiata una loro partecipazione attiva, mentre attendono di ricongiungersi con i loro figli, ad esempio nella preparazione di materiali utili ai bambini e al servizio educativo. Il fare insieme allenta la tensione e facilita il dialogo distogliendo lo sguardo dal proprio bambino.

3. Servizi educativi e famiglia: gli strumenti per costruire la relazione

Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, le famiglie sono portatrici di risorse che vanno riconosciute e valorizzate, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise, nella consapevolezza che le idee e i progetti educativi dei genitori non sempre coincidono con la visione pedagogica e il progetto educativo del servizio. La buona qualità del clima sociale è una condizione essenziale per il benessere di ciascun bambino, ciascun genitore e ciascun educatore. La relazione educatori-genitori ha un ruolo importante nella costruzione di questo clima, che si fonda su accoglienza, ascolto autentico e non giudicante, dialogo, per la costruzione reciproca di fiducia e stima. L'accoglienza è una dimensione essenziale del servizio, che va al di là del momento del primo ambientamento. La relazione è infatti una tessitura che si fa giorno per giorno utilizzando una varietà di strumenti. Un'attenzione particolare va posta in quei servizi che accolgono bambini provenienti da culture diverse. La traduzione in più lingue delle principali comunicazioni e documentazioni, l'utilizzo di mediatori linguistici e culturali, l'attenzione nella progettazione di attività più facilmente condivisibili sono fondamentali per creare da subito una reale accoglienza.

La relazione individuale va curata attraverso incontri dedicati e si ripropone ogni giorno all'ingresso e all'uscita quotidiana attraverso lo scambio diretto, ma anche attraverso la condivisione di un'accurata documentazione delle esperienze dei bambini nel servizio. La relazione chiede un ascolto attivo che accoglie ansie, attese, istanze e richieste dei genitori, le mette a confronto con le attese degli educatori e le trasforma in un progetto che coinvolge quella coppia bambino-genitore all'interno della dimensione della comunità. Va evitato il rischio che il dialogo sia in realtà un monologo, perché manca la disponibilità a destrutturare e a ricreare prassi che si ritenevano consolidate. Questo non significa progettare il servizio sulle richieste dei genitori, ma prenderle in carico, facendole diventare di volta in volta risposta, discussione nel gruppo degli operatori, approfondimento con gli altri genitori, riformulazione che le trasformi dal soggettivo all'intersoggettivo e al collettivo.

Tutto questo non è scevro di possibili conflittualità, che non vanno ignorate. La conflittualità è una dinamica connaturata alla relazione. La discussione aperta e sincera intorno alle dissonanze, alle visioni contrastanti o a quello che può avere causato incomprensione deve però avvenire dentro a

¹⁴ La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute descrive lo stato di salute delle persone in relazione agli ambiti di vita sociale, familiare, lavorativo, al fine di coglierne gli aspetti che possono causare difficoltà e rimuoverli.

tempi, modi e luoghi opportuni e, soprattutto, lontano dagli occhi dei bambini. Tutti gli adulti, operatori e genitori, devono avere la consapevolezza che essere dentro un servizio educativo richiede che vengano usati modalità e toni adeguati, perché *i bambini ci guardano e ci ascoltano*. Dalla buona relazione che gli adulti costruiscono tra loro i bambini ricevono sia un senso di sicurezza, sia modelli per costruire le loro relazioni con gli altri, bambini e adulti.

La documentazione contribuisce all'instaurarsi e all'evolvere di una proficua relazione tra servizio educativo e famiglia. Condividere con i genitori, attraverso la comunicazione e la documentazione, la conoscenza di ciò che i bambini sono in grado di fare grazie al contesto e alle interazioni con altri bambini, senza accelerazioni e forzature, senza giudizi e con rispetto per le scelte familiari, favorisce il rapporto di fiducia e la collaborazione. La documentazione diventa anche strumento di rassicurazione, perché attraverso il materiale documentario il personale educativo racconta alle famiglie il proprio modo di lavorare e comunica ai genitori la cura che sa offrire ai loro bambini. La documentazione mira a sollecitare la domanda, la curiosità, il desiderio di confrontarsi; apre quindi all'accoglienza ai punti di vista dei genitori, che mentre apprendono qualcosa di più sul proprio bambino e sull'infanzia, offrono al servizio educativo i loro sguardi. Questo dialogo contribuisce a mantenere aggiornato il sapere degli educatori e a contestualizzare il loro agire nella contemporaneità in cui vivono i bambini.

Spazi, tempi e documentazione oggi trovano una integrazione nelle possibilità offerte dalla comunicazione a distanza da considerare non solo come una soluzione per i momenti di emergenza, ma come possibile arricchimento della relazione in presenza. La comunicazione a distanza è uno strumento in più che consente di intercettare anche genitori che non è facile incontrare nei servizi e nei tempi tradizionalmente dedicati, ma richiede accorgimenti specifici: accertarsi che non sia presente il bambino di cui si parla, essere a proprio agio con la tecnologia, contenere i tempi. Su questa modalità comunicativa è necessario riflettere poiché i social vengono utilizzati dai genitori, che dalla rete ricavano molte e diverse informazioni sull'infanzia e sull'educazione. Discutere con loro delle potenzialità, dei limiti, dei rischi della comunicazione digitale risponde ad un sentito bisogno e rappresenta una preziosa opportunità di dialogo e supporto alle famiglie. Va, infine, considerato anche il tema della privacy, particolarmente delicato in caso di documentazione visiva. La complessità della dinamica educativa all'interno di un contesto sociale come il nido può promuovere reale benessere solo se tutti i protagonisti convergono consensualmente verso i medesimi obiettivi e condividono una serie di regole, principi e valori, cioè un *patto educativo*. Il *patto* affronta temi che riguardano il funzionamento del servizio, l'idea di bambino e di apprendimento, le regole di convivenza, la tutela della salute, le forme e la correttezza della comunicazione, il rispetto della privacy, gli aspetti in grado di offrire garanzie in merito alla sicurezza dei bambini¹⁵, superando la richiesta di forme intrusive di controllo. Il *patto* costituisce il primo accordo fra famiglia e istituzione per la costruzione di un percorso educativo condiviso e di un rapporto di fiducia e collaborazione che si consoliderà negli anni, in continuità con gli altri ordini di scuola.

4. Dal singolo al gruppo: offrire una molteplicità di occasioni diverse

Partecipare al servizio educativo come genitore singolo o come coppia porta a sviluppare relazioni sempre più significative con gli altri genitori e a diventare parte di un gruppo coeso, una comunità educante nella quale la preoccupazione pian piano passa dall'essere rivolta soltanto alla soddisfazione delle esigenze di benessere e crescita del proprio, all'attenzione per il benessere di tutti i bambini, dei quali ci si sente responsabili.

¹⁵ Quando la protezione dei minori si trasforma da pratica individuale a preciso stile organizzativo, attraverso l'adozione di adeguati standard, strumenti e procedure, si parla di "child safeguarding". Importanti a riguardo sono anche le Carte dei servizi e i Patti educativi, laddove presenti.

Per i genitori è un investimento che può aprire a una socialità allargata e alla creazione di una rete di relazioni anche di reciproco sostegno. L'incontro con altri genitori dà la possibilità di creare amicizie e reti di supporto, di scambiare esperienze e competenze, di condividere interessi, attività, momenti di incontro all'interno e all'esterno del servizio.

Incontri periodici di tutti i genitori dei bambini che compongono un gruppo consentono di approfondire aspetti pedagogici e educativi, tenendo in relazione complementare l'ambito familiare e quello della comunità, esplicitando somiglianze e differenze.

I momenti di festa e intrattenimento offrono la possibilità di vivere l'ambiente del servizio educativo insieme, bambini e genitori. È necessario che gli educatori riflettano in modo profondo su come coinvolgere in questa dimensione di gruppo tutte le famiglie, comprese quelle che provengono da altri Paesi o hanno bambini con disabilità o in corso di diagnosi. Strategie specifiche, quali, ad esempio, proposte di attività alle quali tutti possono partecipare, scelta di momenti compatibili con esigenze particolari, un caldo invito diretto e locandine tradotte in più lingue..., possono favorire una loro presenza a questi momenti, contribuendo al benessere loro, del loro bambino e del gruppo dei bambini e dei genitori nel suo complesso, rafforzando una loro inclusione sociale. Attraverso molteplici occasioni offerte a bambini e genitori per vivere il servizio educativo, si promuove una idea di genitorialità più ampia, che contribuisce anche alla elaborazione di una maggiore cultura dell'infanzia nel proprio territorio.

5. Costruire l'alleanza educativa nei centri per bambini e famiglie

La costruzione dell'alleanza educativa tra educatori e genitori riveste un ruolo ancora più pregnante nei servizi educativi che prevedono la permanenza congiunta di bambini e familiari per l'intero orario di frequenza, in quanto serve a costruire un contesto dove la collaborazione dà forma ad un'esperienza comune.

Nei *centri per i bambini e le famiglie* è necessario contemperare le esigenze di sollecitare l'esplorazione, l'interazione e il gioco dei bambini e quelle di coinvolgere i loro familiari e sollecitarne le interazioni con gli educatori e tra loro. La progettualità del quotidiano sarà quindi costruita sia con attività congiunte bambini-genitori, sia con attività separate e dedicate a scambi tra i genitori e gli educatori. Nel caso di attività congiunte, nella predisposizione del contesto gli educatori prevedono la disposizione nello spazio di bambini e adulti, prefigurano le parole e i gesti che useranno per presentare la proposta a bambini e adulti, invitando questi ultimi a osservare ciò che accade, lasciando ai bambini la libertà di agire. Anche questi servizi costituiscono per il genitore una forma di distacco dai bambini: può essere molto difficile per un genitore astenersi dall'intervenire se il bambino non si coinvolge nella proposta, o se mostra abilità al di sotto delle sue attese, o se dal confronto con gli altri bambini il proprio gli appare meno capace di rispondere alle richieste. Così come può essere difficile per un genitore valutare se e come intervenire in caso di conflitti tra il suo e altri bambini. Tutto questo deve essere oggetto di scambio e confronto tra educatori e genitori fin dall'incontro iniziale e poi nei momenti appositamente predisposti nella quotidianità.

Il centro per bambini e famiglie ha anche la funzione di permettere l'incontro tra genitori così come tra nonni e altri familiari che accompagnano il bambino. Il genitore che osserva i comportamenti e atteggiamenti degli altri genitori con il loro bambino coglie le differenze con i propri atteggiamenti e comportamenti, ne trae conferme o nuove riflessioni. Nel dialogare con altre persone che stanno attraversando la sua stessa esperienza ogni genitore può vedere rispecchiate le proprie difficoltà ed è sollecitato a ridimensionarle e trovarvi nuove soluzioni. I centri per bambini e famiglie possono quindi avere una funzione importante nel promuovere l'incontro tra persone diverse per cultura familiare, origine sociale e provenienza geografica.

6. Dalla relazione alla partecipazione

Il servizio educativo spesso rappresenta la prima esperienza di genitorialità sociale, non legata solo all'ambito familiare. I genitori vanno accompagnati nel divenire progressivamente più consapevoli delle responsabilità che questo comporta verso il gruppo di cui fa parte il proprio bambino e verso la comunità del servizio nel suo complesso, ma anche dei benefici che possono ricavare sul piano delle relazioni e delle conoscenze rispetto sia al proprio ruolo genitoriale sia alla conoscenza del proprio figlio.

La partecipazione dei genitori alla vita del nido e degli altri servizi per l'infanzia si costruisce su una buona relazione e richiede, come tutti gli aspetti organizzativi e gestionali, un'attenta progettazione che va pensata come parte integrante della complessiva e complessa progettazione educativa.

Ogni genitore che sta in relazione partecipa, avendo consapevolezza della responsabilità che ha verso il gruppo e verso tutta la comunità del servizio: è un genitore che mette a disposizione del gruppo dei bambini le proprie conoscenze e competenze (favole, ricette, abilità artigiane...) e si coinvolge come possibile attore di proposte mirate per un arricchimento di una progettazione educativa.

La famiglia è co-protagonista del progetto educativo che il servizio propone e si deve perciò avere cura che il suo coinvolgimento non sia solo formale, ma si traduca in co-progettazione e corresponsabilità, coltivando fin dal primo incontro la consapevolezza dell'importanza di essere non solo genitore di un singolo bambino, ma genitore di un bambino che fa parte di un gruppo e della comunità più estesa del servizio.

La partecipazione è quindi disponibilità alla reciprocità: dare e ricevere per crescere insieme, riconoscendo e valorizzando tutti i vantaggi che ne derivano. La partecipazione comprende anche le occasioni con cui i genitori contribuiscono alla valutazione della qualità del servizio, esprimendo il loro punto di vista.

7. Il rapporto con il territorio e i servizi educativi come fattori di coesione sociale

La partecipazione e la collaborazione dei genitori possono arricchire, assumendo la connotazione di gestione sociale, la progettualità dei servizi educativi e contribuire ad affrontare problematiche esterne al servizio che richiedono decisioni amministrative, politiche, normative.

Un servizio educativo è una parte importante del tessuto sociale e culturale di un territorio, un presidio di tutela per l'infanzia, anche attraverso la costruzione di una rete integrata con gli altri servizi, quali, ad esempio, i servizi sociali e sanitari, e, in caso di particolare fragilità o povertà educativa, le comunità mamma/bambino, i servizi di assistenza educativa domiciliare.

Tenere viva una relazione di reciprocità e collaborazione con il proprio territorio, prima di tutto attraverso i genitori, poi attraverso le strutture, pubbliche e private, sociali, culturali e educative, presenti in esso, dà vitalità e offre risorse umane e culturali alla vita quotidiana del servizio, oltre a favorire la ricomposizione dei vissuti che i bambini sperimentano attraversando vari contesti e ad accompagnarli nella transizione verso la scuola dell'infanzia.

Il servizio educativo diventa così promotore di iniziative sul proprio territorio, punto di riferimento educativo, partecipante attivo per far vivere esperienze educative esterne alle proprie famiglie. Può aprire inoltre i propri spazi alla comunità con progettazioni mirate per farsi conoscere e coinvolgere altre famiglie, anche non appartenenti al servizio stesso.

CAPITOLO 4

LA PROFESSIONALITÀ EDUCATIVA

Ogni servizio educativo per l'infanzia è un ecosistema di relazioni. Per creare un sistema relazionale positivo e ricco di potenzialità le diverse figure professionali e, in particolare gli educatori, devono acquisire, attraverso la formazione e l'esperienza, la consapevolezza del proprio ruolo e del significato che le relazioni hanno per i bambini e per i genitori.

È un impegno che coinvolge, richiede di saper modulare le proprie emozioni e di saper rispecchiare quelle dei bambini e dei loro genitori; richiede la capacità di riscoprire il mondo con gli occhi di chi entra nel servizio per la prima volta e poi vi ritorna tutti i giorni, per trovare e introdurre nell'ambiente opportunità, problemi da risolvere, sorprese.

L'autocontrollo, la pazienza, l'ascolto, il sincero interesse per ciascuna bambina e ciascun bambino, l'autenticità delle relazioni che si traducono in sguardi, gesti, comunicazioni verbali e non verbali, interventi differenziati e personalizzati per includere tutti, sono fondati sulla consapevolezza dei propri valori, atteggiamenti ed emozioni sostenuti da specifici strumenti professionali. L'osservazione sistematica, la capacità di riflessione personale e condivisa, le competenze comunicative, di documentazione, valutazione, progettazione e organizzazione sono alla base di una coerente e duratura motivazione professionale, che trova alimento nella formazione e sostegno nel lavoro del gruppo educativo, in una collegialità capace di creare le condizioni per l'integrazione e la coerenza dei comportamenti di tutti gli operatori, in vista della realizzazione di un risultato comune.

1. Chi opera nei servizi educativi

Gli educatori

L'identità professionale degli educatori per la prima infanzia è oggi riconosciuta ed è il frutto di un lungo percorso di approfondimento culturale che già dalla prima istituzione dei nidi ha portato molte donne a rifiutare un'immagine del lavoro educativo in quei servizi come parziale sostituzione delle cure materne, a scoprire le competenze cognitive e relazionali anche dei più piccini, a riconoscere il servizio educativo come un luogo di socialità, in cui si intrecciano i comportamenti, le attività, le emozioni di bambini e adulti. È stato così che antichi pregiudizi sulla predisposizione naturale femminile a prendersi cura dei bambini piccoli, cui corrispondevano quelli sull'incapacità maschile nell'assumere questo compito, si è tramutata nell'affermazione orgogliosa di una professionalità, femminile ma non femminilizzata, da rispettare e valorizzare in quanto basata sulla qualità professionale indipendentemente dal genere di chi la esercita e, auspicabilmente, estendere sempre di più a figure maschili.

La professionalità del personale educativo si basa, oggi, su una *formazione di base universitaria specifica*¹⁶, finalizzata a promuovere conoscenze culturali e teoriche sulle diverse dimensioni dello sviluppo infantile tipico e atipico e sulla costruzione di contesti educativi inclusivi che tengano conto delle differenze (di età, di genere, di sviluppo, di stili di apprendimento, di appartenenza sociale e culturale...), competenze metodologiche e un'attitudine alla ricerca, che, nei laboratori e nel tirocinio, si coniuga con l'acquisizione della capacità di osservazione e interpretazione dei comportamenti dei bambini da zero a tre anni, di lettura dei vari contesti dei servizi educativi per l'infanzia, di progettazione e con la capacità di creare un collegamento continuo e critico tra conoscenze teoriche e pratica educativa. Tra le competenze richieste al personale educativo oggi ci sono anche quelle legate alla conoscenza delle opportunità offerte dal territorio e allo sviluppo di

¹⁶ L'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017 prevede per l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia il possesso della laurea in Scienze dell'educazione (L-19) ad indirizzo specifico o della laurea in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di Specializzazione per complessivi 60 CFU. Il [decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378](#) declina le conoscenze e le competenze pedagogiche del personale educativo e dettaglia gli insegnamenti e le modalità di svolgimento del tirocinio per l'acquisizione delle stesse.

Tale disciplina si applica a partire dall'anno educativo 2019/2020; la maggior parte degli educatori attualmente in servizio, pertanto, ha avuto accesso in base alla normativa regionale precedente che prevedeva titoli differenziati da Regione a Regione ed ha affinato le proprie competenze attraverso l'esperienza e la formazione continua.

sinergie e collaborazioni proficue con altre figure professionali quali, ad esempio, psicologi e pediatri.

Questa formazione di base si consolida, nel corso dell'esperienza, attraverso la *formazione continua in servizio*, intesa come sviluppo professionale, nelle sue tante forme (ricerca-azione, discussione di gruppo di protocolli o di filmati, approfondimento di tematiche, supervisioni, webinar e corsi in modalità blended), nell'intreccio tra esperienza e riflessione, ricerca e pratica, e si approfondisce nel contesto specifico dei singoli servizi educativi attraverso il confronto e lo scambio continuo tra colleghi, con il coordinatore pedagogico, con operatori di altre istituzioni educative, docenti, ricercatori universitari e di centri di ricerca ed esperti in una prospettiva di continuità zero-sei. Analogamente l'autoformazione, che si esercita anche negli incontri del gruppo educativo, riveste un ruolo fondamentale perché rappresenta il mezzo per lo scambio e il confronto di esperienze e interrogativi e per la costruzione di una visione coerente dei bambini, del loro sviluppo e dei percorsi di esperienza, per la condivisione della responsabilità educativa e la creazione di una comunità educante.

Le altre figure professionali

Per la realizzazione di un progetto educativo di qualità è importante che le diverse figure professionali possano svolgere le loro funzioni in un clima di serenità e benessere e di crescita professionale e lavorino, collaborando tra loro, in quanto fanno parte integrante del gruppo educativo. Gli *operatori addetti alla pulizia degli ambienti, alla preparazione o alla distribuzione dei pasti* svolgono una funzione importante nel determinare la qualità dell'offerta educativa, garantendo un ambiente pulito e sicuro, pasti buoni e sani o anche collaborando con gli educatori nella gestione di alcuni momenti significativi della giornata, quali il momento dell'accoglienza e del commiato, della cura dell'igiene personale.

Le competenze tecniche e relazionali di tutte le figure professionali che si trovano a interagire con i bambini piccoli e con le loro famiglie richiedono di essere alimentate da percorsi di formazione continua in servizio.

Il coordinatore pedagogico

La qualità del servizio educativo per l'infanzia è garantita anche dall'attività del *coordinatore pedagogico*, che fa parte integrante del gruppo di lavoro e svolge la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e collegiale, ed è in alcune realtà trasversale ai servizi educativi e scuole dell'infanzia comunali o privati. La presenza del coordinatore pedagogico in un servizio educativo è un requisito indispensabile per l'accreditamento.

La funzione, che richiede una professionalità complessa¹⁷, si realizza attraverso compiti di diversa natura che vanno dall'educativo, all'organizzativo, all'amministrativo e che sono attribuiti in misura diversa nelle diverse situazioni territoriali e a seconda degli enti gestori. Tra questi compiti, il monitoraggio e l'organizzazione del lavoro degli operatori e delle attività con i bambini, degli spazi e dei tempi in riferimento al progetto educativo complessivo, attraverso l'osservazione nel corso della quotidianità dei servizi e il sostegno all'evoluzione delle pratiche educative e dell'assetto organizzativo. Il coordinatore contribuisce, inoltre, alla riflessione degli educatori e degli altri operatori sul proprio agire nel corso di incontri periodici di sezione e in quelli del gruppo di lavoro o in momenti di incontro tra i diversi servizi da lui coordinati. È interlocutore dei genitori per condividere con loro il progetto pedagogico e per sostenere la loro partecipazione alla vita del servizio, con particolare attenzione alle situazioni familiari più delicate. Il coordinatore ha anche il ruolo di mettere in rapporto il servizio, le sue attività e riflessioni con le altre agenzie del territorio, curando i rapporti con i servizi scolastici, sociali, culturali e sanitari, e fa parte della rete di

¹⁷ La funzione del coordinatore è stata approfondita nelle Linee pedagogiche, alle quali si rimanda.

coordinamento pedagogico territoriale per promuovere la qualificazione complessiva del sistema integrato zero-sei e lo sviluppo della cultura dell'infanzia a livello locale.

2. Una professionalità riflessiva

Osservare e ascoltare

Il lavoro educativo con i bambini piccoli richiede la capacità di dare risposte non standardizzate e di fare interventi connessi alla situazione specifica. L'osservazione e l'ascolto orientano l'educatore a comprendere ciò che avviene in sezione e a modulare l'intervento per accompagnare i bambini nelle loro esperienze, nelle loro dinamiche di interazione e sostenerli nell'acquisizione di nuove abilità e competenze.

Nel suo esercizio quotidiano, l'attenzione al singolo e al gruppo diventa una pratica, una postura, un abito dell'educatore, che, dall'interno dell'esperienza, osserva con atteggiamento di ascolto e di empatia le azioni e i comportamenti di ciascun bambino e le modalità di interazione tra i bambini cercando di coglierne il significato. Osservare impegna a riconoscere il clima generale, i segni, i dettagli di eventi significativi, a cogliere il punto di vista dei bambini, a comprendere che cosa cercano, dove posano la loro attenzione, verso chi e dove si dirige il loro interesse, quali sono i loro percorsi emotivi, conoscitivi e di sviluppo. Lo sguardo dell'educatore, mentre accoglie, conferma e rinforza le esperienze e le scoperte, valorizzando le curiosità e gli interessi, sostiene ciò che i bambini vivono all'interno del servizio educativo affinché possa diventare un oggetto di interesse, di ulteriore esplorazione, di indagine sensoriale, motoria, emotiva e di elaborazione cognitiva.

La pratica osservativa è generata e sostenuta dalla curiosità, dall'interesse dell'adulto a cogliere, riconoscere e rispettare i tanti modi originali e unici dei bambini di esprimersi, a scoprire risorse e capacità di esplorare e conoscere il mondo, a socializzare e condividere trame ed esperienze.

L'osservazione comporta la necessità di sviluppare la consapevolezza di fare parte del contesto osservato, di essere, al pari dei bambini, all'interno di una rete di interazioni, di processi che ciascuno contribuisce a costruire con le proprie azioni, i propri valori impliciti ed espliciti, i propri giudizi. Questa consapevolezza consolida l'intenzionalità educativa nel comprendere dove e come collocarsi, nell'interrogarsi se, come e quando intervenire.

La pratica osservativa, rafforzata dall'intenzionalità educativa, sostiene l'educatore nell'esercitare un pensiero interrogativo-riflessivo che può portare a rallentare o a sospendere la risposta immediata, a limitare agiti e condotte abitudinarie, gesti frettolosi, interventi inutili e inopportuni per interrogarsi sulla reale richiesta del bambino (*Cosa mi sta chiedendo? Cosa mi sta dicendo? Cosa posso fare?*). Tutto questo è utile per fare più luce sul bisogno che il bambino segnala, per dargli più tempo e spazio per esprimersi con più chiarezza anche nel suo linguaggio ancora non verbale e portare il proprio gesto a dare senso e significato a quanto avviene nelle tante interazioni che hanno luogo sotto i suoi occhi.

La pratica osservativa, dunque, innesca un processo riflessivo sull'esperienza che, collocato nella condivisione del gruppo di lavoro, consente di raccontarsi, di ri-pensarsi e di esplorare interventi adeguati a ciascuna situazione.

In un servizio educativo si verifica anche uno straordinario controcampo osservativo: i bambini guardano gli adulti. I bambini hanno uno sguardo interessato a quello che fanno gli educatori, alle loro azioni, ripetute nella quotidianità, che riguardano sia la cura del loro corpo sia l'uso e il funzionamento delle cose, e sono mossi dalla tensione, dal piacere e dal desiderio di provare a farle proprie in autonomia. La consapevolezza di tale interesse mette l'educatore in grado di riconoscere il valore di questa sua esemplarità di azioni che, se ancora, per la loro complessità, non sono accessibili ai bambini, presto lo diventeranno. L'essere sotto lo sguardo dei bambini non porta solo a considerare le doverose qualità dell'atteggiamento generale che l'educatore deve assumere (accoglienza, garbo, rispetto, serenità), ma motiva anche a dare la massima visibilità ai propri gesti sia di quelli di cura sia di quelli che hanno a che fare con l'uso e funzionamento degli oggetti,

compiendoli con lentezza e con una certa enfasi o una sorta di moderata teatralizzazione, perché siano ben visti nel loro svolgimento e percepiti nelle loro qualità.

Progettare

Progettare è un pensiero degli adulti che anticipa gli effetti che si vorrebbero produrre, tenendo conto delle peculiarità dei bambini, dell'organizzazione dei contesti e delle relazioni che in essi si manifestano. È una modalità per governare consapevolmente l'incertezza del quotidiano. La progettazione, che può riguardare il curricolo nel suo complesso o aspetti più limitati del contesto educativo ed esperienze specifiche, favorisce nei bambini la consapevolezza della storia personale e del gruppo, perché, predisponendo l'ambiente, consente di dare continuità alle esperienze che essi iniziano e propongono; ciò significa esplicitare le finalità e le domande che l'adulto ha in mente. Dalle osservazioni che emergono si struttura un dialogo tra gli adulti e i bambini che può diventare sempre più orientato ad approfondire e portare avanti nel tempo esperienze, ricerche, scoperte. Questi diventano nel tempo più precisati e mirati a uno scopo condiviso, costruendo un percorso in cui anche i bambini possono diventare propositivi e consapevoli. L'adulto che progetta, infatti, lascia tracce nell'ambiente (prime elaborazioni dei bambini, immagini, una certa disposizione del materiale) e introduce variazioni che possono far avanzare la storia che si sta costruendo accendendo nuove curiosità e aprendo nuove possibilità.

L'adulto si fa memoria: rinarra ai bambini quello che è accaduto nei giorni precedenti, valorizza le scoperte soggettive e del gruppo rendendole "epiche" e affascinanti, invita alla condivisione delle cose che i bambini portano da casa e che hanno relazioni con quello che si sta facendo.

La progettualità si fonda sulla sensibilità alle differenze, sulla curiosità verso i modi che hanno i bambini di apprendere, sulla disponibilità allo stupore, sulla valorizzazione di quello che i bambini fanno, sanno fare, stanno imparando a fare, anziché sullo sguardo orientato a quello che non sanno fare. È una conversazione costante tra adulti e bambini, di cui l'adulto ha la responsabilità della conduzione.

Progettare è anche una forma di autovalutazione che esprime l'intenzione degli adulti di comprendere le conoscenze dei bambini e che valuta quali forme di conoscenza vengono inconsapevolmente impediti e quali favorite dall'ambiente, dai tempi, dai materiali, dalle attese degli adulti. Richiede un equilibrio delicato e sempre in movimento tra il pensiero, le traiettorie, gli obiettivi, le attese che ha in mente l'adulto e le traiettorie, gli obiettivi, le attese, le ricerche dei bambini.

La progettualità ha a che fare con l'immaginare, il rappresentarsi, il raffigurarsi anticipatamente quello che potrebbe accadere, per allenare lo sguardo a vedere quello che non si era previsto.

Documentare

La documentazione è memoria e traccia delle esperienze del singolo bambino, del gruppo e del lavoro educativo che si trasforma in narrazione di quanto si è vissuto; è scelta di ciò che è più importante, che comunica e che parla, è restituzione ai bambini e agli adulti, è comunicazione per i genitori e per il gruppo di lavoro. La documentazione si configura come strumento per dare a ciascuno, singolo o gruppo, consapevolezza del proprio agire anche in termini formativi e autoformativi.

Attraverso la documentazione, ripercorsa, aggiornata, ripulita e condivisa con regolarità nel gruppo di lavoro, si scambiano le esperienze, ci si interroga sui significati proposti da chi le ha vissute direttamente e di chi le legge e le vede per la prima volta, sui momenti cruciali, sui passi falsi, sugli imprevisti, su quello che si è scoperto dei bambini che non si poteva cogliere nell'immediatezza. La documentazione è tale se è esito di un processo di selezione e di montaggio che metta in evidenza i nodi cruciali dei percorsi fatti, se è intesa come verifica e terreno di possibile rilancio di idee. È opera collettiva che richiede standard estetici e comunicativi alti per testimoniare il valore che gli

educatori attribuiscono ai bambini e al proprio lavoro. I materiali della documentazione provengono dalle osservazioni, dalla raccolta e organizzazione degli artefatti dei bambini, da registrazioni o note di conversazioni, da dialoghi tra e con bambini, da foto e video che riprendono momenti importanti, altri oggetti che accompagnano le attività e i progetti. Un materiale differenziato che va organizzato per essere ben leggibile ai diversi destinatari, che possono essere gli stessi bambini per una rivisitazione delle esperienze vissute e come occasione per arricchire la progettualità. Utili le documentazioni a parete ad altezza bambino, gli elaborati esposti dove ciascuno possa riconoscere il proprio contributo, le rappresentazioni di momenti specifici della giornata educativa, le costruzioni di video e libretti fotografici a tema. La documentazione dedicata ai bambini, se messa a disposizione dei genitori, in cartaceo o on line, facilita la condivisione delle esperienze anche con i propri familiari.

La documentazione delle esperienze e dei processi educativi e l'osservazione, che la sostiene e la implementa, costituiscono risorse per la progettazione e la valutazione, e ne rappresentano un *filtro riflessivo*. Documentando, gli educatori entrano in un processo di riflessione ed interpretazione in cui sono sollecitati ad approfondire e ripensare il significato e il valore di ciò che è stato realizzato e a riappropriarsi degli assunti pedagogici che hanno orientato il loro lavoro. Per il gruppo di lavoro la pratica della documentazione rappresenta uno strumento di autovalutazione e autoformazione che consente il passaggio dal *fare esperienza* all'*avere esperienza*.

Valutare

La documentazione, intrecciata all'osservazione, riveste un ruolo importante nella verifica e valutazione delle proposte educative e per la loro riprogettazione.

Un'esperienza che, in base alle evidenze raccolte, si rivela significativa per l'interesse, la partecipazione e l'operosità dimostrati dai bambini e per i progressi che si sono evidenziati a livello delle loro capacità, può essere valutata di qualità e può entrare a far parte del repertorio delle buone pratiche del gruppo di lavoro.

L'esperienza dei nidi ha da tempo accreditato, a livello operativo e non solo teorico, la valutazione come strumento fondamentale della professionalità educativa. In particolare, la valutazione della qualità del contesto educativo è diventata oggetto di attenzione e di pratica da parte dei gruppi di lavoro dei nidi d'infanzia, ed è stata assunta e pensata con una funzione formativa, nella prospettiva del miglioramento delle pratiche. Non mira a giudicare i risultati ottenuti dai bambini o le prestazioni degli educatori, e neppure ad assegnare, su un piano più generale, voti di qualità ai singoli servizi. È una modalità valutativa che consente agli educatori di riflettere, di esplicitare e di condividere la fisionomia del proprio servizio e le idee che lo ispirano, per poi affrontare l'analisi delle diverse dimensioni del contesto, per valutare se quanto si sta facendo è una pratica di qualità. La qualità educativa viene definita nel confronto e nella negoziazione nell'ambito del gruppo di lavoro, dove si condividono valori, idee e obiettivi su come il servizio è e su come dovrebbe o potrebbe essere. L'approccio valutativo nei servizi educativi è democratico, è soggetto ad un processo continuo di negoziazione, dando voce a tutti gli attori, in primo luogo alle famiglie intese come partner educativi e co-attori della crescita dei bambini.

Questo approccio alla valutazione viene spesso indicato nelle procedure per l'accreditamento, che richiedono ad ogni servizio di realizzare percorsi sistematici di autovalutazione della qualità, col supporto del coordinatore quale garante del processo valutativo. Questa valutazione nelle sue modalità operative deve essere condivisa nell'ambito del coordinamento pedagogico territoriale.

3. Lavorare con i bambini

Il gesto educativo di cura nel quotidiano

Il gesto educativo - parole, tono della voce, sguardi, ascolto, modi di toccare, prendere, offrire e ricevere - è un gesto tenero e delicato, filo conduttore lungo la giornata che assicura la connessione tra tutte le esperienze del bambino, da quelle dedicate ai bisogni funzionali del corpo a quelle di libero movimento, dalle attività di gioco a quelle di esplorazione, manipolazione e scoperta.

È un gesto di cura che va verso il bambino per prenderlo in braccio, chinarsi e guardarlo negli occhi durante il cambio, porgergli il cibo, offrirgli un oggetto, accompagnando l'azione con le parole in un gioco di reciprocità, avvicinarsi e guardarlo mentre è impegnato in un'esperienza, riconoscendo il valore dell'impegno, attendere la sua iniziativa, sorridergli quando riesce a frenare un gesto impulsivo, raccogliere un gruppo intorno a sé in tranquillità, per una lettura. È la capacità di ascolto e di relazione sensibile e supportante dell'educatore che si traduce in gesti, i quali esprimono un'accoglienza incondizionata e comunicano al bambino un'accettazione piena e valorizzante che lo sostiene nella fiducia in sé e nel suo agire autonomo.

Il gesto educativo non è irreflesso, immediato, familiare: è un gesto ponderato che si costituisce a partire da un pensiero riflessivo, il quale non frena il sentimento di spontaneità e di immediatezza, bensì lo governa, traducendo il moto di affetto che si accende spontaneo nei confronti del bambino in un gesto attento e rispettoso.

Favorire la partecipazione dei bambini

L'intervento ponderato dell'educatore deve tenere conto della partecipazione del bambino anche di pochi mesi, che può sempre intervenire attivamente, mettervi la sua competenza anche in lunghe e complesse sequenze come quelle della cura del corpo.

La partecipazione del bambino avviene se l'educatore esegue le sue azioni rallentando e ponendo delle pause e delle interruzioni che gli consentono di vedere e riconoscere la tensione partecipativa, il moto accennato e di riaccomodare il suo intervento per includere i gesti, i movimenti del bambino, evitando in tal modo di anticiparli o di sostituirsi a lui. Le stesse pause, anche accompagnate da brevi verbalizzazioni, risultano essere per il bambino un invito implicito o esplicito a dare il suo contributo attivo, a esserci quanto può e quando vuole.

Questo aspetto di proposta interrogativa aperta connota anche altre modalità d'interazione con il bambino o con il gruppo di bambini, come gli interventi intesi ad espandere e ampliare progressivamente il linguaggio, quando, ad esempio, l'educatore offre lo spazio per commentare un evento accaduto o riprende il tema di una conversazione del giorno precedente per rilanciarlo al gruppo, o ancora quando sostiene i racconti dei bambini ripetendo ad eco per incoraggiarli a continuare, oppure dando parole ai sentimenti e alle emozioni.

Sostenere i bambini nelle loro esperienze

Nella quotidianità dei servizi educativi i bambini intraprendono le attività più varie, singolarmente, in coppia o in piccoli gruppi, avvalendosi dei materiali, degli oggetti, degli attrezzi che vengono messi a loro disposizione o trovano autonomamente negli ambienti interni o negli spazi all'aperto. Si tratta di esperienze mosse dal bisogno di movimento e di azione, dal desiderio di esplorare e conoscere, dal bisogno di esprimersi secondo i diversi linguaggi, attività nelle quali le dimensioni corporee, cognitive, affettive e sociali risultano fortemente intrecciate.

Osservando i bambini, individualmente e in gruppo, si rilevano situazioni che possono suggerire diversi interventi dell'adulto: ci sono situazioni nelle quali si lascia loro, senza interromperli, il tempo necessario per provare e riprovare fino a raggiungere gesti e modalità sempre più efficaci e precisi, nell'affrontare attività, giochi, problemi (*camminare, costruire una torre con blocchi di legno, comporre e ricomporre un puzzle o cimentarsi in una costruzione complessa*). In altre situazioni

l'educatore può farsi osservare mentre mostra, con precisione, un possibile uso del materiale, oppure indicare ai bambini di osservare compagni già più competenti.

Il tempo e la tranquillità, accompagnati dallo sguardo attento e partecipe dell'adulto, sono dunque sostegni all'azione, all'impegno, alla perseveranza nel raggiungere maggiore destrezza in un gesto, in un'attività, e prepararsi ad affrontare la soluzione di problemi sempre più sfidanti.

L'adulto può sostenere il bambino anche espandendo le azioni che osserva e orientandole verso una maggiore finalizzazione e complessità, cercando di interpretare quello che egli si propone: porgere un oggetto o un pezzo di costruzione se il bambino sembra cercarlo con lo sguardo o sembra non trovare come procedere nella sua attività, chiedere che cosa intenda fare o costruire, fornirgli un appoggio, o un'indicazione verbale (*"Prova a ..."*). Questi gesti hanno valore affettivo (*"Ti guardo, cerco di capire quello che cerchi di fare, mi interessa: aiutami ad aiutarti"*) e costruttivo, sostenendo ed espandendo i tentativi messi in atto e le competenze emergenti.

Seguendo questo tipo di approccio, l'adulto, nel rispetto del protagonismo dei bambini, svolge funzioni di rilancio in modo da dare significato, continuità, progressione ai percorsi che essi intraprendono (ad esempio, dalla percezione e generazione di sonorità alla loro esplorazione e alla produzione di ritmi; dalle curiosità sorte all'aperto alla creazione di collezioni, costruzioni, collage; dall'osservazione di fenomeni naturali come la pioggia ai giochi con l'acqua e ai travasi). Si tratta di interventi che l'adulto effettua modificando l'ambiente o facendo proposte legate ai sistemi simbolico-culturali, alla varietà dei linguaggi in gioco, sempre prestando attenzione ai feedback forniti dai bambini. Si vengono così a creare le condizioni per un progressivo arricchimento dell'esperienza e per lo sviluppo di una pluralità di forme di intelligenza.

Gli interventi degli adulti hanno anche il compito di promuovere, in tutte le situazioni della giornata, l'acquisizione delle prime regole. È un compito delicato che implica comunicazione e condivisione con i genitori su aspetti e comportamenti che possono essere da loro valutati diversamente e con diverse priorità. L'educatore, forte della condivisione di finalità e strategie con il gruppo di lavoro, sarà il primo modello e agirà con la finalità di rendere progressivamente consapevoli i bambini del senso e della necessità di alcune regole per poter stare bene insieme, dei limiti ai loro desideri e impulsi necessari per il benessere degli altri bambini e di tutti, delle norme per garantire la sicurezza e il senso di un ritmo ordinato, anche se non rigido, della giornata. Nella proposta e nel sostegno all'interiorizzazione delle prime regole, è fondamentale rapportarsi ai bambini con rispetto, considerandoli interlocutori che, a loro volta, al pari dell'adulto, propongono e possono, negoziando, diventare garanti della regola.

Riconoscere e sostenere la socialità

Chiamare i bambini per nome, salutarli quando entrano al mattino e quando vanno a casa, attirare l'attenzione all'arrivo dei compagni, riconoscere l'identità di ciascuno è il primo passo affinché i bambini si riconoscano per poi conoscersi.

L'esperienza quotidiana di bambini e adulti che interagiscono nei servizi educativi genera delle piccole comunità che hanno sempre caratteri specifici e sono fatte di scambi, esplorazioni, apprendimenti. L'esperienza sociale tra bambini è il cuore dei servizi educativi per l'infanzia ed è ormai riconosciuta come fondamentale per lo sviluppo sociale, affettivo e cognitivo. È possibile analizzarne l'articolazione molteplice che si rivela in giochi, legami, conversazioni, amicizie. L'adulto è membro, e in parte regista, dei gruppi, nel senso che li studia, li osserva e cerca di guidarli ad esprimere in modo sempre più articolato le loro intenzioni. I bambini, per parte loro, sono soliti osservare mostrando interesse per un evento, un oggetto, uno scambio comunicativo; il bambino che osserva può attirare l'attenzione di un altro o di altri e l'adulto, a sua volta, può sostenere la loro curiosità, la comune scoperta, il senso di tensione e meraviglia che esprimono, sottolineare ciò che il piccolo ha notato o focalizzare l'attenzione su qualcosa che ancora nessuno ha notato. Lo sguardo, i gesti, le parole dell'adulto, dunque, sostengono le esplorazioni, gli scambi comunicativi

tra i bambini sia riprendendo e rilanciando le spontanee ricerche dei bambini, sia introducendo materiali che favoriscano l'esplorazione congiunta o possibili variazioni sul tema.

Parlare con i bambini

Nei servizi educativi i bambini apprendono a comunicare e a parlare in situazioni diverse da quelle familiari. Durante questi scambi è importante ascoltarli in modo attivo e dialogare con la consapevolezza che il linguaggio e le modalità di comunicazione degli adulti influenzano l'esperienza linguistica dei bambini e il loro ruolo come interlocutori.

Nel corso della giornata educativa si produce una grande varietà di scambi e pratiche linguistiche: all'inizio sono le parole dell'educatore che descrivono, danno voce a emozioni e stati d'animo dei bambini, che accompagnano le pratiche di cura e le attività per sollecitare la partecipazione e che poi diventano scambi di parole, domande e risposte, letture e narrazioni, dialoghi, conversazioni in piccoli e grandi gruppi, discussioni. Sono scambi durante i quali gli adulti si trovano a rispondere e ad offrire un repertorio ricco e calibrato di parole, frasi, modi di dire. Partecipando a questi scambi con gli adulti, i bambini portano i loro suoni, le loro parole (anche di altra lingua), ne apprendono altri, esplorano che cosa si può fare con le parole, come si costruisce una frase, quanti significati possono assumere i termini, come si conversa, come ci si regola nel rispetto dei turni, come si provano diversi registri, come si scherza, si racconta, si decide qualcosa insieme. Imparano anche ad essere curiosi, a giocare con le parole, a inventarne di nuove che diventano il "lessico familiare" del gruppo.

L'adulto ascolta e propone, consapevole che la varietà delle pratiche comunicative che offre ai bambini li aiuta a diventare parlanti e ascoltatori nella/e loro lingua/e. Anche con gli albi illustrati e la lettura ad alta voce in gruppo o individualmente si possono offrire ai bambini repertori linguistici ricchi e vari, diversi da quello parlato.

Gli educatori svolgono un ruolo di modello e di sostegno nel processo di acquisizione delle capacità linguistiche e comunicative: in tutti i momenti della giornata nominano oggetti o situazioni, descrivono elementi del contesto, riprendono ed espandono il lessico e le strutture sintattiche, raccontano ciò che stanno facendo insieme, problematizzano, cercano di interpretare e riformulare ciò che i bambini provano ad esprimere. Osservano e guidano verbalmente, con discrezione e opportune pause, l'attività e i tentativi dei bambini di eseguire un compito, di risolvere un problema, mostrando come la parola possa guidare l'azione. Attraverso le anticipazioni e qualche spiegazione, l'educatore comunica ai bambini che cosa succederà, sostiene la loro capacità di orientarsi e di affrontare i cambiamenti che li riguardano.

La consapevolezza e il controllo del proprio linguaggio, del ritmo, del tono e del volume della propria voce e delle emozioni che convoglia e lo sforzo di chiarezza, sono molto importanti. Per parlare efficacemente con i bambini bisogna cogliere le occasioni e cercare una varietà di situazioni naturali e coinvolgenti, nelle quali parlare con precisione e misura, evitare formule automatiche e stereotipate. Anche il silenzio dell'adulto è parte della comunicazione, perché lascia al bambino il tempo del pensiero e la scelta di prendere la parola e accetta il tempo della latenza o del ritiro dei bambini che non parlano ancora o che affrontano una seconda lingua. Tutti i bambini vanno incoraggiati a esplorare nuove parole e strutturare frasi via via più complesse, a provare registri diversi nelle diverse situazioni e attività.

L'esplorazione linguistica riguarda anche le lingue straniere presenti in sezione e l'inglese, oggi lingua veicolare. Innestare nella quotidianità educativa altre sonorità e prosodie è un modo per consentire ai bambini di prendere familiarità con altre lingue, esserne curiosi e accostarsi ad esse nel periodo ottimale per il loro sviluppo. Anche la lingua dei segni può essere condivisa e sollecitare a interagire con chi parla senza usare la voce.

4. Lavorare tra adulti

Comunicare con i genitori

La comunicazione con i genitori è una componente essenziale della professionalità educativa. Si tratta di una comunicazione che ascolta e accoglie le emozioni, i pensieri, le scelte, le preoccupazioni e le richieste, considerandoli elementi indispensabili sia per conoscere i bambini, sia per creare le basi del rapporto di collaborazione che si andrà sviluppando nel tempo. La comunicazione con uno o entrambi i genitori, in presenza o a distanza, per i primi colloqui conoscitivi o per parlarsi quando c'è un problema, e la gestione degli incontri di sezione vanno preparate con cura. La comunicazione richiede un lavoro profondo su di sé per essere convinti che il partenariato con i genitori è essenziale, che essi sono le figure più importanti per i loro figli, che riconoscersi e legittimarsi reciprocamente è necessario per poter collaborare e permettere al bambino di percepire che i suoi educatori, la sua mamma e il suo papà si conoscono, si rispettano, hanno fiducia l'uno nell'altra e che, dunque, anche lui può avere fiducia.

L'uso della comunicazione a distanza, nei suoi aspetti relazionali e tecnici, è una nuova competenza da sviluppare nella professionalità degli educatori. Sono gli educatori che entrano nelle case e, dunque, la delicatezza è opportuna e necessaria nella gestione dei Legami Educativi a Distanza¹⁸.

Lavorare in gruppo

Il gruppo di lavoro, sia quando coinvolge il personale educativo di una sezione, sia quando riguarda sottogruppi impegnati in un progetto, sia quando include tutti gli operatori del servizio, è l'espressione di una socialità adulta, vivace, fatta di voci individuali che cercano di comporsi in decisioni condivise e coerenti con gli obiettivi. Il gruppo di lavoro costituisce il luogo principale di confronto, riflessione e decisione degli operatori per favorire l'integrazione e la produttività del lavoro educativo. È la condizione per creare l'identità del servizio percepita dai genitori ed è un modello importante dello stare e lavorare insieme per i bambini.

Gli strumenti e le strategie professionali, se condivise in tempi dedicati, diventano patrimonio comune. Il gruppo, sostenuto dal coordinatore pedagogico, diventa una squadra, innesca collaborazioni, condivide conoscenze su ciascuna bambina e ciascun bambino e rende più fluidi e sicuri i necessari scambi o sostituzioni, perché i bambini percepiscono di essere oggetto dell'attenzione di tutti.

Nel gruppo ci si confronta sulle osservazioni, si sviluppano e si condividono i progetti, si analizza e seleziona la documentazione, si discute dell'organizzazione generale e di quella dei gruppi, si preparano gli ambientamenti e gli incontri con i genitori, si concordano le forme di comunicazione tra il personale (note, diari, ecc.) e con i genitori. Il gruppo verifica e valuta il proprio lavoro, i progetti attuati, gli obiettivi raggiunti, dotandosi di strumenti adeguati e condivisi.

Il gruppo sostiene il singolo operatore, in una condivisione di responsabilità, guida il neoarrivato a far proprie conoscenze, prassi e metodologie, affianca chi si trova ad affrontare una situazione imprevista, una difficoltà nei rapporti con un bambino o una famiglia, un momento di stanchezza o calo di motivazione. La professione educativa, infatti, come tutte le professioni di aiuto e di relazione, è ricca di stimoli, sfide e soddisfazioni, ma anche densa di difficoltà, incomprensioni, fatiche: affrontare le situazioni in gruppo, mettendo insieme una pluralità di punti di vista, competenze, esperienze, alleggerisce il peso individuale e può generare energie che aiutano a superare i momenti più impegnativi.

¹⁸ Orientamenti pedagogici sui LEAD: Legami Educativi a Distanza - Un modo diverso per fare nido e scuola dell'infanzia, Commissione nazionale zerosei, 13 maggio 2020

Lavorare nella prospettiva della continuità

La continuità, interpretata alla luce del nuovo sistema integrato, richiede agli educatori di allargare la propria visione da un lato verso il futuro e lo sviluppo dei bambini anche dopo la loro uscita dai servizi educativi verso la scuola dell'infanzia e oltre e dall'altro verso il territorio. È una prospettiva che richiede di verificare e consolidare le proprie competenze professionali e di condividerle e confrontarsi in forme sistematiche e collaborative con la scuola dell'infanzia, con altri servizi che incontrano i bambini e le loro famiglie come i servizi sanitari, culturali, sociali. Nel sistema integrato la continuità può essere intesa come unitarietà della traiettoria che il bambino compie nel suo sviluppo, come ricerca di coerenza e di innovazione nel sostenere questo processo e, per gli educatori dei più piccoli, come capacità di avere una visione ampia sia dello sviluppo che si proietta nel futuro possibile (continuità verticale), sia della pluralità dei contesti nei quali i bambini vivono o che incontrano (continuità orizzontale).

La continuità intesa come progetto di raccordo e di transizione tra il servizio educativo e la scuola dell'infanzia si basa sulla formazione in servizio congiunta e sulla collaborazione tra professionisti dell'educazione e, come indicato nelle *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*, si traduce nella costruzione di un curriculum verticale e di pratiche innovative, in sintonia con l'idea di un percorso educativo completo e organico in cui ai bambini sia riconosciuto il diritto ad apprendimenti e a socialità graduali e congruenti con il momento che stanno attraversando e la loro storia.

Conoscere e agire sull'organizzazione

Ogni servizio educativo è anche un sistema organizzativo la cui struttura dipende dalle scelte dell'ente gestore, dalla dotazione di competenze professionali e di risorse umane e finanziarie investite, nel rispetto degli standard normativi. La struttura rende visibili gli obiettivi generali, i compiti e le posizioni di ciascuno, le relazioni tra le posizioni, le regole e le procedure operative. Con la Carta del servizio l'ente comunica alle famiglie gli aspetti fondamentali dell'offerta educativa e il complesso delle relazioni tra chi eroga il servizio e chi ne fruisce.

Il sistema organizzativo disegnato a livello gestionale costituisce un punto di riferimento per gli educatori e il gruppo di lavoro: fornisce i criteri guida di comportamento e i livelli generali di riferimento ai quali la loro azione deve uniformarsi, per assicurare la stabilità nello svolgimento dei compiti istituzionali e la sostenibilità del servizio. Alcuni aspetti dell'organizzazione, pertanto, sono vincolanti, altri sono passibili di interpretazioni operative funzionali da parte del gruppo di lavoro.

Un elemento importante dell'organizzazione è la ciclicità dei turni che deve essere oggetto di una riflessione che tenga conto di alcuni momenti particolarmente sensibili: l'accoglienza e la comunicazione con genitori e bambini in arrivo e in uscita, il passaggio comunicativo con il collega del turno successivo, il saluto ai bambini all'inizio e il commiato al termine del turno personale. Condividere come gruppo di lavoro questi passaggi sviluppa forza professionale e coerenza, poiché ciascun educatore nel proprio lavoro sa di rappresentare anche i colleghi e deve essere in grado di ascoltare e di fornire risposte, punti vista sedimentati nel confronto collegiale.

La compresenza tra educatori nei vari momenti della giornata consente lo svolgimento delle attività nel rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini, offrendo loro la possibilità di usufruire di tutti gli spazi, di occasioni di libero movimento ed espressività, anche in piccolo gruppo. Consente di sviluppare la propria professionalità attraverso l'osservazione reciproca, lo scambio di punti di vista, il confronto, la riflessione per la progettazione educativa, contribuendo alla formazione di una comunità professionale.

CAPITOLO 5

UN AMBIENTE ACCOGLIENTE E PROPOSITIVO

La qualità educativa richiede ambienti definiti e attrezzati con cura, accessibili a tutti, belli e sicuri, arredi e materiali scelti con attenzione, condizioni organizzative, spazi, tempi, progettazioni contestualizzati e condivisi. Per garantire un ambiente di crescita inclusivo e tale da consentire lo sviluppo delle potenzialità di tutti i bambini, l'organizzazione è attenta al clima sociale che promuove il benessere dei bambini e degli adulti e consente loro di partecipare attivamente e serenamente a ogni momento della giornata. Tradurre nella concretezza i diritti dei bambini, gli obiettivi e le proposte educative mette in azione la professionalità di coloro che operano nei servizi educativi per l'infanzia nel definire un'organizzazione coerente che contemperi la dimensione individuale e quella collettiva nella vita quotidiana.

1. Un'accoglienza attrezzata: le condizioni fondamentali

La qualità dell'offerta educativa dei servizi per l'infanzia si realizza attraverso la progettazione di un ambiente attrezzato ad accogliere il fluire dei cambiamenti nella crescita di ogni bambino, le relazioni tra bambini e tra bambini e adulti.

Un contesto educativo realmente accogliente e inclusivo è il risultato di un insieme di aspetti oggettivi e soggettivi: relazioni, spazi, tempi, arredi e materiali costituiscono la trama e la struttura portante di un'organizzazione che accoglie le variabilità, gli imprevisti, le scoperte, le possibilità, i cambiamenti di ogni giorno. Ciascun elemento è determinante nella costruzione di un ambiente ad alta intensità pedagogica e educativa.

L'attenzione è posta sulle caratteristiche di ogni bambina e di ogni bambino, con l'obiettivo di creare un luogo capace di accogliere e promuovere il benessere di tutti, con un'attenzione che dal singolo arriva al gruppo.

La quotidianità dell'esperienza educativa lungo l'arco della giornata si arricchisce via via di abitudini, di ritmi, di emozioni, di autonomie, di apprendimenti; per questo necessita di un'organizzazione tesa ad armonizzare i molteplici aspetti di vita, le azioni di cura e il gioco, la personalizzazione delle strategie relazionali bambini-adulto e la socialità ricca di possibilità di incontro. Evitare nella quotidianità la frammentazione dei tempi di routine e di gioco, incoraggiare le transizioni fra esperienze e spazi, corrispondere alla naturale curiosità dei bambini e alla loro spinta all'esplorazione sono fondamentali per organizzare un servizio educativo.

Particolare attenzione va data al clima sociale, che fa da sfondo ai diversi contesti esperienziali: a titolo di esempio la frenesia dell'azione educativa, l'eccesso di rumore e di colore, l'utilizzo di musiche sovrastanti non favoriscono la concentrazione, la comunicazione e l'ascolto, non incoraggiano all'esplorazione e al consolidamento delle autonomie. La ricerca di una sintonia fra gli elementi di un contesto deve essere oggetto di attenta progettazione.

Un ambiente attrezzato si arricchisce dei segni e delle tracce in divenire attraverso forme di documentazione, rivolte innanzitutto ai bambini, che con discrezione donano carattere alle pareti e ai passaggi e accompagnano lungo il flusso delle esperienze. Sono segni tangibili di idee condivise fra adulti e tra adulti e bambini, rileggibili e riconoscibili e per questo fonti di rassicurazione e di appartenenza.

Con queste attenzioni l'ambiente svolge anche la funzione di supporto alla comunicazione tra gli adulti, sia per il personale educativo sia per le famiglie. L'ambiente si caratterizza ogni giorno e accoglie i genitori, li rende partecipi di ciò che bambini e adulti stanno scoprendo insieme, offre materiali per il dialogo, per il passaggio di informazioni, favorendo il confronto e la trasparenza delle strategie educative.

2. Gli spazi

Gli aspetti architettonici

La progettazione dello spazio di un nido, di una sezione primavera o di un servizio integrativo per l'infanzia esprime l'investimento di una comunità locale verso i suoi cittadini più piccoli e perciò deve essere capace di coniugare il corretto inserimento nel contesto generale (urbano, ambientale e sociale) con la visione dialogata e interdisciplinare di amministratori, progettisti, educatori e pedagogisti, allo scopo di sviluppare condizioni che offrano un'esperienza qualificata e significativa ai bambini e alle loro famiglie.

In caso di nuova struttura, è auspicabile che un servizio educativo sia collocato all'interno di un Polo per l'infanzia, quale contesto privilegiato di integrazione del percorso di educazione e istruzione zero-sei: prima di procedere con nuove costruzioni si può valutare la possibilità di riqualificare alcuni spazi all'interno delle scuole dell'infanzia già in funzione. Allo stesso modo, i servizi integrativi possono essere organizzati negli spazi di nidi già esistenti, con orari di funzionamento diversi. Se tale via non è percorribile, per le nuove edificazioni, anche in caso di servizi in contesto domiciliare, è da preferire la vicinanza con altri edifici scolastici già esistenti, evitando comunque la prossimità alle grandi arterie di viabilità cittadina, fonte di inquinamento acustico e atmosferico.

L'accessibilità del servizio deve essere comoda e sicura, pensata per bambini che si muovono utilizzando anche passeggini o tenendo per mano un adulto, e l'accesso all'edificio e alle sue pertinenze sarà sempre custodito, controllato e privo di barriere architettoniche.

Il dimensionamento degli spazi interni ed esterni di un servizio educativo per l'infanzia è stabilito dai regolamenti regionali, che definiscono caratteristiche strutturali e rapporti spazio/bambini per le diverse tipologie, con ampie differenze tra una Regione e l'altra, che si auspica siano quanto prima maggiormente coordinate fra loro. Tuttavia, seppure in assenza di riferimenti condivisi, i nidi e i servizi integrativi hanno sviluppato un'articolazione prevalente degli spazi interni che prevede soluzioni architettoniche aperte e fluide, in cui i diversi ambienti organizzati per funzioni sono connessi l'uno all'altro, creando una griglia interrelata di opportunità educative.

Il progetto architettonico garantisce il rispetto di alcune caratteristiche strutturali quali, ad esempio, pavimenti caldi su cui sdraiarsi o gattonare, finestre basse che consentano ai bambini di guardare all'esterno, controsoffitti e accorgimenti di ecologia acustica, in grado di attutire rumori, rimbombi ed echi, pareti lavabili e con cenni cromatici che possono fare da sfondo alla documentazione, elementi e trasparenze per un'interconnessione fluida tra interno ed esterno, assenza di qualsiasi tipo di barriera che limiti l'autonomia delle persone con deficit motori, intellettivi, sensoriali o problemi relazionali, sistemi di aerazione che garantiscano il ricambio d'aria e una corretta ossigenazione, la presenza di spazi di cura, di lavoro, di connessione e transito, ovvero tutti quegli elementi a misura di bambino e pensati per fruitori non convenzionali che vivono gli ambienti attraverso tutti i sensi.

L'organizzazione dello spazio interno ed esterno

È necessario uno sforzo di creatività per pensare lo spazio dal punto di vista del bambino, tenendo conto della sua altezza, delle posizioni che assume – i piccoli sono spesso a terra o sdraiati – affinché tutti siano a proprio agio e possano essere attivi ed esplorativi, ma anche concentrarsi o riposare in tranquillità.

Gli ambienti e tutti gli elementi che li definiscono e li arredano, sempre puliti, sicuri e stimolanti, consentono ai piccoli di muoversi liberamente in autonomia e protezione, in uno spazio attraente e ricco di opportunità da esplorare e conoscere, quali occasioni per intrattenere relazioni con gli altri bambini e con gli adulti, sperimentare e sviluppare apprendimenti.

Nei servizi educativi avviene il primo incontro tra la dimensione individuale e quella comunitaria, di piccolo e di grande gruppo. I bambini, infatti, si confrontano con una dimensione nuova che prevede di negoziare con gli altri i propri bisogni, tempi e interessi, ma possono ritrovare il calore dei luoghi

familiari, che tengono traccia della loro presenza (le fotografie, gli elaborati grafici) e conservano piccole cose personali (un orsacchiotto, una copertina).

Gli spazi interni ed esterni sono articolati e connotati per le diverse funzioni che assolvono e per le opportunità di esperienze che offrono. La connessione fra spazi interni ed esterni è una relazione fondamentale per la progettazione di un servizio. Giardini, cortili, aree verdi aprono l'esperienza alla conoscenza diretta del mondo e offrono l'opportunità di un contatto quotidiano con gli elementi atmosferici e naturali. Il rapporto fra interno ed esterno, la fluidità nei passaggi, l'autonomia nei percorsi sono oggetto di studio accurato per un progetto educativo quotidiano fondato sulla crescita, le cui componenti sono la salute, la relazione, l'apprendimento.

L'organizzazione dei contesti interni ed esterni è finalizzata ad accogliere il gioco lasciando liberi i bambini di esplorare, di muoversi per soddisfare curiosità, fare scoperte, provare e riprovare, incontrare le azioni degli altri, rispecchiarsi e riconoscersi.

Qualsiasi scelta rispetto all'organizzazione degli spazi deve essere condivisa all'interno del gruppo di lavoro e rimanere stabile per un tempo che consenta ai bambini di elaborare e interiorizzare la propria mappa concettuale dello spazio, quale presupposto per facilitare comportamenti di autonomia.

L'interno

La *sezione* è l'ambiente di riferimento di un gruppo stabile di bambini. La contiguità con altri spazi - quali i servizi igienici, le zone per il riposo dove è prevista la frequenza per l'intera giornata, eventuali atelier/laboratori/spazi attrezzati - favorisce non solo un'organizzazione quotidiana articolata dell'esperienza dei bambini, ma anche una vasta gamma di relazioni.

Accanto e fra le sezioni si articolano solitamente *spazi di connessione* (ingresso, corridoi, piazze) che creano occasioni per incontri di grande gruppo in cui, per una parte limitata nel tempo della giornata, i bambini si incontrano prima e dopo la divisione nei gruppi/sezione, anche con chi li accompagna. È opportuno che siano organizzati in modo da risultare accoglienti per un gruppo di persone che può variare nel numero e nella composizione.

Nei nidi e nelle sezioni primavera possono essere presenti *laboratori o atelier* (ad esempio naturalistici, della manipolazione, della pittura e del teatro...), spazi attrezzati anche nell'impiantistica e caratterizzati da diversi linguaggi. I laboratori sono luoghi magici, evocativi, dove i bambini si dedicano ad esperienze creative che consentono l'espressione personale. I laboratori possono essere collocati fuori dalla sezione e frequentati a turno da piccoli gruppi, anche in situazioni di intersezione, in modo che sia garantita la concentrazione dei bambini sull'attività proposta.

Oltre agli spazi interni dedicati ai bambini, il servizio ospita *ambienti destinati al personale* per l'igiene, le riunioni del gruppo di lavoro, gli incontri con le famiglie e lo svolgimento di tutte quelle attività di programmazione, documentazione e produzione di materiali che si realizzano in tempi diversi dall'attività frontale. La *cucina e/o la zona per il porzionamento* dei pasti completano la dotazione degli ambienti interni del servizio educativo che prevede una frequenza per l'intera giornata. La cucina, laddove presente, svolge una funzione di contatto sensoriale olfattivo rilevante: odori che rimandano a quelli familiari e a cosa sta succedendo altrove e che preannunciano quello che succederà dopo.

L'esterno

Stare all'aperto è per i bambini una condizione naturale che suscita piacere e benessere, stimola le condotte esplorative, invita al gioco, alla socialità e al mettersi alla prova per acquisire fiducia nelle proprie capacità.

Lo spazio esterno, quindi, è un elemento prezioso e indispensabile di un servizio per l'infanzia - anche per quelli in contesto domiciliare - che dovrebbe garantire un forte legame visivo e funzionale tra interno ed esterno. È importante che i bambini abbiano la possibilità di vedere fuori, di uscire con facilità e sicurezza e trattenerci all'esterno in situazioni confortevoli. È auspicabile che lo spazio

all'aperto sia un giardino; nei centri urbani può essere un terrazzo o una superficie esterna pavimentata che includa qualche elemento naturale. Nell'impossibilità di assicurare uno spazio verde nella struttura, può essere previsto un percorso protetto per accedere a uno spazio verde pubblico, con un uso programmato riservato al servizio educativo.

Gli spazi esterni favoriscono il movimento in libertà, giochi nuovi e imprevisi, la scoperta del mondo naturale e l'esperienza della biodiversità; devono essere spazi sicuri, con discontinuità per salire e scendere da rilievi, possibilità di arrampicarsi, nella consapevolezza che la sicurezza non può essere considerata assenza totale di rischi.

Nello spazio aperto i bambini possono nascondersi, rincorrersi e scoprire gli insetti, gli uccelli, le piante, percependo il naturale scorrere del tempo e il mutamento delle stagioni. Anche semplici cortili possono offrire la possibilità di osservare piantine che crescono dove è loro possibile e prendersene cura.

L'utilizzo degli spazi esterni rappresenta un'importante occasione per condividere, problematizzare e riflettere con le famiglie sui benefici dell'educazione all'aria aperta fin dai primi anni di vita. Per questo l'esterno necessita di un progetto tanto curato e dettagliato quanto quello che si riserva agli spazi interni.

Gli arredi

Gli arredi modulano lo spazio per offrire abitabilità e funzionalità alle relazioni. Per arredare e allestire l'ambiente interno occorre innanzitutto considerare la tridimensionalità dello spazio: ampiezza, altezza, larghezza vanno valutate in relazione alle esperienze prevalenti e agli scopi educativi. Per l'ambiente esterno l'arredo va scelto in modo da essere sicuro, accessibile ed esplorabile a seconda dell'età, evitando quelle attrezzature che i bambini possono trovare nei parchi gioco. Sia all'interno, sia all'esterno vanno privilegiati materiali naturali ed ecosostenibili, con una prevalenza di colori tenui.

Per i piccoli del primo anno di vita l'arredo deve essere pensato per situazioni comode e tranquille e al contempo stimolanti dal punto di vista senso-percettivo; il pavimento è la superficie da privilegiare con tappeti e pedane utili a organizzare esperienze simultanee a piccoli gruppi per le prime esplorazioni con gli oggetti in interazioni di vicinanza con gli educatori. I mobili con caratteristiche autoportanti, oltre a delimitare piccole zone, devono possedere i dispositivi utili a consentire i primi spostamenti.

Gli arredi, anche collocati nella stanza e non solo accostati alle pareti, rendono articolato l'ambiente: zone morbide dove sostare in tranquillità per le prime esplorazioni e, quando necessario, per il riposo, tane dove nascondersi da soli o in coppia in quel gioco dello scomparire e dell'apparire che piace tanto ai piccoli, angoli per il gioco simbolico e costruttivo, atelier per manipolare le materie plastiche-fluide-farinose. Una molteplicità di luoghi, caratterizzati da diversa qualità dei materiali, favorisce l'integrazione multisensoriale e la funzione euristica del gioco, quali aspetti fondamentali dell'apprendimento, della rappresentazione dello spazio e delle relative relazioni topologiche. Un'attenzione specifica va data a costruire situazioni quotidiane per la narrazione con appositi espositori per libri di vario genere e materiali, accuratamente selezionati.

Gli arredi vanno pensati non solo per la loro funzione specifica ma anche come elementi capaci di evocare suggestioni di gioco e offrire la possibilità di modificare lo spazio. Talvolta mobili pensati per contenere materiali vengono svuotati completamente per diventare piccole case, con la funzione di "contenere" i bambini stessi. È importante osservare l'impegno dei bambini per utilizzare arredi (ad esempio tavoli abbinati a sedie) per creare un ambiente funzionale e di supporto al gioco: spostare, combinare, nascondere, ritrovare, creare, esercitare la propria forza, riuscire in piccole sfide e costruire insieme un ponte, un treno, una tana...

Anche la scelta degli arredi e della loro disposizione va compiuta in prospettiva inclusiva¹⁹, affinché ciascuno possa usufruire dell'ambiente in modo attivo, libero, autonomo e confortevole.

Non va trascurata la facilitazione che gli arredi possono offrire agli adulti nello svolgimento delle attività di comunicazione con i bambini, di osservazione, di cooperazione nel gioco e delle azioni di cura. Si tratta di un'attenzione dedicata al benessere fisiologico dell'adulto e alle posture che deve assumere ricorrentemente in relazione ai bambini sia nel momento del gioco sia in quello della cura. Le posture, infatti, sono importanti anche per favorire l'interazione e la comunicazione con i bambini e le prime autonomie: sedute per il pranzo che si modificano in relazione alle capacità di gestione di stoviglie e posate, culle, lettini e altre soluzioni per il sonno che consentano ai più grandi di coricarsi e alzarsi da soli, fasciatoi per il cambio dotati di scalette per il raggiungimento in autonomia... L'organizzazione ordinata di arredi e materiali utili alle pratiche di cura favorisce la continuità dell'interazione con i bambini, riducendo gli allontanamenti alla ricerca del materiale necessario.

I materiali

Scegliere e selezionare i materiali è un aspetto fondamentale della progettazione sia per gli ambienti interni sia per quelli esterni. La conoscenza delle qualità dei materiali deve essere oggetto di studio e di ricerca per il personale educativo.

È importante scegliere materiali ecologici ed ecosostenibili che possono essere combinati in infiniti modi, quali quelli provenienti dall'ambiente naturale, materiali di riciclo, oggetti di vita quotidiana con caratteristiche sensoriali, forme, dimensioni, consistenze e tessiture differenti, dotati di interessanti sonorità e qualità termiche. Giocattoli e materiali più o meno strutturati vanno scelti con particolare attenzione in relazione alle attività esplorative e di esercizio che favoriscono.

Il grado di semplicità dei materiali è proporzionale alla possibilità di ciascun bambino di essere pienamente autore del gioco: sperimentare le proprietà fisiche degli oggetti, comprenderne le reazioni all'azione, attribuire loro nuovi significati nella finzione sono componenti di una trama che forma la mente e dà struttura alle successive tappe della crescita. Materiali quali legno, metallo, stoffa, cartone, pietra, sabbia, sostanze solide, liquide, vischiose, ecc. stimolano quella libertà creativa generativa dei linguaggi che i bambini iniziano a fare propri nei primi tre anni.

I materiali, infatti, vengono investiti di funzioni simboliche e diventano mezzi con cui i bambini, anche nella relazione con altri, iniziano piccole storie, attraverso le quali interpretano, reinventano e organizzano i propri vissuti.

Ognuno deve poter esplorare il mondo con le risorse di cui dispone. I materiali possono dunque aumentare il grado di inclusività dell'ambiente educativo proponendo integrazioni che costituiscono alternative valide in relazione a differenti bisogni. I sensi hanno una pluralità di funzioni e l'integrazione multisensoriale matura grazie anche alle opportunità dell'ambiente. Ad esempio, si guarda anche annusando e ascoltando, si ascolta toccando e assaggiando. L'allestimento dei materiali nello spazio deve essere semplice e calibrato quantitativamente. Troppi materiali possono dar luogo a confusione, a fatiche cognitive e a comportamenti emotivi sproporzionati. Una scelta attenta e sobria di materiali organizzati per tipologia dà luogo ad una ricchezza di esplorazioni significativa per l'apprendimento individuale e in piccolo gruppo. La cura dei materiali e il loro ordine permettono di percepirne le potenzialità e il valore. Il ricambio del materiale usurato, le integrazioni, l'introduzione progressiva di nuovi elementi in relazione alle osservazioni e verifiche degli educatori donano vitalità all'ambiente, rinnovando interessi e curiosità.

¹⁹ Una proposta interessante è quella dell'Universal Design for Learning (Progettazione Universale per l'Apprendimento), progettazione di oggetti e ambienti utili per tutti, indispensabili per qualcuno, che non richiedono adattamenti o ausili speciali.

3. I tempi

I tempi del servizio e i tempi dei bambini

In un servizio educativo il tempo è la variabile più delicata della progettazione poiché ha a che fare sia con gli aspetti istituzionali sia con la percezione e la sensibilità professionale. La progettazione dei tempi, dei ritmi e dei contenuti delle attività quotidiane tiene conto dei vincoli istituzionali e organizzativi legati alla tipologia, ai tempi di apertura del servizio educativo, agli orari di lavoro e al numero degli operatori, alle modalità di frequenza offerte alle famiglie (ad esempio, tempo corto o tempo lungo), alla presenza o meno del momento del pranzo o del riposo, alla programmazione delle pulizie degli ambienti.

È importante, però, che i tempi dell'organizzazione e i tempi degli adulti non prevalgano sui tempi dei bambini. Il tempo "giusto" da ricercare costantemente è dunque una variabile fondamentale.

La quotidianità del servizio può essere frazionata, sincopata oppure resa fluida e dilatata. L'idea che guida e che orienta le scelte educative è quella della creazione di un contesto inclusivo, capace cioè di accogliere ogni bambina e ogni bambino con le proprie caratteristiche. Questo richiede una forte assunzione di responsabilità, conoscenza e consapevolezza da parte degli adulti.

Bambini anche piccoli, all'interno di un contesto che soddisfa i bisogni di gioco, relazione e movimento, riescono a stare per tempi lunghi concentrati o sanno anche aspettare. Non "spezzettare" o interrompere sovente le attività è una delle strategie per dilatare il tempo a disposizione.

Pur con differenze dovute alle caratteristiche individuali, allo sviluppo e all'età, i bambini piccoli hanno bisogno di esperienze concrete per conoscere il mondo circostante, per interiorizzare concetti, per costruire connessioni fra le prime scoperte e trovare strategie. Nel gioco essi ampliano progressivamente la capacità di sperimentare equilibri instabili, manipolare, fare cadere oggetti, svuotare, riempire, impilare, costruire, imitare portando piccole o grandi modificazioni alle sequenze di un gioco, arrivare a fare ipotesi... e tutto ciò richiede tempo per ripetere, consolidare, regredire e rilanciare, in un continuo equilibrio tra stabilità e flessibilità, ripetizione e cambiamento. I tempi distesi favoriscono tutti i bambini, anche quelli meno sicuri, facilitando un passaggio naturale dal gioco individuale a quello parallelo e alle aggregazioni spontanee di piccolo gruppo. C'è, inoltre, l'opportunità per gli educatori di verificare il livello di partecipazione e di inclusione di ciascuno, di espandere il gioco proponendo esperienze sempre nuove che attivano lo stupore, la meraviglia e il desiderio di ripeterle. L'intervento discreto, ma evolutivo, dell'adulto rafforza l'autostima del singolo, che si sente riconosciuto, approvato e sostenuto, e riconosce l'importanza delle esperienze fatte nel piccolo gruppo, che ampliano le esperienze individuali.

Preavvisare e desincronizzare

Una programmazione efficace riduce i tempi di attesa (attendere che tutti si vestano per uscire, terminino di mangiare...), facendo sì che non diventino tempi vuoti, momenti che interrompono le attività, creano stasi o impediscono esperienze interessanti e soddisfacenti (giocare, uscire, muoversi, fare...). Queste attese, che si verificano quando i tempi individuali non corrispondono a quelli della collettività e ai tempi degli adulti, se non ben gestite possono trasformarsi in occasione di stress e di insofferenza.

Se necessità organizzative esigono l'interruzione di attività dei bambini, il rispetto richiede che essi siano preavvisati per tempo, motivando il cambiamento. Questo offre un lasso di tempo nel quale anche il bambino piccolo si predispone all'imprevisto o all'attività successiva. All'interno del tempo organizzato e oggettivo, deve comunque essere garantita la dimensione soggettiva del tempo, fatta di pause e ritmi altamente personali.

Una strategia utile è quella della desincronizzazione, cioè evitare che tutti facciano le stesse cose nello stesso tempo e questo è possibile nei servizi educativi perché la compresenza del personale consente di svolgere esperienze diverse in simultanea.

La giornata e la quotidianità

Il ritmo della giornata si inserisce in un tempo di vita per ogni bambino e per i suoi genitori attraverso una ciclicità di andata e ritorno.

I servizi educativi sono luoghi del quotidiano in cui i bambini fanno esperienze che, giorno dopo giorno, si ripetono con piccole diversità ed aggiustamenti, in un continuo equilibrio tra ripetizione e cambiamento. La ripetizione è alla base della costruzione di pratiche quotidiane condivise, le quali generano una regolarità che permette ai bambini di anticipare gli eventi e in qualche modo di controllarli nella ricerca di modalità, che consentano di star bene con gli altri. La variazione permette l'introduzione di novità, l'accostamento a nuovi contesti, esperienze e scoperte.

L'organizzazione del quotidiano è strumento per facilitare l'identificazione dei significati dell'esperienza da parte di ciascun bambino e per sostenere la progressiva conquista dell'autonomia, intesa come acquisizione di consapevolezza di se stesso e della propria collocazione nell'ambiente, come capacità e possibilità di controllarlo, di padroneggiare gli avvenimenti, di provocare cambiamenti e di essere riconosciuto come interlocutore nella relazione. L'organizzazione pensata e problematizzata dagli educatori attraverso la partecipazione dei bambini favorisce la comprensione di ciò che accade e un adattamento attivo alle regole e ai ritmi della giornata. Gli aspetti organizzativi della vita nel servizio educativo costituiscono, dunque, un elemento fondamentale che dà forma all'esperienza psicologica e sociale del bambino e ne sostiene lo sviluppo.

Il ritmo della giornata - fatto di azioni, andamenti vivaci, pause, routine, cambiamenti - tende all'armonia e all'integrazione dei vari contesti di esperienza del bambino e pone particolare attenzione alle transizioni. Tutti i momenti sono ricchi di potenzialità di conversazioni, di scambi individualizzati, di occasioni per promuovere l'autonomia e l'apprendimento.

Le attività ricorrenti, quali l'accoglienza e il commiato, e le cosiddette routine, come i pasti e il riposo, i momenti di igiene personale, sono fondamentali per il benessere, per promuovere il riconoscimento dei ritmi, dei bisogni e delle relazioni.

L'accoglienza e il saluto riguardano l'avvio e la chiusura della giornata. Sono caratterizzati dall'incontro fra il bambino, il genitore, l'educatore. La qualità del gesto e dei contenuti comunicativi sono fondamentali per l'accoglienza all'ingresso e per il commiato a fine giornata, tanto da influire in maniera significativa sulla serenità nei legami al momento del distacco (dai genitori prima, dagli educatori poi) e del ritrovarsi.

Nei servizi educativi che prevedono la permanenza per l'intera giornata, i momenti del *pranzo* e delle *merende* favoriscono, tramite la partecipazione a un momento collettivo, la condivisione di un'esperienza che riguarda la nutrizione, nella consapevolezza che la corretta alimentazione è uno dei pilastri del benessere, il gusto, il rapporto col cibo e con le novità, norme di condotta, regole di convivenza sociale e buone maniere in un'atmosfera serena. Per i bambini più piccoli il pasto è una delle principali occasioni per una relazione personale ed intima con l'adulto, che nei primi mesi di vita li alimenta in braccio e più avanti li accompagna nel passaggio verso il seggiolone e al tavolo insieme agli altri, seguendone i ritmi e le capacità, con la cura di offrire loro situazioni che possano padroneggiare. La gradualità e l'evoluzione sociale dei modi con cui l'adulto organizza e gestisce la routine del pasto lungo i tre anni testimoniano al bambino quanto lo si considera un interlocutore cui prestare attenzione e dar voce, in modo che possa partecipare sempre più autonomamente.

Il cambio del pannolino e dei vestiti è una situazione di grande intimità personale. Il cambio richiede un'organizzazione che consenta all'educatore di concentrarsi, anche se per un tempo breve e prezioso, sul singolo e sui gesti condivisi e ricorrenti che permettono di cogliere il messaggio "sei tu, ci ritroviamo io e te". È un momento delicato durante il quale sia l'educatore sia il bambino devono sentirsi a proprio agio nel contatto fisico; è occasione per comunicare guardandosi negli occhi e per attivare con opportune strategie la partecipazione attiva che si manifesta con i più piccoli

nell'attenzione condivisa, nei movimenti che assecondano l'adulto, nella capacità di questi di segnalare e attendere la sua reazione collaborativa, nei più grandi nella collaborazione ai gesti di igiene e vestizione. L'utilizzo del bagno per i bambini più grandi, con l'acquisizione delle prime autonomie (riconoscere il proprio bisogno, abbassarsi i pantaloni o alzare la gonna, collaborare a togliere il pannolino, lavarsi e asciugarsi le mani, guardarsi e riconoscersi nello specchio) anche attraverso l'osservazione e la collaborazione con gli altri, richiede tempo, partecipazione discreta, attenta e paziente dell'adulto.

Il sonno, più frequente e frammentato nei bambini più piccoli, concentrato nel primo pomeriggio per i più grandi, è importante per il benessere ed è un tempo delicato, legato ai ritmi familiari oggi assai diversificati tra loro. Momenti di *riposo e rilassamento*, accompagnati da attività tranquille, si possono prevedere per tutti, il sonno non può essere imposto. Non per tutti i bambini abbandonarsi al sonno è facile: nei più piccoli questo abbandono è spesso legato all'allattamento; i più grandi possono esitare perché hanno paura di lasciarsi andare e sono legati a riti speciali pomeridiani o serali. Il riposo è una routine che non deve essere vissuta come un obbligo ma come un momento di piacere, così come un risveglio dolce, incoraggiato dal progressivo movimento e da suoni non troppo forti nell'ambiente. Addormentarsi e svegliarsi in un luogo diverso da quello domestico implica fiducia, consapevolezza che l'educatore è vicino, protegge questo momento ed è felice di accogliere al risveglio. Il clima emotivo del contesto del riposo (es. la penombra anziché il buio, gli oggetti rassicuranti e personali, il volume attenuato dei suoni...) è fondamentale per infondere serenità, fiducia e disponibilità all'abbandono.

4. Le esperienze educative

Le situazioni che ritmano la giornata nei servizi educativi e quelle di gioco sono ricche di occasioni per osservare e ascoltare i bambini, coglierne interessi, idee, curiosità, conoscenze, abilità, autonomie e ampliarli, non solo nel momento stesso in cui si manifestano, ad esempio mettendo a disposizione nuovi materiali, denominando oggetti e situazioni, offrendo nuove suggestioni, sostenendo l'attenzione, ma anche attraverso le esperienze educative intenzionalmente predisposte. Il gruppo di lavoro progetta i tempi, gli spazi, i materiali, gli spunti per esperienze che favoriscano la socialità e la relazione, il piacere del confronto, dell'osservazione reciproca e dell'imitazione generativa, la ricerca di risposte attraverso l'esplorazione, la progressiva conquista di autonomie personali. Non si tratta di esperienze di insegnamento formalizzato, quanto piuttosto della predisposizione di contesti che agiscano globalmente sulle diverse aree di sviluppo – affettive, cognitive, linguistiche, espressive, sociali - dei bambini: la proposta di un oggetto sconosciuto da esplorare, di un albo illustrato, di un materiale del quale scoprire le potenzialità espressive possono costituire spunti per l'avvio di percorsi intenzionali aperti, non predefiniti negli esiti, ma tutti da costruire insieme in relazione alle risposte e all'interesse dei bambini, attivi protagonisti del processo.

5. L'organizzazione della comunità educativa

L'organizzazione delle attività quotidiane è tesa a mantenere la flessibilità utile a realizzare gli obiettivi di accoglienza, inclusione e accessibilità previsti dalla normativa e a consentire la ricerca e l'innovazione pedagogica. La pratica educativa necessita di riferimenti organizzativi che regolino, sul versante istituzionale, l'accesso dei bambini al servizio e, sul versante relazionale, la loro accoglienza, promuovendo ambientamento, apprendimento, crescita sociale e affettiva.

L'accesso ai servizi educativi si basa sull'identificazione del numero dei posti disponibili e della relativa tipologia. Si tratta di garantire alle famiglie e ai bambini l'esercizio di un diritto con trasparenza, equità e buona programmazione. Il tipo di frequenza è legato a scelte familiari, a cui

concorrono aspetti di conciliazione e, laddove l'esperienza è più consolidata, una crescente aspettativa di natura educativa e culturale.

Nei nidi i moduli organizzativi più comuni sono le *sezioni*, ovvero gruppi di bambini, definiti numericamente e spesso in relazione al criterio dell'età. Ad ogni sezione viene attribuita un'unità minima di educatori in relazione al rapporto numerico stabilito dalle normative regionali, eventualmente potenziato per garantire l'inclusività se presente una bambina o un bambino con disabilità. Le sezioni spesso sono identificate fin dalle origini con termini ricavati sempre in base all'età e ai criteri dell'accesso, quali "piccoli, medi, grandi", oppure da altre definizioni che ne sottolineano maggiormente l'identificazione relazionale.

La maggior parte dei nidi è organizzata al proprio interno sul percorso dei cambiamenti di crescita: la sezione o il gruppo cambia spazio durante i due o tre anni di frequenza. Si rappresenta così, attraverso lo spazio, la crescita, privilegiando una progettazione per contesti accoglienti dei cambiamenti evolutivi. Nelle sezioni per età miste e nei servizi integrativi che tengono insieme bambini di età diverse, il contesto è organizzato per accogliere al meglio i diversi livelli di autonomia e sviluppo dei bambini.

Il gruppo/sezione come unità stabile nel tempo è il luogo di accoglienza della coppia bambino-genitore e di ambientamento di ciascuno in relazione agli altri; la sedimentazione delle relazioni è la base di partenza verso altri contesti. Occorre dunque tenere presente il carattere di apertura e di scambio fra sezioni e gruppi per offrire ai bambini le numerose possibilità che si sviluppano nell'incontro fra piccoli vicini per età.

CAPITOLO 6

LA CONTINUITÀ NEL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI: FINALITÀ E CURRICOLO

La prospettiva del sistema integrato zerosei propone un'idea di continuità che richiede una riflessione sull'interpretazione dei concetti di finalità e curricolo declinati in riferimento alla prima infanzia. Sono temi delicati, che hanno tradizioni e riferimenti specifici nell'ambito dei servizi educativi e trovano per la scuola dell'infanzia declinazione nelle Indicazioni nazionali per il curricolo. Qui vengono riletti nella prospettiva della continuità, in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, invitando al confronto, alla sperimentazione e alla ricerca.

1. Le finalità dei servizi educativi per l'infanzia

Le finalità, insieme ai diritti dei bambini e delle bambine, sono i valori che orientano l'azione educativa e che vengono perseguite per tutti nelle forme più adatte allo sviluppo e alle disposizioni di ciascuno. Le finalità qui dichiarate per i bambini fino a tre anni sono basate sulla cultura e sulle esperienze dei servizi educativi:

- contribuire alla costruzione dell'identità con l'affermazione del primo senso del sé, del benessere e della sicurezza in un ambiente allargato, rispettoso, nel quale si sia riconosciuti e si impari a riconoscere gli altri;
- sviluppare l'autonomia, in un ambiente che incoraggi i bambini nel perseguire la progressiva padronanza del proprio corpo e delle emozioni, senza fretta, nella convinzione che procedere nell'autonomia favorisce la consapevolezza di sé, l'apertura agli altri, la voglia di fare e di imparare;
- mantenere vivi la curiosità, il desiderio e la motivazione ad apprendere, attraverso la piacevolezza e le sfide delle prime esperienze di imparare ad imparare e la percezione di quello che si sa fare, che ancora non si sa fare e di quello che si prova piacere a fare;
- imparare a vivere insieme in serenità ed armonia, attraverso le prime esperienze in una comunità che sostiene la spinta naturale alla socialità, il fare insieme e il rispetto delle differenze.

Queste quattro finalità sono intrecciate tra loro e sottendono a ogni proposta educativa e all'organizzazione dell'ambiente e sono coerenti con quelle delineate dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia*.

2. Il curricolo verticale zerosei

Le *Linee pedagogiche*, nella parte IV dal titolo *Curricolo e progettualità: le scelte organizzative*, aprono la strada alla prospettiva del curricolo unitario zerosei e fanno altresì riferimento al concetto di progettazione, che sta alla base delle esperienze nei servizi educativi per l'infanzia.

Il curricolo verticale zerosei - recitano le *Linee pedagogiche* - "prefigura la costruzione di un continuum inteso come condivisione di riferimenti teorici, coerenza del progetto educativo e scolastico, intenzionalità di scelte condivise".

Curricolo e progettualità, sia nei servizi educativi sia nelle scuole dell'infanzia, sono la cornice e l'azione che insieme promuovono i diritti e la crescita dei bambini, perseguendo le finalità secondo un approccio olistico caratterizzato da "un equilibrato intreccio tra gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici e spirituali".

Per costruire una prospettiva culturalmente integrata, il curricolo va inteso come un orizzonte di riferimento di valori e finalità condivise e declinato in progetti educativi densi che, facendo leva sulle risorse del contesto e sullo sforzo creativo dei bambini e degli adulti, possono raggiungere obiettivi ricchi e imprevedibili.

Il curricolo verticale va contestualizzato in relazione alla grande variabilità dello sviluppo tra zero e sei anni, particolarmente pronunciata nella fascia 0-3, alle caratteristiche e alle potenzialità di ciascun bambino e del gruppo; si declina in scelte progettuali radicate nell'osservazione, nelle risorse e nelle opportunità dell'ambiente, nei talenti e nella cultura degli educatori, nel confronto collegiale. È un'idea di curricolo che prevede una progettazione composta non da un elenco di contenuti da sviluppare e obiettivi da raggiungere, quanto piuttosto da intenzionalità larghe, proposte aperte, opportunità da organizzare per sostenere la manifestazione e lo sviluppo delle potenzialità dei bambini e per il riconoscimento e la valorizzazione della diversità di ciascuno e di tutti in una prospettiva inclusiva.

Il curricolo verticale indica agli adulti la necessità, già nel segmento zero-tre, di riconoscere un significato più ampio alle esperienze percettive, motorie, comunicative, sociali, esplorative ed espressive dei bambini, intravedendo e suggerendo la possibilità di apprendimenti e rappresentazioni che progressivamente aprono a processi di simbolizzazione.

È a partire dalle esperienze, accuratamente osservate e documentate, che si avviano percorsi di approfondimento, espansione, rilancio. I bambini da zero a tre anni vanno accompagnati nell'esplorazione del mondo e nei loro incontri con i sistemi simbolico-culturali affinché sviluppino piacere, curiosità, padronanza dei linguaggi e sempre maggiore consapevolezza degli oggetti culturali e naturali che li circondano, siano essi strumenti musicali, foglie, lenti di ingrandimento, pozzanghere, tablet, insetti, primi libri, pallottolieri, fotografie (la lista è aperta...).

Si tratta, ad esempio, di esplorazione del mondo naturale e fisico, manipolazione di oggetti e materiali, "lettura" di albi illustrati, giochi con l'acqua, travasi, esplorazione e fruizione sonora e musicale, assemblaggi e costruzioni, ed anche di invito al movimento ritmico e alla danza, di sostegno alle prime forme di rappresentazione ed espressione grafico-pittorica, di valorizzazione delle manifestazioni ludico-simboliche del gioco del "far finta" e degli apprendimenti relativi alle cure del corpo, all'alimentazione, alla salute.

Per affrontare questi percorsi i bambini hanno bisogno di sentirsi sicuri e autonomi, di costruire abilità sempre più mirate e differenziate per esplorare con tutti i sensi, muoversi con sempre maggiore destrezza e precisione, esprimere le emozioni in forme sempre più articolate e controllate, confrontarsi con gli altri con misura e rispetto attraverso i gesti e la parola, imparare a esprimere quello che sentono e scoprono attraverso molti linguaggi, fare insieme con gli altri per scoprire e risolvere problemi, costruire giochi, conversare, discutere, e stare bene insieme. Un percorso che, nella cornice offerta dalle *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei* e avviato in maniera aperta nei servizi educativi, verrà ripreso, sistematizzato e ampliato nella scuola dell'infanzia in coerenza con l'impianto culturale proposto dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo*.

La progressiva elaborazione del curricolo verticale prevede il necessario protagonismo di educatori, insegnanti, dirigenti e coordinatori pedagogici, dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia insieme, all'interno di un dialogo e un confronto aperto, che potrà avvalersi anche del contributo delle famiglie.

3. La progettualità

La contrapposizione tra curricolo che imbriglia e progettualità che è libera da vincoli è fittizia. Ma lo è anche quella tra una progettualità che non raggiunge obiettivi validi e un curricolo che ha l'esclusiva della razionalità. Il curricolo si propone come mappa e bussola. Da una parte consente di sviluppare percorsi progettuali che esplorano con libertà le possibilità di approfondimento e di innovazione offerte dai bambini attraverso l'interazione tra loro e con l'ambiente nel gioco e nelle attività, percorsi rispecchiati dagli spazi, dai tempi, dagli arredi, dall'allestimento dei materiali e dall'organizzazione; dall'altra offre agli educatori la consapevolezza di agire all'interno di un pensiero e di traiettorie più ampie e condivisi.

Dalla vita in comune, dall'esperienza quotidiana, dai momenti di convivialità e di intimità, ma anche dalla cultura personale degli educatori, dai loro interessi e abilità, dalle opportunità dell'ambiente e del territorio, dal confronto nel gruppo di lavoro e dallo scambio con le famiglie possono nascere proposte da lanciare ai bambini, lasciandole sviluppare ed evolvere senza definirne in anticipo l'esito. Ciò richiede una preparazione e uno studio attento che consentano agli adulti di essere registi, guide, alimentatori delle possibilità. Le opportunità di gioco sono centrali soprattutto se interpretate come spunti e proposte di esperienza per consentire ai bambini di esplorare la realtà, scoprire nuovi interessi e svilupparli in contesti intenzionalmente predisposti, ma in direzioni aperte.

La progettualità, ben fondata e coerente, costantemente documentata, calibrata sulle caratteristiche proprie di ogni tipologia di servizio, implica una ricerca libera da esiti e soluzioni obbligate: pone il problema, presuppone che i primi progettisti siano i bambini accompagnati da adulti preparati e curiosi, che alimentano la ricerca, forniscono materiali e aiutano a valutare la fattibilità delle proposte, ma non impongono soluzioni o tempi predefiniti. È un processo, perseguito intenzionalmente, di esperienze e di apprendimenti che qualche volta si esaurisce perché la curiosità dei bambini è sazia, altre volte cresce, si prolunga, si dipana, richiede nuove ipotesi, riflessioni, conversazioni e mette in gioco nuove competenze stimolate dalla curiosità, dallo spirito di avventura e di costruzione che riesce a scatenare.

Una buona progettualità, esito di un impegno collegiale del gruppo di lavoro, coinvolge sempre più sistemi simbolico-culturali e permette ai bambini di lavorare insieme per un fine comune. È, in sintesi, una prima esperienza di ricerca tra adulti e bambini.

4. Le conquiste possibili

I percorsi progettuali, come più volte affermato, prendono le mosse dalle caratteristiche, dagli interessi, dai saperi e dalle risorse di ogni gruppo di bambini e adulti e si sviluppano in modo aperto e senza obiettivi predefiniti. È, però, importante che nello strumentario degli educatori ci sia un'articolazione consapevole delle conquiste che sono possibili in questa fascia d'età, per potervi tendere con le proprie scelte e azioni educative.

Le conquiste possibili, qui evidenziate, si propongono come uno strumento di autovalutazione degli educatori, che permette loro di analizzare quanto le opportunità offerte hanno consentito a tutti i bambini, nella variabilità soggettiva che contraddistingue questa età, di sviluppare al meglio tutte le potenzialità di cui sono dotati.

Sono conquiste possibili:

- riconoscere il proprio corpo, le sue potenzialità, le sue parti;
- utilizzare il corpo per entrare in contatto con il mondo fisico e sociale;
- discriminare e riconoscere le qualità sensoriali di oggetti e materiali, maturando progressivamente il senso del bello insito nell'ordine, nell'armonia, nel ritmo, nell'accostamento di suoni, odori, colori, sapori, forme, movimenti;
- ascoltare, comprendere e comunicare, verbalmente e non, in modo da entrare in dialogo con gli altri;
- scoprire il piacere di lasciare traccia di sé nell'ambiente, modificarlo, creare attraverso il movimento, l'utilizzo della voce, la produzione di ritmi e suoni, il segno grafico, la pittura, la manipolazione dei diversi materiali plastici, assemblaggi, composizioni, costruzioni;
- osservare la realtà circostante e porsi domande, fare ipotesi, tentare risposte;
- relazionarsi con l'altro, condividere, collaborare, stringere amicizie, compiere le prime negoziazioni, interiorizzare regole e limiti imposti dal rispetto dell'ambiente e dell'altro da sé.

Si è scelto di indicare in questi *Orientamenti nazionali* finalità, riferimenti metodologici e conquiste possibili, in modo che siano gli stessi educatori, nel loro lavoro, a costruire contesti di vita e di

apprendimento in situazione, cui partecipare attraverso l'osservazione e il rilancio. I riferimenti ad esempi di attività pertinenti per i bambini da zero a tre anni contenuti nel testo vengono proposti come possibilità da esplorare da parte degli educatori per sostenere, con apertura mentale, confronto collegiale e senza improvvisazioni, tutti i bambini e le bambine nell'avventura della crescita.

Questi temi e queste riflessioni invitano a proseguire il confronto aperto dalle *Linee pedagogiche* tra tutti i servizi educativi dell'infanzia e tra questi e la scuola dell'infanzia sui percorsi di crescita e di apprendimento dei bambini in una prospettiva di continuità e a porre le basi per la costruzione di una nuova cultura comune integrata.